



Rivista di  
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

Anno VIII

N° 2

Maggio-Agosto 2014

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007*

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

**Redazione e amministrazione:** Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna – Italia;  
Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

---

## ***Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:***

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), directory internazionale delle riviste scientifiche DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database

---

*Editore e Direttore:*

**Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

---

## **COMITATO EDITORIALE**

*Coordinatore:*

**Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Cecilia MONTI (S.I.V.), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

---

## **COMITATO SCIENTIFICO**

*Coordinatore:*

**Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI ((Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

---

ISSN 1971-033X  
Anno VIII, Numero 2

INDICE

Maggio-Agosto 2014

- L'enquête de victimation auprès des agents de proximité exerçant en zone urbaine sensible ; retour d'une expérience novatrice en Indre-et-Loire**  
di *Erwan Dieu e Clara Moussaud* pag. 4
- Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari : un'analisi critica**  
di *Luca Cimino* pag. 29
- Victimized Majority: Latent Politics of Ethnic Discrimination in post-Soviet Russia**  
di *Kirill N. Babichenko* pag. 46
- Evidenza informatica, computer forensics e best practices**  
di *Maurizio Tonello* pag. 68
- La polizia penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno**  
di *Marco Baudino* pag. 104
- Omofobia e omicidio in Italia: un'analisi psicologica**  
di *Serena Currò e Amelia Rizzo* pag. 120
- Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo**  
di *Carolina Lamberti* pag. 138

# L'enquête de victimation auprès des agents de proximité exerçant en zone urbaine sensible ; retour d'une expérience novatrice en Indre-et-Loire

Erwan Dieu\*, Clara Moussaoud\*

## Riassunto

Nell'ambito dell'agglomerazione urbana di Tours, è stato sviluppato un progetto di sostegno agli operatori di prossimità degli enti locatori di alloggi popolari presenti nelle zone urbane sensibili. Le azioni di formazione e di scambio di pratiche professionali sono state completate da una ricerca criminologica condotta sia tramite un'analisi *in situ* che con un'indagine di vittimizzazione.

La ricerca ha permesso di far emergere i processi di vittimizzazione subiti e le loro conseguenze. L'analisi delle tabelle di contingenza ha messo in evidenza aspetti strettamente legati ai concetti di sentimento di insicurezza e di condizioni di lavoro nonché ha fatto emergere alcune variabili discriminanti (psicosociali, sociodemografiche, criminologiche, psico-vittimologiche). Questa fase della ricerca, svolta su di un quartiere, ha alimentato la ricerca criminologica con dati più raffinati circa le percezioni degli operatori e ha permesso di giungere a documentate prefigurazioni psico-organizzative. Vengono infine proposte delle modalità per sviluppare questo strumento al fine di continuare le ricerche e di permettere di misurare la sua pertinenza sulla base di altri strumenti già esistenti, arricchendo le pratiche di presa in carico e di sostegno degli operatori di prossimità nella loro quotidianità.

## Résumé

Un projet de soutien des agents de proximité des bailleurs de logements sociaux présents sur les zones urbaines sensibles a été développé sur l'agglomération tourangelle. Les actions de formations et d'échange de pratiques professionnelles sont complétées par la mise en place d'une enquête criminologique, menée autour de deux axes : une analyse *in situ* et une enquête de victimation.

L'enquête a permis de réaliser un état des lieux des victimisations subies ainsi que de leurs conséquences. L'analyse croisée des variables a dégagé des résultats plus particulièrement autour des notions de sentiment d'insécurité et des conditions d'exercice, et de mettre en avant des variables discriminantes (psycho-sociales, sociodémographique, criminologique, psycho-victimologique). Cette démarche, déployée à l'échelle d'un quartier, a alimenté l'enquête criminologique de données plus fines sur les perceptions des agents et d'aboutir à des préconisations psycho-organisationnelles argumentées. Des pistes de développement de cet outil sont proposées, afin de poursuivre les investigations et de permettre de mesurer leur pertinence à l'aune d'autres outils existants, tout en enrichissant la prise en compte et le soutien des agents de proximité dans leur quotidien.

## Abstract

A project of support of agents practicing in particular urban area was developed in Tours. Initiatives of formations and exchanges of professional practices are completed by the implementation of a criminological investigation, led around two axes: an analysis *in situ* and a survey of victimation.

Victimization survey allowed realizing a current situation of victimizations as well as their consequences. The crossed analysis of variables made profits more particularly around the notions of fear of crime and the conditions of exercise, and to put in front of the discriminating variables (psycho-social, socio-demographic, criminology, psycho-victimology). This initiative, deployed on the scale of a district, fed the criminological investigation of finer data on the agent perceptions and to elaborate psychology organizational recommendations argued. Tracks of development of this tool are proposed, to pursue the investigations and allow measuring their relevance by other existing tools, while enriching the consideration and the support of the agents practicing in particular urban area.

\* Directeur du Service de criminologie appliquée (ARCA37) ; Criminologue clinicien au Centre thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales (ATHOBA) ; Chercheur en Psychocriminologie : EA 2241, Centre Interdisciplinaire d'Analyse des Processus Humains et Sociaux, Université de Rennes 2.

\* Chargée de projet Gestion urbaine de proximité, Direction du développement urbain, Tour(s)plus, communauté d'agglomération de Tours.

## 1. Introduction à l'enquête de victimation.

L'enquête de victimisation est un sujet encore sous abordé dans la littérature criminologique et sociologique francophone, et laisse entrevoir l'opportunité d'un champ de compétences répondant à la question de Favard<sup>1</sup> : « Quelle place pour le criminologue dans la nouvelle politique de la ville ? » C'est ainsi que les politiques publiques canadiennes (Institut national de santé publique et Ministère de la Sécurité publique, 2005<sup>2</sup>) ont orienté leurs préconisations en matière de diagnostics locaux de sécurité en étroite relation avec la recherche et le Centre international pour la prévention de la criminalité. Cette limitation des travaux d'application démontre certes l'intérêt et l'apport de notre recherche-action présentée ici, mais elle nous oblige à présenter succinctement l'intérêt de ce travail d'enquête de victimisation et ses perspectives (épistémologiques, méthodologiques et praxéologiques) « dans un contexte où le débat public sur l'insécurité s'accroît ainsi que l'intérêt de la recherche pour la peur du crime »<sup>3</sup>.

En 1981, Fattam indiquait que « les enquêtes de victimisation représentent plusieurs avantages par rapport aux statistiques officielles et sont aptes à fournir des informations et des données très précieuses pour l'évaluation de l'état de la criminalité, le fonctionnement de l'appareil de la

*justice et l'efficacité des programmes de prévention* »<sup>4</sup>. Malgré de récurrentes difficultés méthodologiques (eg. échantillonnage, fiabilité des données, coût), les enquêtes de victimisations sont réitérées et présentent des intérêts certains. En effet, depuis l'expérimentation de 1965 conduite aux Etats-Unis par la « Commission Katzenbach »<sup>5</sup> et la mise en avant de résultats d'enquête inattendus, il est devenu presque évident -et partout dans le monde (eg. Angleterre, France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Australie)- de pratiquer l'enquête sur les victimisations afin d'obtenir des informations inconnues (chiffre noir/gris) des statistiques officielles (données policières et judiciaires). Il s'est avéré que « les incidents de victimisation signalés lors de l'enquête étaient de loin plus nombreux que ceux enregistrés par la police. Le taux de victimisation révélé par l'enquête dépassait celui de délits signalés à la police de 5070 pour les vols avec violence, de 10070 pour les cas d'assaut grave, et d'environ 300% pour les viols. Il y avait également deux fois plus de vols et trois fois plus de vols par effraction qu'il n'y en avait dans les statistiques officielles publiées par le Bureau Fédéral d'Investigation... »<sup>6</sup>. En amélioration méthodologique constante, les diverses enquêtes confirment toutes les résultats de 1965 (un nombre total d'incidents signalés via le questionnaire supérieur à celui d'incidents comparables dans les statistiques policières),

<sup>1</sup> Favard A-M., « Quelle place pour le criminologue dans la nouvelle politique de la ville ? », In : Cario R., Favard A-M., Ottenhof R., *Profession criminologue*, Erès, Paris, 1994.

<sup>2</sup> Rapport « Les diagnostics locaux de sécurité, une étude comparée, pour mieux comprendre et mieux agir », Institut national de santé publique du Québec, Centre international pour la prévention de la criminalité, et Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2005.

<sup>3</sup> Barker A., Crawford A., « Peur du crime et insécurité : quelques réflexions sur les tendances de la recherche anglo-américaine », *Déviance et Société*, 1(35), 2011.

<sup>4</sup> Fattam A, « Les enquêtes de victimisation : leur contribution et leurs limites », *Déviance et société*, 5 (4), 1981, p. 425.

<sup>5</sup> Commission présidentielle sur l'application de la Loi et sur l'administration de la justice : enquête de victimisation menée par le « National Opinion Research Center » via un échantillon national représentatif de 10.000 ménages américains étant âgés de plus de 18 ans.

comme les résultats issus de l'enquête menée huit ans plus tard à Chicago, Détroit, Los Angeles, New York et Philadelphie<sup>7</sup>.

Parmi multiples actions expérimentées en Indre-et-Loire, et récemment présentées au Colloque international du LAPPS et PRIMAL de l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense concernant le « confort au travail »<sup>8</sup>, nous avons souhaité intégrer l'enquête sur les victimisations et leurs ressentis dans le cadre du travail de proximité en zone urbaine sensible auprès des bailleurs sociaux. Comme l'indique Fattam<sup>9</sup>, cet outil présente une multiplicité d'avantages par rapport aux seuls constats officiels :

- « Si un bon questionnaire est utilisé, elles nous permettent de recueillir des informations beaucoup plus détaillées que celles recueillies et publiées par les organes officiels [...].

- Elles fournissent des données sur les facteurs associés au risque de devenir victime d'un crime et sur la répartition de la victimisation parmi les différents groupes de la population.

- Elles sont aptes à fournir des données sur les suites, les effets de la victimisation et sur les répercussions qu'ont certains délits sur les victimes. [...]

---

<sup>6</sup> Fattam A., *op. cit.*, p. 424.

<sup>7</sup> Biderman A., Johnson L., McIntyre J., Weir A., *Report on a pilot study in the District of Columbia on victimization and attitudes toward law enforcement. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Field Surveys I.* U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1967.

<sup>8</sup> Dieu E. & Moussaud C., « Comment améliorer le confort au travail des agents de proximité par le biais d'un projet de prise-en charge multidimensionnelle ? » Regards croisés de la psychologie environnementale et des sciences de gestion, Colloque international du LAPPS et PRIMAL, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 7-8 nov. 2013.

<sup>9</sup> Fattam A., « Les enquêtes de victimisation : leur contribution et leurs limites », *Déviante et société*, 5 (4), 1981, pp. 423-424.

- *Elles permettent de mesurer le degré de crainte du crime parmi la population et de mesurer l'écart entre les risques de victimisation et les perceptions subjectives des risques* ».

L'enquête de victimation permet de retranscrire de manière objective un ensemble de facteurs subjectifs en interrogeant de manière standardisée par questions fermées des variables individuelles telles que les potentielles motivations au dépôt de plainte, le niveau de ressenti de la violence, le sentiment d'insécurité (eg. selon le secteur et son histoire), et d'élaborer une analyse descriptive et approfondie des problématiques sous-jacentes en jeu. Cette méthode d'analyse est empruntée à la sociologie urbaine américaine de l'Ecole de Chicago<sup>10</sup>. Il est important de préciser que, bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la méthode de mesure du sentiment d'insécurité, et que tant les causes du sentiment d'insécurité que son niveau dépendent des notions et des outils usités pour l'évaluation<sup>11</sup>, le recours aux enquêtes de victimisation apporte quatre bénéfices reconnus<sup>12</sup> :

- délivrance d'informations nouvelles sur les victimisations (parfois inconnues des services officiels) ;

- connaissance du recours par les victimes aux services officiels ;

---

<sup>10</sup> Burgess E., Bogue D.J., *Urban Sociology*, University of Chicago Press, Chicago, 1967.

<sup>11</sup> Elchardus M., De Groof S., Smits W., *Sentiments d'insécurité – Une étude de la littérature*, Etude réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2003, p. 7.

<sup>12</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG),

- émergence de typologies basées sur le ressenti victimal plus que sur la catégorisation juridique ;

- possibilité d'analyse différentielle des typologies (eg. spatiale, infractionnelle)<sup>13</sup>.

La notion de « victimisation »<sup>14</sup> est à la fois utilisée en tant que mesure objective, pour qualifier un type d'infraction précis subi (eg. la victimisation sexuelle), que mesure subjective pour qualifier le sentiment polymorphe (eg. cognitif, affectif) lié au fait d'être victime. La victimisation (et son sentiment) tient alors tant des faits objectifs que de la subjectivité et des ressentis de l'acteur (eg. posture victimale). Les sentiments d'insécurité<sup>15</sup>, aussi appelés « fears of crime », témoignent dès lors de nuances et parfois même de paradoxes. La « peur du crime » détient plusieurs facettes, par exemple cognitive et affective (voire plus), et peut varier entre la peur personnelle et la peur altruiste, ou encore de l'évaluation d'un risque, lié à sa propre vulnérabilité ou au sentiment d'être concerné par un crime<sup>16</sup>. Alors que la peur personnelle est un sentiment d'un sujet à l'encontre de sa propre intégrité, la peur altruiste renvoie à la crainte éprouvée par ce même sujet à propos de la sécurité d'individus de son entourage. De manière générale, la peur altruiste est plus commune et

plus intense que la peur personnelle<sup>17</sup>. Le « *concern about crime* » comporte plusieurs aspects, dont la peur (« *fear* »), les inquiétudes (« *worries* »), et les problèmes (« *problems* »), trois facteurs largement corrélés<sup>18</sup>. « *La peur de victimisation personnelle, la peur du crime en ville [...], la peur personnelle qui peut se nourrir de la peur du crime, la peur sociale, la peur réelle, la peur anticipée, la vulnérabilité, les incivilités et la peur, la peur altruiste. Toutes ces peurs [...] ont un rapport avec le crime, mais elles peuvent changer la face de ce dernier, le surévaluer, le projeter, le déformer* »<sup>19</sup>. En termes de paradoxes, « *deux aspects de la peur ressortent. La peur de la victimisation est plus forte là où il y a plus de crimes ; par contre, ce sont les personnes les moins exposées qui sont les plus préoccupées. Ainsi, la peur du crime résulterait ni plus ni moins d'une évaluation des chances d'être victime alors que la préoccupation concernant le crime découlerait de l'évaluation de son caractère problématique* »<sup>20</sup>.

Au sein de notre enquête, il nous a donc fallu prendre en considération deux éléments de la « fear of crime » : la mesure de l'état émotionnel de la peur, et l'évaluation des risques de victimisation<sup>21</sup>. Conformément aux recommandations de Ferraro (1995) et Hale

---

sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003, pp. 10-11.

<sup>13</sup> CESDIP, *Victimation et Insécurité en Ile de France – Les résultats de la première enquête 2001 – Rapport final*, Sécurité et Comportements en Ile-de-France, Institut d'Aménagement et d'urbanisme de la Région Ile-de-France, 2002, p. 5.

<sup>14</sup> Born M., *Psychologie de la délinquance*, De Boeck Université, Bruxelles, 2005.

<sup>15</sup> Zauberman R., Robert P., *Du côté des victimes. Un autre regard sur la délinquance*, L'Harmattan, Paris, 1995.

<sup>16</sup> Robert P., *Le citoyen, le crime, l'État*, Genève, Droz, 1999.

---

<sup>17</sup> Warr M., Ellison C.G., « Rethinking Social Reactions to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households », *American Journal of Sociology*, 106 (3), 2000, pp. 551-578.

<sup>18</sup> Walker M.A., « Measuring concern about crime: Some Inter-racial Comparisons », *The British Journal of Criminology*, 34 (3), 1994, pp. 366-378.

<sup>19</sup> Laplant J., *La violence, la peur et le crime*, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2001, p. 93.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Elchardus M., De Groof S., Smits W., *Sentiments d'insécurité – Une étude de la littérature*, Etude réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2003, p. 8.

(1996), nous évaluons la question d'une peur du crime et non un sentiment général d'anxiété, notamment en lien avec la spatialité et les infractions subies, infractions distinguées et explicitement évoquées<sup>22</sup>.

La littérature scientifique propose essentiellement deux paradigmes en matière de sentiment d'insécurité<sup>23</sup>. Elle oppose traditionnellement le paradigme dit « rationaliste » définissant l'« insecure » suivant le risque/exposition, la gravité et le manque d'alternatives face à une victimisation potentielle, au paradigme dit « symbolique » interprétant cet « insecure » en tant que vulnérabilité mais sans causalité avec une victimisation objective (risque avéré). Comme le relève Roché, « à la question « A-t-il peur du crime ? », on ne peut éviter de se demander s'il a été victime d'un acte de violence. On ne peut exclure a priori l'expérience directe des préoccupations du chercheur mais on ne peut les y limiter »<sup>24</sup>.

Pour comprendre les fantasmes liés à la question de l'insécurité et les liens avec les victimisations, dans la partie « L'insécurité du côté des victimes »<sup>25</sup>, Hougardy effectue une recension de la littérature et des courants et synthétise, via les

travaux de Fattah et Sacco (1989) notamment, les trois larges catégories en jeu dans le(s) sentiment(s) d'insécurité :

- 1) cognitive (évaluation du risque de crime menant à la peur du crime –pour le quartier, soi-même ou ses proches) ;
- 2) affective (peurs sans réalité externe objective sur des objets concrets –infractions ciblées, ou non concrets –peur générale dans la société) ;
- 3) comportementale (indicateur de la peur du crime ou conséquence de celle-ci, relative aux (ré)actions des personnes pour neutraliser les victimisations).

Nous avons pu retrouver ce modèle dans nos résultats d'expérimentation (cf. 2. Les victimisations et leurs répercussions sur les agents de proximité exerçant en zones urbaines sensibles, et 3. Dégager une typologie opérationnelle des agents de proximité selon leur sentiment de (in)sécurité). Toutefois, nous avons pu soulever quelques nuances et proposer certains approfondissements, résumés ci-dessous (cf. Tableau 1).

Dans ce tableau résumé, nous proposons deux variables, d'une part la facette (ou sphère) du sujet qui va être interrogée par la victimisation, et d'autre part l'objectivabilité de la victimisation en jeu. En ce qui concerne notre recherche et notre contexte (agents de proximité en zone urbaine sensible dans un contexte d'habitat social), nous pouvons ainsi séparer la sphère questionnée par le crime, sociale ou personnelle, en précisant que dans les deux cas l'individu est soumis à un travail de pli et dépli de soi vers autrui. Nous dichotomisons l'objectivabilité de la victimisation à l'aide d'une requalification terminologique : la

<sup>22</sup> Fattah E. A., "Research On Fear of Crime: Some Common Conceptual And Measurement Problems", in Bilsky W., Pfeiffer C., Wetzels (edited by), *Fear of Crime and Criminal Victimization*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1993.

<sup>23</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG), sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003.

<sup>24</sup> Roché S., *Le sentiment d'insécurité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, p. 38.

<sup>25</sup> Franssen A. et al., *op. cit.*, p. 13.

notion de « victimisation » est utilisée pour qualifier un type d'infraction précis subi (eg. la victimisation sexuelle), tandis que la « victimation » découle des perceptions subjectives d'individus se jugeant - potentiellement- victimes. La victimisation peut alors renvoyer directement à la peur du crime, en tant que conséquence de faits objectifs, tandis que la victimation, en plus d'une potentielle objectivité, rend compte de la subjectivité et de la position tenue (posture victimale) face au ressenti, comme le sentiment d'insécurité. Ce croisement de facteurs fait apparaître quatre dimensions au sentiment d'insécurité : cognitive, affective, comportementale/psychosomatique, axiologique. Ces quatre dimensions se distribuent en deux séquences, une première « évaluative » présente dans la sphère sociale, une seconde « craintive » retrouvée dans la sphère personnelle et intensifiant le sentiment d'insécurité.

### 1.1. Contexte de l'enquête de victimation CAPCIVIS.

En France, les quartiers politiques de la ville ont pour la plupart été impactés par la rénovation urbaine. Il s'agit dès lors de réfléchir aux conditions durables d'amélioration du cadre de vie et des conditions de vie dans les quartiers qui rencontrent encore des difficultés majeures de fonctionnement social et urbain (eg. occupations de halls, incivilités et dégradations des investissements). Les personnels de proximité, qu'ils soient agents des organismes gérant les logements sociaux ou des collectivités locales, sont les interlocuteurs privilégiés des locataires ou habitants, et les premiers acteurs de la gestion du quartier. Ils sont quotidiennement confrontés à des situations difficiles et nécessitent d'être soutenus

dans l'exercice de leur métier afin de disposer de clés d'analyse des situations, de faire face à l'exigence de réactivité face aux dysfonctionnements rencontrés, et de renforcer les coopérations entre agents de proximité notamment dans le cadre des dispositifs de gestion urbaine de proximité. D'une manière plus générale, derrière l'étude des dysfonctionnements socio-urbains, il s'agit d'une réflexion anthropologique sur la communauté et du vivre-ensemble d'une part<sup>26</sup> et l'évolution des modes d'habiter d'autre part<sup>27</sup>.

Suite à l'identification de ces difficultés affectant l'habitat social en milieu urbain, comme l'analyse des différents modes d'habiter, l'augmentation des faits d'incivilités, les évolutions des pratiques professionnelles et des usages des habitants, les désengagements et victimisations de certains personnels de proximité, la dégradation des conditions d'exercice des agents de proximité, la Communauté d'agglomération Tour(s)plus, les bailleurs sociaux Tour(s)Habitat, Val Touraine Habitat, SEM Maryse Bastié, ainsi que le Service d'aide aux victimes d'infractions pénales 37 (ADAVIP37) et le Service de criminologie appliquée 37 (ARCA37) se sont regroupés pour la mise en place du « Centre ressource pour les Agents de Proximité, Coordination et Information pour les Victimes d'InfractionS » (CAP-CIVIS), autour de deux enjeux principaux :

- soutenir l'agent de proximité dans le développement de pratique professionnelle lui

<sup>26</sup> McMillan D.W., Chavis George D.M., "Sense of Community: A Definition and Theory", *Journal of Community Psychology*, 14 (1), 1986, pp. 6-23.

<sup>27</sup> Croze C., Estevan L., Laye M., Gamon M., Faucheu N., Beschi S., Cecconi T., « Habiter et modes d'habiter », IUP Université Joseph Fourier, <http://sbeschi.free.fr/travaux-urbanisme-transport/habitat/Socio-Habiter-Modes-d-Habiter.pdf>, 2007 (Consulté le 03 mars 2013).

permettant d'exercer au mieux son rôle d'interface entre l'habitant et l'institution ;

- développer des réseaux ressources interacteurs permettant une valorisation des acquis de chacun et un échange de pratiques.

Pour connaître au mieux les problématiques touchant les agents de proximité inclus dans le cadre du Centre ressources CAP-CIVIS, nous avons mis au point un questionnaire de victimation et procédé à une enquête anonyme, qui recense les victimisations subies, les différents ressentis et postures victimaux, ainsi que les conséquences personnelles et professionnelles de ces multiples impacts.

### 1.2. Méthodologie de l'enquête de victimation en tant que recherche-action.

Tout d'abord, nous devons préciser notre démarche de recherche-action. La « recherche-action », initiée dans les années 1930 par l'Ecole de Chicago aux Etats-Unis, puis reprise tant par les psychanalystes (eg. Lewin) que les sociologues de l'analyse urbaine et de l'action collective (eg. Touraine), est un processus original de recherche basé sur l'exploration active du lieu d'analyse. *« Mais pourquoi se focaliser ainsi sur cette démarche ? Parce qu'elle reconnaît l'action comme étant l'une des composantes du processus de recherche. [...] Toutes les recherches-actions poursuivent, en même temps qu'un objectif de production de connaissances [...], un objectif de transformation de la réalité. Par conséquent, elles réhabilitent l'action et l'intègrent au champ de la recherche »*<sup>28</sup>. Dans le premier temps de cette recherche-action, nous proposons de définir et

présenter notre sujet d'analyse, puis dans le second temps délimiter la problématique et de déterminer la méthode d'enquête utilisée afin d'y répondre. Le sujet de l'action-recherche fut orienté par les trois objectifs opérationnels du Centre pour les agents de proximité CAPCIVIS :

- former les agents de proximité aux vocabulaires juridiques adaptés à la compréhension la plus fine de leur quotidien et à la compréhension des procédures judiciaires et des missions des acteurs du secteur ;
- soutenir individuellement les agents de proximité en cas d'agressions, insultes, menaces... ;
- accompagner l'évolution des pratiques professionnelles des agents de proximité.

Ces objectifs coïncident avec le but de la recherche, qui est l'établissement d'une cartographie des interactions des agents de proximité dans les zones urbaines sensibles avec leur environnement de travail. La démarche de notre recherche est dès lors exploratoire, avec un échantillon limité de sujet, pour une meilleure connaissance du vécu de ces sujets dans un contexte a priori jugé difficile. Ce travail s'inscrit également dans un projet d'action-recherche global d'intervention criminologique situationnelle et psycho-sociale. Il s'agit d'une expérimentation innovante basée sur un protocole mobilisable sur différents quartiers à partir d'un vocabulaire commun et d'outils spécifiques aux problématiques rencontrées, dans l'objectif d'une utilisation future en autonomie par les partenaires. Les trois grands axes développés dans l'intervention criminologique ont visé l'analyse de l'environnement de travail à l'échelle du quartier

---

<sup>28</sup> Verspieren M-R., « La pertinence de la recherche-action dans le domaine des sciences de l'éducation », *Etud. Rech. Syst. Agraires Dév.*, 30, 1997, p. 117.

afin de permettre une meilleure compréhension des phénomènes de tranquillité publique qui s'y déroulent, ainsi qu'une proposition d'actions situationnelles et sociales pour faire évoluer positivement les dysfonctionnements identifiés. La méthode d'analyse criminologique dite « 3D » propose de diviser le protocole d'action en trois étapes distinctes, suivant le « Diagnostic de la demande », le « Diagnostic de la situation », en fonction de l'histoire, de l'environnement, des risques et résistance du territoire, et le « Diagnostic des solutions ».

Les sujets sélectionnés sont des agents de proximité professionnels travaillant en zone urbaine sensible, et intégrés dans les différentes activités CAPCIVIS pour leurs entreprises bailleurs sociaux concernant les zones suivantes : Sanitas, Rabière, Europe, Saint-Pierre-des-Corps. L'échantillon sélectionné a donc été limité à tous ces sujets professionnels (n=79, l'ensemble et non un échantillon aléatoire ou représentatif) ; nous n'avons toutefois pas pris en compte les agents de proximité travaillant pour les mêmes entreprises mais exerçant dans d'autres zones de la ville. D'un point de vue spatiotemporel, notre enquête était contrainte tant par l'accessibilité directe des sujets que par les délais libérés par le Centre CAPCIVIS, qui fonctionne en année civile (durée de l'action : 3 mois). Une autre interrogation spatiotemporelle, puisqu'aucune enquête similaire n'avait été effectuée sur le territoire, fut celle de la délimitation d'une période de vie pour l'expression des victimisations (eg. aucune limite -depuis la naissance-, depuis 20 ans, depuis 10 ans). Cette large temporalité impacte-t-elle la pratique aujourd'hui questionnée ? Un agent victimisé dans un travail précédent sur le même

quartier, victimisé pour le même travail mais pour une autre entreprise, victimisé il y a vingt ans ou bien la semaine passée... Le lien entre la spatiotemporalité et le ressenti victimal pouvait être un biais d'information dans nos résultats, lié à la mémoire lointaine et à l'effacement, ou à l'exagération d'intensité, ou encore au manque de connaissance par l'examineur de la date et du lieu des victimisations reportées (ainsi mal attribuées dans l'interprétation des résultats). Ces différents écueils étaient difficiles à modérer pour une première enquête. Aussi avons-nous choisi d'interroger les victimisations des sujets sur une période de vie non déterminée, malgré les écueils, en considérant qu'il s'agissait d'une expérience globale à considérer et d'en analyser les répercussions générales (eg. sociales, familiales, professionnelles). Une fois cette première expérimentation réalisée, les enquêtes futures annualisées limiteront la période d'analyse aux douze derniers mois. Afin de limiter les biais potentiels (eg. désirabilité, échanges concernant le questionnaire, anticipation/interprétation des retours de l'employeur), nous avons procédé à une passation par envoi postale, via un questionnaire anonyme avec questions simples semi-directives et directives. Ces questionnaires ont été remis directement aux enquêteurs de la recherche, le lendemain ou surlendemain (consigne donnée). Les enquêteurs demandaient à ce moment-ci si des questions méritaient d'être expliquées davantage.

En accord avec les différents partenaires, notre enquête a choisi pour problématique la question du lien entre l'individu en situation et l'environnement comme situation-problème. La première étape de récolte d'informations a pour

but la construction de profils compréhensifs d'agents « insecure » et d'agents « secure » basés sur les quatre facteurs (cf. 3. Méthode et intérêt) que sont les variables socio-démographiques, criminologiques, psycho-victimologiques, et psycho-sociales, et vérifier les liens entre ces typologies (eg. entre les facteurs psychosociaux de l'individu et le vécu de victimisations, entre les conditions de travail et les victimisations subies, entre le fait de vivre sur lieux de son travail et le développement d'un sentiment d'insécurité, entre les victimisations subies et le ressenti d'une insécurité, entre les victimisations subies et le report à la plainte, entre les conséquences sur la vie personnelle et professionnelle). Pour en arriver à ces analyses, nous avons décidé d'élaborer notre enquête de victimation via un questionnaire inspiré des modélisations nationales (Zaubermann & Robert<sup>29</sup>; les enquêtes de l'INSEE<sup>30</sup> et de l'ONDRP<sup>31</sup>) et internationales (Nations-Unies, 2009<sup>32</sup>) existant en matière d'enquête de victimisation, et des fiches de signalement utilisées dans le cadre de la prévention de la délinquance en Indre-et-Loire.

Le questionnaire, anonyme, est réalisé et analysé par le Service de criminologie appliquée (ARCA) sur saisine du Service d'aide aux victimes (ADAVIP37), et non par les employeurs des agents de proximité, ce qui limite le risque de

biais (limitation ou exagération de certaines informations). Pour simplifier son remplissage et son utilisation, nous avons limité la passation à 18 questions, avec un approfondissement possible pour les types de violences subies (menaces/injures; vols/tentatives de vol; dégradations du logement/véhicule; violences physiques) pour connaître, si le type de violence est relevé, sa fréquence, son ressenti, et le mode d'action privilégié pour y faire face. L'analyse des questionnaires s'est réalisée via un encodage informatique et une déclinaison statistique (logiciel statistica).

L'expérimentation proposée est originale en plusieurs points. Tout d'abord, pour le terrain choisi, les zones urbaines sensibles (dans une perspective écologique - Shaw, *et al.*<sup>33</sup>), analysées sous l'angle du vécu des agents de proximité des bailleurs sociaux et dans une démarche inter-partenaire. Le vécu est recueilli et envisagé dans une perspective claire d'analyse des victimisations quotidiennes éprouvées. Aussi, l'approche est dite à la fois criminologique et psycho-victimologique. Cet angle du vécu des agents est primordial, puisque nous considérons qu'il conditionne la manière d'interagir avec un environnement perçu comme difficile. Enfin, l'originalité réside en grande partie, ce que nous encourageons, dans l'ouverture d'une action inter-partenaire originale qui croise l'anthropologie du lien social<sup>34</sup>, la psycho-victimologie, la socio-

---

<sup>29</sup> Zauberman R., Robert P., *Du côté des victimes. Un autre regard sur la délinquance*, L'Harmattan, Paris, 1995.

<sup>30</sup> Enquête de victimation CVS « Cadre de vie et sécurité », Institut National de la Statistique et des études économiques.

<sup>31</sup> Enquête de victimation (et état 4001), L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

<sup>32</sup> Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Commission économique des Nations-Unies pour l'Europe. *Manuel sur les enquêtes de victimisations*. Nations-Unies, 2009.

---

<sup>33</sup> Shaw C.R., Zorbaugh H., McKay H.D., Cottrell L.S., *Delinquency Areas*, University of Chicago Press, Chicago, 1929.

<sup>34</sup> Charrier P., « La psycho-criminologie comme anthropologie du lien social », Journées d'étude Violences, Risques et Transgressions; réflexions psycho-criminologiques sur les pratiques sociales, éducatives et judiciaires - Autour de l'œuvre d'Anne-Marie Favard, Université de Rennes 2, 2014.

criminologie, et psychologie environnementale et du management, dans un contexte d'environnement semi-ouvert et naviguant entre la propriété privée et publique.

### 1.3. Données socio-démographiques et victimales générales.

Les agents de proximité interrogés sont essentiellement des individus de plus de 35 ans (à 92,4%), ayant une vie de famille et des enfants. Ces éléments personnels peuvent avoir un impact sur le ressenti de la satisfaction du métier (davantage d'attentes socio-économiques), de certaines victimisations, ainsi que sur le sentiment d'insécurité.

D'un point de vue descriptif sur le vécu au travail, nous pouvons aussi indiquer que sur les 79 personnes interrogées, 47% vivent sur leurs lieux de travail, que 88.6% sont satisfaits de leur métier (donc 11.4% ne le sont pas). Concernant les facteurs victimologiques, 65.8% des 79 agents interrogés avouent craindre d'être victimes, dont 75% au sein de leur travail et 23.1% tant dans leur travail que dans leur vie privée. Nous notons une surreprésentation de trois quartiers dans nos échantillons en termes d'effectif, zones pouvant évidemment affecter la moyenne des quartiers. Un aspect différentiel dont nous devons tenir compte lors des actions préventives à élaborer.

## **2. Les victimisations et leurs répercussions sur les agents de proximité exerçant en zones urbaines sensibles.**

### 2.1. Les victimisations subies dans le cadre de la fonction et la question du report à la plainte.

Nous avons choisi d'approfondir les violences subies (injure / menace ; vol / tentative de vol ; dégradations du logement / véhicule ; violences

physiques diverses), et ainsi proposer différents types de victimisation<sup>35</sup> à avouer dans le questionnaire, tout en demandant de préciser la fréquence, la gravité et le dépôt de plainte associés. En termes de victimisations, les menaces /injures sont prépondérantes, devant les destructions/dégradations, les violences physiques, et les vols/tentatives de vol. En terme de gravité et de fréquence, l'ensemble des victimisations est jugée « pas grave » et « rarement », sans particularité ou d'échelle entre les victimisations subies ; les violences physiques n'étant par exemple pas jugées plus graves que les injures.

Nous voyons au sein des résultats (cf. tableau 2) que le taux de report à la plainte varie peu. Nous comprenons par « taux de report à la plainte » la différence entre le nombre de victimisation subie et le nombre de dépôt de plainte suivant les différents types de violence. Il serait donc peu fonction du type de violence subie (eg. injure, vol). En effet, tant les violences physiques (42%), les menaces/injures (42%), que les destructions/dégradations (38%) ont un taux de report à la plainte similaire, d'environ deux victimisations sur cinq judiciairement signalées. Sur l'ensemble, le taux de report à la plainte est d'environ 38%, un taux qui reste relativement bas, notamment pour les violences physiques. Ce type d'analyse nous permet de soulever des faits intéressants peu visibles *a priori*, à prendre en considération au sein des actions de prévention (CIPD2014, DLS, CLSPD) en termes de réactions

<sup>35</sup> Goldstein H., "The Pattern of Emerging Tactics for Shifting the Ownership of Prevention Strategies", 6<sup>th</sup> International Seminar on Environmental Criminology and Crime Analysis, Oslo, Norway, June 23-25, 1997, <http://www.popcenter.org/Responses/responsibility/PD/Fs/Goldstein.pdf> (Consulté le 03 mars 2013).

face au crime : une différenciation entre l'atteinte et sa gestion. Nous notons par exemple que les menaces/injures connaissent un fort taux de dépôt de plainte, devant les vols et tentatives de vol, notamment vis-à-vis du degré de gravité (eg. moins fort que les vols) et de la difficulté des éléments à rapporter pour constituer la preuve matérielle.

## 2.2. Les conséquences des victimisations : entre sentiment d'insécurité et peur du crime, au travail et en dehors.

Lorsque des victimisations sont vécues, elles provoquent un mal-être (53%), des conséquences ressenties (59%), essentiellement psychologiques (87.2%). Ces conséquences sont certainement atténuées par le fait que les agents échangent régulièrement sur leurs pratiques (victimisations ou non). On peut noter toutefois que 14.5% des 79 agents interrogés ne parlent à personne de leurs difficultés. Les conséquences peuvent avoir des impacts de manière distincte sur le travail (51%) ou sur la sphère personnelle (20%) mais également de manière confondue (29%). Bien que les agents interrogés soient très largement satisfaits de leur métier (88.6%), plus de la moitié d'entre eux ressent diverses difficultés, et parmi elles, celles rencontrées avec la population en très large majorité (76.2%), ou encore avec les collègues (11.9%). Enfin, dans leur travail, nous notons que 70% des agents ont connaissance de trafics (drogue, alcool, autres). Nous voyons ici se dessiner une forte nuance face au fait dit objectif, la victimisation : d'une part la réaction cognitive qui consiste en l'évaluation et la gestion d'un risque, et d'autre part le ressenti psychosomatique et comportemental du fait en question qui est anticipé.

Les croisements statistiques (Chi<sup>2</sup> de Pearson) apportent des précisions supplémentaires indispensables, et plutôt inattendues –avec toutes les prudences à préserver concernant le traitement des statistiques en la matière<sup>36</sup>, en montrant par exemple qu'il n'y a *a priori* pas de lien entre le fait de « vivre ou non sur son lieu de travail » et « se sentir en insécurité ». En effet, la variation du sentiment d'insécurité (non / oui : travail, vie privée, les deux) est la même que l'on vive ou non sur son lieu de travail (cf. figure 2). Cet élément s'avère indispensable à l'organisation des bailleurs sociaux, voire à la conception et animation de la vie urbaine –élément pourtant jamais rapporté<sup>37</sup>. Ce sentiment d'insécurité varie largement entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec une prépondérance dans la vie professionnelle (en lien avec leur profession et le secteur visé<sup>38</sup>), que les agents vivent ou non sur leur lieu de travail. La variation qualitative de la victimisation et de ses ressentis<sup>39</sup> pourrait donc être fonction de ce clivage « Social » (soi/autrui) vs. « Personnel » (soi/autrui).

Toutefois, le fait de vivre sur son lieu de travail semble être en relation (statistiquement confirmée) avec l'insatisfaction de son métier. En effet, les personnes vivant sur leurs lieux de travail sont globalement satisfaits mais on note que l'insatisfaction ressentie est plus importante (symbolisé en rouge sur l'histogramme, cf. figure

<sup>36</sup> Cf. Skogan W.G., "The validity of official crime statistics: An empirical investigation", *Social Science Quarterly*, 55 (1), 1974, pp. 25-38.

<sup>37</sup> Ménoret B., Oudot-Saintgéry D. (Dir), « Sûreté de l'usager et conception urbaine », Ministère de l'égalité des Territoires et du Logement, Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 2012.

<sup>38</sup> Felson M., Boba R.L., *Crime and Everyday Life*, Sage (4th edition), Thousand Oaks, California, 2010.

<sup>39</sup> Wemmers J., *Introduction à la victimologie*, Presses Universitaires de Montréal, 2003.

3) que ceux qui n'y résident pas. Dit autrement, nous notons aussi que les agents ne vivant pas sur les lieux de leur travail sont particulièrement satisfaits de leur métier.

### **3. Dégager une typologie opérationnelle des agents de proximité selon leur sentiment de (in)sécurité.**

En 2001 dans « Violences et insécurité », Mucchielli avait analysé le champ des fantasmes et réalités dans le débat de l'insécurité, et questionné le lien entre la méthode de mesure, l'interprétation des résultats, et les perceptions du public en matière d'insécurité et de peur du crime, thème aussi travaillé par Barker et Crawford plus récemment pour des observations similaires<sup>40</sup>. Ces observations, particulièrement pertinentes, nous poussent à la prudence dans l'interprétation de nos résultats, et nous obligent à questionner l'insécurité sous un angle multifocal, en prenant en considération que le « *décalage entre le risque objectif et la peur,* » sachant que « *le taux de victimisation peu élevé peut s'accompagner d'une plus grande peur du crime* »<sup>41</sup>. Ainsi nous envisagerons une typologie opérationnelle (eg. démarche de Cusson, et al.<sup>42</sup>) des agents selon leur sentiment d'insécurité nous permet de dégager *in fine* des profils d'agent, et vérifier le lien entre les victimisations et le sentiment d'insécurité, les conséquences de celles-ci, et enfin les réactions

qu'elles suscitent. Comme le soulèvent Franssen et al., « *ce type d'enquêtes donne l'occasion de disposer de données récoltées au plus près de l'occurrence de l'événement étudié, avec l'intervention d'un minimum de filtres, ce qui doit permettre une étude plus complète du passage à l'acte criminel. [...] De plus, il est possible de décrire les caractéristiques des victimes afin d'esquisser des typologies des personnes à risques de victimisation* »<sup>43</sup>.

#### 3.1. Méthode et intérêts.

A partir de notre enquête de victimation, nous proposons une analyse typologique des portraits des agents de proximité en fonction de leur sentiment d'insécurité. Pour cela, nous distinguons les agents de proximité se sentant en sécurité, des agents se sentant en insécurité, selon quatre axes d'étude permettant de repérer les nuances psycho-sociales et criminologiques de l'insécurité chez les agents :

- Les indications personnelles (variables socio-démographiques) ;
- Les victimisations subies (variables criminologiques) ;
- Les conséquences des victimisations (variables psycho-victimologiques) ;
- Les conditions de travail et l'isolement social (variables psycho-sociales).

---

[http://classiques.uqac.ca/contemporains/ouimet\\_marc/guide\\_evaluation\\_projets/guide\\_evaluation\\_projets.pdf](http://classiques.uqac.ca/contemporains/ouimet_marc/guide_evaluation_projets/guide_evaluation_projets.pdf)

<sup>43</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG), sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003, p. 10.

---

<sup>40</sup> Barker A., Crawford A., « Peur du crime et insécurité : quelques réflexions sur les tendances de la recherche anglo-américaine », *Déviance et Société*, 1(35), 2011, pp. 59-91.

<sup>41</sup> Laplant J., *La violence, la peur et le crime*, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2001, p. 93.

<sup>42</sup> Cusson M., Tremblay P., Biron L-L., Ouimet M., Grandmaison R., *La prévention du crime, guide de planification et d'évaluation*, Université de Montréal, éd. numérique 2006,

Il s'agit dès lors d'une analyse tant des dimensions objectives (victimisations subies, dépôt de plainte, etc.) que subjectives (isolement social, conséquences, ressenti de l'insécurité, etc.) du vécu de l'(in)sécurité par les agents de proximité des zones urbaines sensibles. Les croisements statistiques (Chi<sup>2</sup> de Pearson) en analyse monovariée permettent ici de valider certaines corrélations, liens statistiquement établis, entre deux variables. La méthode d'analyse est issue des techniques usitées en *profiling* communautaire (ONU) pour l'analyse et la réponse au besoin local de sécurité<sup>44</sup>.

### 3.2. Typologies dégagées.

Les agents de proximité se sentant en insécurité semblent dégager un profil socio-démographique (cf. tableau 3) avec des particularités par rapport à celui des agents de proximité développant un sentiment de sécurité. Par exemple, les agents de proximité se sentant en insécurité aurait un portrait social davantage esseulé (ou séparé-veuf), peu retrouvé chez les agents s'estimant « sécurisés », et présent sur le quartier de l'Europe. Pour le reste des informations, les agents en sécurité/insécurité semblent dégager des éléments similaires : âge mur, ne vivant pas sur les lieux de son travail, vivant en concubinage et ayant des enfants.

Les agents de proximité se sentant en insécurité ne subissent pas plus de victimisations que leurs homologues (sauf exceptions, comme les victimisations verbales), toutefois ils jugent leurs victimisations plus graves (cf. tableau 4). Par exemple, ils évaluent plus gravement et plus

fréquemment les victimisations verbales subies que le font le groupe « secure ». On note aussi une évaluation de plus grande gravité des victimisations de vol et de dégradation/destruction des biens, pour lesquels ils déposent davantage plainte. La problématique « rationaliste » vs. « subjectif/affectif » -aussi appelé « symbolique »<sup>45</sup> se pose de nouveau ici (nous y reviendrons par la suite). Puisqu'ils travaillent (et parfois vivent) dans les mêmes zones, suivant les mêmes fonctions, ils sont *a priori* soumis aux mêmes facteurs environnementaux et mêmes niveaux d'évaluation exogènes du risque (facteurs cognitifs). La différence ne résiderait pas non plus dans « l'exposition » en tant que probabilité de survenue d'un risque. L'« exposition » serait ici une vulnérabilité multi-dimensionnelle (physique, sociale, et situationnelle<sup>46</sup>), c'est-à-dire une vulnérabilité qui recouvre à la fois les moyens de protection et l'intensité des conséquences. Le fait de déposer plainte, en tant que réaction face à la victimisation, est plus pratiqué par ceux qui jugent leurs victimisations plus graves.

La première hypothèse serait ici que le vécu répété et/ou intense d'une victimisation antérieure altérerait/amplifierait le jugement cognitif de la personne et agirait sur ses ressources comportementales et son système de valeur

---

Sorel O., *Psychologie et Violence*, Studyrama-Vocatis, Paris, 2013, pp. 291-310.

<sup>45</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG), sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003.

<sup>46</sup> Killias M., *Précis de criminologie*, Berne, Staempfli, 1991, p. 409.

---

<sup>44</sup> Quéro Y-C., « Le profiling communautaire : analyse et réponse au besoin local de sécurité », In : Dieu E.,

(facteurs axiologiques). Toutefois, cette évaluation ne semble pas provenir d'un jugement cognitif abouti, puisque peu d'éléments rationnels varient d'un groupe à l'autre (secure / insecure). Aussi, les facteurs affectifs personnels seraient éventuellement un filtre dans la variation des facteurs axiologiques et comportementaux. Ainsi, pour des contextes et situations similaires (accès à la police/gendarmerie, accès au service d'aide aux victimes, fonctions similaires, etc.), croiser la question de la vulnérabilité subjective (facteurs émotionnels), de l'évaluation du risque objective (facteurs cognitifs) et la possibilité de réaction (facteurs comportementaux) s'avère ici précieux sur la compréhension par exemple du recours à la plainte.

Les agents de proximité se sentant en insécurité subissent des conséquences des victimisations au travail, déplacées dans la sphère personnelle (cf. tableau 5). Ils en parlent davantage, tant aux autorités hiérarchiques qu'aux institutions judiciaires. Les agents se sentant en sécurité semblent moins éprouver les conséquences des victimisations au travail. Ces conséquences se limiteraient à la sphère professionnelle, qu'ils évoqueraient (lorsqu'ils en parlent) les victimisations essentiellement à l'entourage (non professionnel et non judiciaire). Bien qu'*a priori* paradoxale, cette attitude est logique : l'entourage est ici perçu comme réconfort d'une problématique professionnelle, sans investissement de ces difficultés sur la sphère personnelle. Aucune tension particulière n'est alors déplacée. De plus, « *le rôle du risque et la protection contre le risque sur les identités comporteraient deux aspects : la sécurité sur une longue durée, [...] et la sécurité sur une courte*

*durée... »*<sup>47</sup>. Nous pouvons émettre l'hypothèse que la fréquence et la durée des victimisations subies par les agents, plus élevées pour le groupe « insecure », produit un impact plus important sur l'identité et ainsi déplace la tension de la sphère professionnelle vers la sphère personnelle –voire s'enkyste dans l'identité jusqu'à la sphère personnelle.

Les agents de proximité se sentant en insécurité (cf. tableau 6) ressentent des conséquences psychologiques suite aux victimisations subies, une insatisfaction du métier plus grande (avec la population comme avec des proches –dans la vie professionnelle et privée). Dans leurs zones d'activité, la plupart des agents de proximité reconnaissent avoir connaissance de divers trafics (drogue/alcool), et ceci ne semble pas affecter la question du sentiment d'insécurité. Ni le schéma « symbolique » ni le schéma « rationaliste » n'entrent en circonstance. Toutefois, la connaissance d'autres trafics que la drogue et l'alcool pourrait être mise en lien avec le sentiment d'insécurité, même si aucune corrélation statistique ne le confirme : 14% des agents « insecure » ont connaissance d'autres types de trafic, à la différence des agents « secure ». Cette information serait en lien avec la multi-dimensionnalité qui constitue la vulnérabilité lors de l'exposition. Certains agents se trouvent dans des situations-problème<sup>48</sup> qui surpassent leurs capacités de résistance ; il s'agit alors tant d'une évaluation cognitive du risque que d'une exposition de soi et de ses affects dans un environnement criminogène particulier.

<sup>47</sup> Laplant J., *La violence, la peur et le crime*, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2001, p. 94.

<sup>48</sup> Wortley R., Mazerolle L., *Environmental Criminology and Crime Analysis*, Willan Publishing, New York, 2008.

### 3.3. Exemple d'approfondissement méso-territorial (sur un quartier).

Il s'agit maintenant de voir comment ces grandes tendances dégagées par une analyse de 79 questionnaires peuvent servir de base différentielle pour analyser des situations spécifiques comme celles d'un quartier. La comparaison s'effectue à partir d'un questionnaire de victimation remplis par 17 agents de Val Touraine Habitat travaillant dans le quartier de la Rabaterie et de 62 agents travaillant dans d'autres quartiers sensibles d'habitat social de l'agglomération. Cette analyse comparative exploratoire poursuit le champ d'investigation de ce type d'enquête et ses découvertes, qu'une d'une part « *toutes les victimes ne réagissent pas de la même manière à un même événement...* », et d'autre part, que « *d'autres personnes, qui n'ont pourtant pas fait cette expérience, peuvent aussi se trouver affectées (insécurité) par ce type de risque sans en avoir personnellement l'expérience...* »<sup>49</sup>.

Concernant la question des victimisations subies, et de manière plus précise, l'analyse par quartier permet de rendre compte que, en comparaison de la moyenne des victimisations reconnues par les agents de proximité exerçant dans les autres secteurs sensibles (notamment Sanitas, Rabière, Europe), les agents de Saint-Pierre-des-Corps (Rabaterie) (re)connaissent des taux de victimisations plus bas, et de fait, un report à la

plainte également plus faible (cf. figure 4). A une exception près, nous voyons que les agents Val Touraine Habitat sont confrontés à un taux de vol/tentative très légèrement supérieur aux autres quartiers, pour un taux de dépôt de plainte de 0%. Or, le taux de dépôt de plainte de référence semble être de 1/3, établi dans ce type de victimisation par les autres secteurs (15% de victimisation / 5% de dépôts de plainte). Il devrait dès lors y avoir un taux de plainte d'environ 6% et non de 0%.

Cette situation spécifique au secteur de Saint-Pierre-des-Corps (Rabaterie) concernant les vols et tentatives de vol (faits supérieurs à la moyenne des autres quartiers pour une absence de plainte) est à mettre en relation avec d'une part, les situations-problèmes de rodéo, vols de voiture et la mécanique sauvage dans le quartier, et d'autre part, les menaces subies vis-à-vis de ce qui est perçu comme une délation (appel aux forces de l'ordre). Les analyses qualitatives ont pu mettre en valeur les résultats issus des analyses quantitatives de l'enquête de victimation. A titre d'exemple, voici les propos tenus par Madame Chennoufi, employée d'immeuble habitant sur le secteur rencontrée à l'agence Val Touraine Habitat, « *à la Tour 12 où je travaille, sur le parking l'après-midi, il y a du bricolage, de la mécanique sauvage, surtout une Mégane blanche avec des gens, des tchéchènes. Je les entends à 2H du matin dès fois.* » Lorsqu'on lui demande « *comment vous vivez-vous cela ?* » Madame Chennoufi répond « *moi, je m'en sors bien, je discute avec eux. Mais il y a beaucoup de menaces, de dégradations... la vie de mes gars, moi je m'en sors bien.* », et pour les autres

criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG),

---

<sup>49</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en

habitants, notamment ceux de la Tour 12, elle complète « *les habitants de la Tour 12 ne vivent plus comme avant. Les roumains donnent une mauvaise image. Mais personne n'appelle la police, même quand il y a du bruit... ils me demandent, mais moi-même j'ai ma vie en danger. Ils n'aiment pas ça quand il y a la police, derrière ils mettent le bordel.* » Les représentations quant à l'insécurité interrogent ici d'autres paradigmes que le « rationnel » et le « symbolique » -qui ne sont pas à omettre. Les modes d'habiter<sup>50</sup> et les relations interpersonnelles dans un espace urbain d'habitat social<sup>51</sup> sont questionnées suivant des facteurs à la fois comportementaux et psychosomatiques dans un rapport personnel à des processus objectifs de victimisations, ainsi que des facteurs axiologiques vis-à-vis d'un ensemble de valeurs et croyances dans un questionnement subjectif de vie sociale.

Il est intéressant de comparer le ressenti de l'insécurité (sentiment subjectif) suivant que l'on exerce le métier d'agent de proximité dans le quartier de la Rabaterie ou dans les autres quartiers regroupés au sein du CAP-CIVIS (zones urbaines sensibles ; cf. figure 5). En effet, bien que le taux de sentiment de sécurité ne varie pas du secteur de la Rabaterie (33%) aux autres (35%), les agents travaillant à Saint-Pierre-des-

---

sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003.

<sup>50</sup> Peyrat D., « Habiter, cohabiter : la sécurité dans le logement social », Rapport au secrétaire d'État au Logement, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000101/000.pdf>, 2002 (Consulté le 03 mars 2013).

<sup>51</sup> Bouchard C., Winter A., Ventéjoux A., Dubois C., Launay P., Gaborel A-S., « Les incivilités en habitat social collectif : Exemple d'une problématique « nouvelle » de violence et de son élaboration conceptuelle et pratique », In : Dieu E., Sorel O., *Psychologie et Violence*, Studyrama-Vocatis, Paris, 2013, pp. 234-259.

Corps se sentent davantage en insécurité au travail (59% par rapport à 47%) Ce sentiment d'insécurité ne semble toutefois pas envahir en plus le domaine personnel (6%), trait caractérisant les autres secteurs (18% se sentent en insécurité à la fois au travail et dans la vie personnelle). Ainsi, même pour des professionnels, le sentiment d'insécurité généré par un lieu pour divers motifs environnementaux objectifs ou symboliques<sup>52</sup>, n'impactera pas les mêmes sphères de vie (professionnelle, personnelle). C'est la nature (qualité) de l'« insecure » qui va changer.

Pour les agents de proximité exerçant dans le secteur de la Rabaterie, le sentiment d'insécurité au travail ainsi que le faible taux d'insécurité dans le domaine personnel peuvent être expliqués par deux analyses croisées :

- le lien entre le lieu d'exercice et le fait de vivre ou non sur les lieux de son travail ;
- le lien entre le fait de vivre sur les lieux du travail et le sentiment d'insécurité.

A propos de l'insécurité au travail, nous analysons que les employés de l'agence de Saint-Pierre-des-Corps ressentent une insécurité d'autant plus grande s'ils vivent sur le secteur de leur travail (66%), alors que 57% des agents se sentent en insécurité au travail alors même qu'ils ne vivent pas sur ce secteur. Or, nous observons que peu d'agents de Saint-Pierre-des-Corps vivent sur les lieux de leur travail (18%) en comparaison des agents des autres secteurs (52% vivant sur les lieux de travail) Cette situation expliquerait la différence de ressenti du sentiment d'insécurité

---

<sup>52</sup> Willson J. Q., Kelling G. L., « Les vitres cassées », *Les Cahiers de la Sécurité intérieure - Connaître la Police, grands textes de la recherche anglo-saxonne*, Hors-série, 2003, pp. 233-255.

dans la vie personnelle des deux catégories d'agents observés.

#### 4. Utilités et perspectives futures de l'enquête de victimation.

##### 4.1. Analyses qualitatives des ressentis victimaux.

Plusieurs composantes du cadre de travail des agents de proximité peuvent entrer dans l'explication des ressentis victimaux identifiés ci-dessus. Ces composantes ont été identifiées lors d'échanges inter-bailleurs des agents de proximité autour de leurs pratiques professionnelles. Les contraintes spécifiques à l'institution permettent de différencier les difficultés rencontrées en fonction de l'employeur. Pour les agents de proximité des trois employeurs (trois bailleurs sociaux), les rapports avec la hiérarchie peuvent être rendus complexes par une sectorisation géographique et une séparation des services qui conduisent à un manque de relation et de circulation des informations entre les différents secteurs d'activité. Il existerait en parallèle un sentiment subjectif d'absence de reconnaissance du travail effectué selon les agents, un sentiment pourtant en contradiction des impressions des supérieurs qui estiment que les gardiens bénéficient d'attention particulière en matière de ressources humaines (eg. formation). Toutefois, nous pouvons observer que la qualité du lien avec le manager et la reconnaissance au quotidien dans le métier est en réalité variable.

Nos analyses nous mènent à relever quelques points essentiels à prendre en considération afin de juguler les victimisations secondaires et améliorer les conditions de travail :

- Le besoin de reconnaissance des agents, de valorisation du travail et de compréhension

par leur hiérarchie et les locataires de leurs réalités de terrain ;

- Le besoin de rupture de l'isolement et/ou de son sentiment (limiter la séparation entre les services et favoriser les échanges, permettre le travail en binôme) ;
- Le besoin d'une sécurité symbolique (éviter les bureaux fermés sans possibilité sortie, surélever le comptoir de l'accueil, introduire des caméras de sécurité).

##### 4.2. Amélioration de l'enquête : comparaisons et évolutions, de l'exploratoire au confirmatoire.

L'enquête de victimisation possède ici deux avantages certains, de reconstruire les parcours de victimes et ressentis victimaux (occurrence du risque, facteurs de vulnérabilités au sein des fonctions, etc.), et de recueillir et analyser les réactions « *parfois opposées des victimes à la survenance du risque mais également les conséquences d'une victimation sur d'autres aspects et de s'apercevoir, par là même, de la diversité des mobilisations consécutives...* »<sup>53</sup>.

En ce sens, d'un point de vue quantitatif, perpétuer les analyses de victimation permettrait d'ouvrir des perspectives supplémentaires telles des analyses comparatives annuelles, par secteur, avec les résultats des enquêtes nationales, ou encore, avec les fiches de signalement. Cette comparaison permettrait d'évaluer la pertinence des outils développés. La mise en place d'une

---

<sup>53</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG), sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003.

synthèse descriptive et comparative à différents temps de mesure paraît indispensable. Il s'agirait d'un outil statistique qui approfondit les analyses via une description des variables (eg. effectifs, intensité, sentiment d'insécurité perçu) en utilisant des indicateurs objectifs confirmés (moyennes et écart-types). Pour affiner la grille de lecture et comparer des données, nous proposons de croiser les variables pertinentes entre elles, et émettre des analyses inférentielles en étant attentif aux variations des phénomènes de victimisation et victimation. Pour mener à bien ces améliorations analytiques, nous proposons la mutualisation et la compilation des données (fiches de signalement de chacun des partenaires) afin d'offrir une base empirique et une lecture commune, un recoupement et une uniformisation des informations facilitant l'encodage et limitant les biais d'analyse<sup>54</sup>. Enfin, ce recueil conduirait à la création d'une « data base » et à la systématisation des données pour informatiser, enregistrer les faits et ressentis, et faciliter l'accès aux données pour une lecture objective (cumulative et descriptive) permettant de tester plus les liens qu'entretiennent certaines variables. Une « data base » améliorerait nos analyses des portraits typologiques via une étude par secteur, avec une déclinaison cartographique.

D'un point de qualitatif, un approfondissement des représentations derrière les perceptions s'avérerait précieux (eg. sur les vécus des victimisations). Il serait intéressant de recueillir les définitions des violences, les motivations à porter plainte, les résistances possibles, l'accueil/vécu face aux institutions judiciaires, les

conséquences dans la vie personnelle. De plus, il paraîtrait judicieux d'évaluer la gravité subjective des victimisations comme la fréquence, et de les mettre en lien avec le dépôt de plainte.

#### 4.3. Des pistes de travail et préconisations.

Dans ses remarques concernant les enquêtes de victimisations<sup>55</sup>, Hougardy questionnait « *la mise en place de mesures réelles visant à diminuer le sentiment d'insécurité [...]. L'extraction de certains chiffres se limite souvent à justifier les priorités de certains plans zonaux de sécurité.* » en signalant que « *On note toutefois que l'enquête de victimation [...] permet à un niveau local l'apport de réponses concrètes* ». La centralisation et exploitation des données proposée par notre enquête nous conduirait à dresser une cartographie des victimations, avec analyses descriptives et inférentielles de leurs causes et conséquences, représentations, et report à la plainte. Cette amélioration des outils aurait pour objectifs d'appréhender le vécu subjectif des acteurs du secteur concernant leur quotidien et la gestion des problématiques soulevées, phase préalable indispensable pour soutenir au mieux individuellement les agents de proximité dans leurs fonctions et les accompagner dans l'évolution des pratiques professionnelles.

Ainsi, la création d'une base de données approfondie des victimisations et ressentis victimaux permettrait :

<sup>54</sup> Cf. Rapport "Whanganui District Community Profile – for the CRM Forum – 28 September 2011" (<http://profile.idnz.co.nz/wanganui/home>)

<sup>55</sup> Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG),

1. d'identifier des logiques de parcours typiques et problèmes réguliers rencontrés par les agents, en rendant compte de l'organisation des parcours consécutifs et de signalement. Nous serons attentifs aux résultats éventuellement différentiels entre les types de violence, les populations visées, et les champs d'action des partenaires.

2. de proposer une liste d'indicateurs pertinents et viables, et formuler des propositions en matière de coordination et communication entre les différents acteurs impliqués afin de concourir à une prise-en-charge interdisciplinaire des besoins soulevés des agents de proximité durant les différents temps d'action.

---

sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003, p. 21.

	<b>Fait objectif portant atteinte : « Victimisation »</b>	<b>Ressenti subjectif d'une atteinte : « Victimation »</b>
<b>Facette sociale (soi / autrui)</b>	Evaluation cognitive d'être victimisé (Fear of crime ciblée)	Evaluation axiologique d'être victimisé (référence à des valeurs)
<b>Facette personnelle (soi / autrui)</b>	Crainte psychosomatique et comportementale d'être victimisé	Crainte affective d'être victimisé (insecure diffus)

**Tableau 1 :** Déconstruction du sentiment d'insécurité - Le sentiment d'insécurité en « évaluation » et « craintes »

« Je subis des menaces ou injures... »	« Je subis des vols ou tentatives de vol... »	« Je subis des destructions/dégradations du logement et des véhicules... »	« Je subis des violences physiques... »
89,90%	15,20%	31,60%	24,10%

**Tableau 2 :** Les victimisations subies dans le cadre de la fonction (n=79)

	<b>Se sent en sécurité</b>	<b>Se sent en insécurité</b>
<b>Indications personnelles</b>	+35 ans (89%)	+35 ans (94%)
	Sanitas, Rabière, Rabaterie	Sanitas, Rabière, Rabaterie, Europe
	Ne vit pas sur son lieu de travail (59%)	Ne vit pas sur son lieu de travail (52%)
	Vit en concubinage, pacs ou mariage (78%)	Vit en concubinage, pacs ou mariage (74%), et seul ou séparé-divorcé-veuf (26%)
	Pas d'enfant (22%), 1 ou 2 enfants (67%)	Pas d'enfant (20%), 2 ou 3 enfants (68%)

**Tableau 3 :** Profil sociodémographique et sentiment d'insécurité

	<b>Se sent en sécurité</b>	<b>Se sent en insécurité</b>
<b>Victimisations subies</b>	<b>Menaces / injures</b>	
	Subit des menaces / injures* (81%)	Subit des menaces / injures* (94%)
	Victimisations rares et « pas graves »* (67%), quasi-jamais « souvent »* (7%)	Victimisations rares et « pas graves »* (51%) et « graves »* (29%), « souvent »* (17%)
	Ne dépose pas plainte* (93%)	Dépose régulièrement plainte* (48%)
	<b>Vol / tentative de vol</b>	
	Ne subit pas (89%)	Ne subit pas (83%), parfois (17%)
	Jamais (89%)	Jamais (83%), parfois (gravité ou fréquence : 17%)
	Ne dépose pas plainte (100%)	Ne dépose pas plainte (94%)
	<b>Destruction/dégradation du logement et des véhicules</b>	
	En majorité ne subit pas (67%), peu subir (33%)	En majorité ne subit pas (69%), mais peut subir (31%)
	Jamais (67%) ou rarement et « pas grave » (22%)	Jamais (69%) ou rarement-pas grave (14%) ou grave (14%)
	Ne dépose pas plainte (93%)	Ne dépose pas plainte (85%), ou parfois (15%)
	<b>Violences physiques diverses</b>	
	En majorité ne subit pas (74%)	En majorité ne subit pas (77%)
	Jamais (74%) ou rarement et « pas grave » (22%)	Jamais (77%) ou rarement « pas grave / grave » (21%)

	Ne dépose pas plainte (89%)	Ne dépose pas plainte (90%)
--	-----------------------------	-----------------------------


**Tableau 4 :** Profil criminologique et sentiment d'insécurité (\* p<0.1 : significatif d'un point de vue statistique)

	Se sent en sécurité	Se sent en insécurité
<b>Conséquences des victimisations</b>	Aucun mal-être vis-à-vis des faits* (65%)	En majorité, ressent un mal-être vis-à-vis des faits* (62%)
	Ne parle pas des faits* (36%), ou en parle à l'entourage* (40%)	Parle des faits aux supérieurs hiérarchiques* (24%), à l'entourage* (32%), aux institutions judiciaire* (14%)
	En parle parfois* (62%), ou jamais* (27%)	En parle parfois* (86%)
	Aucune conséquence particulière des victimisations* (62%), ou sur le travail* (31%)	Aucune conséquence particulière des victimisations* (30%), conséquences sur le travail et/ou la vie personnelles* (70%)


**Tableau 5 :** Profil psycho-victimologique et sentiment d'insécurité (\* p<0.1 : significatif d'un point de vue statistique)

	Se sent en sécurité	Se sent en insécurité
<b>Conditions de travail et isolement social</b>	Aucune conséquence* (52%) ou psycho.* (40%)	Conséquences psychologiques* (65%)
	Satisfait de son métier* (96%)	Satisfait de son métier* (85%, mais 8 fois plus d'insatisfaits)
	Aucune difficulté particulière* (70%), ou parfois avec la population* (22%)	En difficulté avec la population* (50%) et autres difficultés* (collègues, amis, famille : 15%)
	A connaissance de trafics d'alcool / drogue (59%) – 33% n'ont pas connaissance	A connaissance de trafics d'alcool/droque (55,8%) et autres types (14%) -29% n'ont pas connaissance


**Tableau 6 :** Profil psychosocial et sentiment d'insécurité (\* p<0.1 : significatif d'un point de vue statistique)



**Figure 1 :** Manifestation de la plainte en fonction des types de violence subie



**Figure 2 :** Vivre sur son lieu de travail et se sentir en insécurité




Rouge : vit sur son lieu de travail et insatisfait de son métier ; Bleu : vit sur son lieu de travail et satisfait de son métier ; Chi2 Pearson : 4.248(1) / p<0.05

**Figure 3 :** Vivre sur son lieu de travail et être satisfait de son métier

**De manière générale, cette analyse conduit à mener des actions privilégiées concernant les victimisations verbales.**



	Victimisations verbales	Victimisations de vol/tentative	Victimisations destructions/dégradations du logement et du véhicule	Victimisations physiques diverses
AP exerçant dans le secteur de la Rabaterie (victims reconnues)	82%	18%	18%	18%
AP exerçant dans le secteur de la Rabaterie (portant plainte)	24%	0%	6%	6%
AP exerçant dans les autres secteurs (victims reconnues)	92%	15%	35%	26%
AP exerçant dans les autres secteurs (portant plainte)	37%	5%	15%	11%



0 : Aucun sentiment d'insécurité  
 1 : Sentiment d'insécurité au travail  
 2 : Sentiment d'insécurité dans la vie personnelle  
 3 : Sentiment d'insécurité au travail et dans la vie personnelle

### Bibliographie.

- Barker A., Crawford A., « Peur du crime et insécurité : quelques réflexions sur les tendances de la recherche anglo-américaine », *Déviance et Société*, 1(35), 2011, pp. 59-91.

- Biderman A., Johnson L., McIntyre J., Weir A., *Report on a pilot study in the District of Columbia on victimization and attitudes toward law enforcement. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Field Surveys I.*

- U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1967.
- Bordet J., Champagne B., Kattar A., « Régulation sociale et transformation des violences quotidiennes dans les quartiers d'habitat social », *Nouvelle revue de psychosociologie*, 5(1), 2008, pp. 119-134.
  - Born M., *Psychologie de la délinquance*, De Boeck Université, Bruxelles, 2005.
  - Bouchard C., Winter A., Ventéjoux A., Dubois C., Launay P., Gaborel A-S., « Les incivilités en habitat social collectif : Exemple d'une problématique « nouvelle » de violence et de son élaboration conceptuelle et pratique », In : Dieu E., Sorel O., *Psychologie et Violence*, Studyrama-Vocatis, Paris, 2013, pp. 234-259.
  - Burgess E., Bogue D.J., *Urban Sociology*, University of Chicago Press, Chicago, 1967.
  - CESDIP, *Victimisation et Insécurité en Ile de France – Les résultats de la première enquête 2001 – Rapport final*, Sécurité et Comportements en Ile-de-France, Institut d'Aménagement et d'urbanisme de la Région Ile- de-France, 2002.
  - Charrier P., « La psycho-criminologie comme anthropologie du lien social », Journées d'étude Violences, Risques et Transgressions ; réflexions psycho-criminologiques sur les pratiques sociales, éducatives et judiciaires - Autour de l'œuvre d'Anne-Marie Favard, Université de Rennes 2, 2014.
  - Croze C., Estevan L., Laye M., Gamon M., Faucheux N., Beschi S., Cecconi T., « Habiter et modes d'habiter », IUP Université Joseph Fourier, <http://sbeschi.free.fr/travaux-urbanisme-transport/habitat/Socio-Habiter-Modes-d-Habiter.pdf>, 2007 (Consulté le 03 mars 2013).
  - Cusson M., « L'effet structurant du contrôle social », *Criminologie*, 26 (2), 1993, pp. 37-62.
  - Cusson M., Tremblay P., Biron L-L., Ouimet M., Grandmaison R., *La prévention du crime, guide de planification et d'évaluation*, Université de Montréal, éd. numérique 2006, [http://classiques.ugac.ca/contemporains/ouimet\\_marc/guide\\_evaluation\\_projets/guide\\_evaluation\\_projets.pdf](http://classiques.ugac.ca/contemporains/ouimet_marc/guide_evaluation_projets/guide_evaluation_projets.pdf) (Consulté le 03 mars 2013).
  - Dieu E. & Moussaud C., « Comment améliorer le confort au travail des agents de proximité par le biais d'un projet de prise-en charge multidimensionnelle ? » Regards croisés de la psychologie environnementale et des sciences de gestion, Colloque international du LAPPS et PRIMAL, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 7-8 nov. 2013.
  - Elchardus M., De Groof S., Smits W., *Sentiments d'insécurité – Une étude de la littérature*, Etude réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2003.
  - Fattah E. A., "Research On Fear of Crime: Some Common Conceptual And Measurement Problems", in Bilsky W., Pfeiffer C., Wetzels (edited by), *Fear of Crime and Criminal Victimisation*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1993.
  - Fattam A., « Les enquêtes de victimisation : leur contribution et leurs limites », *Déviance et société*, 5 (4), 1981, pp. 423-440.
  - Favard A-M., « Quelle place pour le criminologue dans la nouvelle politique de la ville ? », In : Cario R., Favard A-M., Ottenhof R., *Profession criminologue*, Erès, Paris, 1994, pp. 111-129.
  - Felson M., Boba R.L., *Crime and Everyday Life*, Sage (4th edition), Thousand Oaks, California, 2010.
  - Franssen A., Cartuyvels Y., Hubert H-O., Smeets S., Toro F., Lemaitre A., Hougardy L., « Insécurité : un premier état des savoirs ; Synthèse bibliographique », Centre d'études sociologiques et Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (FUSL), Groupe d'étude sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion (U.L.B.), Centre de recherches criminologiques (U.L.B.), Unité de recherche en criminologie (U.C.L.), Service de Criminologie (ULG), sur la demande de la Fondation Roi Baudouin, 2003.
  - Goldstein H., "The Pattern of Emerging Tactics for Shifting the Ownership of Prevention Strategies", 6<sup>th</sup> International Seminar on Environmental Criminology and Crime Analysis, Oslo, Norway, June 23-25, 1997, <http://www.popcenter.org/Responses/responsibility/PDFs/Goldstein.pdf> (Consulté le 03 mars 2013).
  - Killias M., *Précis de criminologie*, Berne, Staempfli, 1991.
  - Koudou O., « Insécurité urbaine, analyse criminologique et prévention situationnelle intégrée », *Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité*, 3 (2), 2009.
  - Laplant J., *La violence, la peur et le crime*, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2001.

- McMillan D.W., Chavis George D.M., "Sense of Community: A Definition and Theory", *Journal of Community Psychology*, 14 (1), 1986, pp. 6-23.
- Ménoret B., Oudot-Saintgéry D. (Dir), « Sûreté de l'usager et conception urbaine », Ministère de l'égalité des Territoires et du Logement, Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 2012.
- Mucchielli L., *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*, La Découverte, Paris, 2001.
- Peyrat D., « Habiter, cohabiter : la sécurité dans le logement social », Rapport au secrétaire d'État au Logement, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000101/000.pdf>, 2002 (Consulté le 03 mars 2013).
- Quéro Y-C., « Le profiling communautaire : analyse et réponse au besoin local de sécurité », In : Dieu E., Sorel O., *Psychologie et Violence*, Studyrama-Vocatis, Paris, 2013, pp. 291-310.
- Robert P., *Le citoyen, le crime, l'État*, Genève, Droz, 1999.
- Roché S., *Le sentiment d'insécurité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1993.
- Shaw C.R., Zorbaugh H., McKay H.D., Cottrell L.S., *Delinquency Areas*, University of Chicago Press, Chicago, 1929.
- Skogan W.G., "The validity of official crime statistics: An empirical investigation", *Social Science Quarterly*, 55 (1), 1974, pp. 25-38.
- Verspieren M-R., « La pertinence de la recherche-action dans le domaine des sciences de l'éducation », *Etud. Rech. Syst. Agraires Dév.*, 30, 1997, pp. 115-126.
- Walker M.A., "Measuring concern about crime: Some Inter-racial Comparisons", *The British Journal of Criminology*, 34 (3), 1994, pp. 366-378.
- Warr M., Ellison C.G., « Rethinking Social Reactions to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households », *American Journal of Sociology*, 106 (3), 2000, pp. 551-578.
- Wemmers J., *Introduction à la victimologie*, Presses Universitaires de Montréal, 2003.
- Willson J. Q., Kelling G. L., « Les vitres cassées », *Les Cahiers de la Sécurité intérieure - Connaître la Police, grands textes de la recherche anglo-saxonne*, Hors-série, 2003, pp. 233-255.
- Wortley R., Mazerolle L., *Environmental Criminology and Crime Analysis*, Willan Publishing, New York, 2008.
- Zauberman R., Robert P., *Du côté des victimes. Un autre regard sur la délinquance*, L'Harmattan, Paris, 1995.

#### Autres références.

- Fiches de bonne pratique « actions de prévention de la récidive » & « actions de tranquillité publique ». Secrétariat général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance, 2014.
- Rapport « Les diagnostics locaux de sécurité, une étude comparée, pour mieux comprendre et mieux agir ». Institut national de santé publique du Québec, Centre international pour la prévention de la criminalité, et Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2005.
- Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Commission économiques des Nations-Unies pour l'Europe. Manuel sur les enquêtes de victimisations. Nations-Unies, 2009.
- Rapport "Whanganui District Community Profile – for the CRM Forum – 28 September 2011" (<http://profile.idnz.co.nz/wanganui/home>).

# Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: un'analisi critica

Luca Cimino\*

## Riassunto

La promulgazione della legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e del Decreto Legge n. 52 del 31 marzo 2014 ha costituito un'autentica novità all'interno del panorama della psichiatria italiana e del trattamento della malattia mentale, sancendo il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Questo epocale cambiamento, che non può che essere salutato positivamente in quanto porterà ad una radicale trasformazione dell'assistenza e della riabilitazione dei soggetti autori di reato giudicati non imputabili per vizio mentale, si evidenzia, tuttavia, come un percorso tutt'altro che semplice in quanto dalle previsioni del legislatore emergono numerosi punti di debolezza che, se non affrontati criticamente, possono inficiare la portata del progetto complessivo. A tale riguardo l'autore, alla luce dell'attuale normativa, affronta le problematiche più evidenti riguardanti la tipologia delle strutture alternative agli OPG (le cosiddette Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza-REMS), la necessità di potenziare l'attività dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) per favorire il più possibile i percorsi territoriali, il potenziamento della salute mentale nelle carceri, il problema della riforma del codice penale in merito ai temi dell'imputabilità e della pericolosità sociale.

## Résumé

La promulgation de la loi n°9 du 17 février 2012 et du décret législatif n°52 du 31 mars 2014 constitue une nouveauté dans le panorama de la psychiatrie italienne et du traitement de la maladie mentale. En effet, ces normes établissent le dépassement définitif des hôpitaux psychiatriques judiciaires italiens.

Ce changement historique a été accueilli de manière très positive car il va entraîner une transformation radicale de l'assistance et de la réhabilitation des délinquants jugés irresponsables du point de vue pénal pour cause d'aliénation mentale. Il convient cependant de noter que la route est encore longue parce que la loi révèle ses faiblesses qui, sans lecture critique, peuvent affecter la portée globale du projet.

Dans ce sens, l'auteur de l'article, sur la base de la législation actuelle, aborde les problèmes suivants qui sont, entre autres, les plus évidents : les structures alternatives aux hôpitaux psychiatriques judiciaires (ce que l'on appelle REMS – Résidences pour l'Exécution des Mesures de Sûreté) ; la nécessité de renforcer les activités des Départements de Santé Mentale afin de favoriser les soins territoriaux ; le renforcement de la fourniture de services de soins mentaux en prison ; le problème de la réforme du Code Pénal en ce qui concerne les aspects de l'irresponsabilité pénale et de la dangerosité sociale.

## Abstract

The entrance into force of the Law No. 9 of 17<sup>th</sup> February, 2012 and Legislative decree No.52 of 31<sup>st</sup> March , 2014 brought about a new scenario of Italian psychiatry and treatment of mental illness. In fact, this marks the end of Judiciary Psychiatric Hospitals.

The historic change has received positive comments because it will lead to a radical transformation of assistance and rehabilitation of offenders found not guilty due to mental illness. It should be noted , however, that the next few steps are far from easy because the law shows numerous weaknesses that, if not critically addressed, may affect the overall scope of the project.

In this respect, the author of this article, on the basis of the current legislation, deals with the most evident issues concerning the following: alternative structures to Judiciary Psychiatric Hospitals (the so-called REMS); the need to strengthen the activities of the Department of Mental Health in order to encourage territorial mental health care as much as possible; the improvement of mental health care in prisons; the issue of the reform of the articles of the Criminal Code dealing with indictable and social dangerous people.

---

\* Psichiatra, psicoterapeuta, medico legale, criminologo e psichiatra forense, Università degli Studi di Bologna.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”

*Il Gattopardo* (1958)  
G. Tomasi di Lampedusa (1896-1957)

## 1. Introduzione.

La gestione della salute mentale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833/78) trova, in Italia, il suo fondamento nella legge di riforma n. 180/78 (c.d. “legge Basaglia”), con la quale è stata affermata la fine del modello “custodialistico” ex legge n. 36/1904 (“Legge sui manicomi e sugli alienati. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati”) e suo regolamento di attuazione (r.d. 615/1909), in quanto, passando ad un modello in cui la dimensione terapeutica diviene prevalente su quella di controllo e di neutralizzazione, è stata sancita la libertà del paziente alla cura. Con l’entrata in vigore di tale legge, che non consentiva nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici e che prevedeva la chiusura graduale dei manicomi esistenti, l’Italia è diventato il primo Paese industrializzato a basare l’assistenza psichiatrica su una rete ambulatoriale di Centri di Salute Mentale (CSM)<sup>1</sup>. Tuttavia il rapido passaggio da una visione manicomiale della malattia mentale ad una non manicomiale, talvolta alimentata da acritiche posizioni ideologiche in cui si confondevano gli effetti della psicosi grave con quelli dell’istituzionalizzazione<sup>2</sup>, ha progressivamente evidenziato le difficoltà di

un’assistenza clinica incentrata su di un modello prevalentemente ambulatoriale, rispetto ad un regime di ricovero, che non aveva valutato con la dovuta attenzione la necessità dell’assistenza a lungo termine e non affrontato adeguatamente le questioni relative agli interventi terapeutici e riabilitativi<sup>3</sup>, con l’emergenza di nuove ed incisive problematiche rispetto ad altri Paesi in cui la gestione della patologia psichiatrica grave avviene più frequentemente in regime di ricovero con periodi di ospedalizzazione più lunghi<sup>4</sup>.

La legge 180/78 che prevedeva la soppressione dei manicomi civili non riguardava, tuttavia, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ovvero quegli istituti definiti prima della riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 (L. n. 354/75) come Manicomi Giudiziari<sup>5</sup>, che sono rimasti in funzione sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Penitenziaria sulla base del

---

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Altamura C.A., Aguglia E, Bassi M *et al.*, “Rivalutare il ruolo degli antipsicotici atipici a rilascio prolungato nell’ambito ambulatoriale”, *International Clinical Psychopharmacology*, 27, 2012, pp. 336-349.

<sup>5</sup> Il Manicomio Giudiziario, denominato nella accezione comune “Manicomio Criminale”, come dal nome dato alla prima sezione istituita nel Carcere di Aversa nel 1884, a cui seguirono nel 1888 i manicomi giudiziari di Reggio Emilia e di Montelupo Fiorentino (FI) e nel 1921 quelli di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Napoli e Pozzuoli (NA), rappresentava un istituto in cui, come si desumeva dall’art. 469 del R.D. 260/1891, che rappresentava il primo Regolamento Penitenziario in Italia, coevo al codice Zanardelli (1889), “I condannati... colpiti da alienazione mentale, sono destinati a speciali Stabilimenti, o a manicomi giudiziari, nei quali si provvede ad un tempo alla repressione e alla cura”. Successivamente, con l’entrata in vigore del codice Rocco (1930), il Manicomio Giudiziario diventa l’istituto per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive per malati di mente autori di reati e pericolosi socialmente, come disciplinato dall’art. 257 del R.D. 787/1931, che rappresenta il Regolamento penitenziario coevo al codice Rocco. Con l’entrata in vigore della Legge 354/75 (Riforma dell’Ordinamento Penitenziario) all’art. 62, n.1, viene previsto, tra gli istituti per l’esecuzione delle misure di

---

<sup>1</sup> Piccinelli M., Politi P., Barale F., “Focus on psychiatry in Italy”, *Br J Psychiatry*, 181, 2002, pp. 538-544; Lora A., “An overview of the mental health system in Italy”, *Ann Ist Super Sanità*, 45, 2009, pp. 5-16.

<sup>2</sup> Altamura AC, Goodwing GM., “How Law 180 in Italy has reshaped psychiatry after 30 years: past attitudes, current trends and unmet needs”, *Br J Psychiatry*, 197, 2010, pp. 261-262.

presupposto che, per i soggetti affetti da patologie mentali autori di reato e pericolosi socialmente, vi fosse una duplice esigenza, quella della cura e quella della sicurezza sociale, orientamento che ricevette conforto dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (sez. I, sent. del 30/01/81) che precisava: “alla necessità di appropriate cure, comune ad entrambe le categorie (n.d.A: pazienti in libertà ed internati in O.P.G.), si aggiunge per la seconda, quale elemento diversificatore, quella di un rigoroso controllo dello stato di pericolosità, attraverso l’osservazione negli istituti specificatamente attrezzati”. La mancata inclusione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nell’ambito delle strutture Ospedali Psichiatrici da superare sia ex L. 180/78 che successivi DPR 07/04/1994 e DPR 11/11/1999 (“Progetto Obiettivo Tutela della Salute mentale 1994-1996 “e “1998-2000”) ha, pertanto, determinato non solo un diverso regime di cura per i malati di mente autori di reato rispetto a chi, pur affetto da patologie psichiche, non aveva però commesso crimini<sup>6</sup>, ma, a seguito della soppressione dei manicomi civili, gli OO.PP.GG. sono diventati sovente anche il ricettacolo di tutti i soggetti problematici di difficile gestione<sup>7</sup>.

---

sicurezza detentive, l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (ex Manicomio Giudiziario).

<sup>6</sup> Zanalda E, Mencacci C., “Percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia. L’impatto sui Dipartimenti di Salute Mentale. L’opinione della Società Italiana di Psichiatria”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 25-47.

<sup>7</sup> Sulla base del D.P.R. n.230/2000, art. 111, agli OO.PP.GG., erano assegnati: “(...) oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n.3) del secondo comma dell’articolo 215 del codice di procedura penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212,

Un passo in avanti nella direzione di un superamento della dicotomia del trattamento dei malati di mente autori di reati rispetto ai soli malati psichici si è avuto con l’attuazione del D.Lgs n. 230/99 (“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”), entrato in vigore il 31/07/1999 che, all’art. 1, ha stabilito che: “1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani regionali e in quelli locali. 2. Il servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi (...)”. Inoltre all’art. 3 (Competenze in materia sanitaria) dello stesso decreto, viene previsto che: “1. Il Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari. 2. Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.

---

secondo comma, del codice di procedura penale.”. Inoltre, al comma 4. dello stesso articolo si specifica che: “Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n.2) del secondo comma dell’art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale” (cfr. Birkhoff J., “Un’altra scena per il trattamento: la comunità terapeutica nella terapia dei soggetti con disturbi di personalità autori di reato”, disponibile sul sito: [www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it))

3. Alle aziende unità sanitarie locali sono affidate la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari (...).”.

La progressiva attuazione del riordino della medicina penitenziaria, iniziato con il D.Lgs n. 230/99, è stato successivamente implementato dal D.P.R. n. 230/00 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) in cui, pur rimanendo gli OO.PP.GG. sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Penitenziaria, viene sempre più sancita l’importanza della cura e non solo della custodia degli internati. Infatti, a riguardo, l’art. 111 di tale D.P.R. (Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici) riporta: “1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall’art. 113, nonché della case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi. 2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti e nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati. (...)”. Inoltre l’art. 113 (Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici) dello stesso DPR prevedeva che: “1. Nel rispetto della normativa vigente l’amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle

infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi territoriali pubblici”<sup>8</sup>.

Nel progressivo iter di superamento dell’OPG, un ruolo particolarmente importante è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253/03<sup>9</sup> che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. (Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) nella parte in cui si obbligava il prosciolto per vizio totale di mente, ritenuto pericoloso socialmente, al ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario laddove, invece, sia possibile adottare una diversa misura di sicurezza; questa sentenza, infatti, facendo prevalere l’interesse del diritto alla salute della persona, ex art. 32 Cost., ha aperto scenari trattamentali nuovi, più ampi di quelli finora percorsi per il malato di mente autore di reato ritenuto socialmente pericoloso, proponendo in alternativa al ricovero in OPG un percorso terapeutico territoriale personalizzato, attraverso i servizi utilizzati dai malati di mente non autori di

---

<sup>8</sup> Sulla base di tale previsione, previa convenzione tra l’Amministrazione Penitenziaria e la Regione Lombardia, venne affidato all’ASL l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN), che finora ha rappresentato l’unico Ospedale Psichiatrico Giudiziario nel panorama italiano a non essere direttamente gestito dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, e nel quale tutti gli aspetti della struttura, compresi quelli relativi alla sicurezza, sono stati gestiti dal personale dell’Azienda Ospedaliera, senza la presenza di agenti della Polizia Penitenziaria.

<sup>9</sup> Questa sentenza è stata a breve seguita dalla sent. Cort. Cost. n. 367/04, che ha esteso il principio affermato nella sent. n. 253/03, anche alla fase cautelare (art. 206 c.p.).

reato, da includere nella misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 228 c.p.

Con la finanziaria del 2008 (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244), ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1° aprile 2008, attuativo dell'art. 5 della legge delega 30 novembre 1998, n. 419 ed dell'art. 2 comma 283 della legge 14 dicembre, n.244, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, vengono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli OO.PP.GG. ubicati nel territorio delle medesime, indicando all'allegato C le "Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (CCC)<sup>10,11</sup>". Con l'entrata in vigore del DPCM 1 aprile 2008, viene pertanto sancito, oltre al passaggio della medicina penitenziaria<sup>12</sup>, la più antica medicina di natura

pubblica nel nostro paese, alle Regioni, che il territorio rappresenta la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura e della riabilitazione delle persone con disturbi mentali al fine di permetterne un recupero

---

attività lavorativa negli istituti penitenziari e non erano inserite nei ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria. Tuttavia quando con la legge n. 833/78 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, il sistema della Sanità penitenziaria rimane separato e dipendente dall'Amministrazione in cui opera, fino alla promulgazione della legge 419/1998, che affida ad appositi decreti legislativi il "riordino della medicina penitenziaria", in cui il legislatore, includendo l'avvio di tale riordino nell'ambito di un più vasto intervento riformatore riguardante l'intero assetto del sistema assistenziale pubblico, realizza forme progressive d'inserimento nel Servizio sanitario nazionale di personale e di strutture sanitarie dell'Amministrazione penitenziaria. In attuazione di queste disposizioni, il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, inserisce tale settore nel Sistema sanitario nazionale, definendo gli ambiti di intervento degli enti interessati - Regioni, Ministero della salute e Ministero della giustizia; mentre l'Amministrazione penitenziaria mantiene compiti relativi alla sicurezza, all'Azienda sanitaria locale è assegnata la funzione di erogare le prestazioni sanitarie. Infine la Legge finanziaria 2008 dispone il definitivo passaggio di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in questione, da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 1° aprile 2008. Attraverso questa riforma tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile sono state, pertanto, trasferite al Servizio sanitario nazionale, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Un ruolo centrale spetta alle Regioni, che garantiscono l'espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari, nonché i servizi minorili di riferimento (cfr: La riforma della sanità penitenziaria, 10 giugno 2012. In: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

---

<sup>10</sup> La casa di cura e di custodia deputata all'esecuzione della misura di sicurezza per gli autori di reato semiimputabili e per gli ubriachi abituali (artt. 219-221 c.p.) si risolve, di fatto, con l'essere una sezione specifica dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

<sup>11</sup> Il programma di superamento degli OPG, di cui all'allegato C del DPCM 1/04/2008, prevedeva tre distinte fasi al fine di provvedere ad un graduale cambiamento dello *status ante*: una Prima Fase, in cui le Regioni assumevano la responsabilità della gestione sanitaria degli OPG in esse ubicati, con la stesura, da parte dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) nel cui territorio insistono gli OPG, di un programma operativo in merito al percorso di cura delle varie tipologie di internati; un Seconda Fase, da attuare a distanza di un anno dalla precedente, che preveda una prima distribuzione degli internati fra gli OPG in modo da avviare le fasi di avvicinamento degli stessi alle realtà geografiche di provenienza; infine, una Terza Fase, a distanza di due anni dalla precedente, che preveda la restituzione ad ogni Regione della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e della responsabilità per la presa in carico da parte dei DSM.

<sup>12</sup> Sebbene la presenza negli istituti penitenziari di personale sanitario è prevista per la prima volta dal Regolamento carcerario del 1931, è solo nel 1970, con la legge n. 740, che si interviene a disciplinare tutte le categorie del personale sanitario che svolgevano

sociale<sup>13</sup>. Nonostante l'applicazione della normativa e degli accordi della Conferenza Unificata delle Regioni e delle PPAA (13 ottobre 2011), il processo di superamento degli OPG non era stato ancora realizzato quando, a seguito dell'indagine svolta dalla c.d. "Commissione Marino" (2011)<sup>14</sup>, che ha visitato più volte tutti gli OO.PP.GG., con esclusione di quello di Castiglione delle Stiviere (MN)<sup>15</sup>, a seguito di un apposito D.L. del 22 dicembre 2011, n. 211, poi convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"), veniva stabilita in maniera apodittica una data di chiusura degli stessi che, all'art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), era fissata per il 1° febbraio 2013.

## **2. La Legge n. 9/2012 e successive integrazioni e modificazioni: aspetti innovativi e criticità.**

La chiusura degli OPG, come previsto della legge n. 9/2012, rappresenta un evento dalla portata epocale che porterà l'Italia, almeno nelle premesse, ad una radicale trasformazione dell'assistenza e della riabilitazione dei soggetti

<sup>13</sup> Zanalda E, Mencacci C., "Percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia. L'impatto sui Dipartimenti di Salute Mentale. L'opinione della Società Italiana di Psichiatria", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 25-47.

<sup>14</sup> Cfr:

[www.senato.it/documenti/.../Relazione\\_OOPPGG\\_doc\\_XXII-bis\\_4.pdf](http://www.senato.it/documenti/.../Relazione_OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf)

<sup>15</sup> L'OPG mantovano è, allo stato attuale, l'unico completamente sanitario gestito dall'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova e comprende anche l'unica sezione femminile italiana.

autori di reato giudicati non imputabili, ma socialmente pericolosi. La nuova legge, in effetti, viene a rappresentare, attraverso la completa attuazione del riordino della medicina penitenziaria iniziato con la legge n. 239/99, il completamento della riforma psichiatrica avviata dalla legge n.180/78, che non aveva però potuto incidere sulla realtà degli Ospedali psichiatrici giudiziari<sup>16</sup>. Tuttavia la portata innovativa di questo dispositivo, che identifica nell'ambito territoriale la sede privilegiata per affrontare i problemi della cura e della riabilitazione psichica e sociale dei malati di mente autori di reato, pur costituendo l'indubbio merito di procedere al superamento dell'anacronistica persistenza degli OPG, ha evidenziato le difficoltà strutturali, tecnologiche ed organizzative, incluse quelle relative alla sicurezza, sia da parte delle Regioni<sup>17</sup>,

<sup>16</sup> Grispi A, Ducci G., "Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Considerazioni e riflessioni", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 9-24.

<sup>17</sup> Riguardo la Regione Emilia-Romagna, l'assessore alle Politiche per la salute della Regione Carlo Lusenti, in merito al decreto per il superamento degli Opg, che ne proroga la chiusura al 2015, ha affermato che "L'Emilia-Romagna sarà pronta a chiudere l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia nei tempi previsti e adottare i piani di assistenza individuali per i residenti". In particolare dei 180 ospiti presenti all'Opg di Reggio Emilia (dato al 31 dicembre 2013), di cui 40 detenuti e 140 internati sulla base della legge n.9 del 2012, solo 25 sono residenti in Emilia-Romagna. Il tasso di presenze in relazione alla residenza è tra i più bassi d'Italia: sul totale dunque è una parte minoritaria quella che, per competenze territoriali, "rimarrebbe in regione all'indomani della chiusura della struttura: si pone quindi il problema della destinazione degli altri detenuti". Questo calo nelle presenze di residenti dal 2008 a oggi trova la sua ragion d'essere in un intenso lavoro svolto con le Aziende sanitarie regionali per individuare i programmi alternativi per le persone internate, in una collaborazione con la Magistratura sull'esecuzione delle misure di sicurezza applicate alla persone prosciolte, nonché in finanziamenti dedicati al supporto di progetti per internati in licenza finale, e nell'attivazione di corsi di formazione *ad hoc* per gli operatori della salute mentale (cfr. Proroga chiusura OPG. In: [www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)).

nel realizzare entro i tempi previsti le nuove strutture destinate ad accogliere le persone alle quali vengono applicate le misure di sicurezza, che da parte dei DSM competenti per territorio<sup>18</sup>. A questi ultimi spetta di prendere in carico le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose, evidenziandosi una notevole eterogeneità rispetto alle realtà territoriali regionali<sup>19</sup>, tanto da rendersi necessario rinviare,

---

<sup>18</sup> A tal proposito è emerso, infatti, che in 24 mesi non è aumentata la disponibilità dei DSM a gestire sul territorio la quota di soggetti in Licenza finale esperimento (Lfe). Il rapporto Lfe/totale presenti era il 26% nel 2011, il 31% nel 2012, il 29% nel 2013. Il saldo 31dicembre 2011/31 dicembre 2013 di circa 190 pazienti in meno dentro gli Opg non è significativo né in termini statistici né quale dato di tendenza sufficiente per ritenere a portata di mano un'accelerazione del processo di dimissione nei prossimi 12 mesi. A dispetto del riparto 2012 di partita corrente (38 milioni), che nello stesso anno per circa 900 pazienti in Opg corrisponde a un valore pro capite giornaliero di euro 105, da sommare ai 20 milioni disponibili per le Regioni sede di Opg, nel riparto 2012 i flussi 2012-2013, a legislazione penale invariata, dimostrano che il rapporto dimessi/ammessi è pari a 1 nel 2012, peggiora a 0,92 nel 2013. Il rapporto giustizia e salute mentale obbliga la verifica continua dei processi decisionali, tradotti in appropriata organizzazione dei luoghi e dei percorsi di cura, che devono poter corrispondere ai luoghi e ai percorsi di legalità; al riguardo, infatti, l'auspicato «divieto di ricovero provvisorio e misura di sicurezza provvisoria in REMS», lascia in alternativa il solo ricorso all'articolo 286 del Cpp («arresti in luogo di cura» presso il reparto di psichiatria del Dsm), a meno di modifica legislativa in sede di conversione, che orienti verso luoghi carcerari dove soddisfare il bisogno di cura e controllo, in attesa che il processo celebri il suo rito. Senza percorsi di presa in carico precoci, alternativi alle REMS, da attivare immediatamente dopo la commissione del reato, si crea un vuoto normativo, terapeutico e di sicurezza sociale, se non si tiene in debito conto che i tempi della cura sono difficili da coordinare con i tempi del processo penale, le garanzie dell'imputato e quelle delle vittime (cfr. Rivellini G., "Opg, meno centri e più rete", *Sole 24 Ore Sanità*, 14/04/2014, pag. 10.

<sup>19</sup> Dall'indagine effettuata nel 2013 presso le Sezioni Regionali della Società Italiana di Psichiatria (SIP), è emerso che il progetto delle strutture delle REMS (Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza) alternative all'OPG non potrà essere realizzato prima del 2015 e che fra 11 regioni analizzate solo alcune come la Lombardia, il Lazio, la Toscana, la Liguria e il

con il Decreto Legge n.24 del 25 marzo 2013, la chiusura degli OO.PP.GG al 1° aprile 2014, data poi ulteriormente prorogata, con il Decreto Legge n. 52 del 31 marzo 2014, al 31 marzo 2015.

Dall'analisi della Legge 17 febbraio 2012 n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri)<sup>20</sup> e del Decreto Legge 31 marzo 2014, n.

---

Piemonte, oltre ad aver identificato le strutture previste, hanno anche pubblicato gli atti amministrativi per l'avvio della loro attuazione (cfr. Zanalda E, Mencacci C., "Percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia. L'impatto sui Dipartimenti di Salute Mentale. L'opinione della Società Italiana di Psichiatria", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 25-47.

<sup>20</sup> Legge 17 febbraio 2012, n.9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) (GU n. 42 del 20-2-2012). Omissis... "Art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri: a) esclusiva

---

gestione sanitaria all'interno delle strutture; b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri; b) quanto a 24 milioni

52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)<sup>21</sup>, e sua conversione in Legge del 24

---

di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo. 9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. 10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati”.

<sup>21</sup> Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.) Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3-ter; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico - riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia; Emanata il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

aprile 2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici

---

2012, n. 9. 1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.». 2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e' tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

giudiziari)<sup>22</sup>, emergono elementi di grande ed innovativa portata, ma anche fattori che, se non

---

<sup>22</sup> Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-legge 31 marzo 2014, N. 52. *All'articolo 1: al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali" »; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"; b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza". 1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I*

adeguatamente sviluppati ed articolati, rischiano di rappresentare un ostacolo alla realizzazione di un modello di intervento appropriato ed efficace in quanto fondato su di una impostazione poco pragmatica e realistica.

Il provvedimento presenta, infatti, dei chiari elementi innovativi, primo fra tutti il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui vengono, per la prima volta, fissati dei termini per la chiusura; inoltre vengono

---

programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. *1-quater*. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo »; *dopo il comma 2 è inserito il seguente*: « *2-bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative »; *al comma 3, dopo le parole*: « corrispondente riduzione » *sono inserite le seguenti*: « , per i medesimi anni,».

enfaticamente le funzioni sanitarie per i pazienti dimissibili, che devono essere dimessi e presi in carico dai DSM competenti per il territorio, mettendo in tal modo fine all'annoso problema del prolungamento della misura di sicurezza, pur prestando attenzione alle ragioni di sicurezza per i soggetti non dimissibili in quanto ancora pericolosi socialmente, per i quali vengono individuate "nuove strutture" (c.d. "REMS - Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza") che dovrebbero combinare la gestione sanitaria con quella di vigilanza<sup>23</sup>, accogliendo le persone provenienti dal territorio in cui sono ubicate. Tuttavia è proprio la portata innovativa della norma, la cui effettiva incidenza è rimessa a quanto previsto dalla legge, che rischia, se non articolata con lo stato attuale delle cose, di vanificare le finalità di cui si rende promotrice, tanto che allo stato attuale la definitiva chiusura degli OO.PP.GG è già stata prorogata, in fasi successive, al 31 marzo 2015.

Per prima cosa è necessario sottolineare che attualmente i sei OOPPGG ospitano circa 900 reclusi, con un turnover di 600 persone all'anno; il 31% di essi è sottoposto ad una misura di sicurezza provvisoria e circa il 70% è autore di reati di scarsa rilevanza<sup>24</sup>. Si osserva pertanto che la popolazione degli internati in OPG non è omogenea né per bisogni sanitari o sociali, né per reati e possibilità di recupero, per cui si rende

---

<sup>23</sup> Le REMS potranno ospitare un massimo di venti pazienti con camere preferibilmente con uno o due posti letto, fino ad un massimo di quattro, per la gestione delle quali si prevede la dotazione di medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatori e operatori socio-sanitari (OSS); esse dovranno avere, pertanto, al loro interno una gestione esclusivamente sanitaria e, ove necessario, un'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna.

<sup>24</sup> Cfr: [www.siep.it](http://www.siep.it)

necessario definire in maniera precisa percorsi differenziati che partano dal presupposto di accertare in maniera puntuale ed approfondita la presenza di quei casi caratterizzati da una persistente pericolosità sociale da destinare alle strutture a gestione mista (REMS). Proprio la valutazione della pericolosità sociale<sup>25</sup> rappresenta un punto particolarmente critico; infatti, a tale riguardo, è necessario ricordare come il giudizio di pericolosità, presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza, consti di due momenti: l'analisi della personalità dell'individuo, con valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi ex art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), e la prognosi criminale, ovvero la valutazione della probabilità di recidiva ex art. 203 c.p. (Pericolosità sociale)<sup>26</sup>. Pertanto la valutazione della pericolosità sociale “non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto

---

<sup>25</sup> Nell'attuale situazione giudiziaria italiana sono valutati per un problema di pericolosità sociale e una possibile applicazione di misure di sicurezza i soggetti prosciolti per vizio totale o parziale di mente (artt. 88, 89 e segg. c.p.), i soggetti giudicati incapaci processualmente (art. 70 c.p.p.), alcuni detenuti definitivi (in esecuzione) che sviluppano patologie mentali sopravvenute durante la detenzione (art. 148 c.p.) e detenuti in attesa di giudizio che presentano sintomi di malattia mentale (art. 206 c.p. e art. 312 c.p.p.).

<sup>26</sup> Ricordiamo a tale riguardo come l'art. 204 c.p. prevedeva i casi di pericolosità sociale presunta, con conseguente obbligo per il giudice di applicare la misura di sicurezza; questo articolo è stato abrogato dalla legge Gozzini n. 663/86 che ha, inoltre, subordinato l'applicazione di qualsiasi misura di sicurezza personale all'accertamento concreto della pericolosità sociale del soggetto.

più possibile esaustivo e completo” (Cass. Sez. 1, sent. n.4094 del 07/01/2010). Infatti è necessario rimarcare come ad oggi manchino criteri scientifici chiari ed univoci per la valutazione di pericolosità ed è fonte di controversia se nella valutazione di rischio di comportamento violento sia più adeguato un approccio ideografico o nomotemico, anche se, probabilmente, il metodo più accurato dovrebbe integrare l'analisi di fattori personali (clinici) con dati biografici, sociali e comportamentali (attuariali)<sup>27</sup>. La valutazione della pericolosità sociale, che rappresenta un elemento centrale nelle disposizioni per il definitivo superamento degli OPG, condizionando la scelta del percorso da attivare e la collocazione del paziente (REMS, DSM, comunità socio-sanitarie, ecc.), se da un lato assurge ad inderogabile necessità per il diritto penale, dall'altro costituisce, allo stato attuale, un “oggetto limite” per la psichiatria a cui, pertanto, non può e non deve essere attribuito l'onere esclusivo nella valutazione della stessa. Un altro aspetto estremamente importante, correlato alla pericolosità sociale relativamente all'immissione di malati psichici autori di reato in strutture sanitarie del SSN inserite nel territorio di provenienza, riguarda il trasferimento a carico dei servizi e degli psichiatri di nuovi obblighi, impegni e responsabilità, peraltro già emersi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 17-29/11/04, laddove, ricordando che “l'attuale configurazione della misura di sicurezza si muove fra le polarità di trattamento e di controllo”, sanciva che le finalità trattamentali del malato di

---

<sup>27</sup> Vecchione D, Ferracuti S, Nicolò G., “Pazienti in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, in misura di sicurezza e in reclusione”, Nicolò G, Pompili E (a cura di), *Manuale di psichiatria territoriale*, Pacini Editore Medicina, Pisa, 2012.

mente autore di reato debbano concretamente prefigurarsi come adatte a garantire anche un contestuale “controllo”, attraverso il contenimento del rischio di recidiva violenta. A riguardo, infatti, non può non destare una certa preoccupazione quanto emerge dall’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze del 15.02.12, in merito alla posizione di garanzia dello psichiatra in riferimento all’art. 3-ter, comma 4, della legge 17.02.2012 n.9, che così recita: “La esistenza di una posizione di garanzia del medico psichiatra verso atti auto o etero aggressivi del paziente psichiatrico si desume, *a contrariis*, anche dall’art. 3-ter, comma 4, della legge 17.02.2012 n.9, riguardante le disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, laddove afferma che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Ciò perché, evidentemente, il malato di mente può cessare di essere pericoloso ma non sempre può guarire. Ritiene questo Magistrato di Sorveglianza che dal complesso normativo e giurisprudenziale si possa dedurre la presenza di un dovere di cura e di una posizione di garanzia in capo al medico psichiatra di paziente autore di reati affetto da infermità psichica ma non socialmente pericoloso affinché siano evitate possibili ma non probabili recidive laddove dipendenti da prevedibili ed evitabili scompensi. Sulla scorta della prolungata osservazione in libertà vigilata e confidando sulla ottemperanza da parte dei Servizi Psichiatrici del Territorio al potere e dovere di cura come sopra specificato si ritiene poter pervenire alla revoca della misura di

sicurezza, ritenendo l’interessato persona non più socialmente pericolosa (...)”.

L’atteggiamento che traspare da questa ordinanza, per altro in linea con recenti sentenze di legittimità in merito alla posizione di garanzia e agli obblighi giuridici dello psichiatra (*ex multis*: Cass., Sez. IV, n. 10795 del 14.11.2007, *Pozzi*, e Cass. Sez IV, n. 48292 del 27.11.2008, *Desana*), richiama una attuale tendenza della giurisprudenza che attribuisce all’operatore sanitario della salute mentale una duplice funzione, ovvero quella di erogare il miglior sistema possibile di trattamento/riabilitazione e di fare in modo che questo si traduca in un contestuale “controllo sociale”. Quest’ultimo deve essere inteso, nel caso di trattamenti alternativi al percorso giudiziario/detentivo per soggetti non imputabili per vizio di mente, come una riduzione del rischio di recidiva criminale, individuando, in tal modo, in capo allo psichiatra, una sorta di “obbligo di risultato” sulla base dell’assioma, non supportato in realtà da evidenze scientifiche, che sia possibile con sufficiente affidabilità prevedere un comportamento violento e, consequenzialmente, prevenirlo mediante idonei interventi terapeutici della cui correttezza ed efficacia il medico ne diventa, pertanto, il garante. Un altro importante problema sollevato dalla normativa di superamento dell’OPG riguarda il ruolo centrale che il DSM verrebbe ad assumere nel prendersi carico delle persone malate di mente, autrici di reato, che hanno cessato di essere socialmente pericolose, le quali convivranno con le altre tipologie di pazienti, con la conseguenza di un incremento dei bisogni diversificati a cui fare fronte. Tale impegno necessita, pertanto, di un rafforzamento dei Dipartimenti di salute

mentale in termini di modalità organizzative ed assistenziali, rispetto allo *status quo*, per poter far fronte alle richieste e necessità di queste nuove utenze che richiederanno non solo percorsi di cura e reinserimento personalizzati, ma saranno portatrici anche di necessità cliniche ed assistenziali, oltre ad obblighi “giuridici”, verso i quali il personale operante sul territorio risulta attualmente per lo più impreparato<sup>28</sup>.

Anche in merito alla effettiva organizzazione delle REMS, emergono, allo stato attuale, notevoli margini di incertezza in quanto non solo questi assetti necessitano di dotazione di personale e tipologia di formazione ad alta professionalità clinico-assistenziale, ma non sembra ben chiaro, in queste strutture a gestione mista per pazienti psichiatrici autori di gravi reati con attuale pericolosità sociale, il rapporto esistente fra funzioni sanitarie, che dovrebbero essere preminenti, e funzioni “penitenziarie”, con il concreto rischio che possa riproporsi la stessa logica degli attuali OPG, sia per quanto riguarda i percorsi di accesso che di trattamento. Infatti, a riguardo, pure essendo stabilito che le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza sono destinate ai pazienti non dimissibili, attualmente ospiti negli OPG, non vi è alcun riferimento per tutti quei nuovi pazienti, in particolare durante la fase della cognizione penale, destinatari di misura di sicurezza detentiva provvisoria (ex artt. 206, 312 e 313 c.p.p.), dei detenuti ex artt. 111 e 112 DPR 230/2000 e art. 148 c.p., nonché di tutti quei pazienti considerati “difficili”, spesso responsabili di reati bagatellari (contro il patrimonio o lesioni

---

<sup>28</sup> Si pensi, ad esempio, alla gestione del comportamento violento che richiede, infatti, formazione adeguata e competenze che non possono essere improvvisate.

personali lievi) e che attualmente sono destinati all'OPG e alle CCC (Case di Cura e Custodia) (Grispini & Ducci, 2013). Inoltre un punto particolarmente problematico, che riporta, peraltro, alla questione già precedentemente analizzata dell'obbligo di custodia a carico del personale sanitario, riguarda l'attività di sorveglianza perimetrale, rispetto alla quale il decreto ministeriale, almeno nella sua originaria versione, non sembra apportare elementi di maggiore specificazione rispetto al dettato legislativo, lasciando alle singole strutture la decisione di dotarsi o meno di una vigilanza esterna; risulta, infatti, evidente che nel caso in cui mancasse l'attività di vigilanza perimetrale dovrebbe essere la gestione sanitaria interna a farsi carico delle imprescindibili esigenze custodiali<sup>29</sup>.

Recentemente (2014)<sup>30</sup> la SIP (Società Italiana di Psichiatria) ha evidenziato il rischio che coloro che non sono portatori di disturbi psichici, ma appartengono alla criminalità organizzata, possano approfittare dei percorsi alternativi previsti dalla normativa in merito al superamento degli OPG; tale questione appare di particolare rilevanza in quanto ripropone, attraverso questo specifico aspetto, la necessità che, per la piena attuazione di quanto previsto dalla L. n. 9/1012 e dal DL n. 52/2014, sia necessaria una efficace collaborazione tra la Magistratura e gli operatori sanitari, onde individuare progetti personalizzati efficaci che permettano un reinserimento del paziente nell'ambito territoriale di provenienza. In tal senso per l'attuazione di un percorso sanitario

---

<sup>29</sup> Valvo G., “Il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: la delicata attuazione dell'articolo 3-ter DL 211/2011”, disponibile sul sito: [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>30</sup> Cfr. [www.quotidianosanità.it](http://www.quotidianosanità.it)

che possa iniziare anche in condizione di detenzione, proseguire poi nelle REMS e quindi nelle strutture sanitarie territoriali, in funzione del grado di malattia e di collaborazione del paziente, si rende però necessario potenziare l'attività della salute mentale non solo a livello dei DSM e delle strutture disponibili accreditate dalle Asl, ma anche negli Istituti di Pena e nel resto della Sanità Penitenziaria, attraverso un sistema di rete integrato, in modo da non ridurre i servizi territoriali a luoghi di "custodia sociale".

### 3. Conclusioni.

Con la promulgazione della legge n. 9/2012 e del Decreto Legge n. 52/2014, si è giunti a formulare un definito superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, quale percorso conclusivo di un lungo iter di cambiamento della gestione della salute mentale in Italia, iniziato con le Leggi 180 e 833 del 1978 e proseguito con il definitivo affermarsi dell'assistenza psichiatrica territoriale (DPR del 1994 e del 1999 "Progetto Obiettivo Tutela della salute mentale 1994/97 e 1998/2000"). Tuttavia il percorso di superamento degli OPG ha finora subito importanti dilazioni a causa della mancanza di una precisa programmazione e concertazione a livello nazionale tra i soggetti e le istituzioni coinvolte che hanno evidenziato non solo le carenze a livello organizzativo che spesso sottendono a realtà locali e regionali, ma anche la presenza di opinioni spesso contrastanti sia nell'ambito della magistratura che della stessa psichiatria, anche per una delega a quest'ultima di un tema ad alta complessità sociale e giuridica, prima che clinica. Un esempio in tal senso è rappresentato dal fatto che il percorso di superamento degli OPG non ha

previsto, a differenza dei precedenti progetti di legge in materia (es.: Disegno di Legge Grosso nel 1983; dell'on Riz del 1995; dell'on Corleone del 1996), la revisione del codice penale in merito ad istituti, quali l'imputabilità<sup>31</sup> e la pericolosità

---

<sup>31</sup> Da tempo il dibattito sull'imputabilità occupa giuristi, medici legali e psichiatri forensi, quale espressione della messa in crisi di un concetto e di una normativa penale che, le mutate condizioni sociali del malato di mente e i notevoli cambiamenti relativamente all'eziologia, terapia e trattamento della malattia mentale, hanno ormai innegabilmente evidenziato. Sebbene non sia questo il contesto in cui affrontare la travagliata evoluzione del problema dell'imputabilità, è necessario, tuttavia, ricordare, a riguardo, che i paradigmi sui quali è incentrato il diritto penale sono la presunzione della libertà di arbitrio, la conseguente responsabilità morale del reo, la sua colpevolezza ed imputabilità, qualora abbia agito con coscienza e volontà; pertanto sulla presenza o meno della capacità di intendere o di volere, al fine di identificare una situazione che, a causa di infermità, abbia abolito o grandemente scemato la capacità prevista nel diritto penale, ex artt. 88 e 89 c.p., poggia il fondamento del ruolo svolto dalla psichiatria forense. Tuttavia, tale posizione, frutto di un connubio fra una psichiatria positivista ed organicistica che offriva "certezze scientifiche" ed un diritto che, prima con il Codice Zanardelli (1889) e poi con il vigente Codice Rocco (1930), faceva proprie queste posizioni, ha mostrato la sua inadeguatezza di fronte ad una mutata concezione del disturbo mentale e della psicopatologia, che ha evidenziato come il sapere della psichiatria in nessun caso consenta di dare certezze relativamente allo spazio di libertà residuo di una persona, creando, in tal modo, un'insanabile contrasto fra una prassi psichiatrico-forense priva di assolutezze scientifiche e un sistema della giustizia, che, attraverso l'arbitrarietà e l'aleatorietà dei giudizi, quale traspare dalle sentenze giurisprudenziali, si dimostra disorientato, in quanto ancorato a paradigmi ormai obsoleti, con il rischio, quanto mai attuale, di ricorrere a costrutti "scientifici" neo-positivisti (si veda ad esempio l'utilizzo delle neuroscienze in ambito forense), nel tentativo spasmodico di ricercare quelle certezze a cui il sistema giuridico aspira (cfr. Fabbri C, Cimino L, Serretti A., "Genetica dei comportamenti impulsivo-aggressivi: possibile applicazione in psichiatria forense?", *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 2013, pp. 34-519). Sulla base di queste considerazioni, e sul fatto, soprattutto, che la posizione attuale della scienza psichiatrica è di riconoscere una sempre più ampia libertà del malato di comprendere e di autodeterminarsi, che si ritiene, in un realtà *de jure condendo*, che la psichiatria forense non possa più intervenire nel sistema della giustizia così come le è richiesto e che, pertanto, onde evitare arbitrii e

sociale, sui quali poggiano tutte le misure applicate a soggetti affetti da patologia mentale autori di reato e che condizionano la reale incidenza di un effettivo superamento della logica sulla quale è fondata la concezione stessa dell'OPG quale espressione di una dogmatica penale<sup>32</sup>. Peraltro, la mancata revisione del codice penale sull'applicazione delle misure di sicurezza, che rimangono di competenza dell'Autorità Giudiziaria, sebbene debbano essere eseguite dal personale sanitario, evidenzia le difficoltà e le incongruenze di questa doppia competenza, attribuendo alla psichiatria e ai suoi operatori funzioni e responsabilità, a nostro avviso, eccentriche rispetto al suo mandato.

La valutazione del progetto complessivo, quale traspare dalla normativa di riferimento, evidenzia numerosi punti critici che, se non debitamente affrontati, rischiano di invalidare il percorso stesso di cambiamento; in particolare il superamento degli OPG non può, né deve, concretizzarsi in una semplice operazione di trans-istituzionalizzazione, con persone che sono semplicemente trasferite da un'istituzione all'altra, ma deve concretizzarsi in un percorso individualizzato, fondato sull'analisi dei "fatti e dei bisogni" dei singoli pazienti, individuando percorsi adeguati al singolo caso (strutture penitenziarie e terapeutiche per pazienti non dimissibili autori di gravi reati; comunità terapeutiche ad alta protezione come misura

alternativa al carcere per pazienti autori di reati minori; strutture già esistenti nel DSM e progetti personalizzati socio-riabilitativi per chi non è più socialmente pericoloso) ed evitare, in particolar modo, individuando specifici percorsi di accesso e potenziando i percorsi di cura ad alta intensità clinico-assistenziale, che le REMS diventino piccoli OPG. Il ruolo centrale dei DSM nel percorso di presa in carico della popolazione dei residenti internati afferenti al proprio territorio, che rende necessario un potenziamento in termini economici, organizzativi e di formazione del personale, onde favorire il più possibile i percorsi territoriali per malati di mente autori di reati, senza che questo avvenga, però, a discapito degli altri utenti, non deve, tuttavia, far considerare i DSM stessi come l'unico soggetto attuatore di questa funzione che, in quanto di natura prettamente socio-sanitaria, deve essere condivisa all'interno di una rete articolata di servizi e competenze, in modo tale da non regredire in una logica di lettura esclusivamente psichiatrica, imponendosi, quindi, la necessità di definire un modello integrato, con strategie e percorsi fondati sull'analisi dei bisogni specifici e sui fatti. In questo quadro complessivo va quindi collocata anche la necessità di attivare protocolli di collaborazione fra Magistratura, Periti Tecnici d'Ufficio e tecnici della salute mentale nella programmazione dei percorsi di cura e nelle scelte strategiche di politica sanitaria, onde evitare situazioni in cui alla psichiatria vengano attribuiti "compiti" e "funzioni" eccentriche rispetto al suo mandato, senza dimenticare il problema della salute mentale in carcere su cui va compiuto un potenziamento delle politiche di intervento per la

---

"falsità", si dovrebbe giungere all'abolizione del sistema dell'imputabilità così come è attualmente formulato (cfr. Ponti G, Merzagora I., *Psichiatria e Giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1993).

<sup>32</sup> Aleo S., "Imputabilità e pericolosità sociale dell'individuo infermo di mente", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013, pp. 9-19; Fadda M.L., "Misure di sicurezza e detenuto psichiatrico nella

---

fase dell'esecuzione", *Rassegna penitenziaria e*

tutela della salute in questi contesti. Le problematiche testé evidenziate necessitano di soluzioni concrete ed equilibrate che sappiano cioè armonizzare le istanze etiche e morali di superamento degli OPG con le molteplici implicazioni che questo processo determina nel contesto della gestione della salute mentale in ambito territoriale; si tratta, quindi, di un tema altamente complesso, che necessita di analisi accurate e risposte realistiche, onde evitare il rischio, in parte presentatosi nel processo di superamento dei manicomi civili *ex lege* 180/78, che prese di posizioni talvolta dogmatiche ed unilaterali, non valutando con la dovuta attenzione le questioni clinico-assistenziali e giuridiche che il processo di superamento degli OPG può presentare a lungo termine, comportino l'emergenza di nuove ed incisive problematiche capaci di inficiare le finalità stesse del cambiamento dell'attuale modello di trattamento degli autori di reati affetti da malattie mentali<sup>33</sup>.

---

*criminologica*, 2, 2013.

<sup>33</sup> Da questo punto di vista, concordiamo con quegli autori (cfr. Valvo G., "Il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: la delicata attuazione dell'articolo 3-ter DL 211/2011", disponibile sul sito: [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)) che ritengono che il legislatore avrebbe potuto porre prontamente fine al degrado degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la sanitarizzazione delle strutture esistenti, seguendo il modello, già sperimentato e oggetto di attenzione internazionale, di Castiglione delle Stiviere (MN). In questo modo, con un intervento meno impegnativo, avrebbe potuto anteporre, nell'esecuzione della misura di sicurezza, le esigenze di cura dell'infermo di mente rispetto a quelle custodiali; successivamente si sarebbe potuto procedere con gradualità alla sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con strutture sanitarie distribuite su base regionale, permettendo ai servizi territoriali di dotarsi di efficaci supporti per assicurare una adeguata gestione dei soggetti ritenuti ancora pericolosi socialmente.

## Bibliografia.

- Aleo S., "Imputabilità e pericolosità sociale dell'individuo infermo di mente", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013, pp. 9-19.
- Altamura A.C., Goodwing GM., "How Law 180 in Italy has reshaped psychiatry after 30 years: past attitudes, current trends and unmet needs", *Br J Psychiatry*, 197, 2010, pp. 261-262.
- Altamura A.C., Aguglia E, Bassi M *et al.*, "Rivalutare il ruolo degli antipsicotici atipici a rilascio prolungato nell'ambito ambulatoriale", *International Clinical Psychopharmacology*, 27, 2012, pp. 336-349.
- Birkhoff J., "Un'altra scena per il trattamento: la comunità terapeutica nella terapia dei soggetti con disturbi di personalità autori di reato", disponibile sul sito: [www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it).
- Catanesi R, Carabellese F, Grattagliano I., "Cura e controllo. Come cambia la pericolosità sociale in psichiatria", *Gior Ital Psicopat*, 15, 2009, pp. 64-74.
- Fabbri C, Cimino L, Serretti A., "Genetica dei comportamenti impulsivo-aggressivi: possibile applicazione in psichiatria forense?", *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 2013, pp. 34-51.
- Fadda M.L., "Misure di sicurezza e detenuto psichiatrico nella fase dell'esecuzione", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013.
- Grispini A, Ducci G., "Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Considerazioni e riflessioni", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 9-24.
- Lora A., "An overview of the mental health system in Italy", *Ann Ist Super Sanità*, 45, 2009, pp. 5-16.
- Piccinelli M., Politi P., Barale F., "Focus on psychiatry in Italy", *Br J Psychiatry*, 181, 2002, pp. 538-544. Ponti G, Merzagora I., *Psichiatria e Giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1993.
- Rivellini G., "Opg, meno centri e più rete", *Sole 24 Ore Sanità*, 14/04/2014, pag. 10.
- Valvo G., "Il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: la delicata attuazione dell'articolo 3-ter DL 211/2011", disponibile sul sito: [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).
- Vecchione D, Ferracuti S, Nicolò G., "Pazienti in Ospedale Psichiatrico

Giudiziario, in misura di sicurezza e in reclusione”, Nicolò G, Pompili E (a cura di), *Manuale di psichiatria territoriale*, Pacini Editore Medicina, Pisa, 2012.

- Zanalda E, Mencacci C., “Percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia. L’impatto sui Dipartimenti di Salute Mentale. L’opinione della Società Italiana di Psichiatria”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2013, pp. 25-47.

#### **Sitografia.**

- [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- [www.quotidianosanità.it](http://www.quotidianosanità.it)
- [www.regione.emilia-romagna.it/giunta/carlo-lusenti/comunicati-stampa-1](http://www.regione.emilia-romagna.it/giunta/carlo-lusenti/comunicati-stampa-1)
- [www.senato.it/documenti/.../Relazione\\_OOP\\_PGG\\_doc\\_XXII-bis\\_4.pdf](http://www.senato.it/documenti/.../Relazione_OOP_PGG_doc_XXII-bis_4.pdf)
- [www.siep.it](http://www.siep.it)

# Victimized Majority: Latent Politics of Ethnic Discrimination in post-Soviet Russia

*Kirill N. Babichenko\**

## **Riassunto**

Questo articolo analizza brevemente uno dei problemi più significativi della Federazione Russa e cioè i conflitti etnici. Tale fenomeno assume diverse dimensioni e differenti manifestazioni: dalla discriminazione nell'ambito del mercato del lavoro agli eventi estremi della pulizia etnica durante le guerre in Cecenia.

L'autore focalizza l'attenzione su di un aspetto alla base del problema: l'oppressione strutturale esercitata dalle minoranze contro la maggioranza culturale del paese con particolare riferimento alle repubbliche del Caucaso del nord ove l'obiettivo e l'intensità della lotta etnica hanno assunto forme assolutamente pericolose ed esplosive in grado di minacciare lo stato tramite la sua disgregazione.

## **Résumé**

Cet article fournit une brève analyse de l'un des problèmes les plus importants de la Fédération Russe, c'est-à-dire les conflits ethniques. Ce phénomène se manifeste de plusieurs manières : de la discrimination dans le marché du travail aux événements extrêmes du nettoyage ethnique pendant les guerres en Tchétchénie.

L'auteur s'intéresse à l'un des aspects du problème jusque-là inexploré : l'oppression structurelle exercée par les minorités ethniques contre les communautés majoritaires du pays et en particulier le cas des républiques du Caucase du Nord où la portée et l'intensité des conflits ethniques ont présenté les formes les plus dangereuses et extrêmes pouvant menacer l'état par sa désintégration.

## **Abstract**

This paper represents the brief analysis of one of the most important problems of the Russian Federation – the ethnic conflicts. Such a phenomenon has various dimensions and manifestations: from discrimination on the labor market to the extreme of ethnic cleansing during wars in Chechnya. The author focuses on the previously unexplored side of the problem: structural oppression conducted by minorities against the cultural majority of the country with a special regard to the republics of North Caucasus where the scope and intensity of ethnic strife found the most dangerous and explosive forms threatening with disintegration of the state.

---

\* Ph. D., Attorney at Law. From 1998 to 2008 he has worked as a volunteering legal assistant in the “Migration and Law network” of the Human rights center “Memorial” under the aegis of UNCHR. From 2005 till 2013 has collaborated with various European, US and Asian NGOs including UNITED against racism, Federation of Young European Greens, Cooperation and Development Network, Asian-European Foundation as an expert and trainer. He was elected as Sakharov human rights fellow at Harvard University (2006). He has taught international public law at Russian State Humanitarian University.

## 1. Introduction. Soviet legacy of ‘ethnic engineering’.

An ambitious revolutionary project set up by the Bolsheviks and continued by the Soviet government was not limited to the political dimension solely. Trapped with the need to pacify and unite an amalgam of cultural and religious groups of population (400 ethnic groups identified in the 1989), from Estonian Lutherans to Yakut Animists, the new rulers spent decades trying to solve these tasks<sup>1</sup>. Among many theoretical constructs brought to life there were two most relevant for the purpose of this article: *reified ethnicity* and the ‘*titular*’ concept.

Ethnic status was reified through the state machinery: from the ethnic attachment in the internal passport<sup>2</sup> (one had to choose an ethnic origin from a limited list of options) to the ethnic quotas in the universities and armed forces, thus becoming an essential attribute of any Soviet citizen. Official ethnological studies<sup>3</sup> were based on Marxist ideas combined with primordial theory (ethnicity is archaic, fixed and unchanging). In society ethnicity was roughly understood in most common terms: physical appearance and/or distinctive language. This simplified kind of understanding still persists in the nowadays Russian Federation while the author of this article

tend to analyze ethnicity as a social construct and more like an ethnic *identification* than a fixed *identity*.

The ‘*titular*’ status reflected the Soviet policy of positive discrimination: many ethnic groups “oppressed by the Tsarist regime” were promoted by the new revolutionary authorities in nearly every aspect of social life – mostly using politics of indigenization (until late 1930-s)<sup>4</sup>. Such a group was usually designated as ‘*titular*’ – i.e. having “special ethnic rights” for the certain territory, financial support, various social benefits and focused state care. From the legal point of view it is difficult to define ‘*titular*’ with mathematical precision and this term will receive a detailed explanation throughout the article. In the framework of political science and social anthropology ‘*titular*’ could be defined as “an ethnic minority privileged by the state on the expense of other groups”.

Paradoxically this uneven treatment of Soviet citizens favoring ‘*titular*’ minorities<sup>5</sup> co-existed with the concept of “friendship of peoples” which declared color-blind equality of all Soviet (and non-Soviet) people<sup>6</sup>. After the dissolution of the USSR the “friendship of peoples” has obviously disappeared after numerous armed ethnic conflicts but the deeply-embedded system of ‘*titular*’ privileges still goes on bringing about dangerous

---

<sup>1</sup> Martin T., Suny R.G. (eds.), *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*, Oxford University Press, New York, 2001; Kadio Zh., *Laboratoriia imperii: Rossiia / SSSR, 1860-1940*, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva, 2010, pp. 148–267; Marshall A., *The Caucasus under Soviet Rule*, Routledge, London, 2010, pp. 147–243.

<sup>2</sup> Interestingly the chosen ethnic origin in the *passport* not always coincided with the ethnic origin stated in the *Communist Party member card*. The Party had its own rules of self-identification and allowed politically secure “ethnic passing”.

<sup>3</sup> The seminal work: Bromlei Iu.V., *Etnos i etnografiia*, Nauka, Moskva, 1973.

---

<sup>4</sup> Martin T., *Imperiia “polozhitel'noi deiatel'nosti”. Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923–1939*, ROSSPEN, Moskva, 2011. On the later period, including postwar ethnic turn see: Blitstein P.A., *Stalin's Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936–1953*, Ph.D., University of California, Berkeley, Fall 1999.

<sup>5</sup> Hosking D., *Praviteli i zhertvy. Russkie v Sovetskom Soiuze*, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva, 2012.

<sup>6</sup> A classical analysis of this contradiction: Slezkine Y., “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism”, *Slavic Review*, Vol. 53, No.2, Summer 1994, pp. 414–452.

and painful problems. Ethnic tensions took place in Soviet Union as well but only as incidental, short-lived and isolated events<sup>7</sup> while after 1989 ethnic discrimination and ethnic conflicts were unleashed on a nationwide scale<sup>8</sup> especially in the region of Northern Caucasus<sup>9</sup>.

## 2. Silent apartheid.

Analyzing vectors and dynamics of discrimination in the Russian Federation (RF), it is worth paying attention on peculiar “vow of silence” of the academic and human rights communities concerning a situation in some “ethnic” subjects of the state. This long-term (and politically caused) omertà was broken by rather recently when situation in the specified regions of Russia on many parameters became critical. And, it is

---

<sup>7</sup> Laitin D.D., “The National Uprisings in the Soviet Union”, *World Politics*, Vol. 44, No. 1, October, 1991, pp. 139–177. Kozlov V.A., *Neizvestnyi SSSR. Protivostoianie naroda i vlasti 1953–1985*, Olma-Press, Moskva, 2006, pp. 187–233. Hale H.E., *The Foundations of Ethnic Politics – Separatism of States and Nations in Eurasia and the World*, Cambridge University Press, New York, 2008, pp. 93–118. On dissident ethnic networks in the post-Stalin USSR see e.g.: Alekseeva L., *Istoriia inakomyслиia v SSSR. Noveishii period*, ZAO RITS, Moskva, 2001, pp. 7–122; Zisserman-Brodsky D., *Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the Rise of Ethnic Nationalism*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, pp. 111–147.

<sup>8</sup> Beissinger M.R., “Nationalist Violence and the State: Political Authority and Contentious Repertoires in the Former USSR”, *Comparative Politics*, Vol. 30, No. 4, July, 1998, pp. 401–422; Semionova E., *Na etnicheskoii voine... (Genotsid russkikh v byvshikh respublikakh SSSR)*, Traditsiia, Moskva, 2010.

<sup>9</sup> “Relationships between nations and ethnic groups in the Caucasus throughout history have been extremely complicated, in many cases quite tense, if not outright hostile. Ancient feuds and land disputes abound in many regions. Under the Soviet regime, old passions were held in check by the tight control of Moscow authorities. Now, old grievances and latent animosities have surfaced, and the Caucasus has become one huge area of instability”. Mirsky G.I., *On Ruins of Empire – Ethnicity and Nationalism in the Former Soviet Union*, Greenwood Press, Westport, 1997, p. 61.

represented that studying of the specified problem needs to start with the cornerstone of political architecture defining development and the direction of public and administrative processes in a number of territorial subjects of the RF, with concept of “the titular nation”. So-called “the titular people”, “the titular nation” or “the state-building people” – concepts little-known the Western scientists<sup>10</sup> and absolutely alien to the language of international law<sup>11</sup> (most approximately “titular” can be translated as ethnic seniority/superiority). But after disintegration of the Soviet Union, the term “titular nation” which is formally designating “native/dominating” population of the republics of the RF, began to mark not only a form of the social capital, but also a peculiar right to the legalized discrimination concerning “not titular” fellow citizens.

In texts of republican constitutions (“infused with the spirit of secessionism”<sup>12</sup>) there is no definition of “the titular nation”, but it is successfully

---

<sup>10</sup> In the Western researches the titular status [titul’nost’] is used as the specific term, relevant only for the former Soviet Union. See e.g. Locher L., “Migration in the Soviet Successor States”, IZA Discussion Paper No. 602, Institute for the Study of Labor, Bonn, October 2002; Hazans M., Trapeznikova I., Rastrigina O., “Ethnic and Parental Effects on Schooling Outcomes before and During the Transition: Evidence from the Baltic Countries”, *Journal of Population Economics*, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 719–494; Smith B., *Separatist Conflict in Eurasia and Beyond: Exploring Communist Bloc Exceptionalism*, Annual Meeting Paper, American Political Science Association, Washington, 2010; Gruzina I., “Relationship between History and a Sense of Belonging – Russian Speaking Minority Integration in Latvia”, *CEU Political Science Journal*, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 397–432.

<sup>11</sup> Sokolovskii S., “Kontseptualizatsiia etnicheskogo v rossiiskom konstitutsionnom prave”, In Voronkov V., O. Karpenko O., Osipov A. (eds.), *Rasizm v iazyke sotsial’nykh nauk*, Aleteiia, Sankt Peterburg, 2002, p. 99.

<sup>12</sup> Sharlet R., “Russian Constitutional Crisis: Law and Politics under Yel’tsin”, *Post-Soviet Affairs*, Vol. 9, No. 4, October–December 1993, p. 321.

replaced in some cases by such combinations as “the native nation” and “native ethnos”<sup>13</sup>. As all former Soviet republics are formed on the doubtful “ethnic” principle, they represent only radical ethnocracies<sup>14</sup> with a claim for a democratic mode. But the situation in Russia is an exception, because despite the constitutional principle of equality of all citizens before the law, existence of special “unlawful” regions – the republics and autonomies (making more than a half of the territory of the country) where titular Russians “are more equal than others”, transforms the country in a kind of confederative archipelago composed from the separate subjects allocated with different status and rights. In the words of Ben Fowkes: “a hierarchy of autonomies (such as existed also in the Soviet Union) with places like Tatarstan at the top, enjoying very far-reaching autonomy, and with the purely Russian provinces at the bottom”<sup>15</sup>. One of the examples is a steady dictatorship of “ethnic legal personality”. Only “titular” persons have the right to hold positions in local administrations and parliaments: for example, in the Republic of Adygea “not titular” citizens (Russian Slavs) constitute nearly 60% of population but representatives of “the titular nation” hold practically all leading posts and places in legislature<sup>16</sup>.

It is extremely difficult for “not titular” citizens to be engaged in business, to get appointed/elected in republican bodies of power and even to live in the

respective territory<sup>17</sup>. Thus “today the all-Russian, Petersburg, Moscow elite of business and the power it is obvious not ethnocratic<sup>18</sup>”, unlike their ‘colleagues’ from North Caucasus. Like that, in titular territories many citizens are deprived of the political, civil, economic and social rights. The subject of a separate research is the discrimination of “not titular” population at receipt in higher education institutions. These discriminatory practices having institutional character and conducting to a unofficial ghettoization of the Russian population is possible to characterize as a soft regional apartheid. “Titular citizens” supervise not only authorities, but also possess all infrastructure while having no relation to its establishment. Here it should be noted that exactly “not titular” specialist built plants and factories, developed agriculture, created the metalworking enterprises, food, timber and wood-working industry. It is necessary to add that all scientific institutions in the Caucasus – from agricultural experimental stations to universities are an exclusive contribution of “not titular” experts.

Situation is aggravated with that the “titular” territories striving for the de facto economic and political sovereignty, in the majority appear to be depressive regions-recipients while many Russian donor regions, on the economic, demographic, social and intellectual potential repeatedly surpassing republics, have rather low political

---

<sup>16</sup> Polubota A., “Russkikh vydavlivaiut iz Adygei, chtoby sozdat' «Velikuiu Cherkessiu»”, *Svobodnaia pressa*, 25.11.2012.

<sup>17</sup> Kazenin K., «Tikhie» konflikty na Severnom Kavkaze: Adygeia, Kabardino-Balkariia, Karachaevo-Cherkessiia, REGNUM, Moskva, 2009, pp. 13–55.

<sup>18</sup> Arutiunov S., “Etnokratiia ili demokratiia? Traditsii Severnogo Kavkaza”, In *Traditsii narodnoi diplomatii i normy povedeniia vo vremia voiny i konfliktov na Kavkaze*, Kavkazskii Forum NPO, Tsakhkadzor, 31.05. – 2.06.2001.

---

<sup>13</sup> Sokolovskii S., *op. cit.*, pp. 94–117.

<sup>14</sup> See in detail: Toshchenko Zh.T., *Etnokratiia: istoriia i sovremennost' (sotsiologicheskie ocherki)*, ROSSPEN, Moskva, 2003.

<sup>15</sup> Fowkes B., *Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-Communist World*, Palgrave Macmillan, New York, 2002, p. 147.

status and are restrained in their possibilities<sup>19</sup>. In such a paradoxical way discrimination of “not titular” population is also sponsored by the federal center.

The cultural and linguistic majority making more than eighty two percent of the population, in many regions of Russia is declared “not titular” and contrary to the Constitution of the RF is exposed to a discrimination on ethnic and language basis<sup>20</sup>. Thus, in legal sense, “titular” regions of the RF represent the encapsulated ethnic territories. In this regard a set of measures for elimination suppression concerning migrants (which number steadily grows in legal regions) has to be added with drastic measures on the termination of institutional discrimination of “not titular” population (which number, for example, in the North Caucasus, is steadily declining<sup>21</sup>) in ethnic territorial subjects of the RF.

### 3. Separatists’ ethnic cleansing and administrative dereliction.

Such discrimination got an extreme form in the Chechen republic in the late eighties – the beginning of the nineties. Many graffiti targeting non-titular citizens of Chechnya like: “Russians [go] to Riazan, Tatars to Kazan, Ingush to Nazran!<sup>22</sup>” could be seen in Chechen cities and

villages<sup>23</sup>. Other messages were more specific: on memoirs of inhabitants of Grozny (the capital of Chechnya), the most popular slogan of those years sounded as follows: “Russians do not leave – we need slaves and prostitutes”. Since 1989 the hate-motivated crimes: robberies, beatings, kidnappings<sup>24</sup>, gang-rapes<sup>25</sup> and public murders of persons of Slavic and other non-Chechen origin steadily gained scope of the organized terror<sup>26</sup> under liberal accompaniment of “parade of sovereignties” and indifference of the democratic government of Boris Yeltsin.

Here it is necessary to emphasize, that not all ‘titular’ inhabitants of Chechnya took part in this terror: it was encouraged by Jokhar Dudayev’s warlords and supported by sympathizing Islamists and separatists, marginal youth, and also the criminals let out from prisons. But also the numerous facts of murders of the Russian families

<sup>19</sup> Filippov V.R., “Etnopoliticheskie paradoksy i krizis rossiiskogo federalizma”, In Ismagilova R.N., Filippov N.R. (eds.), *Federalizm i regional'naiia politika v polietnichnykh gosudarstvakh*, XXI Vek-Soglasie, Moskva, 2001, pp. 23–38.

<sup>20</sup> Filippov V.R., *Op. cit.*, pp. 30–35.

<sup>21</sup> Vladimirov A., “How many Russians are left in Dagestan, Chechnya and Ingushetia?”, *Vestnik Kavkaza*, 3.05.2010.

<sup>22</sup> Riazan’ is a city generally and wrongly considered to be ancestral home of all Russian Slavs. Kazan’ is the capital of Republic of Tatarstan. Nazran’ was the capital of Republic of Ingushetia until December 2000.

<sup>23</sup> Sokirianskaia E., “Ideology and conflict: Chechen Political Nationalism Prior to, and During, Ten Years of War”, In Gammer M. (ed.), *Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus: Post-Soviet Disorder*, Routledge, New York, 2008, p. 116.

<sup>24</sup> About the Chechen “culture” of hostage-taking see: Tishkov V.A., *Chechnya: Life in a War-torn Society*, University of California Press, Los Angeles, 2004, pp. 107–126. Consider historical description of Chechen territories: “travelers with no bona fide hosts were considered as hostile and were usually taken as prisoners or slaves” Jaimoukha A., *The Chechens: a Handbook* (Caucasus World, Peoples of the Caucasus), Routledge, New York, 2005, p. 142.

<sup>25</sup> Rape has been frequently used in various conflicts as a symbolical tool of domination over oppressed population of other ethnic origin when conditions guarantee anonymity and impunity of perpetrators: Thornhill R., Palmer T.C., *A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion*, MIT Press, Cambridge, 2000, pp. 66, 134, 194. See in details: Sharlach L.B., *Sexual Violence as Political Terror*, Ph.D., University of California, Davis, September 2001, pp. 157–253; Herzog D. (ed.), *Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe's Twentieth Century*, Palgrave Macmillan, New York, 2009.

<sup>26</sup> Bugai N.F., *Russkie na Severnom Kavkaze: sotsial'noe polozenie, transformatsii etnicheskoi*

by their ordinary Chechen next-door neighbors with whom “not titular” families lived in peace for decades were recorded<sup>27</sup>. In total some tens of thousands of Russians were killed (not including victims during military operations) and more than 46 thousand Russian-speaking citizens were turned into slaves<sup>28</sup>. Ethnic cleanings committed by Chechen separatists targeted also other representatives of not “titular” groups of the population: Jews<sup>29</sup>, Armenians, Greeks, Tatars, Roma people. These tragic events for years were suppressed by mass media. But during the First Chechen campaign many Russian journalists romanticized the separatists, creating image of the “noble rebel” which has not occasionally coincided with the plans of Chechen propaganda. For example, prominent Russian scientist V.A. Tishkov after conducting field researches in Chechnya gave the following assessment to actions of a film crew of NTV Broadcasting Company: “Elena Masyuk and Pavel Luskanov’s reportings won on the party of the Chechen combatants for the whole [army] division”<sup>30</sup>.

Only in July, 2000 the federal authorities admitted the fact of ethnic cleansing of the Russian population. In interview to the French weekly

---

*obshchnosti (1990-e gody — nachalo XXI veka)*, Grif i K, Moskva, 2011, pp. 210–225.

<sup>27</sup> Sokolov-Mitrich D., “Zabytyi genotsid”, *Izvestiia*, 28.01.2005. See also: Esses V.M., Vernon R.A. (eds.), *Explaining the Breakdown of Ethnic Relations: Why Neighbors Kill*, Blackwell Publishing, Malden, 2008.

<sup>28</sup> Bondarenko M., “Kazaki Chechni ishchut zashchity u Vladimira Putina. Vytesnenie russkogo naselenia v respublike prodolzhaetsia pri popustitel'stve federal'nykh chinovnikov”, *Nezavisimaia gazeta*, 23.05.2003.

<sup>29</sup> About Chechen anti-Semitism incited under the influence of radical Islamism and a pro-Arab orientation see: Tishkov V. A., *Op. cit.*, pp. 207–209.

<sup>30</sup> Tishkov V.A., *Obshchestvo v Vooruzhennom Konflikte: Etnografiia Chechenskoi Voyny*, Nauka, Moskva, 2001, p. 181.

*Paris Match* the president of Russia Vladimir Putin declared: “In recent years in the territory of Chechnya we observed large-scale genocide concerning the Russian people, concerning the Russian-speaking population. Unfortunately, nobody reacted to it. Nobody reacted even to the attacks on the Russian territory which were carried out all these years. The authorities did not react to mass kidnappings”<sup>31</sup>. In this statement the phrase “we observed” is remarkable – it means that authorities well knew about events taking place in Chechnya. It is characteristic that “in recent years” V. Putin served as the director of Federal Security Service and then as a head of the government of the RF. Why genocide supervision from such a high-ranking official was not beyond philosophical contemplation and for what reason “nobody reacted” in the state apparatus under his control remains unclear.

In 2002 V. Putin declared that in “result of ethnic cleanings in Chechnya up to 30 thousand people perished, and possibly even more”. “This will never happen again”, – added the head of the state<sup>32</sup>. Certainly that this political declaration was not followed by real actions on investigation and accountability of the perpetrators. Investigation teams and groups of experts were not formed; the permanent commission on investigation of acts of genocide concerning the Russian population in the Chechen Republic was not established in the federal parliament. This absence of political will is especially strange given that the RF is obliged to fulfill certain international obligations.

---

<sup>31</sup> V. Putin’s interview to the French weekly magazine *Paris Match* on 06.07.2000 Available at: [http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/06/0000\\_typ\\_e63379\\_125007.shtml](http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/06/0000_typ_e63379_125007.shtml)

Authorities have to provide effective protection of citizens from racially motivated attacks even from unofficial persons, prevent similar manifestations of aggression, consistently make independent and effective investigation in case of committing such crimes. The *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* clearly obliges the signatory states to take all appropriate measures directed on prohibition and elimination of all forms of racial discrimination, carried out by any persons, groups or the organizations, including and protection of persons against violence or causing injuries from informal persons. The *International Covenant on Civil and Political Rights* demands to provide protection of the right not to be exposed to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment even from the persons acting in their personal quality. Not casually the *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* establishes responsibility of the state for the acts of torture made “with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity”. Therefore, the unwillingness of the state to provide protection from racially motivated violence can be interpreted as criminal negligence of government bodies and indulgence to carrying out tortures.

The precedents of independent and effective investigation of such discrimination are available. In the decision of November 21, 2002 UN Committee against Torture held that the burning down of Roma houses by a mob of non-Roma neighbours in 14<sup>th</sup> of April 1995 constituted an act of cruel, inhuman and degrading treatment. The

---

<sup>32</sup> Vladimir Putin: Rossiia ne poidet na peregovory s banditami i terroristami v Chechne, 19.12.2002. Available at: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=16758>

failure of the police authorities to take appropriate steps to protect the Roma amounted to acquiescence to these acts, since the police authorities were informed of the immediate risk facing the Roma and were even present at the scene of events – thus Article 16 of the *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* was violated<sup>33</sup>. Ethnic cleansing of “not titular” population of Chechnya as well continued in 1995 and nothing prevents Russian NGOs to provide legal support to the survivors to appeal to the international organizations but for the unclear reasons it still does not take place. Moreover, there is no consent concerning the recognition of ethnic cleansing. For example, the Chechen researchers do not agree with this assessment. In particular, the editor of the *Groznenskoe Obshchestvo* [Grozny Society] newspaper T. Aliyev considers that no genocide and even ethnic cleansings took place, evidences of the forcefully displaced Russian are fictions, and a mass exodus of non-Chechens from this republic before the war<sup>34</sup> happened without any particular reason<sup>35</sup>. However, the same attitude is widely promoted in other editions of Chechens: *Vainakh, Orga, Dosh* – typical samples of journalism of ethnic offenses and revanshism. By the way, *Dosh* is the quarterly magazine with a circulation of 5000 copies. In this regard it is important to underline that the Chechen Diaspora in Moscow makes about 300 thousand people,

---

<sup>33</sup> Hajrizi Dzemajl et al. v. Yugoslavia, 21 November 2002. (Case No. 161/1999) UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000.

<sup>34</sup> Sokirianskaia E., *Op. cit.*, p. 116.

<sup>35</sup> Aliev T., “Iskhod russkikh iz Chechni”, *Polit.Ru*, 17.12.2007. Available at: <http://polit.ru/research/2007/12/17/escape.html>

constantly increases and remains one of the most criminalized<sup>36</sup> and influential in the capital.

#### 4. Subsidized oppression in other republics.

Unfortunately, in recent years the Republic of Ingushetia became a sad model of pushing out the persons of “not titular” origin with the methods which are not leaving any doubt in intention of the criminals. Addressed arsons, tossing of explosive devices and demonstrative murders are typical hate crimes justified and directed by “titular” status<sup>37</sup>. According to the Human rights center “Memorial” only during the period from July 16 to November 12, 2007 twenty four persons of not titular origin were murdered in Republic of Ingushetia: Russians, Armenians, Roma and Koreans<sup>38</sup>. The expert of “Memorial” notes: “These murders and attacks are a part of system pressure upon the non-Vainakh population of the republic”<sup>39</sup>. It is indicative that precipitancy of flight from this republic long before the beginning of “titular terror” looks amazing even on the general background of an outcome of “not titular citizens”. In 1989 Russians constituted 13, 2% of

<sup>36</sup> Chechens’ criminal impact after 1989 is described by one of the Western scholars in the following words: “In Moscow and other major cities, a powerful Chechen Mafia shaped up. [t]heir share in criminal activities in Russia has by far exceeded their proportion in the population. According to official data, one of every three people charged with counterfeiting has been a former resident of Chechnya, as well as 42% of the persons involved in embezzlement and machinations in the sphere of finances and credit operations. The protection racket was thriving, murders and kidnappings became a regular feature of life.” Mirsky G.I., *Op. cit.*, p. 84.

<sup>37</sup> The continuous chronicle of 2006–2014 terrorist acts, shootings and kidnappings: Ingushetia: khronika teraktov, obstrelov, pokhishchenii. Available at: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/122475>

<sup>38</sup> Ingushetia: 2007 god. Kuda dal'shche?, Memorial, Moskva, 2008, pp. 17–19.

<sup>39</sup> *Ibid.*

the population of Ingushetia<sup>40</sup> and in 2010 there were only 0,7% of them left<sup>41</sup>. It is obvious that the situation was extremely intense all these years and now only reached an extreme point<sup>42</sup>.

In Dagestan – “an overwhelmingly Muslim, and overwhelmingly non-Russian, republic<sup>43</sup>” – there is an amalgam of “titular” groups<sup>44</sup> and languages<sup>45</sup> with a slight prevailing of Avars (27, 5 percent of the population). In this largest republic of the North Caucasus (2,5 million of inhabitants) replacement of the Russian population happens not so considerably<sup>46</sup>, but ethnic profiling targeting Slavic people and dismissals on the basis of a “non-titular” origin accompanied with house racketeering helped to expel Russian inhabitants from the areas of traditional accommodation of the Slavic population – Kizlyar and Tarumovsky districts. The derussification occurred also in the multicultural city of Khasavyurt. This city became widely known in 1993 after the act of symbolical violence when ‘titular’ activists desecrated a Christian cemetery and using an excavator dug

<sup>40</sup> Belozarov V., *Etnicheskaja karta Severnogo Kavkaza*, OGI, Moskva, 2005. p. 247.

<sup>41</sup> Data provided according to the All-Russian population census of 2010 [Section 4. “Population by ethnic origin”]. Available at: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf)

<sup>42</sup> According to the journalist and specialist in Caucasian studies O. Alenova: “The last Russians escape from Ingushetia. The situation there is now worse, than it was in Chechnya before the war. But nobody wants to restore order as it was made in due time in Chechnya”. Alenova O., *Chechnia riadom. Voina glazami zhenshchiny*, ID «Kommersant», ID «Piter», Moskva, Sankt Peterburg, 2008, p. 450.

<sup>43</sup> Fowkes B., *Op. cit.*, p. 147.

<sup>44</sup> But only 14 largest groups are presented in the State Council of Republic of Dagestan.

<sup>45</sup> Inhabitants of this republic speak twenty-six different languages and tens of local dialects.

<sup>46</sup> In fact unofficial practice of pushing out non-titular citizens was observed already in 1960-s.

out coffins with deceased<sup>47</sup>. Similar tactics is applied in the republican capital Makhachkala and the ancient city of Derbent therefore the total number of the Russian population in Dagestan was reduced with twelve to four percent (about 80-90 thousand people). Remained became object of labor and household discrimination, representing the cheap service personnel which is completely dependent on a whim not only of a local government but also ordinary “titular” neighbors. Moreover, among these four percent mutual suspiciousness and informing with the purpose to avoid possible repressive measures are spread. Deputy head of the Makhachkala *Commission on problems of Russians* (sic!) Abdurakhman Guseinov frankly says that “in the mid-nineties Russians were simply kicked out out from their houses or were forced to sell them at the ridiculous price”<sup>48</sup>. Traditions of a resolution of conflicts looked as follows: “For example, at banal car accident, even a minor one, the crowd of friends of the injured dzhigit [here – male “titular” person] immediately arrived (that he was not guilty was not discussed at all) and Russian was given the car keys with words: “Take this [car] away, I do not need it, tomorrow you will bring me a new one!”<sup>49</sup> It is quite obvious that authorities and public organizations had to pay attention to this scandalous discrimination of the Russian population – it is enough to imagine the reaction of the state and human rights NGOs on hypothetical exile of the Dagestan Diaspora from

---

<sup>47</sup> Karpov Iu.Iu., Kapustina E.L., *Gortsy posle gor. Migratsionnye protsessy v Dagestane v XX – nachale XXI veka: ikh sotsial'nye i etnokul'turnye posledstviia i perspektivy*, Peterburgskoe Vostokovedenie, Sankt Peterburg, 2011, p. 292.

<sup>48</sup> Kots A., Steshin D., “Vernutsia li russkie na Kavkaz?”, *Komsomol'skaia pravda*, 07.06.2006.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Moscow. But, consider an opinion of a well-known historian who has conducted scientific researches in Dagestan for many years, “federal programs keep silence about *mass flight* [italics added] of Russians from this region to the Central and the Southern Russia and Mountainous Jews to Israel”<sup>50</sup>.

These programs had been crafted for financial support of the Dagestan sportsmen and material security of the unemployed and unwilling to work population of a “titular” origin. But gradually Dagestan neo-tribalism gains character of a direct political challenge to the federal center. So, in February, 2009 Vladimir Radchenko, the new chief of the department of Federal Tax Service in Dagestan could not start fulfillment of his duty in Makhachkala because of aggressive local counteraction to its appointment. V. Radchenko's ethnic [Russian] origin did not suit ruling circles of Republic of Dagestan that caused the planned actions of “a national protest”, the false report on prepared explosion in the building of the republican office of the Federal Tax Service, threats of homicide and in the end – the kidnapping of Mr. Radchenko with the use of firearms<sup>51</sup>. It is worth emphasizing that the high-ranking federal official underwent such a treatment. The reaction of Kremlin did not follow and Mr. Radchenko was recalled back to Moscow. Thus, the informal contract of the federal center with the republican “elite” (ostentatious loyalty

---

<sup>50</sup> Bobrovnikov V., “Islamofobiia i religioznoe zakonodatel'stvo v postsovetskom Dagestane”, In Aleksandrov Iu.G. (ed.), *Etnicheskii natsionalizm i gosudarstvennoe stroitel'stvo*, Institut vostokovedeniia RAN, Natalis, Moskva, 2001, p. 250.

<sup>51</sup> On “Radchenko affair” see e.g. Ionov O., “Radchenko shchitaet, chto za ego pokhishcheniem stoit syn prezidenta Dagestana”, *Kavkazskii uzel*,

and the necessary counting of votes on elections in exchange for federal subventions and inviolability) received the next – the extremely convincing confirmation. Certainly that the similar configuration of ‘division of powers’ takes place not only in Dagestan but in all republics of the North Caucasus. Herewith, subsidized North Caucasian clans become more and more isolated – both from Moscow, and from the population in the regions. It is important to stress that federal subsidies do not reach ordinary citizens and become a basis of illegal enrichment of the ‘pro-Kremlin’ ruling circles. Moreover, the ruling clans usurp access in executive, judicial and legislative branches of power; business and the sphere of the higher education which inevitably blocks all channels of vertical mobility especially for the North Caucasian youth. As a result, inhabitants are compelled to migrate to other (non Caucasian) regions, to look for an exit in extreme nationalism or to choose a ‘religious approved’ way of the armed violence under the leadership of the foreign Muslim instructors that leads to tens killed and wounded every week<sup>52</sup>.

---

09.02.2009; Poliakov S., “Lezginka pod dulom pistoleta”, *Komsomol'skaia pravda*, 13.02.2009.

<sup>52</sup> According to Grigorii Shvedov the editor-in-chief of “Caucasian Knot” news agency Dagestan is captured by civil war. The situation in this republic is the most intense. In 2011 in Dagestan violence growth was observed again: total number of victims of the conflict raised up to 824 persons, from them 413 got killed and 411 got wounded. (In 2010 the number of victims was 685 persons, of them 378 killed and 307 wounded) See: Shvedov G., Malashenko A., *Severnyi Kavkaz: itogi 2011 goda*, Moskovskii Tsentr Karnegi, Moskva, 19.03.2012. Available at: <http://carnegie.ru/events/?fa=3667> Weekly statistics on victims of violent struggle in North Caucasus is available at <http://voinenet.ru/voina/ezhenedelnye-hroniki/>

**Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VIII – N. 2 – Maggio-Agosto 2014**

## 5. “Titular” framework and defining.

Addressing the history of migratory processes, it is necessary to notice that replacement of “not titular” population from the republics of Transcaucasia and autonomies of the North Caucasus began in Soviet period and lasted decades. And after disintegration of the USSR this process only sharply amplified<sup>53</sup>. And derussification process in the Caucasian region went with much higher intensity, than in any other territory of the country<sup>54</sup>. Moreover, as a result of rash administrative-territorial transformations a number of the Russian areas become a part of the North Caucasian republics. Thus the indigenous Russian people in national autonomies underwent pressure and the discrimination considerably surpassing that test on itself ethnically ‘other’ in regions of Russian Ciscaucasia<sup>55</sup>. And the expelled population is exposed to powerful processes of desocialization and marginalization: it was literally pushed out of society. It is necessary to underline that most actively “titular rights” are used and reproduced by the criminal (religious, extremist, separatist, politically active) part of certain cultural and linguistic group. Certainly, if this group has “the ethnic ownership” of a certain territory, resources, the constitution, quasi-state attributes, the paramilitary structures. Unfortunately, today “titular status” as the major socio-political identifier, and also the criminological phenomenon, is not limited any more to a geographical position of this or that republic and is perceived by its holders as essential attribute and the privilege. Now this status is repeatedly strengthened by new

---

<sup>53</sup> Belozеров V., *Op.cit.*, p. 186.

<sup>54</sup> *Op.cit.*, p. 187.

<sup>55</sup> *Op.cit.*, p. 211.

dimension – the radical Islam based on binary opposition “Muslims v. infidels”.

Here it is important to note that Islam as a complicated religious system is not necessary to the most fanatical “titular” activists. They distort and emasculate the rich cultural and historical background of Islam to the level of the primitive Salafi doctrine of the military-political character aimed at achievement of destructive, tactical results<sup>56</sup>. Such ideology is the general religious and extremist dogma and an important condition of the ‘supra-ethnic’ unity which for the first time makes possible the steady consolidation of “titular” groups and further radicalization of the North Caucasus. Among radical Muslims in the North Caucasus self-identification as members of international ummah and fighters of Worldwide Jihad amplifies. And, anyway, they make part of accruing activity of religious extremism<sup>57</sup>. Thus, Islam from the neutral and general denominator of the Caucasian groups of the population (the so-called “funeral Islam”) is intentionally distorted, adjusted to short-term objectives, becomes radical and turns into a dangerous point of assembly (“permanent jihad”) of the new consolidated underground. It became obvious during the Second Chechen campaign when researchers noted, “that some peoples of the North Caucasus developed a peculiar lifestyle, thinking, perception of reality in which Islam is shown as one of the main lines of self-identification

<sup>56</sup> Wilhelmsen J., *When Separatists Become Islamists: the Case of Chechnya*, FFI/Rapport–2004/00445, Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller, 2004, pp. 9–45.

<sup>57</sup> Malashenko A., *Kak vybirali v Chechne*, Mosk. Tsentr Karnegi, Moskva, 2006, p. 30.

(including group identification) and nationalism”<sup>58</sup>.

Here it is worth stating the main signs of a phenomenon of the “titular status” which is setting the principles of definition of social reality for separate groups of the population:

- i. Cultivated feeling of ethnic and historical superiority and “presumption of rightness” in any social transactions, including conflict situations.
- ii. Mountainous version of male supremacy and ‘body politics’ as a traditional way of life<sup>59</sup>.
- iii. Primary following religious [“peoples’ Islam”, locally – Sharia<sup>60</sup>] or traditional [e.g. *adat*<sup>61</sup>] norms instead of official legal obligations.
- iv. Translation of negative objectives of parents through family upbringing.
- v. Socialization through criminal practice of consanguineal complicity.
- vi. Long-term experience of successful and unpunished discrimination of “not titular”

<sup>58</sup> Avksent'ev V., Babkin I., “Islam i natsional'nye konflikty na Severnom Kavkaze”, *Ab Imperio*, No. 2, 2000, p. 203.

<sup>59</sup> See in details: Karpov Iu. Iu., *Dzhigit i volk: muzhskie soiuzy v sotsiokul'turnoi traditsii gortsev Kavkaza*, Rossiiskaia akademiia nauk, Muzei antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera), Sankt Peterburg, 1996, pp. 7–148.

<sup>60</sup> Official Sharia justice existed in the Northern Caucasus until 1927. See in details: Bobrovnikov V.O., *Musul'mane Severnogo Kavkaza: obychai, pravo, nasilie (ocherki po istorii i etnografii prava Nagornogo Dagestana)*, Vost. lit., Moskva, 2002, pp. 217–261.

<sup>61</sup> A term borrowed from Arabic عَادَة [habit, custom]. For centuries in certain Muslim societies of Northern Caucasus Arabic was used as a language of religion, law and power. See e.g. Kemper M., “An Island of Classical Arabic in the Caucasus: Dagestan”, In Companjen F., Marácz L., Versteegh L. (eds.), *Exploring the Caucasus in the 21<sup>st</sup> Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context*, Pallas Publications, Amsterdam, 2010, pp. 63–90.

- (mainly Slavic or Christian) population in the USSR and RF.
- vii. Existence of the “ethnic” territory.
  - viii. Pseudoscientific, political and publicistic legitimization of the “titular status” including consciousness of historical insults of “colonial oppression” and “deportation” (for separate groups of population)<sup>62</sup>.
  - ix. Radical Islam (for Muslim groups of population)<sup>63</sup>.
  - x. Neo-tribal or religious community as a basic social unit: teip (or parts of teip – gar, nek”iy, tsa), tukhum, jamaat, vird and Diaspora.
  - xi. Ethnic uniformity and inviolability of republican “elite”.

The following factors help to keep “a permanent titular status” outside traditional areas of dwelling:

- i. Diasporic support – within the country and from abroad (long-distance nationalism)<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Gadzhiev M.S., Kuznetsov V.A., Chechenov I.M., *Istoriia v zerkale paranauki: Kritika sovremennoj etnotsentristskoi istoriografii Severnogo Kavkaza*, IEA RAN, Moskva, 2006.

<sup>63</sup> Certain scholars and experts consider that radical Islamists can provoke religious war in the RF. See. e.g.: Silant’ev R., *Noveishaia istoriia islama v Rossii*, Algoritm, Moskva, 2007, pp. 470–96; Suleimanov Rais: “Vlasti Tatarstana navedut poriadok v respublike – shariatskii”, *Al’manakh «Na voine»*, 27.11.2012.

<sup>64</sup> On increased role of diaspora communities in violent intra-state conflicts see e.g. Demmers J., “Nationalism from Without: Theorizing the Role of Diasporas in Contemporary Conflict”, In Atabaki T., Mehendale S. (eds), *Central Asia and the Caucasus: Transnationalism and Diaspora*, Routledge, New York, 2005, pp. 10–20. On highly politicized activities of Circassian Diaspora see e.g. Grebennikov V., “Is Leviathan Back? Circassian Ethnic Mobilization after the 2012 Presidential Elections in Russia”, *CEU Political Science Journal*, Vol. 8, No. 2, 2013, pp. 234–256.

- ii. Use of the “contractual” authorities: from adjustment of “contact” with the local employee of police to lobbying in the Federal Parliament.
- iii. Passive, defeatist and often collaborative position of the local “not titular” people of Russia.
- iv. Actual colonization, including criminal and demographic of certain (non-Caucasian) regions/cities and monopolization of commercially favorable fields of activity.

Thus, the “titular status” is possibly to define as *the mobilizing form of affective group belonging based on a negative complex of cultural, ideological and educational practices, fixed in public consciousness, legislation and reproduced as a strategy of socio-political domination*. Certainly that the most educated, urbanized and secular representatives of North Caucasian groups of the population, as a rule, do not share “titular” dogmas. Unfortunately, such citizens can not influence domestic policy in the republics therefore not only ordinary life, but also law-enforcement practice in “titular” territorial subjects of the RF has sharply negative specifics<sup>65</sup>.

## 6. Academic attempts to “respond”.

But why the problem of “titular” territories did not receive close attention of the academic and expert

<sup>65</sup> See e.g. Albogachieva M., “Iz istorii bor’by s krovnoi mest’iu v Ingushetii”, *Antropologicheskii Forum*, No. 4, 2011, pp. 3–21; Albogachieva M., “Osobennosti vzaimodeistviia rossiiskoi sudebno-pravovoi sistemy i traditsionnykh pravovykh institutov ingushkogo obshchestva (XIX—XXI vv.)”, In Karpov Iu.Iu. (ed.) *Obshchestvo kak ob”ekt i sub”ekt vlasti. Ocherki*

circles? The opinion of one of the most objective researchers of nationalism in Russia is characteristic: “Frequently those who speak and write about the Russian nationalism have been asked about why such attention is not paid to the nationalisms of ethnic minorities. Truly they are given disproportionately less attention”<sup>66</sup>. Further he claims that “regional separatism ceased to be a real aim long ago” and “nationalisms of minorities pose a minor influence on a way of development of the country”<sup>67</sup>.

Formally it is true: firstly, it is much more favorable for the “titular” regions to be parts of Russia under conditions of generously donated subjects of federation. Secondly, visible signs of nationalism are not present: consigned to the past ethno-xenophobic slogans of the “titular” authorities, demonstrative formation of ethnic paramilitaries, fighting dances on city squares and other attributes of primitive nationalist movements. Republican “elites” realized long ago that the current legislation and ostentatious loyalty to the federal center allow them to operate and discriminate “not titular” population with real impunity. Here Immanuel Wallerstein’s comparison is applicable: “The object of racism is not to exclude people, much less to exterminate them. The object of racism is to keep people within the system, but as Untermenschen, who can then be exploited economically and used as political scapegoats”<sup>68</sup>. Repressive practices began

to be used by default and turned into an integral part of a political landscape. Thus, beating of the North Caucasian person in Moscow causes a predictable resonance in mass media and public condemnation as a hate crime whereas murdering of the Russian family in Ingushetia receives muffled interpretation in mass media and the irritated response of the republican authorities. It is worth giving opinion of the M.P. of the RF V.I. Alksnis: “The other day the group of deputies of the State Duma, representatives of all fractions, left in official journey, and during this trip we had a meeting with one high-ranking head, will tell so, regional level. And here this person with tears in the eyes told us that he was compelled to leave the national republic where he was born only because there Russians are not appointed to higher positions. If someone tells that it is slander, – I do not want to call here the republic, but... It is the practice which has developed in Russia. If someone thinks that it does not promote kindling of national discord and hostility in Russia, these people are mistaken. I can imagine that the young man who for years observes deprivation of rights of his nation ... He asks why family of his relatives was slaughtered in Chechnya and no criminal charges on this fact were brought? Why the murderers of this slaughtered Russian family were not punished? He asks why his friends had to run from Tajikistan and Moscow looks at this indifferently? He asks himself why even more often on the streets of his city he gets insulted by some ‘guests from mountains’? With radicalism peculiar to youth, having convinced that is useless to wait from the authorities that they will begin to pursue policy in interests of the majority of the people, he decides to restore social justice

---

*politicheskoi antropologii Kavkaza*, Peterburgskoe Vostokovedenie, Sankt Peterburg, 2012, pp. 142–208.

<sup>66</sup> Verkhovskii A., “Ideinaia evoliutsiia russkogo natsionalizma: 1990-e i 2000-e gody”, In *Verkhi i nizy russkogo natsionalizma*, Tsentr «Sova», Moskva, 2007, p. 7.

<sup>67</sup> Verkhovskii A., *Op. cit.*, p. 8.

<sup>68</sup> Wallerstein I., “The Racist Albatross. Social Science, Jörg Haider and Widerstand”, *Eurozine*, 14.09.2000.

independently, on his terms ... And all this forced certain radicals to see the only way to change something – that is to revenge, having taken a baseball bat, the weapon or explosive materials”<sup>69</sup>. Such reaction in the form of protest extremism received definition of “the Russian nationalism”. But is it only such “nationalism” is worthy studying and condemning? Whether only crimes “majority v. minority” could be caused by hatred? And why administrative and political discrimination and direct exile of “not titular” population is considered normal, according to various researchers? For a long time there are all grounds to believe that “the constitutional nationalism” in “titular” territorial subjects of the RF is more dangerous both to society and to the state, than notorious “Russian nationalism/fascism”. After all even the North Caucasian scholar writes that: “This fascism is a pathological result of national humiliation of Russians, including the humiliation suffered by Russians in the Caucasian periphery... Possibly, not any other “colonial nation” in history happened to be so deprived, in comparison with the colonized natives as in situation Russians found themselves in the territory of the national republics of the North Caucasus”<sup>70</sup>. And what are the benefits of having these “national” republics within Russia? What is the price of keeping the “titular” territories as a part of the Russian state? Whether there is a way out from this inverted empire where remote ethnic regions colonize and exploit the federal center?

---

<sup>69</sup> Vystuplenie na zasedanii Gosudarstvennoi Dumy Rossii, 15.11.2006. Available at: [http://www.akdi.ru/gd/PLEN\\_Z/2006/11/s15-11\\_u.htm](http://www.akdi.ru/gd/PLEN_Z/2006/11/s15-11_u.htm)

<sup>70</sup> Tsutsiev A., “Russkie i kavkaztsy: po tu storonu druzhby narodov”, *Druzhiba Narodov*, No 10, 2005.

What kind of opinions is offered by the academic science?

Investigating a problem of “national” subjects, A.N. Malinkin considers that territorial subjects of the RF formed on an ethnic basis have to be liquidated with all their (artificial) borders and the quasi-feudal privileges stimulating formation of ethnocratic republican regimes<sup>71</sup>. In his opinion, withdrawal from the pseudo-federal state system which is based on ethnic federalism, and transition to originally democratic federalism allowing only administrative-territorial differentiations and guaranteeing the actual civil equality and observance of human rights is necessary<sup>72</sup>. However such a suggestion despite the visible argumentativeness does not take into consideration realities of modern Russia. In what way is it really possible to liquidate “ethnic” territorial subjects? Considering level and prevalence of the anti-Russian moods in these “titular” subjects such elimination will be impossible without consent of the local population. And this decision at all would not be peaceful. But even with a hypothetical agreement of “titular elites” to replace the status of their territorial subject from ‘republic’ with ‘region’ political ‘rebranding’ would not change administrative and ethnic balance in such extremely conflict region as Dagestan, religious and clannish character of the local authorities in Ingushetia, feudal and class stratification of society in Karachay-Cherkessia and anywhere would not eliminate deeply embedded traditions

---

<sup>71</sup> Malinkin A.N., “«Novaia rossiiskaia identichnost’»: issledovanie po sotsiologii znaniia”, *Sotsiologicheskii zhurnal*, No 4, 2001.

<sup>72</sup> Malinkin A.N., *Op. cit.*

of a “titular” superiority<sup>73</sup>. And whether “originally democratic federalism” is eventually possible given existing political system?

Many practical scholars have learned by the experience the impossibility of such “liquidating reforms”. So, according to Nikolay Petrov, “many elements of political engineering, even seemingly easy gained, are absolutely irreversible. That is, if you created ethnic statehood, if you told that such ethnicity since now has any pseudo-statehood, it is almost impossible to take it back without blood, without disastrous conflicts. It is already unimportant further, whether there was once a history, – if it was not it is constructed. Already no matter how ethnically salient they are, how ethnically distant are these or those groups from their neighbors. If you made it you already started a certain mechanism which practically has no reverse motion. [e]thnic should never get attached with territorial. Because as soon as borderlines start, even if in heads of people, to get any ethnic content, instantly any most insignificant conflict can turn into inter-ethnic collision what we have witnessed in enormous quantity of cases in the territory of the former Soviet Union”<sup>74</sup>. N. Petrov is absolutely right and it is necessary to add only that “the mechanism which practically has no reverse motion”, nevertheless continues the progress, and the territories being outside the republics, promptly are exposed to the “titular Reconquista” by means of migration from the North Caucasus.

Therefore other scientists offer radical options of overcoming of this problem. So, the known Russian geographer Vladimir Kagansky reasonably considers that “from the point of view of the positive spatial analysis, it is always possible to specify the territories which existence as a part of the state brings harm for this state. What has to do the responsible state in these cases? It has to declare off these territories at any cost. And not to wait when these territories will want to separate. You perfectly understand that there are a number of territories<sup>75</sup> which presence as a part of Russia is a burden. And what do we see? That the state tries to hold these very territories, which presence as a part of Russia is extremely harmful to it. The matter is that from history of the North Caucasus it is known: wars always take place there. The reason is not so clear to me: whether it is a civilization break, whether something else – wars always take place in this territory. The question is: did not Russia make a fatal mistake in the XIX century having annexed these territories? It did. What does it do now? It tries to repeat this fatal flaw. But at the same time we see a brilliant example of remarkable geographical engineering – abandonment of Alaska. It was that territory which was too costly to hold”<sup>76</sup>. This radical option offers counter-separation – separation from burdensome territories and groups of the population corresponding to them<sup>77</sup>. But abandonment of

---

<sup>75</sup> Better say – the local population of these territories.

<sup>76</sup> Kaganskii V., *Neizvestnaia Rossiia* (Publichnaia lektsiia), Polit.Ru, Moskva, 19.04.2007 Available at: <http://polit.ru/article/2007/05/04/kaganskiy/>

<sup>77</sup> Similar views are characteristic not only for modern Russia. In Italy since 1991 there is North League for the Independence of Padania – the political party demanding separation from “undeveloped and criminal South” with formation of the independent state with the

---

<sup>73</sup> Kazenin K., *Elementy Kavkaza: zemlia, vlast' i ideologiia v severokavkazskikh respublikakh*, ID REGNUM, Moskva, 2012.

<sup>74</sup> Petrov N., *O regionalizme* (Publichnaia lektsiia), Polit.Ru, Moskva, 9.02.2006 Available at: <http://www.polit.ru/lectures/2006/02/13/petrov.html>

Alaska which had the dubious colonial status supported only with a few hundreds of Russian hunters, besides being on the other continent and possible separation from integrated, strategic part of the Russian territory have not much in common. The North Caucasus is the frontier macro-region with the population of 17 million people which is an integral part of the vital infrastructures of federal level: military and logistic, energy, industry, finance and economics, transport, education, public health, not to mention inclusiveness in uniformed cultural and linguistic space. Hundreds of thousands of Russian “not titular” citizens live in the Caucasus with no place to come in the post-Caucasian Russia. Unclear what arguments of legal character will form the basis for such a suggestion, after all ideas of this sort have to be supplemented with detailed constructive program.

There is also some other doubts in correctness of a position of V. Kagansky. Will any Slavic enclaves remain in the North Caucasus? How to “exclude” Republic of Adygea which is territorially encircled by Krasnodar region? What will be reaction of ruling circles and the population of the mountainous republics and what will happen with

---

capital in Milan. Later, for better electoral appeal, the requirements were softened to the gradual federalization of the Italian state. It is remarkable that ideologists of North League are not limited to the arguments of populist and economic character, but also develop their own “political geography” and ethno-cultural mythology. See e.g. Huyseune M., “Imagined Geographies: Political and Scientific Discourses on Italy’s North-South Divide”, In Coppieters B., Huyseune M. (eds.), *Secession, History and the Social Sciences*, VUB Brussels University Press, Waverseesteenweg, 2002, pp. 207–26. Comparison of centrifugal regional tendencies in Italy and Belgium see in: Huyseune M. (ed.), *Contemporary Centrifugal Regionalism: Comparing Flanders and Northern Italy*, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2011.

the numerous North Caucasian Diasporas which have been strongly fixed in the heartland of the Russian state? A final partition will logically require frontier arrangements which will demand huge funds on direct formation of the whole complex of infrastructure and not lesser sums of money for the inevitable corruption expenses: so-called “kickbacks” to federal and local bureaucrats. And transparency of internal borders in the CIS makes such isolation a mere formality – in the conditions of boundary transparency even similarity of the protected perimeter (limes) will be impossible. And the more so it is unclear how to consider the question of citizenship: “titular” inhabitants are citizens of Russia, and deprivation of nationality is forbidden by the current legislation (item 3 of Art. 6 of the Constitution of the RF) and norms of international law. Meanwhile “disposal” of “titular” regions is possible only in case of state disintegration. But the situation when the federal authorities financially support the constitutional discrimination of “not titular” citizens is in any case inadmissible and allocates “titular” citizens with the exclusive status of subsidized form of extraterritoriality.

#### **7. State’s aggressive professional impotence.**

Whether there is a probability of a social protest of the oppressed Russian population in the North Caucasus – a stigmatized community of “loosing and suffering”? Most likely, no: years of discrimination proved that people prefer flight to resistance. Leaders, the positive program and high level of consolidation of suspect group are necessary for fight. Thus it is necessary to consider that the discontent which has accepted

organized forms, was already presented in mass media as manifestation of “the Russian nationalism” and even fascism. If the direct protest is excluded, there is a need of the all-Russian campaign in protection of the rights of “not titular” population. Unfortunately, this option too is unpromising as serious efforts of non-governmental organizations (having absolutely other priority) are for this purpose necessary and continuous covering of events in mass media (now it partially occurs in “the black market of information” – in a blogosphere accessed by a few percent of the population of the RF)<sup>78</sup>. While the problem of “the internal abroad” of Russia (and not only the North Caucasus, but also, for example, Republic of Tyva where the considerable part of the Russian population was expelled at the beginning and the middle of the 1990-s) continues to be aggravated, creating new preconditions for reaction of protest extremism in regions and reproduction of *hate culture* in society.

Reaction of the federal authorities continues to remain sporadic and declarative. Consider an example from the Dispatch of the President of Russia V. Putin of December 12, 2012 to the Federal Assembly: “We will not allow emergence of the closed ethnic enclaves in Russia with the

informal jurisdiction, living out of uniform legal and cultural framework of the country, provocatively ignoring the standard norms, laws and rules”. The abovementioned enclaves in the form of the republics and Diasporic “branches” comfortably exist over twenty years out of a uniform legal and cultural framework of the country and with an accruing challenge ignore the standard norms, laws and rules enjoying at the same time systematic budgetary support from the federal center. It is doubtful to believe that the next presidential performance will cause cardinal change of current situation or at least will serve as a signal for revision of policy of “titular privileges” in the RF. On October 5, 2013 during XIV Congress of “United Russia” governmental political party prime-minister of the RF Dmitry Medvedev underlined that: “[w]e should not let ethnic enclaves to appear, especially in the cities”<sup>79</sup>. In other words it means that Russia got even more disunited since 2012.

## **8. Conclusion. Russian prospects and European political risk management.**

It seems that the possible solution of abovementioned problems (again linked with terrorism as the end of 2013 has gruesomely proved) manifests itself not in the isolated regional approach<sup>80</sup> but in the careful process of

---

<sup>78</sup> On political exploitation of blogosphere see e.g.: Aday S. et al., *Blogs and Bullets: New Media in Contentious Politics*, United States Institute of Peace, Washington, August 2010. Analysis of Russian protest capacity managed online: Alexanyan K. et al., *Exploring Russian Cyberspace: Digitally-Mediated Collective Action and the Networked Public Sphere*, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University, Cambridge (MA), March 2012. Overview of extremist activity in social networks: Berger J.M., Strathearn B., *Who Matters Online: Measuring Influence, Evaluating Content and Countering Violent Extremism in Online Social Networks*, International **Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VIII – N. 2 – Maggio-Agosto 2014**

---

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, London, March 2013.

<sup>79</sup> Stenogramma S"ezda. Available at: <http://er.ru/news/2013/10/6/xiv-sezd-partii-edinaya-rossiya/>

<sup>80</sup> See e.g. Vassilieva O., “Conflict Management in the Caucasus via Development of Regional Identity”, In Koehler J., Zürcher C. (eds.), *Potentials of Disorder: Explaining Conflict and Stability in the Caucasus and in the Former Yugoslavia*, Manchester University Press, Manchester, 2003, pp. 174–192.

nation-building<sup>81</sup> – taking into account North-American and European experiences, rethinking traditional understanding of ethnicity<sup>82</sup>, migration and citizenship<sup>83</sup>. To begin with there is a need to grasp the initiative from extreme forces and start a public dialogue, bringing together the antagonists as it takes place in other countries<sup>84</sup>. The next step – is to revise the educational programs imbedding positive unification over shared symbols and ideals (if it is ever possible without strong common ideology or desired secular utopia). One of the most difficult and explosive tasks is to bring back the tradition of laïcité freeing society from explosive and opposing religious ideologies (first of all – to stop radical Islamist expansion<sup>85</sup>). Logically it is crucial to replace ethnic dimension from mass media and public consciousness with other forms of identity and representation. And it is very important to underline that because of the international obligations of the RF all these objectives have to be implemented liberally – according to the high standards of human rights so

---

<sup>81</sup> On persistent yet unsuccessful nation-building efforts in post-Soviet Russia see e.g. Shevel O., “Russian Nation-building from Yel'tsin to Medvedev: Ethnic, Civic or Purposefully Ambiguous?”, *Europe-Asia Studies*, No. 63 (2), 2011, pp. 179–202.

<sup>82</sup> See e.g. Brubeiker R., *Etnichnost' bez grupp*, Izdatom Vysshei shkoly ekonomiki, Moskva, 2012.

<sup>83</sup> An attempt of such a holistic view: Malakhov V., *Kul'turnye razlichia i politicheskie granitsy v epokhu global'nykh migratsii*, Novoe literaturnoe obozrenie, Institut filosofii RAN, Moskva, 2014.

<sup>84</sup> See e.g.: Roleff T.L. (ed.), *Hate Groups: Opposing Viewpoints*, Greenhaven Press, San Diego, 1999.

<sup>85</sup> Though RF is not a country with the dominant Muslim population the Russian government could learn some key lessons from the positive experience of de-radicalization in various Muslim societies from Algeria to Malaysia: El-Said H., *De-Radicalising Islamists: Programmes and their Impact in Muslim Majority States*, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, London, January 2012.

strictly monitored by Western partners<sup>86</sup>. The last but not the least is the new conditions of nation-building. Old instruments of XIX century might not work properly in the age of fading nation-state, globalization, mass migrations and alternative discourses of influential non-state actors.

It is hard to say whether the RF is capable to manage this heavily complicated task of political engineering combined with multi-leveled social constructivism given the fact of twenty-three years lost in transition and snowballing problems. One should also keep in mind the disastrous brain-drain of nineties and general degradation of humanities in the country, including inertia of meanings, simulation of thought move and absence of independent scientific analysis. But if the government has desisted from attempts of solving these problems being preoccupied with organizing international sport events, political parties remain merely commercial entities and the third sector is invalid – who remains in the position of a (collective) ‘crisis manager’? Could it be an external actor? The answer is unclear but the time is short for the RF and the next decade will ultimately demonstrate either serious improving either a failing state with the violent disintegration of the country. Such a catastrophe will obviously affect not only post-Soviet republics so probably the EU in its political strategy towards the Russian Federation should take a closer look at this explosive situation directly facing European borders.

---

<sup>86</sup> On general contradictions between nation-building based on human rights and cultural peculiarities see e.g. Weston H.B., “Human Rights and Nation-Building in Cross-Cultural Settings”, *Maine Law Review*, Vol. 60, No. 2, 2008, pp. 318–346.

Clearly, these concepts and suggestions need further development and improvement. This can only be done, nevertheless, with the help of serious interdisciplinary ‘titular’ studies conducted by criminologists, sociologists, political scientists, anthropologists, economists and balanced with reports of human rights activists. Hopefully, this article has provided some usable directions for this kind of research.

## References.

- Aday S. et al., *Blogs and Bullets: New Media in Contentious Politics*, United States Institute of Peace, Washington, August 2010.
- Albogachieva M., “Iz istorii bor'by s krovnoi mest'iu v Ingushetii”, *Antropologicheskii Forum*, No. 4, 2011, pp. 3–21.
- Albogachieva M., “Osobennosti vzaimodeistviia rossiiskoi sudebno-pravovoi sistemy i traditsionnykh pravovykh institutov ingushkogo obshchestva (XIX—XXI vv.)”, In Karpov Iu.Iu. (ed.) *Obshchestvo kak ob"ekt i sub"ekt vlasti. Ocherki politicheskoi antropologii Kavkaza*, Peterburgskoe Vostokovedenie, Sankt Peterburg, 2012, p. 142–208.
- Alekseeva L., *Istoriia inakomyслиia v SSSR. Noveishii period*, ZAO RITS, Moskva, 2001, pp. 7–122.
- Alenova O., *Chechnia riadom. Voina glazami zhenshchiny*, ID «Kommersant», ID «Piter», Moskva, Sankt Peterburg, 2008, p. 450.
- Alexanyan K. et al., *Exploring Russian Cyberspace: Digitally-Mediated Collective Action and the Networked Public Sphere*, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University, Cambridge (MA), March 2012.
- Aliev T., “Iskhod russkikh iz Chechni”, *Polit.Ru*, 17.12.2007. Available at: <http://polit.ru/research/2007/12/17/escape.htm>
- All-Russian population census of 2010 [Section 4. “Population by ethnic origin”]. Available at: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf)
- Arutiunov S., “Etnokratiia ili demokratiia? Traditsii Severnogo Kavkaza”, In *Traditsii narodnoi diplomatii i normy povedeniia vo vremia voyny i konfliktov na Kavkaze*, Kavkazskii Forum NPO, Tsakhkadzor, 31.05.–2.06.2001.
- Avksent'ev V., Babkin I., “Islam i natsional'nye konflikty na Severnom Kavkaze”, *Ab Imperio*, No. 2, 2000, p. 203.
- Beissinger M.R., “Nationalist Violence and the State: Political Authority and Contentious Repertoires in the Former USSR”, *Comparative Politics*, Vol. 30, No. 4, July, 1998, pp. 401–422.
- Belozеров V., *Etnicheskaia karta Severnogo Kavkaza*, OGI, Moskva, 2005. p. 247.
- Blitstein P.A., *Stalin's Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936–1953*, Ph.D., University of California, Berkeley, Fall 1999.
- Berger J.M., Strathearn B., *Who Matters Online: Measuring Influence, Evaluating Content and Countering Violent Extremism in Online Social Networks*, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, London, March 2013.
- Bobrovnikov V., “Islamofobiia i religioznoe zakonodatel'stvo v postsovet'skom Dagestane”, In Aleksandrov Iu.G. (ed.), *Etnicheskii natsionalizm i gosudarstvennoe stroitel'stvo*, Institut vostokovedeniia RAN, Natalis, Moskva, 2001, p. 250.
- Bobrovnikov V.O., *Musul'mane Severnogo Kavkaza: obychai, pravo, nasilie (ocherki po istorii i etnografii prava Nagornogo Dagestana)*, Vost. lit., Moskva, 2002, pp. 217–261.
- Bondarenko M., “Kazaki Chechni ishchut zashchity u Vladimira Putina. Vytesnenie russkogo naselenia v respublike prodolzhaetsia pri popustitel'stve federal'nykh chinovnikov”, *Nezavisimaia gazeta*, 23.05.2003.
- Bromlei Iu.V., *Etnos i etnografiia*, Nauka, Moskva, 1973.
- Brubeiker R., *Etnichnost' bez grupp*, Izd. dom Vys'shei shkoly ekonomiki, Moskva, 2012.
- Bugai N.F., *Russkie na Severnom Kavkaze: sotsial'noe polozenie, transformatsii etnicheskoi obshchnosti (1990-e gody — nachalo XXI veka)*, Grif i K, Moskva, 2011, pp. 210–225.
- Demmers J., “Nationalism from Without: Theorizing the Role of Diasporas in Contemporary Conflict”, In Atabaki T., Mehendale S. (eds), *Central Asia and the Caucasus: Transnationalism and Diaspora*, Routledge, New York, 2005, pp. 10–20.

- El-Said H., *De-Radicalising Islamists: Programmes and their Impact in Muslim Majority States*, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, London, January 2012.
- Esses V.M., Vernon R.A. (eds.), *Explaining the Breakdown of Ethnic Relations: Why Neighbors Kill*, Blackwell Publishing, Malden, 2008.
- Filippov V.R., “Etnopoliticheskie paradoksy i krizis rossiiskogo federalizma”, In Ismagilova R.N., Filippov N.R. (eds.), *Federalizm i regional'naiia politika v polietnichnykh gosudarstvakh*, XXI Vek-Soglasie, Moskva, 2001, pp. 23–38.
- Fowkes B., *Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-Communist World*, Palgrave Macmillan, New York, 2002, p. 147.
- Gadzhiev M.S., Kuznetsov V.A., Chechenov I.M., *Istoriia v zerkale paranauki: Kritika sovremennoj etnotsentristskoi istoriografii Severnogo Kavkaza*, IEA RAN, Moskva, 2006.
- Grebennikov V., “Is Leviathan Back? Circassian Ethnic Mobilization after the 2012 Presidential Elections in Russia”, *CEU Political Science Journal*, Vol. 8, No. 2, 2013, pp. 234–256.
- Gruzina I., “Relationship between History and a Sense of Belonging – Russian Speaking Minority Integration in Latvia”, *CEU Political Science Journal*, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 397–432.
- Hajrizi Dzemajl et al. v. Yugoslavia, 21 November 2002. (Case No. 161/1999) UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000.
- Hale H.E., *The Foundations of Ethnic Politics – Separatism of States and Nations in Eurasia and the World*, Cambridge University Press, New York, 2008, pp. 93–118.
- Hazans M., Trapeznikova I., Rastrigina O., “Ethnic and Parental Effects on Schooling Outcomes before and During the Transition: Evidence from the Baltic Countries”, *Journal of Population Economics*, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 719–494.
- Herzog D. (ed.), *Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe's Twentieth Century*, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
- Hosking D., *Praviteli i zhertvy. Russkie v Sovetskoi Soiuzie*, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva, 2012.
- Huysseune M. (ed.), *Contemporary Centrifugal Regionalism: Comparing Flanders and Northern Italy*, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2011.
- Huysseune M., “Imagined Geographies: Political and Scientific Discourses on Italy's North-South Divide”, In Coppieters B., Huysseune M. (eds.), *Secession, History and the Social Sciences*, VUB Brussels University Press, Waverseesteenweg, 2002, pp. 207–26.
- Ingushetiia: 2007 god. Kuda dal'shche?, Memorial, Moskva, 2008, pp. 17–19.
- Ingushetiia: khronika teraktov, obstrelov, pokhishchenii. Available at: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/122475>
- Ionov O., “Radchenko shchitaet, chto za ego pokhishcheniem stoit syn prezidenta Dagestana”, *Kavkazskii uzel*, 09.02.2009.
- Jaimoukha A., *The Chechens: a Handbook* (Caucasus World, Peoples of the Caucasus), Routledge, New York, 2005, p. 142.
- Kadio Zh., *Laboratoriia imperii: Rossiia / SSSR, 1860-1940*, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva, 2010, pp. 148–267.
- Kaganskii V., *Neizvestnaia Rossiia* (Publichnaia lektiia), Polit.Ru, Moskva, 19.04.2007 Available at: <http://polit.ru/article/2007/05/04/kaganskii/>
- Karpov Iu. Iu., *Dzhigit i volk: muzhskie soiuzy v sotsiokul'turnoi traditsii gortsev Kavkaza*, Rossiiskaia akademiia nauk, Muzei antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera), Sankt Peterburg, 1996, p. 7–148.
- Karpov Iu.Iu., Kapustina E.L., *Gortsy posle gor. Migratsionnye protsessy v Dagestane v XX – nachale XXI veka: ikh sotsial'nye i etnokul'turnye posledstviia i perspektivy*, Peterburgskoe Vostokovedenie, Sankt Peterburg, 2011, p. 292.
- Kazenin K., *Elementy Kavkaza: zemlia, vlast' i ideologiia v severokavkazskikh respublikakh*, ID REGNUM, Moskva, 2012.
- Kazenin K., «Tikhie» konflikty na Severnom Kavkaze: *Adygeia, Kabardino-Balkariia, Karachaevo-Cherkessiia*, REGNUM, Moskva, 2009, pp. 13–55.
- Kemper M., “An Island of Classical Arabic in the Caucasus: Dagestan”, In Companjen F., Marácz L., Versteegh L. (eds.), *Exploring the Caucasus in the 21<sup>st</sup> Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context*, Pallas Publications, Amsterdam, 2010, pp. 63–90.
- Kots A., Steshin D., “Vernutsia li russkie na Kavkaz?”, *Komsomol'skaia pravda*, 07.06.2006.

- Kozlov V.A., *Neizvestnyi SSSR. Protivostoianie naroda i vlasti 1953–1985*, Olma-Press, Moskva, 2006, pp. 187–233.
- Laitin D.D., “The National Uprisings in the Soviet Union”, *World Politics*, Vol. 44, No. 1, October, 1991, pp. 139–177.
- Locher L., “Migration in the Soviet Successor States”, IZA Discussion Paper No. 602, Institute for the Study of Labor, Bonn, October 2002.
- Malakhov V., *Kul'turnye razlichia i politicheskie granitsy v epokhu global'nykh migratsii*, Novoe literaturnoe obozrenie, Institut filosofii RAN, Moskva, 2014.
- Malashenko A., *Kak vybirali v Chechne*, Mosk. Tsentr Karnegi, Moskva, 2006, p. 30.
- Malinkin A.N., “«Novaia rossiiskaia identichnost'»: issledovanie po sotsiologii znaniia”, *Sotsiologicheskii zhurnal*, No 4, 2001.
- Marshall A., *The Caucasus under Soviet Rule*, Routledge, London, 2010, pp. 147–243.
- Martin T., *Imperiia “polozhitel'noi deiatel'nosti”*. *Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923–1939*, ROSSPEN, Moskva, 2011.
- Martin T., Suny R.G. (eds.), *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*, Oxford University Press, New York, 2001.
- Mirsky G.I., *On Ruins of Empire – Ethnicity and Nationalism in the Former Soviet Union*, Greenwood Press, Westport, 1997, p. 61.
- Petrov N., *O regionalizme* (Publichnaia leksiia), Polit.Ru, Moskva, 9.02.2006 Available at: <http://www.polit.ru/lectures/2006/02/13/petrov.html>
- Poliakov S., “Lezginka pod dulom pistolet”, *Komsomol'skaia pravda*, 13.02.2009.
- Polubota A., “Russkikh vydavliaiut iz Adygei, chtoby sozdat' «Velikuiu Cherkessiu»”, *Svobodnaia pressa*, 25.11.2012
- V. Putin's interview to the French weekly magazine *Paris Match* on 06.07.2000 Available at: [http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/06/0000\\_type63379\\_125007.shtml](http://archive.kremlin.ru/appears/2000/07/06/0000_type63379_125007.shtml)
- Putin V., “Rossiia ne poidet na peregovory s banditami i terroristami v Chechne”, 19.12.2002. Available at: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=16758>
- Roleff T.L. (ed.), *Hate Groups: Opposing Viewpoints*, Greenhaven Press, San Diego, 1999.
- Semionova E., *Na etnicheskoj voine... (Genotsid russkikh v byvshikh respublikakh SSSR)*, Traditsiia, Moskva, 2010.
- Sharlach L.B., *Sexual Violence as Political Terror*, Ph.D., University of California, Davis, September 2001, pp. 157–253;
- Sharlet R., “Russian Constitutional Crisis: Law and Politics under Yel'tsin”, *Post-Soviet Affairs*, Vol. 9, No. 4, October–December 1993, p. 321.
- Shevel O., “Russian Nation-building from Yel'tsin to Medvedev: Ethnic, Civic or Purposefully Ambiguous?”, *Europe-Asia Studies*, No. 63 (2), 2011, pp. 179–202.
- Shvedov G., Malashenko A., *Severnii Kavkaz: itogi 2011 goda*, Moskovskii Tsentr Karnegi, Moskva, 19.03.2012.
- Silant'ev R., *Noveishaia istoriia islama v Rossii*, Algoritm, Moskva, 2007, pp. 470–96.
- Slezkine Y., “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism”, *Slavic Review*, Vol. 53, No.2, Summer 1994, pp. 414–452.
- Smith B., *Separatist Conflict in Eurasia and Beyond: Exploring Communist Bloc Exceptionalism*, Annual Meeting Paper, American Political Science Association, Washington, 2010.
- Sokirianskaia E., “Ideology and conflict: Chechen Political Nationalism Prior to, and During, Ten Years of War”, In Gammer M. (ed.), *Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus: Post-Soviet Disorder*, Routledge, New York, 2008, p. 116.
- Sokolov-Mitrich D., “Zabytyi genotsid”, *Izvestiia*, 28.01.2005.
- Sokolovskii S., “Kontseptualizatsiia etnicheskogo v rossiiskom konstitutsionnom prave”, In Voronkov V., O. Karpenko O., Osipov A. (eds.), *Rasizm v iazyke sotsial'nykh nauk*, Aleteiia, Sankt Peterburg, 2002, p. 99.
- Stenogramma S'ezda. Available at: <http://er.ru/news/2013/10/6/xiv-sezd-partii-edinaya-rossiya/>
- Suleimanov Rais: “Vlasti Tatarstana navedut poriadok v respublike – shariatskii”, *Al'manakh «Na voine»*, 27.11.2012.
- Thornhill R., Palmer T.C., *A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion*, MIT Press, Cambridge, 2000, pp. 66, 134, 194.
- Tishkov V.A., *Chechnya: Life in a War-torn Society*, University of California Press, Los Angeles, 2004, pp. 107–126.

- Tishkov V.A., *Obshchestvo v Vooruzhennom Konflikte: Etnografiia Chechenskoi Voiny*, Nauka, Moskva, 2001, p. 181.
- Toshchenko Zh.T., *Etnokratia: istoriia i sovremennost' (sotsiologicheskie ocherki)*, ROSSPEN, Moskva, 2003.
- Tsutsiev A., “Russkie i kavkaztsy: po tu storonu druzhby narodov”, *Druzhba Narodov*, No 10, 2005.
- Vassilieva O., “Conflict Management in the Caucasus via Development of Regional Identity”, In Koehler J., Zürcher C. (eds.), *Potentials of Disorder: Explaining Conflict and Stability in the Caucasus and in the Former Yugoslavia*, Manchester University Press, Manchester, 2003, pp. 174–192.
- Verkhovskii A., “Ideinaia evoliutsiia russkogo natsionalizma: 1990-e i 2000-e gody”, In *Verkhi i nizy russkogo natsionalizma*, Tsentr «Sova», Moskva, 2007, p. 7.
- Vladimirov A., “How many Russians are left in Dagestan, Chechnya and Ingushetia?”, *Vestnik Kavkaza*, 3.05.2010.
- Vystuplenie na zasedanii Gosudarstvennoi Dumy Rossii, 15.11.2006. Available at: [http://www.akdi.ru/gd/PLEN\\_Z/2006/11/s15-11\\_u.htm](http://www.akdi.ru/gd/PLEN_Z/2006/11/s15-11_u.htm)
- Wallerstein I., “The Racist Albatross. Social Science, Jörg Haider and Widerstand”, *Eurozine*, 14.09.2000.
- Weston H.B., “Human Rights and Nation-Building in Cross-Cultural Settings”, *Maine Law Review*, Vol. 60, No. 2, 2008, pp. 318–346.
- Wilhelmsen J., *When Separatists Become Islamists: the Case of Chechnya*, FFI/Rapport–2004/00445, Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller, 2004, pp. 9–45.
- Zisserman-Brodsky D., *Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the Rise of Ethnic Nationalism*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, pp. 111–147.

# Evidenza informatica, computer forensics e best practices

*Maurizio Tonello*<sup>\*</sup>

## **Riassunto**

La prova informatica negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante non solo nell'ambito delle indagini digitali ma, più in generale, nella quasi totalità delle attività investigative, andando spesso a rivestire l'ingrato compito di prova principe nei vari procedimenti.

Nell'articolo verranno evidenziate le peculiarità di questo nuovo elemento probatorio e saranno passati in rassegna i principali strumenti giuridici, anche in relazione alla recente ratifica della Convenzione di Budapest sui computer crimes,. Inoltre, saranno esaminati alcuni aspetti relativi ai protocolli operativi o alle best practices in uso a livello internazionale in un'ottica comparativa con la realtà nazionale.

## **Résumé**

La preuve informatique a joué un rôle de plus en plus important au cours des dernières années, non seulement dans le domaine des investigations numériques mais, plus généralement, dans presque toutes les activités d'enquête, ayant souvent la tâche ingrate de preuve principale dans les différentes procédures judiciaires.

L'auteur met brièvement en évidence les caractéristiques de cette nouvelle preuve, énumère les instruments juridiques, y compris la récente ratification de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et analyse les protocoles opérationnels et les bonnes pratiques au niveau international, dans une perspective comparative avec la réalité nationale.

## **Abstract**

Digital evidence has taken an increasing role in recent years not only in the field of digital investigation but, more generally, in almost all investigative activities. It often plays the unpleasant role of main evidence in the judicial proceeding.

This article will highlight the particularities of this new kind of evidence and review the main legal instruments related, not only but also, to the recent ratification by Italy of Budapest Convention on Cybercrime. It will also examine some aspects of operational protocols and best practices at international levels in a comparative perspective with Italian context.

---

<sup>\*</sup> Dottorando di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, settore di ricerca Criminologia (SPS/12), presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia delle Comunicazioni di Bologna, analista forense e consulente tecnico per numerose Procure della Repubblica tra cui Bologna, Ferrara e Forlì.

## 1. Alcune definizioni preliminari.

La *computer forensics*<sup>1</sup> difficilmente trova una definizione univoca ed esaustiva che la possa descrivere in modo corretto in tutte le sue sfumature<sup>2</sup>.

In via generale per *computer forensics* si potrebbe indicare quell'attività tecnico-investigativa finalizzata all'individuazione, acquisizione, preservazione, gestione, analisi ed interpretazione di tracce digitali, rinvenibili all'interno di elaboratori o dispositivi elettronici, nonché la loro correlazione ai fatti, alle circostanze, alle ipotesi ed alle tracce di qualsiasi natura, rinvenute o comunque afferenti al fatto investigato.

Corre l'obbligo dunque, in questo saggio, di esaminare alcuni elementi definitivi presenti nella dottrina preminente, al fine di fornire un quadro d'insieme quanto più possibile organico.

Per buona parte della letteratura la *computer forensics* rientra a pieno titolo nel novero delle

dottrine della criminalistica, intesa come l'applicazione delle metodologie scientifiche funzionali all'investigazione criminale<sup>3</sup>.

In base a tali interpretazioni la *computer forensics*, che nella sua accezione più generalista viene indicata anche *digital forensics*, potrebbe essere intesa, e forse erroneamente confusa, come attività esclusiva di polizia scientifica alla stregua della balistica, della dattiloscopia, della medicina legale, ecc.<sup>4</sup>.

In una recente opera viene infatti precisato come “[...]si ha a che fare, senza dubbio, con una nuova specializzazione dell'attività di polizia scientifica – al pari della balistica, della genetica, dell'entomologia applicate – che entra in gioco nel momento in cui le evidenze dell'azione criminosa sono reperibili ‘nel mondo digitale’”<sup>5</sup>.

In questo contesto l'attività di *computer forensics* sarebbe strettamente correlata alla scena del crimine ed agli elementi che da essa scaturiscono.

In un saggio apparso su *Cyberspazio e Diritto* nel 2010 un altro autore evidenzia come “La *computer forensics* è un processo teso alla ‘manipolazione controllata’ e più in generale al trattamento di dati e/o informazioni digitali e/o

---

<sup>1</sup> Al fine di un chiarimento terminologico per il presente articolo, si vuole sottolineare la scelta dell'uso della “s” finale nel termine “forensics” che in prima battuta potrebbe apparire non corretto o inopportuno. Tale connotazione viene solitamente mantenuta in buona parte della letteratura anglo-americana in quanto direttamente riferibile al concetto di “forensics sciences” e dunque scienze forensi. Nel panorama italiano la letteratura evidenzia come taluni autori prediligano l'utilizzo del singolare ed altri la terminologia americana classica, come si è scelto di adottare in questa sede. Per un'analisi puntuale sull'utilizzo di tale terminologia si rimanda a G. Ziccardi, “Scienze Forensi e tecnologie informatiche”, L. Luparia, G. Ziccardi, *Investigazione penale e tecnologia informatica*, Giuffrè, Milano, 2007, p.3.

<sup>2</sup> Per un approfondimento puntuale sull'argomento si rimanda *inter alia* a: E. Casey, *Digital Evidence and Computer Crime Forensic Science, Computers, and the Internet*, Academic Press, Londra 2000; J. Henseler, “Computer Crime and Computer forensics”, *Encyclopedia of Forensic Science*, Academic Press, Londra, 2000; L. Luparia, G. Ziccardi, *Investigazione penale e tecnologia informatica*, Giuffrè, Milano, 2007; L. Luparia (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Giuffrè, Milano, 2009.

---

<sup>3</sup> A riguardo si consideri, *inter alia*, A. Ghirardini, G. Faggioli, *Computer forensics*, Apogeo, Milano, 2007 ed anche S. Aterno, F. Cajani, G. Costabile, M. Mattiucci, G. Mazzaraco, *Computer forensics e Indagini Digitali, Manuale tecnico giuridico e casi pratici*, Forlì, Experta, 2011.

<sup>4</sup> Nella sua accezione più ampia la *Computer Forensics* viene proposta anche con il termine *Digital Forensics*, indicando con questo il complesso delle indagini e l'analisi delle tracce digitali rinvenute e repertate non esclusivamente all'interno di elaboratori elettronici, ma anche all'interno di tutti quei dispositivi digitali che hanno capacità di memorizzare informazioni e/o dati (telefoni cellulari, *tablet*, *computer* palmari, sistemi di navigazione satellitare etc.).

<sup>5</sup> A. Ghirardini, G. Faggioli, *op. cit.*, p.1.

*sistemi informativi per finalità investigative e di giustizia*”<sup>6</sup>.

L’esplicito riferimento alla “*manipolazione [...] e trattamento di dati*” pone tale disciplina in relazione all’attività logico inferenziale tipica, appunto, della ricerca scientifica ed anche dell’analisi forense.

La cosa certa è che l’origine e l’evoluzione della *computer forensics* siano strettamente legate al progresso dell’*information and communication technology*.

E’ infatti proprio lo sviluppo delle nuove tecnologie ed in particolare delle reti di comunicazione, della diffusione massiccia di elaboratori elettronici e dei sistemi informativi distribuiti, che porta ad un mutamento delle modalità di rilevazione, raccolta, gestione ed analisi di elementi che, in ambito processuale, potrebbero essere definiti come indizi, prove o fonti di prova, ovvero tracce digitali, impalpabili ed estremamente volatili, che si affiancano e talvolta sovrastano quelle di tipo tradizionale.

Un’ulteriore e puntuale definizione viene proposta da Maioli, il quale indica come l’informatica forense sia “*la disciplina che studia l’insieme delle attività che sono rivolte all’analisi e alla soluzione dei casi legati alla criminalità informatica, comprendendo tra questi i crimini realizzati con l’uso di un computer, diretti a un computer o in cui il computer può comunque rappresentare una fonte di prova*”<sup>7</sup>. Lo studioso bolognese, nel fornire tale definizione, delinea

maggiormente il contesto più propriamente investigativo della *computer forensics* anche se, nell’economia del suo discorso, viene limitato ai soli reati informatici.

Tuttavia l’affermazione non può essere generalizzata poiché relegare l’informatica forense alle sole indagini digitali concernenti i reati informatici<sup>8</sup>, così come definiti nei dettami del diritto sostanziale, può apparire riduttivo anche alla luce delle prassi investigative messe in risalto da noti episodi di cronaca, concernenti ipotesi di omicidio, che hanno visto proprio l’analisi delle tracce informatiche come elemento fondante di tesi accusatorie da una parte e come supporto all’azione difensiva dall’altra<sup>9</sup>.

Pare opportuno pertanto, in via preliminare, allargare il quadro definitorio, analizzando alcune apparenti ambiguità che potrebbero, non correttamente, limitarne lo studio ai soli aspetti tecnici.

E’ infatti necessario un approccio interdisciplinare all’argomento in discussione che, pur mantenendo un valore epistemologico, sposterebbe l’attenzione su valutazioni di natura differente.

In quest’ottica si potrebbe indicare come la “*computer forensics sia quella disciplina che studia il valore che un dato correlato ad un sistema informatico o telematico può avere in qualunque ambito sociale. Tale valore deve essere inteso come la capacità del dato di resistere alle contestazioni influenzando il libero convincimento*

<sup>6</sup> G. Costabile, “Computer forensics e informatica investigativa alla luce della Legge n. 48 del 2008”, in *Cyberspazio e Diritto*, n. 3, 2010, p. 465.

<sup>7</sup> C. Maioli, *Dar voce alle prove: elementi di Informatica forense*, in internet all’indirizzo [http://www.dm.unibo.it/~maioli/docs/fti\\_informatica\\_3009.doc](http://www.dm.unibo.it/~maioli/docs/fti_informatica_3009.doc) (sito consultato e documento verificato, in ultimo, in data 13/12/2013).

<sup>8</sup> A tale riguardo si ricordano le fattispecie delittuose novellate dalla legge 547/93 e le sue successive modifiche non da ultimo la L.48/2008.

<sup>9</sup> Ci si riferisce, ad esempio, alle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, all’omicidio di matrice terroristica del Prof. Marco Biagi o, anche, ai fatti di cronaca legati all’omicidio di Meredith Kercher, dove le evidenze informatiche hanno assunto un ruolo estremamente importante durante le fasi processuali.

*del giudice in ordine alla genuinità, non ripudiabilità, imputabilità ed integrità del dato stesso e dei fatti dallo stesso dimostrati*<sup>10</sup>.

La definizione proposta da Ziccardi puntualizza in primo luogo la fondamentale importanza che riveste il dato digitale e come questo debba essere obbligatoriamente correlato con altri elementi affini.

Spingendosi oltre l'orientamento dello studioso appena menzionato, potremmo concludere indicando come sia di primaria importanza la correlazione del dato, nella sua accezione più generale e dunque inteso non esclusivamente digitale, con altri elementi acquisiti nel corso delle indagini.

Oltreoceano Rosen indica la *computer forensics* come l'applicazione della *computer science* al processo investigativo<sup>11</sup>, Judd Robbins ne parla come l'applicazione delle investigazioni su *computer* delle tecniche di analisi in modo da determinare potenziali prove aventi valore legale<sup>12</sup>.

Taluni ancora la vedono come l'utilizzo di *computer*, anche connessi in rete, per risolvere casi giudiziari tramite attività volte all'analisi e

---

<sup>10</sup> G. Ziccardi, *Scienze Forensi e tecnologie informatiche*, cit., pp. 10-11.

<sup>11</sup> R. A. Rosen, *Forensics e frodi aziendali*, intervento alla Giornata di studio A.I.E.A., Roma, 21 novembre 2001.

<sup>12</sup> "Computer forensics is simply the application of computer investigation and analysis techniques in the interests of determining potential legal evidence. Evidence might be sought in a wide range of computer crime or misuse, including but not limited to theft of trade secrets, theft of or destruction of intellectual property, and fraud", in J. Robbins, *An explanation of computer forensics*, in internet all'indirizzo <http://www.pivx.com/forensics> (sito consultato e documento verificato, in ultimo, in data 13 dicembre 2013).

soluzione di ipotesi collegate alla criminalità informatica<sup>13</sup>.

Infine la recente pubblicazione dello standard ISO/IEC 27037, pur non fornendo una indicazione puntuale di *computer forensics*, si sofferma sul concetto di *digital evidence*, definendola come ogni informazione che può essere memorizzata o trasmessa in forma digitale che è o può essere considerata evidenza<sup>14</sup>.

In questo caso dunque elemento centrale è il dato digitale, che può assumere rango di prova a prescindere dagli ambiti investigati.

E' indiscutibile comunque come lo scopo dell'informatica forense sia quello di individuare, identificare, acquisire, documentare e, di certo in maniera assolutamente prioritaria, *interpretare* i dati presenti su *computer*, ovvero all'interno di dispositivi elettronici o ad alto impatto tecnologico.

Tale *interpretazione* del dato, lungi dall'essere una sterile disamina sistematica di tipo meramente ingegneristico ed automatizzato, deve poter tener conto del contesto investigato, degli indizi acquisiti, degli elementi e delle ipotesi formulate nel corso delle indagini.

Solo una correlazione di più elementi, non per forza di natura esclusivamente digitale, permette di contestualizzare l'evidenza informatica, facendole assumere il ruolo ben più importante di fonte di prova.

---

<sup>13</sup> D. Forte, "Le attività informatiche a supporto delle indagini giudiziarie", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2, 2000, p. 543.

<sup>14</sup> ISO/IEC 27037, *Guidelines for identification, collection an/or acquisition and preservation of digital evidence*, approvato e pubblicato in ottobre 2012. Il testo nella sua versione inglese riporta al paragrafo 3.5 "digital evidence: information or data, stored or

## **2. Multidisciplinarietà della computer forensics: computer forensics, digital investigation e criminalistica.**

Nell'ambito delle indagini giudiziarie, al fine di poter addivenire ad un quadro probatorio certo oltre ogni ragionevole dubbio, le prove indiziarie rinvenute sulla *scena crimins* dovranno necessariamente essere messe in relazione con altri elementi.

Per fornire una valenza probatoria, dunque, anche le ipotesi ottenute a seguito dell'analisi delle singole tracce informatiche dovranno trovare conferma attraverso un procedimento inferenziale di correlazione tra più fonti.

Tale procedimento di astrazione viene tipizzato nell'attività di indagine di Polizia Giudiziaria, ovvero in un'azione investigativa coordinata.

In linea di principio, si deve considerare come le tracce rilevate su un elaboratore non possano sempre risultare esaustive o sufficienti a delineare gli elementi probatori per una condotta delittuosa. Basti pensare che con le necessarie competenze tecniche sulla rete Internet non è di fatto impossibile compiere una qualsiasi azione nel più completo e totale anonimato, ed è altrettanto vero però che una qualsiasi operazione nel mondo virtuale lascia, come nel mondo reale, delle tracce, deboli, a volte precarie e non direttamente rilevabili, che in linea di massima possono essere utilizzate per ricostruire l'azione, al fine di individuare l'elaboratore attraverso il quale sia stata posta in essere una determinata condotta.

Pertanto, anche in considerazione delle peculiarità dell'evidenza digitale, appare indubbio come la *computer forensics* non possa essere relegata ad una mera attività tecnica e funzionale alle

---

*transmitted in binary form that may be relied on as*

investigazioni poiché la necessità di correlare molteplici elementi, al fine di addivenire a risultati quanto più prossimi alla realtà investigata, comporta inevitabilmente un procedimento di astrazione e deduzione inferenziale, molto più vicino all'attività investigativa che a quella tecnico scientifica. La *computer forensics* dunque dovrebbe, più correttamente, trovare la sua collocazione proprio nell'ambito delle indagini criminali e non essere confinata alle sole attività di polizia scientifica.

Sulla base di quanto asserito ed al fine di sgomberare il campo da alcune ambiguità semantiche che potrebbero adulterarne un approccio quanto più corretto, sarebbe opportuno riferirsi a tale disciplina con un'accezione più ampia quale quella di *digital forensics investigation* che, racchiudendo in sé i concetti di investigazione e di scienze forensi, ne fornirebbe una sua migliore collocazione nel contesto tecnico-investigativo<sup>15</sup>.

Quanto detto sopra non è da considerarsi esclusivamente come un mero esercizio stilistico o accademico con lo scopo di fornire una definizione di tale disciplina, bensì trova giustificazione nel fatto che, com'è noto, la criminalistica, come tutte le attività di polizia scientifica, affianca le indagini fornendo elementi indiziari e giustificazioni scientifiche alle ipotesi

---

*evidence*".

<sup>15</sup> Per un approfondimento sull'approccio investigativo al concetto di *digital forensics* si rimanda, *inter alia*, ad A. Agarwal *et al.*, "Systematic digital forensic investigation model", in *International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)*, vol. 5,1 2011, p. 118-131; S. Alharbi, J. Weber-Jahnke, I. Traore, *The Proactive and Reactive Digital Forensics Investigation Process: A Systematic Literature Review*. in: *Information Security and Assurance*, Springer Berlin Heidelberg, 2011, p. 87-100.

investigative, senza però entrare nel merito dell'indagine stessa.

Il rinvenimento di un frammento di DNA sulla scena del crimine, ad esempio, colloca in quella stessa scena, senza ombra di dubbio, la persona a cui quel profilo genetico appartiene, senza però fornire un quadro temporale od una interpretazione di quella presenza nel contesto investigato.

La stessa persona potrebbe avere una giustificazione logica e plausibile (alibi) che motivi la sua presenza sulla scena, senza per forza essere collegata all'evento criminoso.

E' compito degli investigatori definire il contesto spazio-temporale assumendo prove, escutando testimoni, piuttosto che rilevando elementi che possano avvalorare l'alibi fornito.

Il biologo forense fornisce esclusivamente un elemento di valutazione a seguito di esami scientifici, senza però interagire direttamente nell'attività di polizia giudiziaria.

Lo scienziato, lo specialista, l'esperto, il tecnico, forniranno spiegazioni sulla base di conoscenze scientifiche, elementi che dovranno essere collocati in un contesto investigativo, al fine di fornire un ausilio od un riscontro alle ipotesi formulate nel corso delle indagini.

Risulta differente, come si argomenterà nel prosieguo, nelle attività d'indagine compiute a livello informatico o che comunque contemplino l'analisi delle evidenze informatiche come fondamento per un'ipotesi accusatoria: l'obiettivo dell'investigatore forense in ambito digitale è proprio quello di individuare, acquisire, analizzare e correlare il dato informatico con tutti gli elementi, materiali ed immateriali, raccolti nel corso delle indagini, pur non perdendo di vista i

dettami finalistici di genuinità ed integrità dell'evidenza stessa.

Fulcro di tutta l'attività è il concetto di correlazione che, semanticamente, richiama il più ampio concetto di inferenza, ovvero un ragionamento logico deduttivo da cui si trae una conseguenza da una o più premesse.

A maggior chiarezza della tesi proposta, risulta quanto meno opportuno soffermarsi sulla differenza che intercorre tra dato ed informazione vera e propria.

Si è già accennato come alcuni autori abbiano fornito più di una interpretazione delle attività tipiche di *computer forensics*, definendole tra l'altro come un complesso di tecniche tese alla "manipolazione controllata dei dati e delle informazioni"<sup>16</sup>.

Nel linguaggio comune, l'informazione può essere definita come un elemento che permette di addivenire alla conoscenza di qualcosa; mentre il dato potrebbe essere definito come un elemento conosciuto o conoscibile.

In informatica, invece, un dato è un elemento informativo, costituito da simboli che devono essere elaborati: l'elaborazione dei dati produce informazioni.

Ad esempio, il dato "Bianchi" esprime un cognome, il dato "Mario" un nome, il dato "BNCMRR83B01L219X" un ipotetico codice fiscale. Se l'utente interroga un database per sapere quale sia il codice fiscale dell'utente *Mario Bianchi*, i tre dati costituiscono una informazione. Questo preambolo definitorio diviene utile per comprendere come nelle indagini informatiche non sia necessaria la mera estrazione dei dati

---

<sup>16</sup> G. Costabile, *Computer forensics e informatica investigativa alla luce della Legge n.48 del 2008*, cit. p. 465.

presenti all'interno di un qualsiasi dispositivo di memorizzazione, bensì risulti fondamentale che un'attenta disamina di tali dati generi un'informazione, ovvero produca, in termini giuridici, un elemento indiziario o, ancor meglio, una fonte di prova. Tale analisi deve necessariamente essere effettuata all'interno del contesto investigativo, correlando e comparando la molteplicità di evidenze presenti nel complesso dell'indagine stessa.

Non si può poi non tenere in considerazione quanto, sempre di più, mondo reale e realtà virtuale interagiscano tra loro, ed il già labile confine tra i due elementi diventerà sempre più lasco ed inconsistente nel prossimo futuro. La quotidianità è scandita dall'alternarsi tra realtà fisica e mondo digitale: interagiamo costantemente attraverso *social network*, *e-mail*, *sms*, *instant messages*, usando *pc*, *smartphone*, lettori *mp3*, *tablet*, etc.<sup>17</sup>.

Competenze informatiche ed elevate capacità investigative devono dunque essere alla base delle conoscenze dell'investigatore informatico proprio perché, in questo ambito, non può essere sufficiente una fredda e spersonalizzata analisi di prove scientifiche in quanto le evidenze devono obbligatoriamente essere collegate ai fatti reato ed

---

<sup>17</sup> Si pensi come sempre di più il vincolo con le nuove tecnologie interviene a modificare la nostra quotidianità, a quanto invasivi possano essere determinati dispositivi o talune applicazioni: scattando una foto con uno *smartphone* ed inviandola sul proprio profilo di un qualsiasi *social network* possiamo trasmettere la nostra immagine, le nostre coordinate geografiche, gli "stati d'animo" del momento...informazioni sulla nostra vita reale convogliate attraverso una realtà virtuale che sempre di più acquisisce fisicità e concretezza. Persone, luoghi, circostanze, situazioni reali possono costituire il classico alibi, analogamente messaggi istantanei, *log*, coordinate *gps*, transazioni elettroniche, accessi a caselle di posta elettronica o profili *social network* possono costituire il cd. alibi informatico.

agli eventi accaduti. Spingendosi oltre, immaginando scenari futuri, si potrebbe auspicare come la figura dell'investigatore comune debba obbligatoriamente possedere competenze tecniche tali da poter comprendere ed analizzare scenari informatici sempre più complessi, poiché sempre più complessa sarà la realtà tecnologica quotidiana.

La balistica, la comparazione delle tracce lasciate sulle superficie dai dermatoglifi, l'estrazione ed il confronto del DNA da liquidi corporei, rilevati sulla scena del crimine, sono strumenti fondamentali per l'analisi del luogo del delitto, per determinare le dinamiche dell'evento, finanche per individuarne il responsabile.

La criminalistica, intesa come metodo scientifico applicato alle indagini criminali, fornisce un contributo importantissimo ed oramai irrinunciabile all'attività dell'investigatore, è però a quest'ultima figura che si richiede una spiccata capacità di astrazione e l'intuito necessario per portare a termine l'attività d'indagine.

Il biologo forense può rilevare le tracce di DNA di un soggetto sulla scena del crimine, fornendo dunque il contesto spaziale, ma è l'analisi spaziotemporale ed il collegamento con altri elementi indiziari che determinano se quello stesso soggetto può essere o meno coinvolto nel fatto criminoso. Tali analisi spettano all'investigatore e non allo scienziato, anche se questi può appartenere ai ranghi di reparti specialistici delle forze di polizia.

Le attività di polizia scientifica hanno senso solo se contestualizzate in una più articolata analisi di tutte le evidenze raccolte a livello investigativo. In ambito digitale le evidenze potrebbero essere reali

o virtuali, discrete o fisiche, ma tutte correlabili tra di loro<sup>18</sup>.

D'altro canto potrebbe essere oltremodo superfluo sottolineare come non sia necessario che l'investigatore posseda le competenze scientifiche per poter analizzare le basi azotate dell'eventuale frammento di DNA rilevato sulla scena, ma è senza dubbio importante che lo stesso investigatore debba comprendere come determinate informazioni possano essere reperite in un contesto digitale o in una realtà virtuale.

Una qualsiasi attività d'indagine che vede coinvolti elementi ad alto impatto tecnologico richiede una sinergica collaborazione tra analista ed investigatore. Per tale motivo è pressoché auspicabile che queste due figure siano vincolate da uno stretto mandato collaborativo o, ancor meglio, vengano identificate in una sola persona. Solo un attento investigatore può avere la possibilità di verificare, sempre e comunque, ogni indizio rilevato; per converso, solo un esperto analista forense di sistemi informativi dispone delle necessarie competenze per evidenziare le minime tracce lasciate su un elaboratore.

### **3. Legge 18 marzo 2008 nr. 48 e Best Practices per l'acquisizione della prova informatica.**

L'intrinseca fragilità che caratterizza le prove digitali le rende facilmente soggette ad alterazioni o modificazioni anche da parte degli stessi investigatori che, se non adeguatamente preparati, possono compromettere e inquinare, anche inconsapevolmente, la *scena criminis*.

---

<sup>18</sup> Ci si riferisce a solo titolo di esempio alla correlazione di elementi differenti quali *file di log*, tabulati telefonici o telematici, transazioni elettroniche, etc. tutti attribuibili al medesimo soggetto fisico.

La fase più delicata è sicuramente quella riferibile alla repertazione e all'acquisizione degli elementi di prova di natura digitale: qui le difficoltà interpretative della realtà informatica si ripercuotono inevitabilmente sull'applicazione dei diversi istituti giuridici che normalmente vengono utilizzati per acquisire e conservare le prove di un crimine.

Raramente in passato la gestione della prova informatica rispecchiava i requisiti minimi imposti dalla comunità scientifica internazionale e certamente l'assenza di una specifica disciplina codificata non facilitava il giudizio della sua ammissibilità o utilizzabilità in sede dibattimentale.

L'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008 n. 48 ha di fatto sancito l'introduzione dei principi fondanti della *computer forensics* all'interno del nostro ordinamento, prevedendo importanti aspetti legati alla gestione di quegli elementi di prova che, per loro natura, presentano caratteristiche di estrema volatilità e fragilità<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Con legge 18 marzo 2008 n. 48, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2008 n. 80, S.O. n. 79, è stata recepita la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. La Convenzione si compone di tre distinte sezioni: una prima finalizzata all'armonizzazione di norme di diritto sostanziale tra i vari Stati firmatari al fine di garantire l'omogeneità delle incriminazioni; una seconda parte dedicata alla disciplina processuale ed all'innovazione degli strumenti investigativi da applicare all'acquisizione probatoria delle evidenze digitali; ed una terza, che pone le basi per una concreta e fattiva collaborazione tra gli Stati, snellendo le procedure *rogatorie* di assistenza giudiziaria internazionale, al fine di una riduzione delle tempistiche di accesso agli elementi di prova in materia di *cyber crimes*. Per un'approfondita disamina sulle innovazioni introdotte nel codice di rito in termini di Computer forensics ad opera del recepimento nel nostro ordinamento della Convenzione di Budapest su Computer Crimes con L.48/2008, si veda *inter alia*: F. Bravo, "Indagini informatiche e acquisizione della prova nel processo penale", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. III-n.3, vol. IV-n.1, 2009-2010 (numero doppio), pp.

In primo luogo, modificando l'art. 491 bis del codice penale, ha "smaterializzato" il concetto di documento informatico, sottraendolo dal fardello del "supporto"<sup>20</sup> a cui faceva riferimento la formulazione originaria introdotta dalla L. 547/93, rinviando dunque alla medesima definizione introdotta dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)<sup>21</sup>.

Il provvedimento di ratifica ha poi esplicitamente previsto alcune regole di corretta gestione dell'evidenza informatica. Tali metodologie, seppur da tempo entrate a far parte di una corretta prassi investigativa da parte di reparti specializzati delle forze di polizia<sup>22</sup>, non sempre vedevano una loro puntuale attuazione, a scapito di un'altalenante utilizzabilità della prova stessa nelle fasi dibattimentali<sup>23</sup>.

Le previsioni introdotte dalla legge 48/2008 possono essere lette come un primo, anche se flebile, approccio a quelle *best practices* tanto

---

231-245, e ancora G. Ziccardi, "L'ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche", in L. Luparia (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Giufrè, Milano, 2009, pp. 165-180.

<sup>20</sup> Il secondo comma dell'art. 491 bis, abrogato dalla L. 48/2008, recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

<sup>21</sup> L'art. 1 let. p del d.lgs. 82/2005 definisce "documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

<sup>22</sup> Tali prassi investigative venivano esclusivamente utilizzate, anche se in maniera autonoma e non standardizzata, dai vari reparti specializzati delle forze di polizia attivi in indagini ad alto impatto tecnologico, quali Polizia Postale e delle Comunicazioni, RACIS, GAT, etc.

<sup>23</sup> Si pensi ad esempio alle sentenze del Tribunale di Chieti del 2 marzo 2006 e n. 1369/2006 del Tribunale di Pescara, dove in entrambi i casi una non corretta e formale acquisizione di elementi di prova digitale hanno contribuito all'assoluzione degli indagati.

care agli ordinamenti di *Common Law*, ma ancor meglio come il recepimento, nell'ordinamento nazionale, dei principi fondamentali di *digital forensics*<sup>24</sup>.

Seppur il legislatore si sia mosso cautamente nell'introdurre i nuovi principi per l'assunzione delle prove informatiche, non indicando cioè nel dettaglio le modalità esecutorie da applicare nell'utilizzo di tali istituti in ultimo novellati, si è comunque focalizzata l'attenzione su due basilari aspetti, sicuramente più vincolati al risultato finale che non al metodo da utilizzare, ovvero la corretta procedura di copia dei dati utili alle indagini e la loro integrità e non alterabilità in sede di acquisizione.

Un primo riferimento alle migliori pratiche, finalizzate alla corretta conservazione dei dati, è riscontrabile già all'articolo 8 della citata legge che, modificando le previsioni dell'art. 244 del codice di rito, introduce la locuzione "*anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione*".

Come è noto l'art. 244 c.p.p., inserito nel Libro III, Titolo III del codice, individua i casi e le forme delle ispezioni come mezzi di ricerca della prova.

Tale istituto, precedentemente al recepimento della Convenzione di Budapest sui *Computer*

---

<sup>24</sup> Per *Best Practices* si intende quell'insieme di comportamenti, non necessariamente formalizzati e codificati, che vengono considerati dalla comunità scientifica come il miglior modo o il modo più corretto di operare, per svolgere attività ambito scientifico e/o tecnologico. Nel caso specifico ci si riferisce a tutto quel complesso di procedure e modalità di esecuzione, avvalorate dalla comunità scientifica, da enti di ricerca, agenzie governative o associazioni di categoria, al fine di individuare, rilevare, acquisire, gestire, documentare

*Crimes*, non menzionava la possibilità di estendere la ricerca delle tracce o degli effetti materiali del reato ai sistemi informatici e telematici<sup>25</sup>.

I cardini di tale modifica, inseriti in egual misura anche nelle previsioni dei successivi articoli del codice di procedura penale che individuano gli altri mezzi di ricerca della prova, sono sicuramente da individuarsi nella necessità di adottare adeguate misure tecniche che consentano una corretta conservazione dei dati acquisiti, nonché di ricorrere a procedure tali da garantirne la genuinità e la non alterabilità nella fase esecutoria dell'atto stesso<sup>26</sup>.

I due aspetti, anche se strettamente correlati tra loro, individuano concetti ben distinti che possono essere apprezzati in relazione alle finalità che ci si aspetta di soddisfare.

A tal riguardo è stato rilevato che *“In primo luogo vi è la sacralità della conservazione dei dati originali, sia in previsione di ulteriori analisi*

---

e presentare in maniera certa e non distruttiva una evidenza digitale.

<sup>25</sup> Il testo dell'art. 244 C.P.P. prima dell'entrata in vigore della L. 48/2998, recitava: *“L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.”*

<sup>26</sup> I mezzi di ricerca della prova, regolati nel Libro III, Titolo III del vigente codice di procedura penale, costituiscono tutte quelle attività che sono finalizzate all'acquisizione diretta o indiretta della prova, per mezzo dell'individuazione dei mezzi di prova o, indirettamente, delle fonti di prova per il dibattimento. Più precisamente sono attività svolte in fase predibattimentale consistenti nella ricerca di persone o cose e nell'individuazione di luoghi che possano risultare utili per la dimostrazione del fatto costituente reato e necessari per l'acquisizione delle fonti di prova.

*eventualmente necessarie in futuro sia, più semplicemente, nell'ottica di garantire che, anche a distanza di mesi od anni, ci possa essere sempre la possibilità, per le parti processuali, di riferirsi e di confrontarsi con i dati originali”*<sup>27</sup>.

Il secondo importante punto fa riferimento all'inalterabilità del dato nel suo complesso: il legislatore, nell'introdurre questo fondamentale vincolo, individua correttamente l'estrema labilità della traccia digitale, imponendo dunque idonee misure che vadano ad evitare ogni minima sua alterazione, anche qualora si operi in regime di estrema urgenza<sup>28</sup>.

Anche quanto le condizioni di tempo e di luogo impongono un'attività di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria per evitare o limitare la dispersione o l'alterazione di cose o tracce inerenti al reato, vi è comunque la previsione di utilizzare le corrette procedure di *computer forensics* al fine di acquisire correttamente l'evidenza digitale.

Altra importante modifica introdotta dalla legge di ratifica della Convenzione riguarda l'art. 247 c.p.p., laddove un'attività orientata alla ricerca del corpo del reato o “cose” pertinenti al reato vede

---

<sup>27</sup> G. Ziccardi, “L'ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche”, in L. Luparia (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 167.

<sup>28</sup> La novella dell'art. 354 C.P.P. evidenzia l'importanza di una corretta acquisizione della prova digitale anche quando sussistano ragioni di urgenza, infatti al secondo comma del citato articolo si legge: *“In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità”*.

un ampliamento dello spettro esecutorio anche ai sistemi informatici o telematici, ancorché *protetti da misure di sicurezza*, mantenendo, anche in questo caso invariata, la disposizione quasi dogmatica dell'adozione di *misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione*<sup>29</sup>.

Analoghe modifiche compaiono altresì nella previsione della perquisizione d'iniziativa della P.G. di cui all'art.352 c.p.p., evidenziando ancora, come per il già citato dispositivo di cui all'art. 354 c.p.p., che le esigenze d'urgenza non possano prevalere sull'obbligatorietà dell'utilizzo di metodologie quantomeno di carattere *forensically sound*<sup>30</sup>.

L'adozione dunque di procedure atte a salvaguardare il dato nella sua integrità, salvo ipotesi estreme legate a cause di forza maggiore, dovranno quindi entrare obbligatoriamente nella prassi quotidiana per tutti quegli operatori

---

<sup>29</sup> Il testo dell'art. 247 C.P.P. innovato dalla L.48/2008 recita: “1. *Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta la perquisizione locale. 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.*”

<sup>30</sup> Buona parte della letteratura americana individua il concetto di *forensically sound*, per indicare tutte quelle procedure di *computer forensics* che, per varie motivazioni, legate sia all'urgenza di compiere determinati atti, ovvero alla tipologia di evidenze da reperire, tendono alla corretta applicazione delle *best practices*, pur non potendo garantire l'assoluta ripetibilità ed integrità. E' questo il caso ad esempio della *mobile forensics* o delle attività di ricerca della prova su dispositivi *embedded*.

specializzati e non che si troveranno di fronte l'onere dell'acquisizione di evidenze digitali<sup>31</sup>.

Rimane da chiedersi quali potrebbero essere, a questo punto, le conseguenze processuali previste in ordine alla non adozione delle misure tecniche idonee alla salvaguardia del dato.

“*Le modifiche introdotte dalla legge di ratifica appaiono ad una prima disamina esenti da previsioni sanzionatorie e dunque lacunose nella determinazione di quali effetti conseguono al mancato rispetto di tali prescrizioni*”<sup>32</sup>.

La mancanza di un'ipotesi sanzionatoria specifica, in ordine alla non adozione di buone pratiche, non può essere di certo considerata un problema marginale in quanto, a differenza delle modalità a cui si perviene alla prova scientifica, non codificata, ma sottoposta a giudizio di

---

<sup>31</sup> Come accennato in precedenza, ancor prima dell'introduzione dei dettami normativi apportati dal recepimento della Convenzione di Budapest, alcuni reparti specializzati delle forze di polizia disponevano già del *know how* necessario e di procedure tese a garantire l'inalterabilità e la genuinità dell'evidenza digitale. Tali procedure però non sono paragonabili a vere e proprie *best practices* “nazionali” poiché non presentano i caratteri di pubblicità, di generale condivisione e di recepimento o accettazione da parte della comunità scientifica. Come si accennerà in seguito, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, negli anni, ha prodotto circolari ad uso interno indirizzate ai propri operatori, al fine di fornire indicazioni su come approcciarsi a specifiche attività investigative in ordine all'acquisizione di determinate evidenze informatiche. Lo stesso Servizio, come del resto l'Arma dei Carabinieri ed anche il Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno da tempo promosso e sviluppato un percorso di aggiornamento professionale e di interscambio esperienziale con omologhe agenzie straniere, indirizzato agli operatori impiegati in servizi ad alta specializzazione tecnica e volto ad acquisire le competenze specialistiche necessarie con diretto riferimento anche alle *best practices* internazionali.

<sup>32</sup> D. La Muscatella, “La ricerca della prova digitale e la violazione delle *best practices* : un'attività investigativa complessa tra recenti riforme e principi consolidati”, in *Cyberspazio e Diritto*, n. 2, 2011, p. 222.

ammissibilità<sup>33</sup>, per la prova digitale, vi è comunque la previsione dell'utilizzo di particolari metodologie a sua garanzia, senza una esplicita indicazione in termini di utilizzabilità di tale evidenza in sede processuale qualora non vengano seguite specifiche prassi.

La mancanza di una precisa sanzione assume particolare rilevanza nella prospettiva del difensore che, di fronte ad un'acquisizione della *digital evidence* compiuta con modalità approssimative, si potrebbe trovare nelle condizioni di eccepire la violazione delle disposizioni di legge, insistendo per un giudizio di non ammissibilità a causa dell'attività irrituale degli inquirenti.

#### **4. Computer Forensics: fasi e principali metodologie d'intervento.**

L'eterogeneità di supporti elettronici che possono celare tracce e indizi, la costante innovazione tecnologica e finanche le molteplici situazioni in cui un investigatore deve confrontarsi, non permettono di individuare una procedura univoca ed universale per l'acquisizione della prova digitale.

Si pensi ad esempio ai primi e necessari accertamenti sulla scena del crimine dove, oltre alle comuni tracce da repertare, si evidenziano supporti informatici, dispositivi elettronici di varia natura, computer e quant'altro; oppure nell'ambito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione locale negli uffici di una qualsiasi azienda dove

---

<sup>33</sup> Si rammenta quanta importanza abbiano avuto le sentenze, in particolare nei sistemi di *common law*, della c.d. *cultura dei criteri* (nel 1993, *Daubert v. Merrel Dow Pharmaceutical, Inc.*, 113S. Ct.2786, seguita poi, nel 1999, dalla sentenza *Kumho Tire v. Carmichael*, 526 U.S. 137) che subito trovò spazio anche nel nostro sistema (cfr. Cass. Pen., V, 09.07.1993).

non è insolito trovare sistemi informatici estremamente complessi sia per costruzione sia per applicativi o sistemi operativi installati<sup>34</sup>.

Gli scenari possibili potrebbero essere innumerevoli e comunque pur sempre differenti gli uni dagli altri.

Molteplici altresì potrebbero essere le tipologie di evidenze elettroniche da individuare e repertare.

In alcuni casi proprio l'individuazione, ancor prima di una corretta acquisizione, pone numerosi e complessi problemi all'investigatore non esperto e non aduso alle nuove tecnologie. In un contesto investigativo non esclusivamente digitale si potrebbe immaginare come, prima ancora dell'acquisizione, possa essere difficoltosa l'individuazione di elementi probatori nel contesto del fatto investigato che, ad una puntuale e più attenta analisi successiva, potrebbero rivelare evidenze importantissime.

I numerosi fatti di cronaca dimostrano come una corretta analisi delle evidenze informatiche possa corroborare un'ipotesi investigativa a scapito di un presunto alibi fornito dall'imputato.

Il riferimento ai noti fatti di Perugia<sup>35</sup>, dove una corretta e circostanziata analisi delle attività di un computer portatile, in uso ad uno degli imputati, ha permesso di evidenziare incongruenze nelle dichiarazioni fornite dagli stessi in sede di interrogatorio prima e, successivamente, confermate in dibattimento, è illuminante dal punto di vista dell'applicazione, quasi pedissequa, di una metodologia operativa ineccepibile, per lo meno dal punto di vista delle indagini digitali.

---

<sup>34</sup> Per comuni tracce da repertare si devono intendere tutti quegli elementi di natura organica e non, tipici e presenti in una scena del crimine.

<sup>35</sup> Per una disamina dei fatti di cronaca legati all'omicidio di Meredith Kercher si rimanda tra gli altri

Analogamente, una non corretta repertazione e una ben più farraginoso analisi di analoghi supporti ha evidenziato come in un contraddittorio tra le parti possa rivelarsi fondamentale al fine di demolire un complesso castello accusatorio basato però su prove meramente indiziarie<sup>36</sup>.

Per assumere valore probatorio l'evidenza digitale dovrà soddisfare alcuni requisiti fondamentali, che svolgono il ruolo di condizioni imprescindibili per una corretta utilizzabilità della prova stessa.

Una accurata applicazione delle procedure di *digital forensics* tenderà ad assicurare quei requisiti di integrità, autenticità, veridicità, non ripudiabilità e completezza della prova.

Tali procedure dovranno garantire che quanto individuato, acquisito e successivamente analizzato, corrisponda esattamente a quanto riscontrato nel momento dell'intervento sulla scena.

Ancor prima di dare risalto alle migliori pratiche da utilizzare per poter gestire la prova informatica nella maniera più corretta, corre l'obbligo di

fornire alcune indicazioni in merito alle fasi che tipizzano in via generale un'attività di *digital forensics*.

Tali momenti rispecchiano per lo più le procedure classiche e già consolidate dell'investigazione criminale o, meglio ancora, quelle metodologie di approccio al teatro operativo che un qualsiasi investigatore dovrebbe seguire al fine di reperire elementi utili alle indagini stesse.

I passaggi che caratterizzano l'attività di *computer forensics* possono essere riassunti nell'individuazione, preservazione, acquisizione, analisi e correlazione dei dati assunti, oltre che in una completa ed esaustiva documentazione di quanto effettuato nelle singole fasi.

A corollario di tali passaggi è bene evidenziare il ruolo di primaria importanza che riveste la gestione dell'evidenza informatica nelle singole fasi investigative e processuali.

L'immaterialità dell'evidenza digitale si scontra indubbiamente con la materialità tipica del supporto ove questa risulta memorizzata. Sebbene per alcune tipologie di supporti la loro individuazione non dovrebbe risultare difficoltosa, per esempio nel caso in cui ci si trovi di fronte a *floppy-disk, pen-drive, hard-disk*, ovvero memorie allo stato solido quali *SD, Compact Flash*, etc.; vi è però da soffermarsi sulle problematiche relative all'individuazione di dispositivi non semplicisticamente identificabili come tali.

A tal riguardo le maggiori difficoltà non intervengono nel momento in cui l'investigatore si trovi davanti a dispositivi di tipo "comune", ovvero evidenze rilevate all'interno di dispositivi elettronici di comune utilizzo, ma già quando s'incontrano supporti che contengono evidenze di

---

a: V.M. Mastronardi, G. Castellini, *Meredith: luci e ombre a Perugia*, Armando, Roma 2009;

<sup>36</sup> Un esempio in negativo di come una non corretta applicazione delle più basilari norme di *computer forensics* possa divenire la chiave di volta per screditare una complessa attività investigativa, potrebbe essere l'ormai triste e noto caso legato all'omicidio di Chiara Poggi. La motivazione della sentenza di primo grado, che ha assolto Alberto Stasi, unico imputato in quell'omicidio, affronta il tema della gestione delle prove digitali in maniera molto diretta, infatti in uno dei passaggi più importanti della disamina delle prove informatiche, si può leggere: "*E qui affrontiamo uno dei capitoli più critici dell'intero procedimento. In data 14 agosto 2007 Stasi Alberto consegnava spontaneamente alla polizia giudiziaria il proprio computer portatile (marca "Compaq"). Da quel momento fino al 29 agosto 2007, quando il reperto informatico veniva consegnato ai consulenti tecnici del pubblico ministero che procedevano all'effettuazione delle copie forensi dello stesso, i carabinieri accedevano ripetutamente e scorrettamente (senza l'utilizzo, cioè delle necessarie tecniche forensi*

---

*di indagine) alla quasi totalità del contenuto del*

tipo “nascoste”, che contengono elementi memorizzati all’interno di supporti non tradizionali, o “celate”, presenti in supporti creati *ad hoc*<sup>37</sup>. Le difficoltà di una corretta individuazione dell’evidenza digitale aumentano in maniera esponenziale, con proporzione inversa però, rispetto alle competenze tecniche e all’esperienza degli operatori che compiono il sopralluogo.

La fase cronologicamente successiva all’identificazione del reperto consiste nella preservazione e isolamento dello stesso dal mondo esterno.

Tale accorgimento risulta ancor più necessario quando l’evidenza informatica, la prova o, meglio ancora, il dato oggetto della ricerca risulti essere memorizzato all’interno di supporti volatili o ad accesso randomico (tipicamente i dati memorizzati nella RAM, o nella *cache* di sistema).

E’ questa l’ipotesi in cui l’evidenza sia, per esempio, individuabile nell’attualizzazione di un dato di traffico che contempra le connessioni attive in quel momento sul sistema informatico oggetto di perquisizione (*router, server, etc.*).

Nella pratica si potrebbe immaginare il caso in cui vi sia la necessità di eseguire una perquisizione per fattispecie relative alla diffusione di materiale pedopornografico, ovvero alla detenzione di

---

*computer*”.

<sup>37</sup> Per un approfondimento maggiore inerente la suddivisione delle tipologie di tracce digitali rinvenibili all’interno della scena del crimine si rimanda a *‘Digital evidence field guide: what every peace officer must know’*, U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation– Regional Computer Forensics Laboratory Program (RCFL) and Computer Analysis Response Team (CART), in internet all’indirizzo [http://www.rcfl.gov/downloads/documents/FieldGuide\\_sc.pdf](http://www.rcfl.gov/downloads/documents/FieldGuide_sc.pdf) (sito consultato e documento verificato in ultimo in data 14/12/2013).

ingente quantità<sup>38</sup> dello stesso materiale (art. 600 *ter* e *quater* c.p.), dove la dimostrazione della flagranza prevede l’applicazione della misura precautelare dell’arresto facoltativo, così come previsto dall’art. 381 c.p.p.

Un non corretto isolamento del sistema comporterebbe una non precisa acquisizione della fonte di prova e, dunque, la non dimostrabilità della condotta illecita e la impossibile applicazione della misura stessa.

Risulta alquanto ovvio indicare come la corretta preservazione del reperto non sia di esclusiva pertinenza dei soli dati volatili o temporanei, essa deve infatti essere applicata a tutti i reperti digitali rinvenuti sulla scena.

Le procedure di repertazione ed isolamento contemplano una fase descrittiva, che prevede il sopralluogo con un puntuale inventario delle evidenze rinvenute, ed una fase tecnica, che ha lo scopo di impedire qualsiasi interazione dei reperti con l’ambiente circostante sino alla successiva fase di acquisizione.

Il personale impegnato nel sopralluogo o nella ricerca dovrà aver cura di documentare, per ogni

---

<sup>38</sup> L’art. 600 *quater*, così come innovato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, vede la previsione dell’aumento della pena sino a due terzi, qualora la detenzione di materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto sia di ingente quantità. Per tale motivo, considerando la pena edittale maggiorata, nella flagranza di reato gli ufficiali di P.G. hanno facoltà di applicare la misura precautelare dell’arresto facoltativo, così come disciplinato dall’art.381 C.P.P.. Spesse volte infatti, durante l’esecuzione di deleghe di perquisizioni locali nell’ambito di procedimenti penali in ordine ai reati di cui ai predetti articoli, si ha la facoltà di estendere la perquisizione ai sistemi informatici o telematici rinvenuti nelle circostanze. Tipicamente gli operatori specializzati, eseguono quella che in maniera non del tutto corretta viene definita “*preview*” ovvero, attuando le prescrizioni previste dalla L.48/2008, viene effettuata una perquisizione “informatica” alla ricerca di quegli elementi grafici ritenuti illegali, anche al fine di una successiva valutazione dell’applicazione della custodia *de quo*.

singolo dispositivo, le caratteristiche, lo stato in cui si trova, verificare eventuali collegamenti ed annotare, applicando anche etichette sui singoli cavi<sup>39</sup>, la loro disposizione e se possibile, la funzione o lo scopo di quel determinato dispositivo (ad esempio, nel caso di *server* sarebbe opportuno, prima ancora di procedere alla repertazione o alla acquisizione, accertare quali servizi propone: posta elettronica, *web server*, *file server*, etc.).

Dovrà verificare la presenza di “collegamenti” *wireless*, oltre che di cablaggi strutturati, ed assicurare che i sistemi permangano nello stato in cui si trovano fino alla successiva fase di acquisizione<sup>40</sup>.

Analogamente tutti i dispositivi spenti al momento del sopralluogo dovrebbero essere riposti in buste antistatiche, per il loro successivo trasporto e analisi in laboratorio.

Una regola fondamentale, forse da considerarsi la norma base di tutte le complesse procedure legate alle attività di *digital forensics*, è quella di evitare nella maniera più assoluta di accedere al dispositivo, ovvero interagire in una qualsiasi maniera con le evidenze rilevate sulla scena<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> L'applicazione di etichette numerate sui singoli dispositivi e su tutti i cavi di collegamento rinvenuti sulla scena, oltre ad essere una delle primarie e consolidate procedure, ha lo scopo di inventariare ed annotare in maniera puntuale e corretta tutto ciò che si è rilevato. Alla stregua del sopralluogo di polizia scientifica, è molto importante documentare accuratamente la scena digitale anche per una sua successiva ricostruzione in laboratorio.

<sup>40</sup> Come verrà indicato nel successivo paragrafo l'acquisizione deve essere considerata alla stregua della repertazione dell'evidenza. Non sempre le circostanze di tempo e di luogo permettono l'acquisizione in loco e quindi risulta più conveniente repertare il dispositivo per poi acquisirne i dati in laboratorio.

<sup>41</sup> Tale regola è necessaria per evitare una qualsiasi modifica all'evidenza raccolta. Esistono comunque tecniche, definite di *live forensics* utilizzate esclusivamente da personale altamente specializzato,

La mera accensione di un computer, di un cellulare o di un qualunque dispositivo che abbia capacità computazionali provoca un'interazione tra dati, memorie e sistema operativo che, in termini di gestione forense dell'evidenza, deve sempre essere considerata come un'alterazione di tali dati e dunque del reperto stesso.

L'acquisizione della prova informatica è sicuramente la fase che presenta una maggior criticità, proprio perché deve garantire l'inalterabilità dell'elemento che viene ad essere repertato e la sua fissazione nel tempo.

Tale procedura non potrà essere attuata come una mera copia del dato ricercato, poiché un'operazione di questo tipo comporterebbe l'irreparabile perdita di tutti quegli elementi che sono a corollario della stessa prova.

Ci si riferisce ad esempio alle indicazioni temporali di creazione del *file*, di sua modifica o di cancellazione; oppure anche a tutti quegli elementi che costituiscono informazioni fondamentali prescindendo dalla parte contenutistica del documento informatico stesso.

L'obiettivo ultimo di una corretta acquisizione della prova informatica è quello di fornire le massime garanzie in termini di integrità, autenticità, veridicità e non ripudiabilità.

Il dato dovrà essere acquisito nella sua integrità e non in maniera parziale o frettolosa, dovranno essere indicati tutti gli elementi collegati alla sua provenienza e dovrà essere cristallizzato (*to freeze*, congelato) al fine di un suo non disconoscimento nelle successive fasi investigativo-dibattimentali.

---

che permettono di acquisire nell'immediatezza elementi utili anche su dispositivi accesi, senza per altro alterarne il loro corretto funzionamento, vedasi *infra*.

Generalmente l'acquisizione dell'evidenza digitale consiste nella creazione della cosiddetta "bit stream image", ovvero nella copia "bit to bit" del dispositivo oggetto d'indagine.

Per copia *bit stream*, o immagine forense, si deve intendere una vera e propria clonazione a "basso livello", del dispositivo oggetto di analisi.

In tale fase, la procedura di acquisizione non tiene conto della parte contenutistica del dato, ma della sua struttura fisica e della sua allocazione logica<sup>42</sup>.

Per intendere meglio il concetto di copia *bit stream*, si potrebbe astrattamente immaginare di poter leggere in maniera sequenziale tutti i *bit* memorizzati all'interno di un supporto e duplicarli, mantenendo inalterata la loro sequenza e collocazione fisica e logica all'interno di un nuovo dispositivo di memorizzazione, senza preoccuparsi di interpretarne il significato<sup>43</sup>.

Una copia effettuata con tali modalità presenterà pertanto la stessa sequenza di dati del supporto originale, comprese le aree che contengono informazioni non più visibili all'utilizzatore di quel sistema<sup>44</sup>. Un'immagine *bit stream* altro non è che il clone esatto del dispositivo o del supporto repertato.

L'analisi della copia *bit stream* permetterà di rilevare, oltre ai dati regolarmente memorizzati,

anche porzioni di *file* modificati, *file* temporanei, *file* cancellati e non completamente sovrascritti.

L'introduzione delle norme basilari di *digital forensics* previste dalla già più volte citata legge 48/2008 ha modificato, normativamente parlando, l'approccio dell'investigatore che si trova ad affrontare il processo di acquisizione della prova informatica.

Infatti, in ottemperanza alle prescrizioni di assicurazione e non modifica dell'evidenza informatica, le procedure di acquisizione dovranno orientarsi alla minor invasività possibile.

Nella pratica si dovranno adottare metodologie tecniche, differenziate in base alla tipologia di dispositivo da acquisire, che tenderanno ad un approccio alla prova in modalità *read-only*, ovvero "leggere" il contenuto del dispositivo senza introdurre alcuna modifica su di esso.

Appare utile, a tal riguardo, ricordare come il dato informatico o digitale consista in una successione di *bit*, ovvero di "0" ed "1", memorizzati all'interno di un supporto che può presentarsi in varie forme, composizioni e tecnologie.

I *bit* memorizzati, ove non si adottassero accorgimenti tecnici adeguati, potrebbero essere soggetti a modifiche, anche involontarie, da parte dell'operatore del sistema.

Pertanto nei procedimenti in cui viene prodotta la *digital evidence* dovrà essere presuntivamente considerata la possibilità di una sua eventuale alterazione. Tale presunzione non deve essere intesa come una dichiarazione di generale inattendibilità del dato stesso o delle procedure utilizzate per la sua acquisizione; al contrario, l'utilizzo di tecnologie e strumentazioni adeguate,

---

<sup>42</sup> L'acquisizione dovrà mirare a duplicare interamente il supporto, mantenendo invariato, per ogni singolo elemento, il percorso di memorizzazione, le dimensioni fisiche e logiche (inteso come numero di settori/cluster occupati e numero di *byte* utilizzati) data ed ora di memorizzazione etc.

<sup>43</sup> Per comprendere meglio il concetto di *bit stream* si potrebbe immaginare un qualsiasi dispositivo di memorizzazione come l'insieme di *bit*, ovvero di stati logici (leggasi «0» e «1»), memorizzati in maniera sequenziale all'interno di un nastro magnetico. Il clone del dispositivo (*bit stream image*) sarà dunque la copia esatta di tali stati logici su un secondo nastro (*destination*), che presenterà la struttura e la sequenzialità dei singoli bit del primo (*source*).

---

<sup>44</sup> Sono le cosiddette aree non allocate, lo *slack space*, i

quali ad esempio l'applicazione di funzioni di *hash* e l'utilizzo di sistemi che inibiscono "fisicamente" la modifica del dispositivo (*forensics write blockers*), garantiscono la preservazione del dato stesso e la sua successiva corretta analisi.

La semplice "lettura" di dispositivi di memorizzazione, quali ad esempio i supporti magnetici come *hard disk*, *floppy disk*, *memory card*, *etc.*, potrebbe causare un'alterazione dei dati in relazione, ad esempio, alle informazioni di ultimo accesso, alla data di creazione ovvero di ultima modifica dei *file* ivi contenuti.

Questi elementi, non necessari nel caso di un uso comune dello strumento informatico, potrebbero divenire evidenze fondamentali allorquando le esigenze probatorie rendano necessario l'utilizzo di tali informazioni al fine di dimostrare determinati atti o fatti giuridicamente rilevanti.

L'utilizzo di strumentazione tecnica volta a proteggere eventuali modifiche dell'evidenza nella fase dell'acquisizione è solo uno dei passaggi necessari e fondamentali a garanzia di integrità, autenticità, veridicità e non ripudiabilità.

Acquisita l'evidenza, occorre fornire elementi certi di non ripudio della prova stessa. A questo scopo la cristallizzazione ed il congelamento del dato avverrà attraverso l'utilizzo di dispositivi o di applicativi *software* che, sfruttando funzioni matematiche di algebra modulare conosciute come funzioni di *hash*, genereranno il "sigillo digitale" o l'impronta dell'evidenza stessa.

Nel linguaggio matematico ed informatico, la funzione *hash* è una funzione non iniettiva che

mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita<sup>45</sup>.

La codifica *hash* viene prodotta da un algoritmo che, partendo da un documento arbitrario di qualsiasi tipo e dimensione, lo elabora e genera una stringa univoca di dimensioni fisse denominato *digest* o impronta.

Applicando una funzione di *hash* al contenuto di un *file* o anche ad un intero dispositivo, si ottiene una sequenza alfanumerica di caratteri che rappresenterà l'impronta digitale dei dati memorizzati nel dispositivo.

Si può facilmente intuire come, a meno di collisioni, risulta altamente improbabile che due elementi differenti presentino lo stesso valore di *digest*<sup>46</sup>.

Le funzioni di *hash* più frequentemente applicate alla *digital forensics* sono tipicamente individuate nel MD5<sup>47</sup> e nello SHA-1<sup>48</sup>.

Applicando l'algoritmo MD5 ad un documento arbitrario, si può calcolare che la probabilità di ottenere collisioni assuma un valore pari a  $[1,26 \times (2^{-64})]$ , ovvero in base dieci sarà:  $[2,32428975 \times 10^{-19}]$ .

---

<sup>45</sup> Per funzione non iniettiva si intende una funzione matematica univoca, unidirezionale e non invertibile.

<sup>46</sup> Due messaggi diversi danno luogo a una collisione quando generano un identico *digest*.

<sup>47</sup> L'acronimo MD5 (*Message Digest algorithm 5*) indica un algoritmo crittografico di *hashing* realizzato da Ronald Rivest nel 1991 e standardizzato con la RFC 1321. Questo tipo di codifica prende in input una stringa di lunghezza arbitraria e ne produce in output un'altra di 128 bit.

<sup>48</sup> In matematica o informatica, con il termine *SHA* si indica una famiglia di cinque diverse funzioni crittografiche di *hash* sviluppate a partire dal 1993 dall'agenzia statunitense *National Security Agency* (NSA) e pubblicate dal *NIST* come standard federale dal governo degli USA. L'acronimo SHA è riferibile a *Secure Hash Algorithm*. Gli algoritmi della famiglia SHA sono denominati SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 e SHA-512, le ultime 4 varianti sono spesso indicate genericamente come SHA-2, per distinguerle dal primo.

---

file cancellati ma non sovrascritti, etc.

Si consideri che studi medici hanno evidenziato che l'ipotetica probabilità di ottenere la medesima sequenza di DNA su soggetti differenti è pari a circa  $10^{-18}$  e, dunque, almeno un ordine di grandezza superiore rispetto all'utilizzo della funzione di *hash*<sup>49</sup>. Il valore probabilistico è ancor maggiore nel caso delle impronte papillari (una probabilità su sedici miliardi di impronte).

Per quanto sopra, l'utilizzo dell'algoritmo MD5, considerato il più "debole" in termini di collisioni dalla statistica inferenziale, soddisfa ampiamente il concetto di cristallizzazione della prova in termini forensi.

Il punto nodale dell'utilizzo di funzioni di *hash* per cristallizzare il dato è che una minima modifica degli elementi acquisiti genererà un *digest* differente rispetto a quello prodotto in sede di acquisizione sul dispositivo originale.

Il valore di *hash* del dato originario sarà dunque il sigillo elettronico dell'evidenza e dovrà essere custodito e documentato in maniera assolutamente precisa.

Una minima alterazione dell'evidenza, producendo una modifica all'impronta digitale o *digest*, sarà sufficiente ad inficiare tutte le fasi successive del procedimento.

L'*hash* di un documento informatico e quello della sua copia *bit stream*, calcolati in sede di repertazione, costituiranno una certificazione inoppugnabile che il contenuto del supporto originale risulti esattamente uguale alla copia

acquisita e sulla quale verranno effettuati gli accertamenti tecnici del caso<sup>50</sup>.

Prima di fornire alcune indicazioni in merito all'analisi dei dispositivi, occorre soffermarsi su quali siano gli strumenti più adatti all'esecuzione di una corretta copia forense dell'evidenza digitale. Risulta evidente come i possibili scenari operativi possano essere numerosi, tanto quanto sono numerose le diverse tipologie dei dispositivi digitali e dei supporti di memorizzazione<sup>51</sup>.

L'acquisizione dell'evidenza digitale è sicuramente da considerarsi come la fase più delicata di tutto il procedimento. Alcune letterature in passato attribuiva a tale momento carattere di non ripetibilità, indicando dunque la necessità di operare *ex Art 360 c.p.*<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> E' opportuno evidenziare che i supporti magnetici possono subire nel tempo minime modificazioni della loro struttura. Questo potrebbe essere dovuto ad una scarsa cura nella repertazione, ad urti o sbalzi termici, ovvero all'esposizione a campi elettromagnetici, ma anche alla vetustà del dispositivo stesso. La variazione anche solo di un *bit*, produrrà una notevole variazione del *digest* di quel dispositivo. Al fine di evitare l'inutilizzabilità della prova nel suo complesso sarebbe opportuno, in sede di acquisizione, effettuare più *digest*, riferibili a singole porzioni ben definite ovvero ai file in esso memorizzati. In questo modo eventuali ed accidentali modifiche del dispositivo repertato, potrebbero al limite inficiare l'utilizzabilità di quella specifica porzione di disco o *file* che presenta un *hash* differente ma non l'intero dispositivo.

<sup>51</sup> Si pensi come potrebbero essere differenti le procedure di acquisizione se si dovessero applicare ad un elaboratore spento con possibilità di accesso diretto ai dischi di sistema, a un server aziendale che deve fornire importanti servizi nelle 24h e dunque non vi è la possibilità di interruzione dell'operatività a meno di causare elevatissimi danni anche di tipo economico. Si pensi altresì di acquisire dati da sistemi informatici dove per ragioni costruttive non si ha diretto accesso (fisico) ai dischi o alle unità di memorizzazione (EEPC con dischi in SSD *et similia*). Si consideri anche di dover accedere a sistemi di *cloud computing*, in cui la risorsa da acquisire può essere dislocata "ovunque" nel *cyberspazio*.

<sup>52</sup> L'art. 360 C.P.P. (accertamenti tecnici non ripetibili) richiamando direttamente la previsione dell'art.359 C.P.P. (consulenti del Pubblico Ministero), prescrive specifiche garanzie qualora fosse necessario effettuare

---

<sup>49</sup> A. Collins, E. Morton, *Likelihood ratios for DNA identification*, CRC Genetic Epidemiology Research Group, in Proc. Nati. Acad. Sci. Medical Sciences USA, Vol. 91, pp. 6007-6011, June 1994. In rete all'indirizzo <http://www.pnas.org/content/91/13/6007.full.pdf> (documento verificato da ultimo in data 01/03/2013)

E' indubbio che l'acquisizione presenti delle criticità notevoli ma, come si è evidenziato, utilizzando adeguata tecnologia e seguendo le procedure indicate dalle migliori pratiche risulta possibile effettuare una copia forense in termini di assoluta ripetibilità.

Un ben più importante dilemma affligge da anni numerosa dottrina anche autorevole che rileva dubbi sull'utilizzabilità in dibattimento di determinate evidenze acquisite in modo non "trasparente". Tali dubbi sono legati alla libera scelta di utilizzare determinati *software* commerciali di cui non è possibile conoscere a priori il loro codice sorgente.

Si è sostenuto, in particolare da Monti, che utilizzare software commerciali, o meglio ancora a "codice chiuso", non permetta l'effettiva valutazione alle parti delle specifiche del sistema utilizzato e, in particolare, del suo corretto funzionamento in termini di una giusta acquisizione dal momento che *"non essendo possibile analizzare i codici-sorgente di questi programmi, la validità dei report da loro generati è fondata su un vero e proprio atto di fede"*<sup>53</sup>.

Fuor d'ogni preconcetto sull'uso di prodotti commerciali ai fini dell'acquisizione forense, appare comunque corretta tale doglianza proprio perché, non avendo la possibilità di analizzare gli algoritmi utilizzati dagli sviluppatori per produrre tali *software*, si ha la preclusione di conoscibilità del loro funzionamento e dunque di ottenere le necessarie garanzie ai fini dibattimentali.

---

accertamenti tecnici in cui stato delle persone, delle cose e dei luoghi sia soggetto a modificazione.

<sup>53</sup> A. Monti, *Attendibilità dei sistemi di computer forensic*, 2003, p. 2, in rete all'indirizzo <http://www.ictlex.net/?p=287> (documento consultato in ultimo in data 18/11/2013).

L'estrema fragilità e volatilità dell'evidenza informatica necessita di una gestione il più possibile trasparente e chiara, proprio per non dar adito alle parti di eccepire rilievi di non utilizzabilità.

Sebbene la normativa non imponga alcun vincolo sul software da utilizzare, appare comunque evidente che far riferimento a prodotti il cui codice potrebbe in qualsiasi momento essere sottoposto a verifica possa fornire una maggior e migliore garanzia a tale scopo.

Spesso l'utilizzo dei numerosi applicativi presenti sul mercato e specifici per le attività di *digital forensics* è lasciato alla libera scelta dell'operatore di P.G. piuttosto che del perito o del consulente, sia esso d'ufficio o di parte.

Sarebbe auspicabile a tal proposito la previsione di un ente certificatore che possa accertare in maniera scientifica l'affidabilità dei singoli prodotti disponibili, siano essi commerciali, siano essi *open source*.

Gli Stati Uniti, precursori della materia, demandano da tempo al NIST (*National Institute of Standards and Technology*) tale attività di certificazione che, pur non essendo vincolante, sicuramente fornisce una indicazione importante a cui l'organo giudicante può far riferimento nel momento in cui venga chiamato a stabilire l'utilizzabilità degli elementi acquisiti<sup>54</sup>.

L'analisi dell'evidenza informatica è la fase, di tutto il processo legato alle indagini digitali, nella quale maggiormente emergono le competenze tecniche e l'intuito investigativo.

---

<sup>54</sup>Il NIST è l'acronimo che identifica il *National Institute of Standards and Technology*, un'agenzia statunitense costituita nel 1901 con lo scopo di definire gli standard tecnologici per il governo americano.

Risulta difficile riuscire a fornire una descrizione succinta, seppur esaustiva, di tale passaggio senza per forza dover addentrarsi in tecnicismi fuori luogo per questa dissertazione.

E' bene comunque indicare come l'analisi dovrà valutare primariamente la prova acquisita nel suo complesso, evidenziandone le caratteristiche salienti: sistema operativo, programmi o applicativi presenti, date di installazione, di utilizzo, ultimo accesso e ultimo spegnimento del dispositivo, utenti presenti e relativi privilegi di accesso, etc.

Occorrerà poi verificare la presenza di sistemi ad accesso condizionato o l'uso di *password*, l'eventuale stato di aggiornamento del sistema, nonché il livello di sicurezza presente (antivirus, firewall etc.).

Tipicamente l'analisi di un dispositivo elettronico, quasi in analogia con il sopralluogo di Polizia Scientifica, dovrà procedere dal generale al particolare, al fine di poter fornire in maniera puntuale ogni eventuale elemento utile.

Si inizierà con una descrizione del sistema sino ad arrivare al singolo applicativo o al *file* oggetto di ricerca, ma anche alle aree cancellate, non più utilizzate, non allocate, sino allo *slack space*, etc.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> E' bene ricordare che ogni singolo *file*, ovvero un insieme logico di dati omogenei e strutturati, viene memorizzato su un qualsiasi supporto magnetico in singole unità elementari denominate *cluster*. Il cluster rappresenta l'unità minima di allocazione dello spazio di un disco. La sua dimensione varia dai 512 Byte ai 32 KByte, a seconda della dimensione del disco e del tipo di codifica (*File System*) utilizzato dal Sistema operativo (S.O.) per inizializzare il disco e renderlo utilizzabile. La parte non-allocata di un supporto informatico è quella zona non utilizzata ed apparentemente vuota che può contenere tracce di precedenti dati rimossi. Le sezioni del disco non-allocate sono accomunate dal fatto di non contenere dati leggibili con i normali mezzi a disposizione dell'utente. Queste aree possono presentare parti non

Diversamente dall'acquisizione, dove risulta possibile definire procedure standard per operare in piena sicurezza, non è altrettanto possibile per l'analisi in quanto volta per volta gli elementi da ricercare potrebbero essere differenti.

E' opportuno ribadire come l'analisi debba essere effettuata su una copia dell'evidenza acquisita al fine di garantire la non alterabilità della prova stessa. Analogamente, in certe circostanze, sarebbe preferibile produrre più di una copia forense al fine di aver sempre a disposizione una copia lavoro su cui effettuare l'esame<sup>56</sup>.

Questa fase presenta, per sua natura, caratteristiche di assoluta ripetibilità proprio perché si opera su "copie" precedentemente acquisite e non sull'originale; dunque una eventuale distruzione della copia non comporterà la perdita dell'evidenza stessa.

A tale riguardo non sussistono particolari necessità nell'utilizzazione di specifici applicativi al fine di effettuare un'analisi esaustiva anche se, senza dubbio, sono presenti sul mercato prodotti

---

registrate (quindi mai scritte dal sistema), parti usate dal sistema per memorizzazioni temporanee (per esempio quando, all'interno di un programma di scrittura, digitiamo del testo senza memorizzarlo) oppure anche parti contenenti dati cancellati. Se i dati cancellati non sono stati sovrascritti (casualmente dal sistema o volontariamente dall'utente per mezzo di programmi appositi), allora è possibile analizzarli ed anche recuperarli. Lo *slack space* rappresenta la somma delle singole frazioni di *cluster* che non contengono informazioni direttamente riconducibili al singolo file. Se per esempio un *file* ha una dimensione tale da occupare un certo numero di *cluster*, più una frazione, questa "frazione" viene memorizzata necessariamente su un *cluster* intero che quindi conterrà parte di informazione relativa al *file* e parte di dati che potrebbero far riferimento a vecchie informazioni ovvero *file* cancellati precedentemente.

<sup>56</sup> La previsione di effettuare più di una copia forense del dispositivo oggetto di analisi, oltre a fornire una maggior garanzia riguardo ad eventuali danneggiamenti accidentali dell'elemento probatorio, viene indicata dalla quasi totalità delle *best practices*, in particolare quelle prodotte a scopi investigativi.

specifici per l'analisi forense che garantiscono una buona affidabilità in termini di analisi e di reportistica finale, al fine di una migliore presentazione dei risultati ottenuti.

La scelta del *software* da utilizzare potrà essere lasciata al singolo analista in quanto l'utilizzo di strumenti differenti non pregiudica a priori la prova ma, eventualmente, potrà fornire risultati migliori o peggiori anche se certamente non differenti dal dato oggettivo individuabile sull'evidenza stessa.

E' fuori dubbio come, propedeutica all'attività di analisi dell'evidenza, possa essere necessaria una profilazione dell'utilizzatore del dispositivo oggetto di indagine.

Il profilo dell'utente, sia esso autore del reato, vittima o soggetto in qualsiasi misura interessato al fatto investigato, permetterà di fornire un più completo ed esaustivo esame dell'evidenza contestualizzandola in maniera puntuale all'interno dell'indagine stessa.

Conoscere le abitudini, il livello di competenze informatiche, le caratteristiche del soggetto, permetterà una più corretta e quantomai completa correlazione degli elementi anche non di natura digitale in possesso agli investigatori, al fine di poter addivenire ad un quadro ampio ed esaustivo del fatto investigato.

La fase documentale rappresenta la conclusione di tutto il processo legato all'acquisizione della prova digitale in quanto fissa l'intero operato degli investigatori, dall'individuazione della traccia sino al momento del suo esame e della presentazione delle conclusioni.

Tipicamente l'operatore di P.G. (ma anche il C.T. o il Perito) dovrà produrre una dettagliata documentazione relativa a tutte le operazioni

effettuate sulla prova acquisita. La documentazione dovrà presentare un riepilogo descrittivo del dispositivo sottoposto a sequestro, nonché una relazione concernente tutte le attività svolte.

La relazione dovrà essere chiara e dovrà fornire nel dettaglio tutte le evidenze rilevate. Potrà essere correlata da documentazione fotografica e da una puntuale reportistica degli elementi presenti all'interno del dispositivo.

Buona norma sarebbe quella di evidenziare, in sede di documentazione finale, le caratteristiche delle singole evidenze rilevate e ritenute utili alle indagini al fine di fornire un quadro il più completo possibile<sup>57</sup>.

Il processo di documentazione risulta quantomai fondamentale per garantire una corretta gestione della catena di custodia (*chain of custody*) dei reperti.

Per *chain of custody* si intendono tutte quelle operazioni, opportunamente documentate e dettagliate in ordine cronologico, che definiscono quando, come, dove e a quale scopo un reperto viene gestito (rinvenuto, repertato, depositato, trasmesso ad altri organi od uffici, acquisito, analizzato....).

Una corretta gestione del reperto contempla tutte quelle procedure atte a documentarne la raccolta, il trasporto, la sua corretta conservazione e l'analisi. Tali procedure hanno lo scopo di garantire che l'autenticità e l'integrità di quel reperto sia stata mantenuta in ogni fase, dalla sua

---

<sup>57</sup> Risulta importante, al fine di fornire un contesto spazio temporale, evidenziare i riferimenti temporali di memorizzazione e di utilizzo del dispositivo ovvero dei singoli file ritenuti utili alle indagini. Così come appare evidente rilevare se i dati riportati fossero presenti in aree allocate o cancellate, ovvero in cartelle temporanee o create dall'utilizzatore del sistema.

individuazione alla presentazione nelle aule di Tribunale.

Si deve tenere in considerazione che nel momento in cui un oggetto fisico o un dato diventa rilevante al fine di un'indagine viene considerato reperto e acquisisce uno *status* di particolare importanza in tutto l'*iter* probatorio prima e giudiziario dopo.

Il primo documento legato ad una corretta gestione della catena di custodia deve necessariamente nascere dal sopralluogo e dal suo relativo sequestro.

In particolare il codice di rito contempla l'obbligo di verbalizzare sia le attività del sopralluogo che quelle di sequestro<sup>58</sup>.

I primi documenti legati alla catena di custodia di un reperto, così come espressamente prescritto dalla normativa vigente, sono quindi i verbali. Le modalità di loro redazione vengono individuate nel titolo III del libro II del Codice di Procedura Penale<sup>59</sup> dove compare la previsione della corretta indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, delle motivazioni, con riferimento anche ad eventuali deleghe dall'Autorità Giudiziaria per cui si è reso necessario quel particolare atto, delle modalità operative utilizzate, oltre ovviamente alla menzione di tutte le persone intervenute.

La gestione dei reperti riveste un ruolo estremamente importante nelle attività di polizia giudiziaria, ma assume maggior rilievo quando i

reperti per loro tipicità possono essere soggetti ad alterazione.

Come si è avuto modo di evidenziare, la prova informatica presenta le caratteristiche di estrema labilità, al pari dei reperti chimico-biologico che per loro natura sono facilmente deteriorabili; si aggiunga anche che il dato digitale potrebbe essere soggetto a modificabilità in ragione del supporto su cui è memorizzato. Bisognerà perciò porre una cura maggiore proprio in funzione della tipologia di elemento che si è sottoposto a repertazione.

Le migliori pratiche di *digital forensics* evidenziano e rimarcano l'importanza di una buona gestione della prova dal primo momento in cui questa viene individuata al fine di poter concretamente conoscere, istante per istante, dove si trovi il reperto acquisito e quali attività siano state effettuate su quel reperto.

La gestione della prova non si esaurisce però nella mera redazione di documentazione tecnico-giuridica ma deve prevedere una serie di procedure da attuare al fine di comprovare che tutti i supporti informatici sequestrati ed i dati ivi contenuti, sottoposti ad analisi, siano stati preservati ed adeguatamente protetti da danneggiamenti o da possibili alterazioni durante tutta l'attività investigativa.

La sola documentazione dunque non è sufficiente, occorre mettere in atto procedure che ne garantiscano una corretta gestione, utilizzando ad esempio appositi contenitori o buste antistatiche per i reperti digitali, depositando i corpi di reato digitali presso archivi che garantiscano condizioni di temperatura ed umidità costanti, privi di luce naturale ed adeguatamente schermati dal punto di

---

<sup>58</sup> Il Titolo IV del Libro V (artt. 347 e ss. C.P.P.) del codice di procedura penale individua le attività della Polizia Giudiziaria, prescrivendo oltre all'obbligo di riferire la notizia di reato, anche le modalità di assicurazione della fonte di prova, indicando altresì gli strumenti atti all'individuazione, alla ricerca e alla repertazione della stessa.

<sup>59</sup> Il titolo III del libro II, documentazione degli atti (Artt. 134 e ss. C.P.P.) fornisce le modalità di documentazione, il contenuto, la forma e le caratteristiche che devono avere gli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria o dal P.M.

vista elettromagnetico<sup>60</sup>. Tali archivi dovrebbero altresì prevedere sistemi di protezione fisici ad accesso condizionato, con registrazione di ogni singola apertura. Il personale che interagisce con i reperti dovrà indossare appositi dispositivi antistatici, utilizzando strumentazione idonea nel momento in cui il reperto dovrà essere aperto per un successivo esame<sup>61</sup>.

La normativa vigente si limita a prescrivere i casi e i modi entro cui si potrà acquisire o repertare una evidenza, documentandone la storia e prevedendo la redazione di verbali ogni qualvolta il reperto sia consegnato all'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale, a un perito a un C.T., ovvero ad altro organo competente per le indagini tecnico-informatiche.

Il nostro ordinamento però non detta adeguate prescrizioni al fine di evitare ogni possibile alterazione, ovvero non entra nello specifico fornendo delle procedure da adottare nel momento in cui si debba gestire una evidenza digitale.

Altrove, in modo particolare negli Stati Uniti, o comunque in quasi tutti i paesi ove vige l'ordinamento di *common law*, la catena di custodia è uno *standard de facto*, messo in atto e rispettato dalle *law enforcement* come dalle agenzie federali di sicurezza.

---

<sup>60</sup> E' notorio come le cariche elettrostatiche o forti campi elettromagnetici possano interagire con i dati contenuti all'interno di tutti quei dispositivi di memorizzazione di tipo *read-write*, come ad esempio *Hard disk*, *floppy disk*, *pen drive*, memorie allo stato solido, memorie ad accesso casuale (RAM, ROM) etc. I soli dispositivi apparentemente non influenzabili da campi elettromagnetici sono i dispositivi ottici quali CD-ROM o DVD-ROM, etc., che comunque possono essere soggetti a degrado in particolare se vengono a contatto con sostanze solventi o composti solforosi.

<sup>61</sup> L'uso di bracciali antistatici è opportuno ogni qual volta si viene a contatto con dispositivi elettronici. Tali dispositivi permettono di scaricare eventuali cariche elettrostatiche dell'operatore, al fine di evitare ogni

In questi casi il rispetto delle procedure e l'agire secondo una metodologia comprovata sono alla base per una corretta gestione della prova e per il suo utilizzo in un procedimento.

Non seguire le procedure comunemente riconosciute pregiudica infatti quel reperto come elemento probatorio, inficiandone dunque la sua utilizzabilità.

La catena di custodia garantisce una continuità probatoria attraverso la possibilità di tenere traccia delle fasi di individuazione, acquisizione ed analisi, mediante la produzione di adeguata reportistica con differenti livelli di dettaglio. Viene dunque garantita la protezione delle prove, indicando tutti i soggetti che vi hanno accesso e le ragioni per cui tali soggetti hanno in qualsiasi misura interagito con il reperto.

Il *Computer Security Resource Center*<sup>62</sup> del NIST individua nella catena di custodia quel processo che tiene traccia dei movimenti delle fonti di prova durante le fasi di repertamento ed analisi ed altresì ne garantisce la salvaguardia attraverso una dettagliata documentazione che riporti, tra le altre informazioni, l'identità di ogni persona che ha trattato il supporto, la data e l'ora del repertamento o del trasferimento delle *digital evidences*, con annessa motivazione.

Le procedure da adottare per una corretta gestione della catena di custodia devono essere estremamente semplici e devono contemplare sia la documentazione da redigere, sia le necessarie procedure da adottare per una corretta gestione della prova al fine di non danneggiarla. Questo non solo assicura l'integrità della prova, ma ne

---

possibile danneggiamento dell'hardware sottoposto ad analisi.

<sup>62</sup> <http://csrc.nist.gov/index.html> (documento verificato in ultimo in data 15/10/2013).

rende difficile anche la contestazione dinanzi ad un giudice.

Un documento base da redigere per una corretta gestione della catena di custodia dovrebbe rispondere a determinati quesiti e conservare informazioni sull'identità degli operatori preposti al sequestro, su cosa è stato reperito e come è stato sottoposto a sequestro, dove erano posizionati i supporti/sistemi informatici, come vengono conservate e protette le evidenze e fornire informazioni anche sul personale tecnico che può disporre dei supporti per sottoporli alle analisi del caso. Tutta la documentazione dovrebbe inoltre essere conservata e posta al sicuro anche per eventuali verifiche *in itinere*.

#### 4.1 Le differenti tipologie di intervento in ambito di computer forensics.

Al fine di fornire un quadro puntuale dell'intervento sulla scena del crimine digitale, è bene a questo punto indicare quali possano essere i possibili scenari e le tipologie di attività da eseguirsi nell'ambito della *digital forensics*.

Tipicamente l'intervento dell'investigatore deve differire in funzione dei dispositivi che dovrà acquisire ed anche delle situazioni operative che dovrà volta per volta affrontare.

La disamina delle tipologie di intervento di seguito riportata, che non vuole e non può essere esaustiva, ha comunque lo scopo di evidenziare e raggruppare in macro aree operative la maggior parte delle metodiche che più di frequente si presentano nella prassi quotidiana.

L'analisi *post mortem* è sicuramente la più frequente e forse quella maggiormente codificata a livello di migliori pratiche.

E' l'attività tipica dell'analista, effettuata in laboratorio, con le necessarie tempistiche e risorse

tecniche che vengono richieste a un esame completo dell'evidenza informatica.

Essa fa riferimento all'analisi di un dispositivo spento o meglio privo di alimentazione, sia essa fornita attraverso la rete o anche attraverso accumulatori o batterie. Tale analisi, al fine di garantire l'assoluta ripetibilità dell'atto, deve ovviamente essere eseguita sulla copia del dispositivo.

L'analista, a seguito della produzione della copia lavoro dell'evidenza, acquisita attraverso le procedure precedentemente indicate al fine di assicurare una copia *bit-stream* del dispositivo, dovrà procedere alla verifica e al confronto dell'*hash* prodotto sul supporto originale in sede di repertazione con l'*hash* della sua copia, solo successivamente potrà proseguire con l'esame dei dati.

Con *live forensics analysis* invece si vuole indicare un'approccio estremamente delicato e spesso sconsigliato se non si posseggono le necessarie competenze tecniche.

Consiste in un'analisi preliminare del dispositivo durante la sua piena funzionalità, qualora non sia possibile procedere a repertamento e successiva analisi *post mortem* ovvero quando risulti necessario estrarre alcuni dati su un dispositivo il cui funzionamento non può essere interrotto<sup>63</sup>.

Tipicamente viene posta in essere dagli operatori di P.G. o da Consulenti Tecnici o Ausiliari, nelle

---

<sup>63</sup> L'intervento dell'investigatore in ambito informatico, come indicato anche nelle più comuni *best practices* (vedasi *infra*), deve sempre tenere in considerazione l'operatività dei cosiddetti *mission critical device*, ovvero tutti quei dispositivi che per loro natura hanno una funzione specifica e critica e l'interruzione del loro funzionamento potrebbe arrecare gravi danni al sistema stesso, alle persone o alle cose (ad esempio, sistemi di controllo erogazione energia, sistemi di controllo sul trasporto pubblico, sistemi di

more dell'esecuzione di ispezioni o perquisizioni domiciliari, al fine di evidenziare elementi utili e procedere a un successivo sequestro.

Il recepimento della Convenzione di Budapest sui *cybercrimes* ha espressamente fornito agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria la possibilità di estendere l'ispezione e la perquisizione anche all'interno di sistemi informatici e telematici, attraverso i novellati artt. 244 e 247 c.p.p., ponendo come obbligo normativo l'adozione di misure tecniche idonee e dirette alla conservazione dei dati al fine di evitare eventuali alterazioni.

Tale tecnica, come accennato in precedenza, potrebbe trovare una sua positiva collocazione qualora si operi nell'ambito di indagini riferibili alla detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico. In tale circostanza, l'accertamento della detenzione di un ingente quantitativo di materiale illecito o l'attualizzazione della sua divulgazione potrebbero divenire elementi utili e necessari all'applicazione della misura precautelare dell'arresto facoltativo in flagranza, *ex art.* 381 c.p.p.<sup>64</sup>

Potrebbe invece divenire indispensabile nel momento in cui risulti necessario acquisire dati o *file* presenti all'interno di sistemi informatici aziendali, attivi e funzionanti, quando l'interruzione di operatività potrebbe comportare irreparabili danni economici legati alla mancata fornitura di servizi. Si pensi ad esempio

---

gestione di apparecchiature mediche per terapia o diagnosi, etc.).

<sup>64</sup> Al riguardo si ricorda come al comma 2 pt. I-bis dell'art. 381 C.P.P. sia previsto esplicitamente l'arresto facoltativo in flagranza in relazione agli artt. 600 *ter* e *quater* c.p. ovvero per l'offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto.

all'acquisizione di *file di log* presso società, ovvero alla ricerca di documenti contabili presenti all'interno di strutture anche molto grandi nelle quali sequestrare l'intera infrastruttura di calcolo sarebbe quantomeno inverosimile.

L'elemento chiave per la scelta della metodica tecnica da utilizzare per la raccolta degli elementi di prova è direttamente legato allo stato in cui il dispositivo viene rinvenuto, ove si presenti spento si potrà operare con le modalità dell'analisi *post mortem* in loco; in *stand-by*, acceso e perfettamente funzionante, qualora non sia possibile o consigliabile arrestarne il funzionamento al fine di evitare la perdita irreparabile di elementi di prova, si dovrà procedere ad un'analisi *live*<sup>65</sup>.

La criticità di tale intervento consiste nel dover operare direttamente sui dispositivi che successivamente potranno essere sottoposti al vincolo del sequestro penale.

Qualora si debba operare su dispositivi in esecuzione, le cautele da porre in essere saranno maggiori in quanto superiore potrebbe essere il rischio di alterare la prova<sup>66</sup>.

In tali circostanze, per l'acquisizione probatoria, si dovrà fare riferimento al cosiddetto ordine di volatilità delle evidenze informatiche, così come proposto dall'RFC 3227<sup>67</sup> o dalla più recente ISO/IEC 27037.

---

<sup>65</sup> Un'analisi di tipo *live*, contempla un elevato livello di professionalità in quanto potrebbe essere estremamente difficoltoso acquisire elementi di prova evitando ogni possibile alterazione del sistema.

<sup>66</sup> Un dispositivo in esecuzione, istante per istante, muta il suo stato anche solo nei riferimenti temporali relativi all'esecuzione o accesso a file di sistema, analogamente un dispositivo acceso produce ed aggiorna continuamente i file di log, interagisce eventualmente con il mondo esterno se collegato a reti di trasmissione etc.

<sup>67</sup> Le RFC (*Request For Comments*) sono un insieme di documenti di riferimento per la Comunità Internet che

Nell'ambito delle RFC 3227, ovvero le *Guidelines for Evidence Collection and Archiving*, si individua un livello differente di volatilità per ogni singola tipologia di evidenza informatica<sup>68</sup>.

Tipicamente, per eseguire una corretta analisi di tipo *Live*, si dovranno acquisire le evidenze seguendo un ben definito ordine di priorità: registri di sistema, memoria *cache*, memoria delle periferiche (es. tabelle di *routing*, etc.), processi in esecuzione, dischi rigidi, file di *log* remoto e dati di controllo rilevanti per il sistema in esame, configurazione fisica del sistema informatico, topologia della rete, *Floppy Disk*, CD/DVD Rom e altri supporti ottici.

Altra tipologia di intervento che, nel tempo, sta acquisendo una sempre maggior importanza risulta essere quella definita con il termine generale di *network forensics analysis*.

Con questa metodologia si intendono tutte quelle attività di acquisizione e corretta gestione delle evidenze digitali che transitano attraverso una rete di comunicazione informatica o telematica.

Tale approccio può spaziare dalle intercettazioni di flussi telematici, così come previsto dal dispositivo di cui all'art. 266 *bis* del codice di rito<sup>69</sup>, sino all'acquisizione probatoria del

contenuto di pagine *web*, ovvero della documentazione memorizzata su sistemi *cloud*<sup>70</sup>.

Per tale motivo le metodologie applicabili sono le più varie e complesse, ma comunque tutte tenderanno a una gestione dell'evidenza informatica seguendo i consolidati principi di una corretta conservazione dei dati al fine di garantirne la genuinità, la non ripudiabilità e la non alterabilità.

In ultimo si vuole fare accenno alla cosiddetta *mobile forensics analysis*, ovvero quella disciplina che ricerca le evidenze digitali all'interno di dispositivi mobili attraverso metodologie riconosciute e comprovate dell'analisi forense.

E' sicuramente la metodica con un maggior grado di sviluppo in quanto un dispositivo mobile, oltre alle funzioni di telefonia, presenta capacità di calcolo e di memorizzazione sempre più elevate. In questa metodica si possono far rientrare anche tutte quelle attività legate all'acquisizione e analisi di qualsiasi dispositivo mobile o trasportabile quali ad esempio i *tablet*, gli *e-book reader*, i navigatori *gps*, etc.

Attualmente non si può parlare per i dispositivi mobili e per i dispositivi *embedded* di vera e propria analisi forense e, a tale proposito, sarebbe più appropriato riferirsi ad analisi di tipo *forensically sound*<sup>71</sup>.

---

descrivono, specificano, standardizzano e discutono la maggioranza delle norme, degli standard, delle tecnologie e protocolli legati a internet e alle reti in generale. Gli RFC sono mantenuti e gestiti dalla *Internet Society* e vagliati dalla IETF (*The Internet Engineering Task Force*) e loro funzione primaria è quella di fornire degli standard di riferimento per le tecnologie utilizzate sulla rete Internet.

<sup>68</sup> Le RFC 3227 possono essere consultate al seguente indirizzo internet: <http://www.faqs.org/rfcs/rfc3227.html> (documento verificato in ultimo in data 9/05/2011).

<sup>69</sup> Art. 266 *bis* C.P.P., Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

---

<sup>70</sup> In termini estremamente generali con il termine *cloud computing* si definiscono tutte quelle risorse informatiche (sistemi o servizi) che sono distribuite sulla rete e dunque non più localizzate ed accessibili attraverso sistemi di comunicazione. Per un approfondimento sul tema si rimanda, *inter alia*, al documento "*The NIST definition of Cloud Computing*" prodotto dal NIST e rinvenibile all'indirizzo <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf> (documento verificato in ultimo in data 10/12/2013)

<sup>71</sup> In informatica, con il termine sistema *embedded* (generalmente tradotto in italiano con sistema immerso o incorporato) si identificano genericamente tutti quei

Tali dispositivi presentando capacità computazionali non permettono in linea generale di effettuare analisi di tipo *post mortem*. Infatti per accedere ai dati al loro interno è spesso necessario interagire con specifici comandi senza avere la possibilità di accedere alla loro memoria quando questi non sono in funzione. Considerando i principi di non alterabilità e cristallizzazione della prova digitale, non risulta possibile dunque acquisire evidenze informatiche su tali dispositivi senza interagire, anche se in misura limitata, con il loro sistema operativo.

Le metodiche utilizzate per tali dispositivi tendono comunque a minimizzare le interazioni dell'operatore, anche se per tali attività, non essendo garantita la ripetibilità dell'atto, risulta evidente operare in base ai dettati dell'art. 360 c.p.p.

#### 4.2 Best practices, cenni.

Il panorama internazionale negli ultimi tempi ha visto il proliferare di numerose linee guida, procedure e metodologie per approcciare la prova digitale nella maniera più corretta in funzione però di finalità e presupposti differenti in ragione dell'organismo, ente o associazione interessato alla produzione di tali buone pratiche.

Si possono infatti evidenziare protocolli sviluppati dalle agenzie di controllo, tesi a coniugare le necessità tecnico operative al quadro normativo di

---

sistemi elettronici di elaborazione a microprocessore progettati appositamente per una determinata applicazione (*special purpose*) ovvero non riprogrammabili dall'utente per altri scopi, spesso con una piattaforma hardware *ad hoc*, integrati nel sistema che controllano e in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità. In questa area si collocano sistemi di svariate tipologie e dimensioni, in relazione al tipo di microprocessore, al sistema operativo, e alla complessità del *software* che può variare da poche centinaia di *byte* a parecchi *megabyte* di codice.

riferimento del singolo paese<sup>72</sup>; vi sono altresì procedure sviluppate a livello commerciale, al fine di normalizzare la gestione degli incidenti informatici a livello organizzativo imprenditoriale; esistono anche *standard* di matrice più propriamente tecnica, sviluppati da organismi di standardizzazione nazionale ed internazionale<sup>73</sup>, che hanno lo scopo di fornire procedure tecniche universalmente riconosciute ed applicabili a prescindere del contesto normativo della singola nazione e in ultimo protocolli elaborati da associazioni di categoria<sup>74</sup>, che hanno la finalità di fornire agli associati, generalmente personale altamente qualificato delle forze di

---

<sup>72</sup> Si evidenziano ad esempio i protocolli elaborati dal *Department of Homeland Security* in collaborazione con *United State Secret Service*, denominati *Best Practices for Seizing Electronic Evidence*, vedasi *infra*; ma anche le *best practices* prodotte dall'anglosassone A.C.P.O. (*Association of Chief Police Officer*), denominate *Good Practice Guide for Digital Evidence*, reperibili in rete all'indirizzo <http://library.npia.police.uk/docs/acpo/digital-evidence-2012.pdf> (documento verificato in ultimo in data 12/12/2013).

<sup>73</sup> Corre l'obbligo di soffermarsi sulla recentissima approvazione e pubblicazione della norma ISO/IEC 27037 avente ad oggetto "*Guidelines for identification, collection an/or acquisition and preservation of digital evidence*". Tale norma, destinata a divenire standard *de facto*, si colloca tra quelle della serie ISO/IEC 27000 e rappresenta linee guida cui non è associata una specifica certificazione. La norma fornisce una metodologia da applicare nei processi di ricognizione, identificazione, catalogazione, acquisizione e conservazione dell'evidenza digitale, sia in ambito aziendale che istituzionale o processuale; non riguardando però le successive fasi di analisi e presentazione delle risultanze, nonché la successiva eliminazione degli elementi o informazioni acquisiti. Non presenta specifici riferimenti a normative statuali ma, tra i primari obiettivi di tali linee guida vi è quello di fornire procedure standardizzate per un corretto interscambio delle evidenze tra ordinamenti differenti. La norma ha un ambito di applicazione prettamente tecnico ed è destinata a operatori qualificati che intervengono sulla scena del crimine e che devono interagire con evidenze digitali.

<sup>74</sup> Si citano a titolo di esempio: IISFA International Information System Computer association, DFA Digital Forensics Affociation, IACIS Iternational Association of Computer Specialists.

polizia, accademici o ricercatori e consulenti privati, una certificazione in merito alle metodiche proposte, oltre che promuovere, attraverso il loro codice di condotta, una procedura comune e condivisa in ragione di elevate competenze tecniche e del contesto giuridico nazionale di appartenenza<sup>75</sup>.

A prescindere dalle finalità e dall'applicabilità delle singole linee guida, il comune contesto tecnico operativo comporta ovviamente elementi di vicinanza nelle singole procedure, che possono essere riassunti nell'applicazione del metodo scientifico come approccio principale alle evidenze informatiche, con un diretto rimando alla ripetibilità, riproducibilità e non invasività delle operazioni compiute in ambito di *first response*.

A corollario di ogni procedura riconosciuta a livello internazionale vi è la necessità di predisporre una pedissequa documentazione finalizzata a garantire la tracciabilità e la catena di custodia delle prove digitali durante tutto il processo di gestione e presentazione delle evidenze stesse. Nello specifico, caratteristica della quasi totalità dei protocolli è quella di definire primariamente i compiti e le mansioni dei soggetti che dovranno approcciarsi all'evidenza informatica nelle varie fasi, dal primo intervento, all'attività più specialistica di sopralluogo, sino all'analisi stessa<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Per una puntuale analisi sulle differenti tipologie di linee guida nel contesto internazionale si rimanda a D. La Muscatella, "La genesi della prova digitale: analisi prospettica dell'informatica forense nel processo penale", in *Cyberspazio e Diritto*, n. 2, 2012, pp. 385-416.

<sup>76</sup> Si segnala, a titolo esemplificativo, come la norma ISO/IEC 27037 definisca il "chi fa cosa" in maniera pedissequa, individuando specifiche figure in funzione delle specifiche competenze e dei momenti di interazione con l'evidenza stessa, ovvero: *Digital Evidence First Responder (DEFER)*, *Digital Evidence*

Molto risalto viene dato all'importanza di una preventiva preparazione della strumentazione necessaria e all'analisi delle informazioni in possesso, al fine di definire e coordinare le strategie più opportune nel corso dell'intervento. Il *briefing*, attività essenziale e prodromica nelle attività tecniche e, a maggior ragione, in tutte le operazioni di polizia, dovrà essere svolto con minuzia e attenzione, analizzando ogni possibile scenario.

La tipica attività di primo intervento spesso non coinvolge direttamente reparti specialistici: gli operatori "comuni" dovranno dunque aver cura di preparare, oltre alla dotazione standard a disposizione per l'espletamento dei servizi istituzionali, anche specifico materiale che potrebbe essere utile nel caso si debba intervenire in un contesto che preveda l'eventualità di reperire evidenze digitali.

Elemento riconducibile a tutti i protocolli, in particolare quelli prodotti a scopi investigativi o giudiziari, è la particolare attenzione che si deve riporre alla sicurezza degli operatori e al personale presente sulla scena, oltre che alla sicurezza e alla delimitazione del teatro operativo.

Risulta necessario limitare al minimo l'impatto e l'interazione con gli elementi presenti all'interno del luogo di intervento, non alterando lo stato delle cose e isolando l'area utilizzando, a tal fine, procedure e strumentazioni non invasive.

Molto risalto viene dato anche alla valutazione delle tipologie di sistemi informativi su cui si deve operare, anche in funzione delle finalità e dello scopo dell'intervento<sup>77</sup>.

---

*Specialist (DES)*, *Incident Responder Specialist*, *Forensics Laboratory Manager*.

<sup>77</sup> Durante il primo intervento sulla scena, quando si hanno di fronte strumentazioni altamente tecnologiche, non si può prescindere dalle funzionalità di queste e

Vengono altresì fornite indicazioni in merito alla valutazione, nell'acquisizione degli elementi, della presenza di dati o informazioni di terze parti non direttamente coinvolte nella vicenda, ma anche alla stima della priorità di acquisizione delle evidenze (*triage*) in funzione della maggior o minor volatilità delle stesse<sup>78</sup>.

In ultimo, regole a carattere generale da tener maggiormente in considerazione, sono quelle di evitare l'accensione di un dispositivo rinvenuto spento ed analogamente valutare lo spegnimento di un dispositivo rinvenuto acceso prima di aver ultimato l'acquisizione di tutte le evidenze in base all'ordine di priorità e prima di aver fatto una corretta valutazione sulle procedure da utilizzare per lo spegnimento stesso del dispositivo<sup>79</sup>.

---

prima di operare bisogna sempre tenere in considerazione quale impatto potrebbe avere sul sistema informatico una qualsiasi azione. Estrema attenzione dovrà essere posta ai *mission critical device* e alla tutela della *business continuity*. Si pensi ad esempio a un intervento su sistemi informatici che gestiscono l'operatività di grandi aziende, di enti o di grosse società di servizi, dove interromperne il funzionamento potrebbe comportare gravi danni economici; si pensi altresì quando risulti necessario interagire con dispositivi medici estremamente complessi (apparati per la tomografia computerizzata o per radioterapia) dove un minimo errore potrebbe comprometterne il corretto funzionamento con gravi ripercussioni sulla salute dei pazienti.

<sup>78</sup> Come già indicato, le evidenze digitali pur essendo estremamente fragili, presentano un differente grado di volatilità in funzione del supporto o del sistema in cui sono presenti. Si richiama in proposito quanto prescritto dalle RFC 3227, che in relazione all'ordine di volatilità delle evidenze fornisce un elenco di priorità di intervento, vedasi *supra*.

<sup>79</sup> Nel caso in cui venga rinvenuto un elaboratore acceso viene indicato come togliere l'alimentazione agendo sulla presa di corrente, invece che effettuare le comuni procedure di spegnimento del sistema, risulti essere la soluzione meno distruttiva in termini di conservazione della prova informatica. E' indubbio come una operazione così drastica possa rilevare dubbi sulla effettiva correttezza metodologica, bisogna però considerare, in estrema *ratio*, che la priorità ultima non è preservare il sistema nel suo complesso ma l'evidenza informatica nello specifico. Togliere la spina lato elaboratore e non lato presa a muro produce

Ultima ma imprescindibile regola comune a tutti i protocolli è quella che prevede che, in caso di dubbi o di non conoscenza del sistema, sia sempre bene sospendere ogni attività, delimitare l'area e contattare uno specialista, che potrà intervenire direttamente ovvero fornire le necessarie informazioni per una corretta repertazione.

## **5. Buone pratiche e migliori pratiche. Riflessioni sulla realtà italiana.**

Non molti anni sono passati da quando la *computer forensics* si è affacciata timidamente nelle vicende giudiziarie nazionali, tale disciplina però nel tempo si è imposta come valore aggiunto prima e come attività imprescindibile ora anche in

---

un immediato spegnimento della macchina con conseguente congelamento di ogni eventuale attività, preservando eventuali informazioni presenti in *cache non volatili* o nei *file* temporanei. Esistono varie teorie che indicano perché bisognerebbe agire staccando l'alimentazione lato computer e non lato presa a muro, alcune non del tutto scientificamente corrette. La spiegazione più logica di tale operazione è riferibile al fatto che, se l'elaboratore risulta collegato ad un sistema UPS (gruppo di continuità – apparato che si attiva nel momento in cui si verifica un calo di tensione, ed ha lo scopo di fornire alimentazione al sistema per un tempo variabile in funzione delle caratteristiche dell'UPS stesso) che ne garantisce l'operatività in assenza temporanea di tensione, agendo lato presa a muro non si spegnerà l'elaboratore poiché, in automatico, verrebbe erogata corrente dal sistema UPS. Togliendo il cavo lato *computer* questa eventualità non si potrebbe verificare, consentendo uno spegnimento immediato della macchina. In ultimo le valutazioni in ordine allo spegnimento del sistema, utilizzando le "normali procedure", sono riferibili al fatto che esistono applicativi specifici di *antiforensics* (ovvero tecniche per alterare o rendere inutilizzabili in maniera dolosa le evidenze digitali) che consentono, previo l'invio di comandi anche da remoto, una distruzione pressoché totale dei dati memorizzati, tali strumenti possono intervenire anche nel caso in cui non si seguano procedure specifiche e non conoscibili a priori per arrestare l'elaboratore (*i.e.* tener premuto una specifica sequenza di tasti prima di effettuare la procedura di arresto). Esistono infatti applicativi che installati rimangono silenti ed invisibili all'operatore e possono essere impostati in modo da distruggere determinate porzioni di disco nel momento in cui si effettuano le normali procedure di spegnimento.

giudizi non direttamente collegati ai reati informatici classici.

Il punto di forza può essere individuato nello stretto connubio esistente tra scienza e attività investigativa: la scientificità assunta nella gestione delle evidenze ha l'effetto di rafforzare il loro valore probatorio in sede dibattimentale.

Fondamentale nell'acquisizione probatoria della prova informatica è il metodo scientifico applicato alle fonti di prova che trova una sua collocazione nello sviluppo di protocolli operativi avallati dalla comunità scientifica.

Come già accennato, in Italia non esistono *standard* o metodiche operative di riferimento e prodotte a livello nazionale con lo scopo di operare nella maniera più corretta sull'evidenza informatica. I reparti specializzati delle forze di polizia operano fondamentalmente seguendo le procedure internazionali, senza per altro avere un punto di riferimento nella realtà nazionale.

Si cita, tra tutte, l'esperienza della Polizia Postale e delle Comunicazioni, specialità della Polizia di Stato al cui vertice con Decreto Interministeriale del 19 gennaio 1999 è stato istituito il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, indicato quale organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni<sup>80</sup>.

Tale Reparto, altamente specializzato in materia di *computer crimes* e *computer related crimes*,

---

<sup>80</sup> Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con sede a Roma, coordina l'attività dei 20 Compartimenti, localizzati nei capoluoghi di regione. I Compartimenti hanno competenza regionale e coordinano le 76 Sezioni all'interno del proprio territorio di competenza. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha competenze in materia di controllo e repressione degli illeciti penali ed amministrativi nel settore delle comunicazioni in genere, incluse ovviamente le attività di prevenzione e contrasto in ordine ai *computer crimes* e *computer related crimes*.

opera da tempo utilizzando metodologie e protocolli internazionalmente riconosciuti, senza però disporre di proprie buone pratiche o di un proprio protocollo operativo, se non individuabile attraverso alcune circolari ad uso interno, emanate dal Servizio, in ordine a particolari attività investigative ovvero a specifiche tipologie di indagini<sup>81</sup>.

Anche se apparentemente tale lacuna potrebbe essere letta con una connotazione negativa, ad onore del vero appare essere una strategia vincente che colloca la Polizia delle Comunicazioni in un contesto di collaborazione internazionale, attribuendole elevata professionalità e scientificità nell'operare in realtà ad alto impatto tecnologico.

Da tempo infatti il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha attivato programmi di formazione altamente specializzanti per i suoi operatori. A tale riguardo si vuole rimarcare come gli ufficiali e gli agenti di P.G. in forza presso la Specialità della Polizia di Stato devono necessariamente frequentare un corso di specializzazione per i servizi di Polizia Postale e delle Comunicazioni che prevede lezioni teorico-pratiche inerenti le problematiche giuridiche e tecnico informatiche legate al mondo delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie. La formazione per gli appartenenti alla Polizia delle Comunicazioni è comunque costante: ogni anno sono previste lezioni teorico-pratiche di aggiornamento professionale nelle materie di competenza oltre a percorsi formativi altamente

---

<sup>81</sup> In particolare, anche in funzione delle specifiche attività investigative, i protocolli maggiormente utilizzati sono quelli elaborati dal *Department of Homeland Security* in collaborazione con *United State Secret Service*, ma anche le *best practices* prodotte dall'anglosassone A.C.P.O.

qualificanti per gli appartenenti ai ruoli più operativi<sup>82</sup>.

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è attivo altresì nel promuovere un costante interscambio esperienziale con agenzie governative europee ed americane<sup>83</sup>. L'assenza di procedure nazionali codificate potrebbe dunque essere letta come punto di forza e non di debolezza, poiché si rimanda alla più ampia comunità scientifica internazionale la validazione delle necessarie metodiche di approccio alle evidenze digitali.

Considerando che gli strumenti giuridici a disposizione della polizia giudiziaria stabiliscono il solo principio finalistico di non alterabilità e corretta conservazione della prova digitale non entrando dunque nel merito dell'operatività spicciola, sarebbe comunque opportuno nella realtà italiana individuare un organismo che stabilisca, in maniera più snella e veloce rispetto a quanto potrebbe richiedere una costante produzione normativa, procedure comuni anche in relazione alle metodologie internazionali. Siffatte procedure, avallate dunque a livello nazionale, potrebbero divenire punto di riferimento per tutti quegli operatori coinvolti in attività di *computer forensics* e non solo quelli applicati nei reparti

---

<sup>82</sup> Si cita tra i tanti momenti formativi ad alta specializzazione il corso semestrale di aggiornamento professionale sulla *computer forensics* organizzato in collaborazione con la Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Camerino.

<sup>83</sup> Il Servizio è punto di contatto internazionale per le emergenze a carattere informatico ed è presente in numerosi gruppi di lavoro internazionali quali ad esempio l'Electronic Crime Task Force (ECTF), *European Financial Coalition* (EFC) ed è parte del network di polizie denominato Virtual Global Task Force (VGT). Si veda al proposito <http://www.commissariatodips.it/profilo/collaborazione-internazionale.html> (documento verificato in ultimo in data 10/12/2013).

specialistici<sup>84</sup>. Tale organismo potrebbe altresì approvare o certificare quelle procedure già consolidate a livello internazionale, al fine di ottenere parametri certi da applicare nel contesto nazionale, riconoscibili e condivisi anche nelle varie sedi e gradi di giudizio.

Si deve però considerare come un protocollo specificatamente tecnico orientato ad una corretta gestione dell'evidenza informatica necessiti di importanti competenze da parte degli organi interessati, siano essi istituzionali o privati. Tali capacità, non sempre facili da reperire, obbligherebbero in primo luogo una formazione altamente qualificata per tutti gli operatori, anche quelli impegnati nel primo intervento, fornendo competenze non sempre necessarie per l'espletamento degli incarichi quotidiani a scapito di un dispendio enorme di risorse riservabili per una continua e necessaria formazione specialistica.

Un esperto forense in ambito informatico deve possedere infatti competenze giuridiche e tecnico-scientifiche che richiedono un continuo e costante aggiornamento, al pari della continua e costante evoluzione tecnologica e della produzione normativa in materia.

Una così capillare e regolare formazione non potrà mai essere rivolta a tutto il personale operativo delle forze di polizia, in quanto

---

<sup>84</sup> Come verrà analizzato nel prosieguo, a livello internazionale l'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) all'interno degli standard ISO/IEC 27000 ha proposto la norma ISO/IEC 27037 "*Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence*" che fornisce linee guida per la gestione (*handling*) della prova informatica. Tale norma, approvata e pubblicata nell'ottobre 2012 non prevede una specifica certificazione ma di fatto fornisce linee guida all'interno di uno standard ed una certificazione più articolata (ISO/IEC 27000) relativo ai Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).

comporterebbe un dispendio di risorse non commisurato alle reali necessità del quotidiano.

Per tali motivazioni potrebbe essere sensato sviluppare una doppia metodologia operativa: una prima correlata al concetto del “massimizzare la perdita minore” o di “*least worst*”, una seconda invece specifica per gli operatori dei reparti specialistici<sup>85</sup>.

Mutuando il criterio del *minmax* dalla teoria dei giochi<sup>86</sup> e riferendosi alla definizione di strategia ottimale, il protocollo operativo rivolto al personale non specializzato dovrà essere orientato a garantire l’inalterabilità dell’elemento probatorio in funzione delle risorse disponibili in una determinata circostanza. Si potrebbe dunque indicare che una “procedura normale standard” applicabile alla *computer forensics* potrebbe essere intesa come quella procedura che mira ad ottenere l’inalterabilità dell’elemento probatorio in funzione delle risorse disponibili, delle circostanze di tempo e di luogo e della necessità di operare in quel contesto senza poter attendere l’intervento di personale altamente specializzato<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Il concetto che si vuole introdurre prende spunto dalla Teoria delle Decisioni e nello specifico dal cd. criterio del *minmax*. Tale teoria viene utilizzata per produrre modelli decisionali volti a minimizzare le perdite in situazioni a complessità variabile nel caso in cui si debba adottare una strategia operativa pur non conoscendo approfonditamente la realtà in cui si deve operare. Il criterio del *minmax* rientra nella più ampia Teoria dei Giochi. Per un approfondimento si rimanda a F.S. Hillier, G.J. Lieberman, *Introduzione alla ricerca operativa*, Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 106 e ss.

<sup>86</sup> Per un approfondimento sulla teoria dei giochi si rimanda *inter alia* a F. Colombo, *Introduzione alla teoria dei giochi*, Carrocci, Roma, 2003.

<sup>87</sup> Un simile protocollo risulta per altro già presente e consolidato a livello internazionale. Si veda in proposito le citate *Best Practices for Seizing Electronic Evidence*, che di fatto prevedono principalmente procedure relative al primo intervento sulla scena da parte di operatori non appartenenti a reparti specializzati, vedasi *infra*.

Il protocollo operativo standard sarà indirizzato agli operatori di *first response*, ovvero a tutte quelle figure professionali che, per ragioni istituzionali, sono chiamate a individuare le fonti di prova e ad evitare che queste vengano irreparabilmente disperse e dovrà essere applicato in teatri operativi non complessi, per l’acquisizione di evidenze digitali comuni<sup>88</sup>.

Un secondo protocollo più tecnico, orientato ad una completa e corretta procedura di gestione della prova, sarà sviluppato per il personale dei reparti specialistici o per i consulenti tecnici in possesso delle necessarie competenze, che dovranno intervenire qualora le realtà operative richiedessero un apporto specializzato.

Tali ipotesi, di fatto, non si discostano di molto da quanto avviene nella pratica quotidiana delle indagini tradizionali, infatti gli operatori impegnati nei servizi di controllo del territorio posseggono già una adeguata formazione che permette loro di gestire un primo intervento sulla scena del crimine. Tale conoscenza presuppone attività finalizzate alla circoscrizione del teatro operativo, all’acquisizione dei primi elementi e alla reperazione probatoria di base, per poi lasciare il campo al personale di polizia scientifica, che dovrà condurre il più specifico ed accurato sopralluogo tecnico.

### 5.1 Il panorama internazionale.

L’approccio anglosassone o meglio ancora statunitense alla *digital forensics* da sempre si basa sulla produzione di procedure da somministrare agli operatori interessati alla raccolta degli elementi probatori, tale

---

<sup>88</sup> Si pensi ad esempio alla reperazione di *personal computer*, *laptop*, *hard disk* o dispositivi di memoria

orientamento non si discosta molto dalla metodologia utilizzata dalle varie forze di polizia ed agenzie governative impiegate in operazioni di ordine pubblico, primo soccorso ed attività di indagine di vario tipo.

Siffatta metodologia trova diretto riscontro nel mondo anglosassone in genere, sia nelle tipiche caratteristiche degli ordinamenti di *common law*, sia nella maggior attitudine a seguire regole precodificate per far fronte a situazioni a complessità variabile.

Tutto ciò si discosta molto dall'approccio di tipo "a bricolage" troppo spesso invocato nel vecchio continente, che sfrutta conoscenze pregresse o esperienze maturate al fine di risolvere situazioni nuove o con differente complessità<sup>89</sup>.

Se l'approccio procedurale in ambito investigativo non sempre riscuote gli effetti voluti, in ambito di *computer science*, o meglio di acquisizione della *digital evidence*, diviene fondamentale, poiché in tale fase convergono aspetti tecnici, giuridici ed investigativi<sup>90</sup>.

Il *Departement of Homeland Security* americano e lo *United State Secret Service (USSS)*, da tempo, sono impegnati in un progetto comune per la produzione di linee guida utilizzabili nell'ambito dell'acquisizione della prova informatica.

---

allo stato solido etc., dove utilizzando semplici accorgimenti si possono escludere eventi distruttivi.

<sup>89</sup> L'approccio al *bricolage* si basa sullo sfruttamento delle risorse a disposizione localmente e sulla ricombinazione intuitiva e "artistica" che si adatta alla situazione e alle circostanze del momento. Cfr. C. Ciborra, "From Thinking to Thinkering: The Grassroots of Strategic Information Systems", *The Information Society*, 8,4, pp. 297-309.

<sup>90</sup> L'attività investigativa non sempre può essere vincolata a procedure stringenti in quanto l'intuito e la capacità di *problem solving* rivestono un ruolo molto importante. L'aspetto procedurale (non inteso in termini giuridici ma pratici) determina il metodo da perseguire ma non può vincolare l'operato dell'investigatore.

Il progetto, denominato *Best Practices for Seizing Electronics Evidence*, ha prodotto una serie di protocolli operativi, pubblicati successivamente all'interno di un manuale in uso alle forze di polizia, ma di fatto, nella sua quasi totalità, di dominio pubblico, con lo scopo di fornire una conoscenza di base tecnica e giuridica sugli aspetti della corretta gestione della *digital evidence*<sup>91</sup>.

Gli operatori devono essere in grado di intervenire sulle problematiche maggiormente frequenti, legate ad operazioni di polizia, che contemplino elementi ad alto impatto tecnologico.

Devono poter individuare i singoli dispositivi digitali, comprendere quali possano essere utili all'attività investigativa e possedere le necessarie competenze per poter operare direttamente, ovvero fare riferimento agli appartenenti alle squadre ECSAP (*Electronic Crime Special Agent Program*).

Un aspetto molto curato in tutte le *guidelines* sviluppate dalle numerose agenzie governative, associazioni o forze di polizia, è quello legato alla sicurezza dell'operatore (*officer safety*) e quindi alla preparazione dell'intervento o dell'operazione di polizia<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Il progetto, ormai giunto alla terza edizione, si presenta come una guida tascabile. E' reperibile anche sulla rete internet all'indirizzo:

<http://www.forwardedge2.com/pdf/bestpractices.pdf>  
(documento verificato da ultimo il 18 maggio 2013).

<sup>92</sup> Come già evidenziato, le procedure proposte dall'USSS non sono le uniche presenti nel panorama americano, infatti si rilevano analoghe linee guida prodotte dal Dipartimento di Giustizia, dall'*International Association of Chief Police*, dall'*FBI*, etc. le procedure presenti si discostano di poco dal punto di vista tecnico, affrontano però in alcuni casi procedure differenti per quanto concerne l'aspetto legale della gestione della prova. Questo perché ogni agenzia opera in settori differenti con competenze diverse e normativa in alcuni casi speciale in funzione delle attività svolte.

Altro aspetto al quale si dà molto risalto fa riferimento alla dotazione personale o di squadra (*technical equipment*) per i singoli reparti impegnati in operazioni di *Search and Seizure*.

Vengono infatti indicati in maniera minuziosa quali siano gli strumenti necessari per una corretta gestione dell'intervento, puntualizzando che dovranno essere evitati tutti quegli strumenti che possano trasmettere, produrre o diffondere campi elettromagnetici o cariche elettrostatiche, al fine di evitare il danneggiamento dei reperti.

Nella guida dell'USSS vengono evidenziate le tipologie di intervento in funzione degli strumenti giuridici a disposizione, indicando procedure leggermente differenti nei diversi casi di operazioni del tipo *Arrest Warrant*, *Search Warrant*, *Knock and Talk*, etc.<sup>93</sup>

La parte prettamente tecnica operativa invece è molto simile in tutte le *guidelines* analizzate e fondamentalmente mira a protocolli per l'assicurazione della scena del crimine, l'isolamento dei *device* rinvenuti, la documentazione, la preservazione e l'assicurazione probatoria.

Vengono impartite disposizioni per la gestione di alcuni dei principali dispositivi che ipoteticamente possono essere presenti sulla scena, indicando la maniera migliore per reperire (*to collect*) le singole evidenze.

Punto comune a tutte le guide è l'estrema praticità e schematicità descrittiva: il manuale, che si presenta nelle tipiche dimensioni di una piccola agenda tascabile, dovrebbe essere presente nella dotazione personale del singolo operatore e

prontamente utilizzabile con estrema facilità d'uso.

Le finalità di tale progetto e della maggior parte delle linee guida statunitensi analizzate è quella di formare l'operatore non specializzato al fine di fornire gli elementi base per la gestione delle evidenze digitali, rimandando per altro alle squadre di specialisti la gestione di situazioni complesse.

## 6. Riflessioni conclusive.

Negli ultimi anni la prova informatica ha assunto un ruolo sempre più importante nell'ambito delle investigazioni giudiziarie e, come giustamente evidenziato, "*l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nel mondo criminale, anche se relativamente recente, ha avuto un'immediata propagazione a tutti i livelli, dal singolo alle organizzazioni più sofisticate*"<sup>94</sup>.

La *computer forensics*, oltre a basarsi su precisi fondamenti scientifici, presenta connotazioni tipiche dell'attività investigativa, motivo per cui non può essere ricondotta a mera attività di supporto dell'attività di polizia giudiziaria.

L'analista forense delle evidenze digitali ha l'onere di fornire in maniera puntuale e con l'avallo del metodo scientifico una connotazione spazio temporale dell'evento investigato definendo fatti, confutando alibi, correlando elementi o accadimenti.

Di fondamentale importanza nell'analisi della *digital evidence* è la correlazione di fatti, elementi, indizi che, travalicando la mera disamina di stampo ingegneristico o peritale di un

<sup>93</sup> *Knock and Talk* fa riferimento all'attività tipica d'iniziativa dell'investigatore ed è finalizzata alla cosiddetta intervista investigativa (*Investigative interview*) ed alla raccolta probatoria preliminare.

<sup>94</sup> G. Marotta, "Tecnologie dell'Informazione e processi di Vittimizzazione", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, n. 2, 2012, p. 94.

elemento reperato, ne caratterizza la formazione di elementi probatori.

L'esempio più classico, esaminato nel corso di questa trattazione, è quello del biologo forense che, analizzando un frammento di codice genetico, può scientificamente dimostrare la presenza di un soggetto sulla scena del crimine; tale circostanza, nell'ambito del processo investigativo, dovrà essere correlata ad altri elementi, tipicamente acquisiti nell'attività d'indagine, al fine di ottenere una linea temporale che definisca *quando, come e perché* quel soggetto, quella traccia, quell'elemento fosse stato presente in quel determinato luogo.

In ambito digitale questa correlazione spetta invece all'investigatore informatico, che deve necessariamente interagire con il fatto investigato, assumendo elementi anche non di carattere informatico, esaminando le tracce, non per forza digitali e correlando gli aspetti assunti nelle evidenze acquisite.

Tali attività dovranno necessariamente essere compiute con perizia, scienza e coscienza, al fine di poter assumere l'elemento digitale come prova e proporla nelle opportune sedi giudiziarie.

La disamina del codice di rito ha permesso di rilevare le innovazioni presenti nella legge di ratifica della Convenzione di Budapest sui *Cybercrimes*, introdotta nel nostro ordinamento con legge 18 marzo 2008, n. 48, che, novellando ed ampliando gli istituti giuridici deputati alla ricerca delle fonti di prova, ha introdotto nell'ordinamento nazionale i principi cardine della *computer forensics*.

La legge, seppur lacunosa nelle specifiche procedure tecniche da adottare, ha comunque affermato i principi fondamentali della

conservazione, dell'integrità e della non alterabilità della prova informatica anche in situazioni emergenti, prevedendo l'applicazione di corrette procedure al fine di evitare l'alterazione dell'elemento digitale.

E' indubbio come l'investigatore moderno debba sempre più frequentemente confrontarsi con le nuove tecnologie al fine di poter fornire una risposta certa, precisa e minuziosa al fatto investigato. Per questo motivo, e per le caratteristiche dell'ambiente virtuale sempre più interconnesso con quello reale, dovrà operare in base a procedure codificate e non esclusivamente sulla scorta dell'intuito personale, dell'improvvisazione o dell'esperienza.

Tali elementi certamente necessari, fondamentali ed indispensabili all'attività investigativa, non rappresentano più condizioni sufficienti per un approccio moderno alle scienze criminali.

Gli apparati investigativi, dunque, dovranno sempre di più organizzare le proprie attività in maniera sinergica, prevedendo all'interno dei propri organici figure specializzate e altamente preparate che possano fornire un contributo certo nella gestione di ambienti altamente tecnologici, dovranno altresì riconsiderare, dal punto di vista tecnico, anche i programmi addestrativi, inserendo nella didattica di base i rudimenti necessari affinché anche il singolo operatore possa gestire in maniera corretta le evidenze digitali.

#### **Bibliografia.**

- Agarwal A. *et al.*, "Systematic digital forensic investigation model", in *International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)*, vol. 5, n. 1, 2011.
- Alharbi S., Weber-Jahnke J., Traore I., "The Proactive and Reactive Digital Forensics Investigation Process: A Systematic Literature

- Review”, in *Information Security and Assurance*, 2011, pp. 87-100.
- Aterno S., Cajani F., Costabile G., Mattiucci M., Mazzaraco G., *Computer forensics e Indagini Digitali, Manuale tecnico giuridico e casi pratici*, Forlì, Experta, 2011.
  - Bravo F., “Indagini informatiche e acquisizione della prova nel processo penale”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3/2009 – 1/2010 (numero doppio).
  - Bravo F., *Criminalità economica e controllo sociale. Impresa etica e responsabilità ex d.lgs. 231/01*, Bologna, Clueb, 2010.
  - Casey E., *Digital Evidence and Computer Crime Forensic Science, Computers, and the Internet*, Academic Press, Londra 2000.
  - Cajani F., Costabile G. (a cura di), *Gli accertamenti informatici nelle investigazioni penali: una prospettiva europea*, Experta, Forlì, 2011.
  - Cajani F., “La Convenzione di Budapest nell’insostenibile salto all’indietro del Legislatore italiano, ovvero: quello che le norme non dicono...”, in *Cyberspazio e Diritto*, Vol. 11, n. 1, 2010.
  - Costabile G., “Computer forensics e informatica investigativa alla luce della Legge n.48 del 2008”, in *Cyberspazio e Diritto*, Vol. 11, n. 3, 2010.
  - Forte D., “Le attività informatiche a supporto delle indagini giudiziarie”, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2, 2000.
  - Ghirardini A., Faggioli G., *Computer forensics*, Apogeo, Milano, 2007.
  - Galdieri P., *Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico*, Giuffrè, Milano, 1997.
  - Henseler J., *Computer Crime and Computer forensics*, in *Encyclopedia of Forensic Science*, Academic Press, Londra, 2000.
  - Hillier F.S., Lieberman G.J., *Introduzione alla ricerca operativa*, Franco Angeli, Milano, 1994.
  - Ingletti V., *Diritto di polizia giudiziaria*, Laurus Robuffo, Roma, 2006.
  - Intini A., Casto A.R., Scali D.A., *Investigazione di polizia giudiziaria, manuale delle tecniche investigative*, Laurus Robuffo, Roma, 2006.
  - La Muscatella D., “La ricerca della prova digitale e la violazione delle best practices: un’attività investigativa complessa tra recenti riforme e principi consolidati”, in *Cyberspazio e Diritto*, Vol. 12, n. 2, 2011.
  - La Muscatella D., “La genesi della prova digitale: analisi prospettica dell’informatica forense nel processo penale”, in *Cyberspazio e Diritto*, Vol. 13, n. 3, 2012.
  - Luparia L., Ziccardi G., *Investigazione penale e tecnologia informatica*, Giuffrè, Milano, 2007.
  - Luparia L. (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Giuffrè, Milano, 2009.
  - Maioli C., *Dar voce alle prove: elementi di Informatica forense*, in internet all’indirizzo : [http://www.dm.unibo.it/~maioli/docs/fti\\_informatica\\_3009.doc](http://www.dm.unibo.it/~maioli/docs/fti_informatica_3009.doc)
  - Marotta G., “Tecnologie dell’Informazione e processi di Vittimizzazione”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2012.
  - Marturana F., Tacconi S., “A Machine Learning-based Triage methodology for automated categorization of digital media”, in *Digital Investigation*, Vol. 9, 2013.
  - Picozzi M., Intini A. (a cura di), *Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investigazione scientifica*, Utet, Torino, 2009.
  - Piccini M. L., Vaciago G., *Computer crimes, Casi pratici e metodologie investigative dei reati informatici*, Moretti & Vitali, Bergamo, 2008.
  - Robbins J., *An explanation of Computer forensics*, in internet all’indirizzo <http://www.pivx.com/forensics>
  - Rosen R.A., *Forensics e frodi aziendali, intervento alla Giornata di studio A.I.E.A.*, Roma, 21 novembre 2001.
  - Senor M. A., *Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica: modifiche al codice di procedura penale ed al D.Lgs. 196/03*, in *Altalex, Quotidiano scientifico di informazione giuridica*, in internet all’indirizzo: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=41576>
  - Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2010.

# La polizia penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno

Marco Baudino\*

## Riassunto

Nel presente articolo viene affrontato il problema della gestione operativa e professionale della Polizia Penitenziaria alla luce della situazione precaria del sistema carcerario italiano odierno.

Vengono analizzati alcuni fattori quali il sovraffollamento carcerario, con una disamina dei dati più recenti; la carenza di organico penitenziario che costringe gli operatori ad adottare strategie temporanee; le patologie organizzative di un sistema chiuso nei confronti della società ed il burnout individuale ed organizzativo, con particolare attenzione alla problematica del suicidio all'interno del corpo della Polizia Penitenziaria.

L'articolo si conclude con la ricerca di articoli presenti nella rivista elettronica ufficiale della Polizia Penitenziaria "Le Due Città", in merito alle problematiche enunciate, dei quali è stata effettuata un'analisi qualitativa al fine di comprendere il dibattito istituzionale interno all'Amministrazione sulle problematiche del sovraffollamento, del burnout e del suicidio.

## Résumé

L'auteur aborde le problème de la gestion opérationnelle et professionnelle de la Police Pénitentiaire italienne sur la base de la précarité actuelle du système carcéral italien.

Il analyse certains facteurs comme la surpopulation carcérale (examen de données récentes) ; la pénurie de personnel ; les pathologies en matière d'organisation d'un système fermé ; l'épuisement professionnel individuel et organisationnel, en accordant une attention particulière aux cas de suicide parmi les policiers pénitentiaires.

En conclusion, l'auteur examine quelques articles parus dans la revue électronique officielle de la Police Pénitentiaire Italienne (« *Le Due Città* » - « Les deux cités ») afin de comprendre le débat institutionnel sur les problèmes de surpopulation, d'épuisement professionnel et de suicide dans l'administration pénitentiaire.

## Abstract

This article tackles the problem of operational and professional management of Italian Prison Police Corps starting from the present precarious situation of the Italian prison system.

It analyses some factors such as prison overcrowding (with an examination of recent data); the shortage of prison staff; the organisational pathologies of a closed system; the individual and organisational burnout, paying particular attention to the issue of suicide within the Prison Police corps.

The article ends with a review of some articles published in the official electronic journal of the Italian Prison Police ("*Le Due Città*" – "The Two Cities") in order to understand the institutional debate over the problems of overcrowding, burnout, and suicide within the penitentiary administration.

---

\* Psicologo, agente scelto della Polizia di Stato.

## **1. La relazione tra guardia e detenuto: aspetti normativi, psicologici e sociali, la guardia come operatore penitenziario.**

La natura dei rapporti tra detenuto e guardia carceraria si è notevolmente modificata nel corso degli ultimi vent'anni, in particolare con l'introduzione della Legge n. 395/1990, che scioglieva il Corpo degli Agenti di Custodia istituendo il "Corpo di Polizia Penitenziaria".

La medesima legge ha quindi determinato differenti compiti istituzionali degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, tra i quali figurano altresì il servizio di pubblico soccorso e la partecipazione all'osservazione ed al trattamento rieducativo<sup>1</sup>.

Lo stesso Foucault sottolineava la partecipazione della guardia, assieme al cappellano ed all'istruttore al trattamento del detenuto, fornendo delle osservazioni<sup>2</sup>.

La percezione di sé delle guardie è pertanto divenuta dicotomica: il sorvegliante e l'educatore con approcci comportamentali diversi, siano essi repressivi, oppure volti alla comprensione dei vissuti<sup>3</sup>.

Il guardiano è oggi una figura ibrida, distolto dalla materialità della pena, ha assunto quelle connotazioni di confidente fondamentali per il detenuto, le quali sono racchiuse nello stesso motto della Polizia Penitenziaria ("*Despondere spem munus nostrum*", ovvero "garantire la speranza è il nostro compito"), in altre parole una nuova visione del carcerato, portatore di istanze

fisiche e psichiche, del quale si è recuperata la parte umana, e riumanizzandolo si sono moltiplicate le responsabilità per lo staff, non più mero esecutore della volontà giudiziaria, ma testimone di un percorso umano<sup>4</sup>.

Questa rinnovata formula prevede due approcci lavorativi, repressivo e riabilitativo e genera conflitto nell'operatore. L'agente di Polizia Penitenziaria è soggetto a due tipi di mansioni: il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in carcere e la presa in carico morale ed emotiva del prigioniero durante la detenzione, in forme che vanno spesso ben oltre la sfera della propria consapevolezza, spesso soffrendo di carenze nella preparazione all'impatto emotivo e l'incapacità di prendere le distanze da una forma mentis di stampo militare che legge la realtà su basi dicotomiche del tipo bene/male, positivo/negativo. Se poi si valuta l'assenza di riconoscimenti da parte dei superiori e delle autorità, la superficialità delle direttive dirigenziali, la rigidità della struttura di comando, si può intuire come l'operatore sperimenti la privazione del sostegno e dell'appoggio della stessa istituzione<sup>5</sup>.

Dal punto di vista giuridico ed operativo il potere di chi sorveglia non è più assoluto, ma relativo, e si fonda ora sulla negoziazione dei ruoli tra detenuto e guardia, creando una vera e propria crisi di legittimazione del personale penitenziario che ha dovuto modificare il proprio comportamento tenendo conto del fatto che il regolamento è oggi soggetto a certa discrezionalità e le procedure sono sempre più

<sup>1</sup> D'Andria P., Quattrone P., *L'ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*, Laurus Robuffo, Roma, 2003, p. 16.

<sup>2</sup> Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 1993, p. 86.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p.70.

<sup>4</sup> Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010, p.102 e ss.

<sup>5</sup> Salvadorini R., "Dall'altro lato delle sbarre", in *Mente & Cervello*, n. 61, gennaio 2010, p. 39 e ss.

trasparenti, gran parte del lavoro è divenuto burocratico, ed inoltre si sono recepite sia la Convenzione sui Diritti Umani, sia le garanzie costituzionali riservate al detenuto, il quale ne è a piena conoscenza.

## **2. Sovraffollamento carcerario e problemi di organico nella Polizia Penitenziaria.**

In data 8 gennaio 2013 è stata emessa, dalla Corte per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, una condanna per il sovraffollamento delle carceri in Italia. Secondo la sentenza, pubblicata a Strasburgo, infatti: "l'Italia ha un anno di tempo per decidere misure di compensazione per quei cittadini «vittime del sovraffollamento nelle prigioni italiane»", che la Corte definisce "strutturale e sistemico"<sup>6</sup>.

Risulterebbe violato l'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, che proibisce la tortura e il trattamento inumano. La Corte Europea cita i problemi strutturali ben conosciuti a livello nazionale e chiede alle autorità di provvedere, entro un anno, ad emanare misure che risolvano le violazioni della Convenzione relative al sovraffollamento delle carceri (sono state denunciate situazioni limite di celle da 9 mq che ospitano tre persone, per un totale di 3 mq ciascuno in assenza di acqua calda, con illuminazione inadeguata)<sup>7</sup>.

Sin dagli anni '90, in linea con i sistemi di controllo penale di paesi quali Stati Uniti e Gran Bretagna, si assiste ad una crescita esponenziale della popolazione carceraria. Secondo

<sup>6</sup><http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/p/enale/primiPiani/2013/01/carceri-corte-dei-diritti-delluomo-condanna-litalia-per-il-sovrappollamento.php>  
<sup>7</sup><http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/p/enale/primiPiani/2013/01/carceri-corte-dei-diritti-delluomo-condanna-litalia-per-il-sovrappollamento.php>

l'Associazione Antigone il sovraffollamento è già presente nel 2001, con il rapporto tra capienza tollerata ed effettiva di 43.000 posti a fronte di 55.000 detenuti<sup>8</sup>.

Con l'emanazione delle cosiddette "leggi riempicarcere", la Bossi-Fini sull'immigrazione e la Fini-Giovanardi sulle droghe, si è avuto un rapido ricollocamento in carcere di 10.000 unità annue fino ai quasi 64.971 detenuti alla fine del 2009. Sempre secondo Associazione Antigone, che segue le stime ufficiali, il sovraffollamento carcerario medio nazionale è del 150%, con una presenza di 66.568 contro una capienza tollerabile di 45.849 persone<sup>9</sup>.

La maggior parte dei detenuti potrebbe in realtà usufruire di pene alternative alla detenzione, poiché in esecuzione di pene minori, di norma inferiori ai 3 anni; tenuto conto del fatto che a livello nazionale il 22,3% dei detenuti entrati dalla libertà permane in carcere fino a 3 giorni, questi provvedimenti, sembrano, a tutt'oggi, tra i più validi per evitare un congestionamento delle strutture già sovraffollate<sup>10</sup>.

Il sovraffollamento è quindi il fattore principale che scatena una serie di fenomeni che, a caduta libera, investono tutti coloro che vivono il carcere in prima persona, non solo il detenuto, ma anche gli operatori socio-sanitari ed a maggior ragione la Polizia Penitenziaria.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 30 settembre 2012, segnala un

<sup>8</sup> Vianello F., *Il Carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma, 2012, p. 57 e ss.

<sup>9</sup> Associazione Antigone, *Le prigioni malate. VIII rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Edizioni Dell'Asino, Roma, 2011, pp. 1-20.

<sup>10</sup> Sbraccia A., Vianello F., "Tensioni e transizioni: uno sguardo sul sistema penitenziario del Veneto", *Associazione Antigone (a cura di), Settimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*", 2010, p. 5.

sotto organico a livello nazionale di circa 10.000 unità, distribuito sulle diverse qualifiche interne, tenuto conto che il numero di agenti previsti è ovviamente formulato in base al numero di detenuti presenti<sup>11</sup>.

### **3. Fattori psicologico relazionali: patologie individuali ed organizzative.**

L'Amministrazione Penitenziaria, considerata come organizzazione, può soffrire di alcune patologie strutturali e di funzionamento a livello psicologico, individuale, sociale e di gruppo. Esse sono principalmente la sindrome del burnout, i processi di istituzionalizzazione e la sindrome di prigionizzazione, a carico di detenuti ed operatori penitenziari, a causa della condivisione di spazi ristretti, nonché i processi di alienazione individuale derivati dalla routine mansionale.

#### 3.1. Sindrome del burnout.

Il *burnout* è una sindrome comportamentale disfunzionale che si delinea quando un individuo inserito in un'organizzazione risponde a stimoli ambientali in maniera abnorme, creando disagio psicologico individuale ed organizzativo. Per *burnout* si intende un fenomeno multidimensionale caratterizzato da esaurimento fisico, emotivo, depersonalizzazione e bassa produttività, causato da un carico eccessivo di significato emotivo rilevante per la propria identità attribuito al lavoro<sup>12</sup>.

Farber denomina come *deficit model* il burnout causato non dalla presenza di fattori stressanti,

quanto dall'assenza di fattori motivanti. La prigione né è un esempio, data la rigidità dei ruoli affidati ai singoli che ne determinano l'alienazione, connessa anche alla sollecitazione di richieste plurime da parte dell'ambiente, con conseguente sentimento di frammentazione ed isolamento dell'operatore<sup>13</sup>.

#### 3.2. L'esaurimento emotivo.

Lo stress è un processo fisiologico di adattamento all'ambiente, con effetti positivi o negativi, a seconda della direzione e dell'intensità della reazione. Esso può mettere in discussione due aspetti organizzativi: il raggiungimento degli obiettivi e la salute psico-fisica degli operatori<sup>14</sup>.

Nel caso della Polizia Penitenziaria, gli obiettivi prefissati sono quelli del mantenimento dell'ordine e di un regime di vita sostenibile all'interno del carcere, ed assieme alla salute degli agenti sono spesso in discussione per i motivi sinora elencati.

Secondo l'approccio psico-fisiologico di Selye, si parla di effetti di *distress* quando la risposta della persona alle richieste ambientali è negativa e bisogna ricercarne i fattori-stimolo; *eustress* quando la risposta individuale è positiva e le conseguenze sono migliorative. La risposta fisiologica e psicologica allo stimolo si divide in tre fasi, l'*allarme*, la *resistenza* e l'*esaurimento*<sup>15</sup>.

Turni lavorativi pesanti in regime di lavoro straordinario, con conseguente rinuncia al riposo ed alle ferie in una situazione di carenza di organico di almeno il 30% come avviene oggi

<sup>11</sup> D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Ufficio del Capo del Dipartimento, Sezione Statistica, *Rilevazione mensile delle strutture e dei servizi penitenziari*, situazione al 30/09/2012.

<sup>12</sup> De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 57 e ss.

<sup>13</sup> Farber B.A. (a cura di), *Stress and Burnout in the Human Service Profession*, Pergamon Press, New York, 1983, p. 15.

<sup>14</sup> De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 57 e ss.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 73.

regolarmente in ogni carcere italiano, possono portare, nel corso del tempo, ad una vera e propria alienazione del personale operante.

Per le caratteristiche del contesto carcerario è utile fare riferimento al modello di Karasek, denominato DCS, ovvero *Demand-Control-Support*, secondo cui lo stress lavorativo sarebbe il risultato dell'intersezione tra la variabile "impegno lavorativo" e "discrezionalità nell'agire" che, incrociate con il valore "basso" o "alto", danno vita a quattro situazioni tipiche. Lo *strain* più alto si verifica con livelli notevoli di impegno (alto Demand) e con minima discrezionalità nel decidere e nell'agire (basso Control), mentre i lavori passivi, pur non determinando rischi per la salute, portano all'impoverimento delle abilità lavorative<sup>16</sup>.

Un altro aspetto cruciale inerente il contesto carcerario è quello dell'ambiente fisico di lavoro con l'insieme di edifici e strutture, spesso trascurati, fatiscenti, obsoleti, con impianti di illuminazione ed aerazione non più efficienti.

Lo stress è correlato positivamente con tali condizioni e Cooper sottolinea come le condizioni fisiche possano incidere negativamente sulla concentrazione ed il rendimento dei lavoratori, secondo alcune variabili quali: rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, illuminazione, carenza nell'igiene ambientale, sino a determinare una vera e propria *Sindrome del Palazzo Malato (Sick Building Syndrome o SBS)*. Lo stesso autore elenca i sintomi che possono condurre ad incremento di malattie mentali correlati allo stress: tabagismo,

alcolismo, dipendenza da farmaci, umore depresso, oltre al già menzionato *burnout*<sup>17</sup>.

### 3.3. Le patologie strutturali di un'organizzazione.

Le istituzioni totali come la prigione devono perseguire gli scopi ufficiali e, anche se la storia ha dimostrato come siano sistemi piuttosto fallimentari, hanno altresì la necessità di proteggersi dalle patologie della loro ricerca affannosa<sup>18</sup>.

L'ossessione del controllo sui detenuti (*Panopticon*), le pressioni alle quali i guardiani sono sottoposti dalla società che intende punire e sorvegliare, il concetto di potere sul detenuto ed il sapere, avere informazioni costanti su di esso, espongono inevitabilmente la Polizia Penitenziaria, in quanto organizzazione, a modalità di funzionamento talvolta patologico<sup>19</sup>.

Secondo la teoria psicodinamica applicata alle organizzazioni da Kets de Vries e Miller, esisterebbero cinque modalità di funzionamento patologico che ne influenzano la presa di decisioni e l'attuazione delle mansioni lavorative, descritte nella tabella 1.

La natura stessa della mansione, scissa, schizofrenica, di cui abbiamo spesso parlato (vigilare e rieducare), l'ambiguità delle direttive, nell'applicazione di emanazioni ministeriali contraddittorie e spesso prive di una chiara ottica operativa. Le modalità paranoiche di chiusura nel proprio expertise mansionale, di rigido vigilante, di tutore dell'ordine, nella paura della diversità, dell'alterità. L'applicazione ossessiva del regolamento come difesa dal contatto umano e

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>18</sup> Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010, p. 130 e ss.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 69.

---

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 81.

dalla perdita di controllo che si palesano nel peggiorativo sanzionamento di comportamenti e nella restrizione delle agevolazioni concesse. Reazioni isteriche e depressive, singole o del gruppo, rischio di contagio psicologico e di pensiero di massa, perdita di individualità, rischio di agire in base ad impulsi, commettendo violazioni di diritti umani e comportamenti lesivi della dignità umana nei confronti dei detenuti. Reazioni depressive, mancanza di iniziativa, sentimenti di vuoto, perdita della fiducia nelle istituzioni, nichilismo, individuale e di gruppo sino a vero e proprio ritiro emotivo e fuga dalla realtà.

#### **4. Prevenzione e cura del burnout e delle patologie organizzative.**

Nella tabella 2 vengono presentati elementi utili per definire alcune strategie di intervento a livello individuale ed istituzionale nell'ottica del *empowerment*, come potenziamento dei fattori di resistenza e superamento dello stress.

Si è fatto riferimento non a caso a due livelli di azione: individuale ed organizzativo. L'intervento per ridurre lo stress deve avvenire a questi due livelli, concentrando l'attenzione sulle cosiddette *strategie di coping* a livello individuale e di gruppo di lavoro. Esse sono delle modalità di risposta adattative in merito alle quali è necessaria una preparazione mirata ed una modifica della stessa *forma mentis* dell'organizzazione. Tali strategie sono suddivise in due tipologie: *dirette*, tese ad eliminare le fonti di stress; *indirette*, tese a tamponare gli effetti delle situazioni stressanti<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 86.

#### 4.1. Acquisizione di competenze psicologico-relazionali.

Foucault sosteneva che, senza un adeguato sapere sulla società e sugli individui, la polizia non può conseguire gli obiettivi che si prefigge, al di là della forza coercitiva, il guardiano è, in altre parole il magistrato della casa di reclusione<sup>21</sup>. Nella sfera del trattamento dei detenuti, questo sapere viene, nel corso dei decenni, in Italia, condiviso tra alcune istituzioni: la Polizia, la Chiesa e le organizzazioni attive nel sociale<sup>22</sup>. Non sempre i rapporti tra queste istituzioni sono tuttavia di piena collaborazione. Gli agenti spesso hanno la percezione della distanza relazionale con gli altri operatori. Secondo un'indagine condotta presso le carceri dell'Emilia-Romagna, le maggiori difficoltà psicologico relazionali sulle quali l'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe calibrare gli interventi formativi<sup>23</sup>:

- a) la sensazione di un operatore che si pone su un piano di superiorità, quasi a volere sottolineare un aspetto di appropriazione territoriale del luogo-carcere rispetto a chi ne ha piena legittimazione, l'agente
- b) il detenuto può simpatizzare con l'educatore e non con l'agente, in quanto lo percepisce come colui che "ha il potere di farli uscire"
- c) si palesa il mito dell'uomo venuto dall'esterno per risolvere una situazione per la quale si è stati incapaci con le proprie forze
- d) le organizzazioni attive socialmente in carcere possono utilizzare la Polizia Penitenziaria come capro espiatorio per proiettare

<sup>21</sup> Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 1993, p. 85.

<sup>22</sup> Palidda S., *Polizia Postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 15-21.

<sup>23</sup> [www.ristretti.it/interviste/incontri/agenti](http://www.ristretti.it/interviste/incontri/agenti)

dinamiche interne proprie distruttive, colpevolizzando tale istituzione ed i propri operatori.

Pertanto, le competenze relazionali organizzative che il personale deve acquisire sono le seguenti<sup>24</sup>:

- principi di *ergonomia emotiva*: il sistema cognitivo individuale e quello emotivo trovano una sintesi che permette l'adattamento all'ambiente
- capacità di incentivare il lavoro di squadra la fine di favorire il clima di gruppo; incrementare il *saper essere*, ovvero la capacità in sé ed il *saper fare*, incentivare la motivazione personale non utilitaristica
- *professionalità relazionale*, che è la capacità di sentire, di essere presenti nella relazione, di saper entrare in contatto con l'interlocutore, di comprenderne le richieste, di gestire la complessità interpersonale, di negoziare i conflitti.

Un esempio della relativizzazione del potere delle guardie è che il legame umano tra detenuto e vigilante non è più come in passato legato ad episodi anomali ed isolati<sup>25</sup>. Rare occasioni di fraternità dai quali il poliziotto in questo caso "deviante" doveva rientrare al più presto in ossequio ad una routine deumanizzante e stigmatizzante sono divenute oggi la prassi.

Dal punto di vista operativo si deve operare su tre livelli: interventi di selezione efficace capaci di individuare i tratti di personalità coerenti con i profili di competenza pertinenti; politiche di

gestione del personale; monitoraggio e mantenimento di una formazione continua, il tutto garantendo i "poteri classici" di polizia: potere di osservazione, raccolta di informazioni, identificazione e classificazione, potere di esercizio della forza, potere sanzionatorio, al fine di scongiurare il rischio che il guardiano utilizzi per reazione un eccesso di arbitrio nei confronti del detenuto<sup>26</sup>.

#### 4.2. Counselling, peer groups e sistemi comunicativi.

Finn, nel corso delle ricerche svolte presso carceri statunitensi sullo stress degli agenti ed ufficiali di custodia, si è concentrato su alcuni punti, al fine di sviluppare piani di intervento essenziali fondati sul *counselling* e sul *training* individuale e di gruppo. In primo luogo bisogna creare, secondo l'autore, delle squadre di intervento con un leader che sappia rilevare sia il verificarsi di "incidenti critici" nel corso del tempo, sia coloro che ad essi sono esposti all'interno dell'organico penitenziario, attivare un percorso di ascolto, con un *debriefing* finale<sup>27</sup>.

Di notevole utilità sarebbe la creazione di gruppi di pari (*peer supporter*), colleghi di lavoro addestrati a rilevare gli stressors e ad intervenire in eventi critici, rinunciando alla presenza di professionalità esterne al contesto al fine di superare le resistenze all'aiuto, poiché si tratta di persone che condividono lo stesso contesto. Sempre secondo l'autore, le possibili strategie per fare fronte allo stress sono essenzialmente due<sup>28</sup>:

---

Torino, 2010, pp. 102-119.

<sup>26</sup> Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 1993, p. 39.

<sup>27</sup> Finn P., *Addressing Correctional Officers Stress: Programs and Strategies*, National Institute of Justice, Washington DC, 2000, pp. 67-77.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

---

<sup>24</sup> Soro G., Acquadro Maran D. (a cura di), *Competenze relazionali nelle organizzazioni*, Edizioni Libreria Cortina, Milano, 2008, p. 64.

<sup>25</sup> Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi,

1. intervento esterno con *counselling* da parte di professionisti accreditati: psicologi, sociologi e altre categorie
2. creazione di *peers* (pari) tra il personale con le seguenti caratteristiche: autorevolezza e siano visti come persone alle quali già informalmente si rivolgono i colleghi per problematiche in generale; siano nominati dai superiori; capacità di ascolto, di rilevare problemi, di suggerire soluzioni; abilità nel portare a termine un training specifico.

Armstrong e Griffin hanno svolto una ricerca presso alcune carceri statunitensi, comparando la presenza di stress lavorativo tra gli operatori carcerari addetti al trattamento dei detenuti e le guardie penitenziarie. Le cause percepite dello stress, escludendo la paura di subire violenza, peculiare degli agenti, risultano essere le stesse tra i due gruppi, così come i fattori di resistenza allo stress, legati peraltro a fattori individuali (la personalità), organizzativi (il tipo di organizzazione lavorativa, il supporto del gruppo), strutturali (ambiente, struttura). Il personale con più anzianità sperimenta maggiori livelli di stress, soprattutto tra gli addetti alla vigilanza. Coloro che percepiscono maggiormente il pericolo di incolumità presentano livelli di stress elevati e questo pare essere il fattore principale riscontrato nella ricerca a carico delle guardie penitenziarie. I risultati suggeriscono che le problematiche tra operatori discendono dalla condivisione dell'ambiente e che modificando l'ambiente si possono migliorare le condizioni di entrambe i gruppi di operatori<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Armstrong G.S, Griffin M.L., "Does the job matter? Comparing correlates of stress among treatment and correctional staff in prison", in *Journal of*

Un altro campo di ricerca interessante è volto a testare gli effetti del training sugli operatori penitenziari in merito alla mansione lavorativa.

Parker ha voluto studiare gli effetti dell'esposizione di un gruppo di guardie penitenziarie in un carcere di massima sicurezza dell'Indiana ad un training di sole dieci ore sulla salute mentale e sui principi psichiatrici di base inerenti possibili situazioni lavorative. I risultati sono stati sorprendenti, poiché comparando gli episodi violenti occorsi tra detenuti e guardie nei nove mesi precedenti il training e nei nove successivi, questi erano diminuiti nel secondo caso di quasi un terzo. Il training sulla salute mentale ha quindi contribuito non solo a proteggere i detenuti dalla violenza, ma le stesse guardie dall'esserne oggetto da parte dei detenuti, in particolare coloro i quali attuano comportamenti aggressivi a causa di problemi psichiatrici o psicologici, con una nutrita presenza in qualsiasi carcere<sup>30</sup>.

In uno studio del 2006 che coinvolgeva le famiglie degli operatori penitenziari, al fine di quantificare le ripercussioni familiari dello stress lavorativo, Lambert e Hogan hanno rilevato come siano fondamentali gli aspetti comunicativi ed organizzativi della sezione lavorativa di appartenenza. Gli autori hanno limitato la significatività dell'impatto sul clima familiare dell'operatore a 5 fattori: essere una guardia penitenziaria con contatto quotidiano con i detenuti; avere compiti di supervisione, che pongono spesso a contatto con il personale meno motivato e lassista; elevato grado di esposizione

*CriminalJustice*, n. 32, 2004, pp. 577-592.

<sup>30</sup> Parker J.F., "Impact of a Mental Health Training Course for Correctional Officers on a Special Housing Unit", *Psychiatric Services*, 2009, p. 641.

quotidiana al pericolo; iniquità organizzativa; monotonia delle mansioni e, la più importante dal punto di vista statistico, l'ambiguità di ruolo. E' inoltre emerso un fattore importante nella produzione di stress lavorativo, ovvero la mancata correlazione tra input lavorativi sotto forma di informazioni, comunicazioni, osservazioni e la formulazione di decisioni operative in termini di azioni, un nodo fondamentale del comportamento organizzativo<sup>31</sup>.

## **5. Il dialogo interno all'Amministrazione Penitenziaria: *Le Due Città*.**

Il punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria si esprime soprattutto attraverso la rivista ufficiale del corpo, le "Due Città", presente on line dal numero di Marzo 2000 sino al numero di Dicembre 2010.

E' sufficiente accedere al sito [www.leduecitta.it](http://www.leduecitta.it) ed inserire una parola chiave per la ricerca di articoli che trattino l'argomento di interesse per potere analizzare come il dibattito su quelle tematiche sia valorizzato o meno dall'organo ufficiale di divulgazione del pensiero istituzionale.

Ho proceduto all'inserimento di tre parole chiave (sovraffollamento, burnout, suicidio), che reputo attinenti alla trattazione del presente articolo. I termini sono presentati nella tabella 3, affiancati dai riferimenti di collocazione della rivista e da una breve interpretazione del contenuto.

### 5.1. Sovraffollamento, burnout e suicidio dall'analisi della rivista "Le Due Città".

Il DAP ha formulato, negli ultimi anni, nuove considerazioni ed introdotto nuovi sistemi di gestione del personale per ovviare al burnout degli operatori. Almeno a livello teorico si è creata una base per il futuro che, almeno nelle intenzioni, ha carattere positivo<sup>32</sup>.

Secondo quanto riportato nell'articolo "I perché di un gesto estremo" sono stati introdotti provvedimenti contro il burnout che sembrano seguire, in linea di principio, le considerazioni sin qui espresse<sup>33</sup>:

- a) i vincitori dei concorsi interni sono stati confermati nella precedente sede di servizio, sono state riavviate le procedure di mobilità, bloccate da alcuni anni, e sono state così movimentate circa 700 unità di personale, mobilità del personale, riordino dei distacchi in atto (la relazione che il personale ha con il territorio al di fuori della caserma è fondamentale per percepire in maniera meno traumatica l'ambiente esterno, vera fonte di svago e di adattamento sociale del poliziotto penitenziario)
- b) è stato inserito nel corso di formazione iniziale per agenti il tema del benessere psico-fisico, con la previsione di 25 ore di insegnamento in ambito psicologico (innovazioni di contenuto formativo)

<sup>31</sup> Lambert E., Hogan N., "Possible Antecedents of Correctional Staff Work on Family Conflict", *Professional Issues in Criminal Justice*, Volume 1, n. 2, 2006, p. 11.

<sup>32</sup> D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Ufficio del Capo del Dipartimento, Sezione Statistica, *Rilevazione mensile delle strutture e dei servizi penitenziari*, 2012, <http://www.giustizia.it/giustizia.it/contentview.wp>  
<sup>33</sup> <http://www.leduecitta.it/index.php/archivio/533archivio/2008/aprile-2008/1342-i-perche-di-un-gesto-estremo-1342>, *Le Due Città*, Aprile 2008.

c) nell'ambito delle competenze proprie dell'edilizia penitenziaria, si sono raggiunte intese per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie ed alloggi per la Polizia Penitenziaria (rinnovo dell'ambiente interno come indirizzo di maggior vivibilità).

Il Capo del DAP, nel 2008, affermò che il rischio di cedimento psicologico allo stress era e permane sicuramente elevato. Tale problema fu posto all'attenzione del DAP circa un decennio fa, ma all'epoca non seguirono iniziative concrete. Il motivo, come è stato osservato, è da ricercare nel fatto che le soluzioni al problema erano orientate all'ipotesi del ricorso a *consulenze psicologiche*, che finiva per suscitare una certa diffidenza generata dal timore che possa anche provocare effetti sfavorevoli per il futuro lavorativo del dipendente<sup>34</sup>.

Ancora una volta il rimedio ad una situazione rischia di compromettere gli equilibri organizzativi. Questo è il vero nodo cruciale da sciogliere: come coniugare esigenze strutturali ed innovazioni psico-sociali.

Sul tema del suicidio l'amministrazione ha dimostrato una certa attenzione che tuttavia si è tradotta raramente in azioni concrete, le quali sono appannaggio della sensibilità di singoli direttori di carceri esposti in prima linea, vedasi come esempio quello della Casa Circondariale di Torino, dove, per iniziativa del direttore Pietro Buffa, è stato creato un "Gruppo di attenzione" finalizzato a rilevare per tempo le situazioni critiche, i momenti di sconforto che rischiano di

34

<http://www.leduecitta.it/index.php/archivio/533archivio/2008/aprile-2008/1342-i-perche-di-un-gesto-estremo-1342>, *Le Due Città*, Aprile 2008.

sfuggire agli operatori oberati da incombenze di routine<sup>35</sup>.

Sono stati istituiti anche dei programmi di attenuazione dell'impatto con il carcere dedicati ai "nuovi giunti", denominati come progetti di accoglienza, come nel carcere di San Vittore di Milano<sup>36</sup>.

In numerosi casi il suicidio dei poliziotti sembra essere stato indotto da problematiche finanziarie, sentimentali, il dolore per la perdita di un familiare, la preoccupazione per una diagnosi medica, un disagio psichico determinato da situazioni personali o sociali, mentre debole appare il legame con un disagio connesso a problematiche organizzative o comunque in stretto rapporto con il lavoro. Nel dibattito interno si fa riferimento alla mansione lavorativa, piuttosto che alla struttura organizzativa come fonte di disagio: "Il Capo del DAP intende affrontare il problema perché è consapevole che quale ne sia la causa più diretta e immediata, il suicidio può trovare una concausa significativa nella presenza di condizioni lavorative stressanti o non appaganti, come certamente è a dirsi per il lavoro in ambito penitenziario"<sup>37</sup>.

Vi sono tuttavia delle discrepanze tra i dati forniti dal DAP ed i dati risultanti dall'Associazione Antigone in merito alle capienze. L'Amministrazione Penitenziaria deve ancora compiere alcuni passi per una totale apertura all'opinione pubblica per una chiara messa in

<sup>35</sup> <http://www.leduecitta.it/index.php/archivio/471-riviste/2001/2275-novembre-2001>, *Le Due Città*, Novembre 2001.

<sup>36</sup> <http://www.leduecitta.it/index.php/archivio/565-archivio/2005/marzo-2005/731-due-esempi-milano-e-torino-731>, *Le Due Città*, Marzo 2005.

<sup>37</sup> <http://www.leduecitta.it/index.php/archivio/533archivio/2008/aprile-2008/1342-i-perche-di-un-gesto-estremo>

discussione delle reali problematiche, perchè possa partire dalle stesse Istituzioni una sorta di autodenuncia con relativa richiesta d'aiuto agli organi di governo.

## 6. Conclusioni.

Il presente elaborato ha voluto analizzare, alla luce della letteratura presente in materia, le principali variabili che caratterizzano il contesto del carcere, nella sua organizzazione.

In particolare le difficoltà incontrate non sono solamente riconducibili a variabili tradizionali quali il sovraffollamento, l'immigrazione, la tossicodipendenza, bensì a difficoltà materiali causate dalla mancanza di risorse economiche adeguate ed alla modifica strutturale dei rapporti tra guardia penitenziaria e detenuto.

Gli operatori non sono e non vogliono essere considerati come meri esecutori di una volontà superiore, ma aspirano ad un riconoscimento professionale che comprenda ogni mansione affrontata nel quotidiano, sino a percepirsi come operatori attivi, in un'ottica di sensibilizzazione e di mediazione tra bisogni dei detenuti e regolamento di Istituto.

Il carcere è una comunità con le sue regole ed i suoi ritmi, dove, accanto ai detenuti, coesistono molte figure professionali tra cui due sono le principali: una militare, la polizia, ed una socio-sanitaria (medici ed educatori, psicologi). Queste organizzazioni sottostanno, come tutte le altre, ad alcuni meccanismi organizzativi che ne garantiscono l'ordine interno e possono essere soggette a patologie comportamentali in situazioni limite.

Il sott'organico è causato da problemi di indirizzo nella politica criminale del governo, dalla gestione del personale e dalla ridotta efficacia dei rapporti sindacali.

Emergono pertanto, in una situazione di carenza organizzativa, le capacità del singolo operatore, il suo interesse, la determinazione con cui svolge il lavoro, ma queste rischiano di essere vanificate dalla struttura organizzativa stessa.

Serve inoltre un notevole sforzo per fare apprezzare il lavoro in carcere della Polizia Penitenziaria all'esterno del carcere, presso l'opinione pubblica, che tuttora sottostima lo sforzo lavorativo degli agenti, in altre parole l'Istituzione deve promuovere se stessa, nell'ottica di rafforzare il senso di Sé, del gruppo, nel rinnovamento dello spirito di corpo.

Il miglioramento delle condizioni della Polizia Penitenziaria è pertanto possibile solamente se si attivano differenti variabili, alcune delle quali sono esterne all'organizzazione stessa, ma non meno importanti, tra le quali si segnalano le seguenti:

- modifiche legislative (abolizione legge ex-Cirielli, depenalizzazione reati, misure alternative alla detenzione, revisione custodia cautelare)
- miglioramento degli ambienti di lavoro (adeguamento e ristrutturazione delle carceri)
- interventi esterni all'Amministrazione (sostegno psicologico in collaborazione con enti pubblici preposti)
- formazione professionale (incremento programmi di simulazione di eventi critici, gestione delle emergenze, studio della legislazione internazionale in materia di diritti umani, lavoro di gruppo sul burnout)

---

[1342](#), *Le Due Città*, Aprile 2008.

- azione sindacale (condivisione delle problematiche reali e non semplicemente adesione ad interessi particolaristici, rivendicazioni salariali del personale operante nelle carceri)
- rapporto con i mass media e l'opinione pubblica (cura dell'immagine esterna dell'attività in carcere, apertura all'opinione pubblica, trasparenza, maggiore capacità di autocritica)

L'analisi dei temi del suicidio e del burnout ha invece evidenziato come vi sia, all'interno dell'organizzazione stessa, una particolare attenzione a questi temi, ma come sia ancora assente una vera e propria presa di coscienza per un cambiamento di mentalità ed una reale modernizzazione, soprattutto nei rapporti gerarchici interni.

Esiste una difficoltà intrinseca nella pubblica denuncia del proprio stato, anche il suicidio pare venire addebitato spesso a cause esterne, quasi ad esorcizzare la presenza di un demone interno all'organizzazione, salvo poi accennare alla lontananza dalla famiglia, all'indebolimento dei legami affettivi ed amicali come variabili incidenti, che sono da ricondurre, tuttavia, ad esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Si deduce quindi che la Polizia Penitenziaria svolge il proprio mestiere in maniera efficiente solo se messa in condizioni tali da potere operare in tal senso, mentre le variabili emotive più strettamente umane sono gestite soprattutto con le capacità e le attitudini individuali, di cui i poliziotti sono consapevoli e vorrebbero che anche il pubblico esterno ne fosse edotto.

Sul sovraffollamento, sul burnout e sul suicidio esiste da anni un dibattito interno

all'Amministrazione Penitenziaria, che ha portato a varie proposte, per esempio il volontariato in carcere o le misure alternative della pena che rimandano comunque all'idea di sanzione.

I provvedimenti di indulto o amnistia destano molteplici perplessità, mentre si auspica una nuova e più oculata edilizia penitenziaria che si possa fondare anche su finanziamenti privati. Questo nell'ottica della sicurezza quale condizione necessaria per il trattamento del detenuto.

Emerge, sopra ogni considerazione, la domanda di riforma del sistema posta al livello politico e, comunque, negli anni a ridosso dei provvedimenti indultivi del 2006 si nota un aumento dell'attenzione sui temi incrociati del sovraffollamento e del sott'organico del personale.

Sul tema del burnout è in atto una sensibilizzazione della "comunità" lavorativa, nel porre la giusta attenzione al problema, nel fornire agli operatori appropriati mezzi conoscitivi e di intervento.

Attraverso la formazione del personale di fronte ad eventi critici quali il suicidio in carcere, l'evasione, la rissa, la sommossa, è auspicabile si costituiscano dei gruppi di lavoro, per riflettere sull'accaduto e ricercare assieme soluzioni.

Il suicidio, sia esso del detenuto, sia dell'operatore, è il gesto estremo di una persona in condizioni estreme. Tale gesto desta inquietudine e smuove le anime degli operatori.

Si sottolinea comunque l'importanza del volontariato e dei progetti di attenuazione dell'impatto con il carcere per i nuovi giunti, nonché l'importanza di comprendere il fenomeno

del suicidio nella sua interezza a mezzo di seminari con la partecipazione di esperti.

Per concludere, i risultati del presente lavoro confermano le considerazioni presentate in letteratura da alcuni autori ed i contenuti emersi

inducono a ritenere che l'ambito da indagare possa essere quanto mai dinamico e di forte interesse scientifico, anche se le ricerche italiane in materia sono purtroppo esigue e datate.

ORGANIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	PERICOLI
PARANOIDE	Diffidenza e sfiducia nei confronti degli altri, ipersensibilità, iper-vigilanza, prontezza nel contrasto minacce percepite, eccessiva preoccupazione per i particolari, freddezza, razionalità;	Agire per confermare i sospetti, atteggiamenti difensivi e perdita dell'iniziativa;
OSSESSIVA	Perfezionismo, eccessiva attenzione per i dettagli, elevata richiesta di conformismo, relazioni umane sul binomio dominio e sottomissione, incapacità di rilassarsi;	Indecisione, evitamento di problemi e della presa di decisioni, incapacità di scostarsi dalla norma, dal regolamento e dalle attività pianificate;
ISTERICA	Espressione eccessiva delle emozioni, incessante attività di attrazione dell'attenzione su di sé, oscillazione tra idealizzazione e svalutazione degli altri, sfruttamento, incapacità concentrazione;	Superficialità, impressionabilità, rischio di operare su basi immaginarie, impressionismo, sentimento di sfruttamento, reazioni eccessive ad eventi minori;
DEPRESSIVA	Sensi di colpa, inutilità, inadeguatezza, auto rimprovero, senso di impotenza, essere alla mercé degli eventi, ridotta capacità di pensare con chiarezza, perdita di motivazioni;	Prospettive pessimistiche, difficoltà di concentrazione e realizzazione, inibizione dell'azione, indecisione;
SCHIZOIDE	Distacco, mancanza di coinvolgimento, sensazione di estraniamento, mancanza di entusiasmo, indifferenza a lodi o critiche, freddezza, mancanza di emozioni;	Frustrazione dovuta dalla dipendenza dagli altri, smarrimento, aggressività;

**Tabella n. 1:** *Modalità patologiche di funzionamento di un'organizzazione secondo la teoria psicodinamica di Kets de Vries e Miller*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 58.

EMPOWERMENT INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO	
Strategie individuali	Training autogeno con arresto del pensiero e dialogo interno; Analisi dei problemi e Decision Making
Strategie organizzative	Attenuazione dei rapporti gerarchici
	Introduzione del <i>supervisor</i> , addetto alla rilevazione di potenziali fonti di stress, creazione del senso di gruppo, riconoscimento emotivo del gruppo di lavoro
	Apertura di uno sportello di consulenza che si occupa di sostegno alle problematiche connesse alla quotidianità, strategie gestionali dello stress e delle difficoltà psicologiche connesse alla specifica attività professionale, problemi correlati alla vita di coppia, problemi derivanti da mutamenti degli assetti famigliari (separazioni, lutti, eventi traumatici, violenza domestica, ...), difficoltà di ordine emotivo-relazionale; individuazione di stati patologici (es. disturbi d'ansia, stati depressivi)
	Riconoscimento, supervisione e controllo delle norme informali proprie degli operatori penitenziari (es. la regola dell'affermazione del più forte mediante violenza, la regola dell'assenza di contatti umani per non ingenerare illazioni negli altri...)

**Tabella n. 2:** *Empowerment individuale ed organizzativo*<sup>2</sup>

PAROLA CHIAVE	ARTICOLO E COLLOCAZIONE	INTERPRETAZIONE
SOVRAFFOLLAMENTO	172 articoli, pubblicati da dicembre 2000 a marzo 2010	<p>Ancora una volta si fa riferimento, negli articoli, ai provvedimenti utili per fare fronte al fenomeno del sovraffollamento. Per esempio il volontariato in carcere o il ricorso alle misure alternative della pena che rimandano comunque all'idea di sanzione.</p> <p>Indulto o amnistia destano ancora delle perplessità a causa della difficoltà nella valutazione statistica della recidiva, poichè i dati, a sei mesi dall'indulto del 2006, sono incerti e coprono solamente un terzo di chi ne ha usufruito.</p> <p>Viene peraltro auspicata anche una nuova edilizia penitenziaria che si possa fondare anche su finanziamenti privati.</p> <p>Emerge il legame tra sovraffollamento e sicurezza, sicurezza come condizione necessaria per il processo trattamentale.</p> <p>Sin dagli articoli più datati emerge la domanda di riforma del sistema posta al livello politico.</p> <p>Negli anni a ridosso dei provvedimenti indultivi del 2006 si nota un aumento dell'attenzione sui temi incrociati di sovraffollamento e sott'organico del personale.</p> <p>Sempre presente uno sguardo internazionale a modelli simili al nostro, spagnolo e francese in particolare, con pregi e difetti, difficoltà parallele e</p>

<sup>2</sup> De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 72.

		provvedimenti da imitare.
BURNOUT	<p>4 articoli, tutti pubblicati nel 2008</p> <p>- Amministrazione: Linee guida per il disagio lavorativo (luglio-Agosto 2008);</p> <p>-Lettere: Al lavoro con nuovo slancio (luglio-agosto 2008);</p> <p>-Dentro il carcere: I perchè di un gesto estremo (aprile 2008);</p> <p>-Formazione: Imparare a prevenire (febbraio 2008)</p>	<p>Questi articoli sono improntati ad una nuova coscienza nella sensibilizzazione della “comunità” lavorativa, nel porre la giusta attenzione al problema del malessere ed in particolare del suicidio, nel fornire agli operatori appropriati mezzi conoscitivi e di intervento. Attraverso la formazione del personale di fronte ad eventi critici quali suicidio del collega, risse e violenze in carcere, sequestro subito da un operatore da parte dei detenuti, suicidio di un detenuto. Gli interventi saranno presi a breve e lungo termine, questi ultimi coinvolgeranno i Provveditorati regionali nonché i dirigenti delle carceri in primis. A breve termine si costituiranno dei gruppi di fronte ad eventi critici per riflettere sull'accaduto e ricercare assieme soluzioni.</p> <p>Da parte del personale si auspicano iniziative per il benessere del personale che prevedano corsi di psicologia, sociologia, e ogni iniziativa utile per scongiurare il burnout, come per esempio un periodo di stacco feriale, previsto in occasione di eventi critici occorsi. Ne deriva l'idea di <i>esigenza di distacco emotivo periodico</i> da parte dell'operatore. Fondamentale è anche la <i>conoscenza</i> di molteplici aspetti, non da ultimo quello sanitario, sulle malattie infettive presenti in carcere per esempio, la cui conoscenza permette di adottare le giuste misure di prevenzione senza innescare i pregiudizi del caso nei confronti del detenuto</p>
SUICIDIO	50 articoli, pubblicati da marzo 2001 a marzo 2010	<p>Gli articoli più significativi esprimono la tendenza a considerare il suicidio all'interno delle istituzioni un evento fortemente personale, soggettivo, sollevando la struttura organizzativa da eventuali colpe. Il suicidio, sia esso del detenuto, sia dell'operatore è il gesto estremo di una persona in condizioni estreme. Tale gesto desta inquietudine e smuove le anime degli operatori. Alcuni articoli sono autocelebrativi nei casi di sventato suicidio riuscito da parte degli operatori. Si sottolinea comunque l'importanza del volontariato e dei progetti di attenuazione dell'impatto con il carcere per i nuovi giunti, nonché l'importanza di comprendere il fenomeno del suicidio nella sua interezza a mezzo di seminari con la partecipazione di esperti.</p>

**Tabella n. 3:** Dibattito all'interno della rivista “Le Due Città”

## Bibliografia.

- Armstrong G.S, Griffin M.L., “Does the job matter? Comparing correlates of stress among treatment and correctional staff in prison”, in *Journal of Criminal Justice*, n. 32, 2004, pp.577-592.
- Associazione Antigone, *Le prigionie malate. VIII rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Edizioni Dell’Asino, Roma, 2011.
- D’Andria P., Quattrone P., *L’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*, Laurus Robuffo, Roma, 2003.
- D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Ufficio del Capo del Dipartimento, Sezione Statistica, *Rilevazione mensile delle strutture e dei servizi penitenziari*, situazione al 30/09/2012.
- De Carlo N.A., *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Farber B.A. (a cura di), *Stress and Burnout in the Human Service Profession*, Pergamon Press, New York, 1983.
- Finn P., *Addressing Correctional Officers Stress: Programs and Strategies*, National Institute of Justice, Washington DC, 2000.
- Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 1993.
- Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010.
- Lambert E., Hogan N., “Possible Antecedents of Correctional Staff Work on Family Conflict”, *Professional Issues in Criminal Justice*, Volume 1, n. 2, 2006, pp. 1-18.
- Palidda S., *Polizia Postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano, 2000.
- Parker J.F., “Impact of a Mental Health Training Course for Correctional Officers on a Special Housing Unit”, *Psychiatric Services*, 2009, pp. 640-645.
- Sbraccia A., Vianello F., “Tensioni e transizioni: uno sguardo sul sistema penitenziario del Veneto”, Associazione Antigone (a cura di), *Settimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*”, 2010.
- Soro G., Acquadro Maran D. (a cura di), *Competenze relazionali nelle organizzazioni*, Edizioni Libreria Cortina, Milano, 2008.
- Vianello F., *Il Carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma, 2012.

# Omofobia e omicidio in Italia: un'analisi psicologica

*Serena Currò\*, Amelia Rizzo\**

## **Riassunto**

Questo lavoro vuole approfondire gli aspetti psicologici profondi relativi al fenomeno dell'omofobia e fornire una descrizione fenomenica dell'omicidio nel nostro paese. Attraverso l'esame della letteratura, è stato possibile individuare gli aspetti psicologici correlati all'omofobia: origini e significato, i tratti di personalità omofobica, le espressioni di violenza omofobica. Dalle recenti cronache e attraverso l'esame dei casi che si sono verificati nell'anno 2011 in Italia si è potuto riflettere sulle dinamiche di reati, persecuzioni, violenze e omicidi esercitati contro gli omosessuali. Il quadro che emerge sottolinea la necessità di percorsi psicologici di educazione alla diversità e al rispetto.

## **Résumé**

Cet article vise à approfondir les aspects psychologiques les plus profonds du phénomène de l'homophobie et à effectuer une description empirique de l'homicide en Italie.

À travers l'examen des documents disponibles, il a été possible de déterminer les aspects psychologiques liés à l'homophobie : origines et signification, les traits de la personnalité homophobe, les expressions de la violence homophobe. Les faits divers les plus récents et l'étude des événements qui se sont produits au cours de l'année 2011, nous ont permis de réfléchir aux circonstances des crimes, des persécutions, des violences et des homicides contre les homosexuels.

Les faits analysés soulignent la nécessité d'organiser des parcours psychologiques d'éducation à la diversité et au respect.

## **Abstract**

This work aims to investigate some unconscious psychological aspects related to the phenomenon of homophobia and to describe the phenomenon of homicide in Italy. Through a literature review, it has been possible to identify the psychological aspects linked to homophobia: origins and meaning, homophobic personality traits, types of homophobic violence.

Based on recent events and through the examination of some cases that occurred in 2011 in Italy, the authors reflect on dynamics of crimes, persecution and violence exercised against homosexuals. The overall picture that emerges is that psycho-educational interventions about diversity and respect are required.

---

\* Psicologa, Esperta in Criminologia (Master Universitario di II livello), Università degli Studi di Messina, Specializzanda presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale

\* Psicologa, Esperta in Psicodiagnostica clinica (Master Universitario di II livello) e Dottoranda di Ricerca in Scienze Psicologiche presso l'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

## 1. Origini e significato dell'omofobia.

L'etimologia del termine “*omofobia*” deriva dall'accostamento di due sostantivi di origine greca: ὁμός = stesso e φόβος = timore, paura. Letteralmente il suo significato è “aver paura dello stesso”, ma, nella sua accezione estesa, *omofobia* sta per *omosessuale*. Il termine si usa quindi per indicare i sentimenti negativi e di intolleranza che si possono provare nei confronti di uomini e donne omosessuali. Più in particolare, “un insieme di emozioni e sentimenti quali ansia, disgusto, avversione, rabbia, paura e disagio che gli eterosessuali provano, consapevolmente o inconsapevolmente, nei confronti di gay e lesbiche”<sup>1</sup>.

Il termine “*Omofobia*” fu utilizzato per la prima volta da Smith, nel 1971, in un articolo sulla personalità omofobica e successivamente dallo psicologo clinico George Weinberg, nel 1972, all'interno del libro *Society and the health homosexual*. Tuttavia, il concetto di omofobia è stato categorizzato con terminologie differenti, ad esempio era già rintracciabile nel testo *Homosexual behavior among males* del dottor Wainwright Churchill (1968) con il termine di *homoerotophobia*, o nelle ricerche di Levitt e Klassen del 1974, in tema di *Public attitudes toward homosexuality*, come *homosexphobia*.

E' necessario specificare che, nonostante Weinberg includesse concettualmente l'omofobia tra le fobie specifiche, essa non è inserita in alcuna classificazione clinica diagnostica, non compare nel DSM né nella classificazione ICD; alla stregua di termini come *xenofobia* è utilizzato in modo generico e non clinico.

---

<sup>1</sup> Hudson W. W. & Ricketts W. A., “A strategy for the measurement of homophobia”, in *Journal of homosexuality*, vol. 5, 1980.

La letteratura scientifica ha affrontato il tema dell'omofobia declinandola secondo diversi livelli interpretativi. Se consideriamo questo fenomeno da un punto di vista sociologico, è necessario contestualizzarla all'interno di altri costrutti correlati che fanno parte di convinzioni socialmente condivise e radicate, come lo *stigma sessuale*, l'*eterosessismo* e il *pregiudizio sessuale*. Laddove per *stigma sessuale* si intende la considerazione negativa di ogni comportamento, identità, relazione o comunità non-eterosessuale; l'*eterosessismo* è quella convinzione secondo cui nasciamo tutti eterosessuali, per cui l'orientamento eterosessuale è l'unico possibile e concepibile; il *pregiudizio sessuale* indica l'atteggiamento individuale negativo sulla base dell'orientamento sessuale<sup>2</sup>.

Se, invece, il livello di osservazione del fenomeno omofobico è individuale, è necessaria una spiegazione più complessa che superi la concezione monodimensionale. L'omofobia, secondo gli studi di Herek<sup>3</sup>, può essere compresa attraverso un modello – una sistematizzazione di risultati empirici di ricerca – basato su tre principali atteggiamenti relativi alla funzione psicologica che assolvono. L'omofobia si baserebbe su tre funzioni:

- *esperenziale*, ovvero la categorizzazione della realtà sulla base di precedenti interazioni con persone omosessuali;
- *difensiva*, cioè di fronteggiamento dei conflitti interiori e dell'ansia attraverso la

---

<sup>2</sup> Herek G. M., “Beyond ‘homophobia’: Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century”, in *Sexuality Research & Social Policy*, vol. 1, 2, 2004.

<sup>3</sup> Herek G. M., “Beyond ‘homophobia’: A social psychological perspective on attitudes toward lesbians and gay men”, in *Journal of homosexuality*, vol. 10, 1-2, 1984.

proiezione su persone omosessuali;

- *simbolica*, quale espressione di concetti ideologici astratti strettamente legati al concetto di sé in relazione alla propria rete sociale e al gruppo di riferimento.

Il termine “omofobia”, per riassumere, designa due aspetti differenti: una dimensione psicologica individuale, di natura affettiva, che si manifesta attraverso il rifiuto degli omosessuali, e una dimensione sociale, di natura cognitiva, in cui l’omofobia è un fenomeno riconducibile all’ambito della discriminazione e del pregiudizio al pari della *xenofobia* e dell’*antisemitismo*<sup>4</sup>.

Inoltre possiamo distinguere l’omofobia *generale* dall’omofobia *specifica*. La prima è una manifestazione di *sessismo*, ovvero della discriminazione degli individui in ragione del loro sesso e, più in particolare, del loro genere. Assume la forma di discriminazione verso le persone a cui si attribuiscono qualità o difetti appartenenti all’altro genere. Il rosa e il blu, gonne e pantaloni, definiscono l’identità di genere e la rappresentano<sup>5</sup>. Attraverso la denuncia di quegli “spostamenti” di caratteristiche del maschile al femminile e viceversa, si ha modo di riconfermare l’appartenenza al “giusto sesso” ed evitare ogni sospetto di omosessualità, questione in grado di mettere in discussione l’identità più profonda dell’individuo.

L’*omofobia specifica* invece costituisce una sorta di intolleranza rivolta esclusivamente a gay e lesbiche, tale da poter parlare di “*gayfobia*” e “*lesbofobia*”. Quest’ultima costituisce una particolarità all’interno di un’altra: la lesbica

infatti è oggetto di una violenza particolare definita da un duplice disprezzo basato sul fatto di essere una donna e di essere omosessuale per cui si sommano la discriminazione nei confronti del genere e quella nei confronti della sessualità<sup>6</sup>.

Contrariamente a quanto si possa pensare, anche l’individuo omosessuale può essere omofobico. In tal caso si parla però di *omofobia interiorizzata*. Il meccanismo psicologico attraverso cui si struttura è proprio l’interiorizzazione dell’immagine negativa che proviene dai *feedback* sociali. Questo concetto spiegherebbe perché molti omosessuali possano avere un vissuto tormentato relativo al proprio orientamento sessuale, basato sul timore della non-accettazione, sul conflitto con un’immagine ideale di sé socialmente accettabile e sulle possibili concezioni negative della rete sociale in cui vive, che generano rabbia, ansia e senso di colpa. Non è difficile intuire come si moltiplichino la possibilità dell’insorgenza di problematiche psicologiche, come scarsa autostima, disturbi d’ansia e depressione. Per tale ragione, diversi autori hanno ipotizzato una correlazione fra l’omofobia interiorizzata e l’insorgenza di stati psicologici negativi, quale fenomeno che caratterizza la formazione dell’identità dell’omosessuale in un contesto sociale dominato dall’eterosessismo e hanno trovato che gay, lesbiche e bisessuali presentano una più alta prevalenza di disturbi psichiatrici rispetto agli eterosessuali, tra cui depressione, attacchi di panico, ansia generalizzata, tentativi di suicidio<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Borrillo D., *op. cit.*

<sup>7</sup> Cabaj R. P., “Substance abuse, internalized homophobia, and gay men and lesbians: Psychodynamic issues and clinical implications”, in *Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy*, vol. 3, 3-4, 2000; Kahn M. J., “Factors affecting the coming out

---

<sup>4</sup> Borrillo D., *Storia e critica di un pregiudizio*, Edizioni Dedalo, Bari, 2009.

<sup>5</sup> Rizzo A., *Moda e postmodernità: i conflitti psichici svelati dall’abbigliamento*, Kimerik, Messina, 2013.

## 2. La personalità omofobica.

Gli studi sulla personalità omofobica hanno intrapreso diverse strade. Da una parte vi sono studi empirici che sono stati mossi dal tentativo di individuare i fattori individuali correlati all'omofobia attraverso parametri osservabili e operazionalizzabili (l'età, il sesso, il livello d'istruzione, la classe sociale, l'appartenenza religiosa o politica). Dall'altra gli studi di natura psicoanalitica si sono concentrati maggiormente sui conflitti e i meccanismi di difesa.

### 2.1 Studi empirici.

Il primo filone, relativo alla ricerca scientifica, è costituito da numerosi studi che hanno cercato di individuare i fattori predittivi dell'omofobia. Dai risultati è emerso che l'età è correlata negativamente all'omofobia fra gli adolescenti: maggiore è l'età, minore è l'omofobia. Le donne, rispetto agli uomini, mostrano una presenza significativamente minore di atteggiamenti, credenze e comportamenti omofobici. Le capacità empatiche e di assunzione della prospettiva dell'altro sono significativamente correlate a minori atteggiamenti omofobici complessivi, minore disagio nei confronti dei gay, minore tendenza a voler ridurre i diritti umani dei gay. Al contrario la religiosità è correlata alle credenze omofobiche, ad un maggiore disagio affettivo nei confronti dei gay e alla tendenza ad attribuire loro meno diritti<sup>8</sup>.

---

process for lesbians", in *Journal of Homosexuality*, vol. 21, 3, 1991; Ross M. W. & Rosser B. R., "Measurement and correlates of internalized homophobia: A factor analytic study", in *Journal of Clinical Psychology*, vol. 52, 1, 1996.

<sup>8</sup> Johnson M. E., Brems C. & Alford-Keating P., "Personality correlates of homophobia", in *Journal of Homosexuality*, vol. 34, 1, 1997.

Altri studiosi aggiungono che il livello di religiosità della popolazione risulta direttamente proporzionale all'omofobia: coloro che si sono dichiarati praticanti di una religione monoteista si sono rivelati meno favorevoli degli altri a un qualsiasi riconoscimento di diritti per gli omosessuali<sup>9</sup>. Chi proviene da un ambiente rurale è risultato più incline ad atteggiamenti omofobici rispetto a chi vive nelle grandi città<sup>10</sup>. Infine, il fatto di credere all'origine genetica dell'omosessualità facilita l'emergere di un maggior senso di tolleranza, mentre se l'omosessualità è considerata una scelta è più facile che la si condanni. Gli uomini conservatori, infatti, considerano più facilmente i gay come individui che rifiutano il loro genere e che, così facendo, mettono in pericolo la norma eterosessuale<sup>11</sup>. Altre caratteristiche correlate sono: risiedere in aree dove il pregiudizio antigay è ampiamente diffuso, il livello di scolarità, l'appartenenza generazionale, la concezione tradizionalistica e rigida dei ruoli di genere, la visione negativa della sessualità e l'ideologia religiosa integralista<sup>12</sup>.

I fattori predittivi, tuttavia, non spiegano da soli i meccanismi su cui si struttura la personalità omofobica. Essere un uomo proveniente da un ambiente rurale, religioso e conservatore non fa di lui un omofobico. Queste associazioni non

---

<sup>9</sup> Nyberg K. L. & Alston J. P., "Analysis of public attitudes toward homosexual behavior", in *Journal of Homosexuality*, vol. 2, 2, 1977.

<sup>10</sup> Whitehead G. I. & Metzger S. C., "Helping behavior in urban and nonurban settings", in *The Journal of Social Psychology*, 1981.

<sup>11</sup> Connell R., *Gender and power: society, the person, and sexual politics*, Stanford university Press, 1987.

<sup>12</sup> Herek G. M., & Capitano J. P., "Some of my best friends: Intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals' attitudes toward gay men and lesbians", in *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 22, 1996.

possono essere lette in modo causale, ma dipendono da fattori personologici individuali e da aspetti più profondi della personalità. Ad esempio l'associazione fra religiosità e omofobia sembra dipendere dal vissuto spirituale: chi si avvicina formalmente alla religione presenta un maggior grado di omofobia rispetto a chi è coinvolto in modo più profondo e intenso ed esprime un sincero impegno verso l'ideale cristiano della tolleranza<sup>13</sup>.

Secondo altri autori, l'omofobia ha a che fare con aspetti del sé, in particolare con la concezione di sé positiva o negativa. In una ricerca svolta da Carta & Carta<sup>14</sup>, si è cercato di mettere in relazione l'espressione di atteggiamenti omofobici e il sé. Attraverso l'uso di un questionario sull'omofobia, basato su cinque aree - omofobia sociale, omofobia emozionale, affinità omosessuale conflittualizzata, stereotipia interiorizzata, omofobia razionalizzata - è stato possibile evidenziare che provare affinità per l'omosessualità si associa ad un *self-concept* negativo, mentre aderire agli stereotipi su tale condizione è associato ad una immagine di sé positiva. Questo significherebbe che l'omofobia svolge sia la funzione di espressione di valori che quella di espressione sociale, attraverso le quali il soggetto consolida e aumenta la propria autostima, nonché il senso di integrazione nel gruppo sociale di appartenenza.

Procedendo in maniera sempre più approfondita, pare che l'omofobia abbia una certa relazione con

<sup>13</sup> Lingiardi V., Falanga S. & D'Augelli A. R., "The evaluation of homophobia in an Italian sample", in *Archives of Sexual Behavior*, vol. 34, 1, 2005.

<sup>14</sup> Carta S., Carta M.G., "Struttura della personalità e atteggiamenti nei confronti dell' omosessualità", in *Psychofrenia*, vol. VI, 6, 2001.

l'autoritarismo<sup>15</sup>. Il termine viene usato nell'ambito delle scienze sociali in rapporto a tre tipi di fenomeni: la personalità, le ideologie e i regimi. I tratti della personalità autoritaria sono essenzialmente la sottomissione e l'aggressione, la ricerca esasperata dell'ordine e il rifiuto dell'ambiguità<sup>16</sup>. Uno studio sull'atteggiamento di giovani nei confronti dell'omosessualità ha proposto che tale atteggiamento assuma la funzione di espressione delle proprie credenze morali e sociali, ovvero del proprio sistema valoriale, ipotizzando che le "ansie omofobiche" coinvolgano dei meccanismi di natura identificatoria. Questo indurrebbe lo sviluppo di una bassa tolleranza per l'ambiguità, un'elevata rigidità cognitiva e un'accettazione pedissequa dell'autorità a scapito delle libertà individuali<sup>17</sup>.

Dai dati emersi l'omofobia sembra configurarsi come un meccanismo difensivo utilizzato a sostegno dell'autostima e finalizzato al mantenimento di un'immagine positiva di sé attraverso l'adesione a stereotipi. Non è un caso che sia stata trovata una associazione con i meccanismi di negazione e rovesciamento<sup>18</sup>.

## 2.2 Studi psicoanalitici.

Il secondo filone di studi riguarda invece gli aspetti psicoanalitici che sottendono la personalità omofobica. I tratti che caratterizzano la

<sup>15</sup> Wilkinson W. W., "Religiosity, Authoritarianism, and Homophobia: A Multidimensional Approach", in *The International Journal for the Psychology of Religion*, vol. 14, 1, 2004.

<sup>16</sup> Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J., & Sanford R. N., *The authoritarian personality*, Harper & Row, New York, 1950.

<sup>17</sup> Pietrantoni L., *L'offesa peggiore, l'atteggiamento verso l'omosessualità: nuovi approcci psicologici ed educativi*, Edizioni Del Cerro, Pisa, 1999.

<sup>18</sup> Johnson M. E., Brems C. & Alford-Keating P., "Personality correlates of homophobia", in *Journal of Homosexuality*, vol. 34, 1, 1997.

personalità autoritaria, e implicano una adesione rigida alle regole sociali, comportano la soppressione di una certa quota di soddisfacimento pulsionale, creando un conflitto<sup>19</sup>.

Il primo rapporto tra psicoanalisi e omosessualità coincide con le posizioni espresse da Freud nei "Tre saggi sulla teoria sessuale", in cui spiegava l'omosessualità come una fissazione ad un livello pulsionale. Successivamente lo stesso Freud arrivò a ritenere che fosse lecito sottoporre una persona omosessuale ad un trattamento psicoanalitico solo se il suo atteggiamento fosse *egodistonico*, ovvero se l'omosessualità comportasse un vissuto di sofferenza e ciò forse contribuì a creare una reazione omofobica fra gli stessi psicoanalisti. In seguito alla morte di Freud, infatti, si cominciarono a diffondere una serie di approcci restrittivi e quasi persecutori sul trattamento dell'omosessualità. L'accesso delle persone omosessuali alla formazione analitica venne proibito dall'Istituzione e a costoro non rimase che scegliere l'esilio o la clandestinità. Tuttavia negli anni '80, in seguito allo spazio guadagnato dai movimenti di liberazione gay, i primi analisti omosessuali fecero *coming-out*, opponendosi all'ipocrisia e al conformismo istituzionale<sup>20</sup>. Ciò non toglie che l'omofobia sia ancora rintracciabile, purtroppo, fra i tratti personologici di diversi psicoterapeuti, specialmente fra quelli ad indirizzo freudiano, rispetto a quelli ad indirizzo junghiano<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Freud S., *Il disagio della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino, 1985.

<sup>20</sup> Bassi F., Galli P.F., *L'omosessualità nella psicoanalisi*, Einaudi, Torino, 2000.

<sup>21</sup> Lingiardi V., Falanga S. & D'Augelli A. R., "The evaluation of homophobia in an Italian sample", in *Archives of Sexual Behavior*, vol. 34, 1, 2005.

Una delle fantasie che potrebbero alimentare l'omofobia è collegata alla *funzione generativa*. Freud parla di fantasmi intollerabili della passività del maschile e dell'attività del femminile che lasciano presagire un mondo terribile, privato della funzione riproduttiva e cioè sterile – anche se questo può essere smentito da un punto di vista strettamente biologico. Ad esso si aggiungerebbe il timore più generico di ciò che è sconosciuto, che viene percepito come diverso e/o straniero. Il rovesciamento dei ruoli sessuali considerati naturali diventa quindi un'idea intrusiva, insopportabile, che può mettere in crisi l'identificazione sessuale dell'individuo stesso, un'idea ossessiva che ipoteticamente trova soluzione se non nell'eliminazione della fonte di angoscia, nel tentativo di ristabilire l'ordine delle cose e riconfermare la propria identità sessuale.

L'omofobia può derivare anche da un inconscio timore di *contaminazione* dell'omosessualità. Gli atteggiamenti negativi verso gli omosessuali negli adulti, nel ruolo di genitori, potrebbero essere una funzione della preoccupazione implicita per l'orientamento sessuale dei loro figli. Diversi studi<sup>22</sup> hanno evidenziato una refrattarietà dei genitori ad affidare i propri figli ad adulti omosessuali, in modo inversamente proporzionale all'età dei bambini. Come se l'omosessuale inserito in una posizione che potrebbe comportare un contatto prolungato con bambini, ad esempio come pediatra, potesse influenzare la sessualità emergente del bambino.

---

<sup>22</sup> Gallup G. G., & Suarez S. D., "Homosexuality as a by-product of selection for optimal heterosexual strategies", in *Perspectives in Biology and Medicine*, 1983; Gallup G. G., "Have attitudes toward homosexuals been shaped by natural selection?", in *Ethology and Sociobiology*, vol. 16, 1, 1995.

Secondo Fromm<sup>23</sup>, l'omofobia si strutturerebbe sul timore di essere considerati omosessuali. Considerando che ciò colpisce primariamente l'identità maschile rispetto a quella femminile, spiegherebbe la maggiore diffusione dell'omofobia fra gli uomini e spiegherebbe anche la natura difensiva di questo meccanismo. Se infatti per una ragazza può essere persino un motivo di vanto essere considerata un *maschiaccio*, poiché indirettamente le vengono attribuiti dei valori “maschili” di forza e coraggio; per un ragazzo essere considerato una *femminuccia* significa vedere venir meno i propri attributi maschili, previsti e richiesti dalla società e sentirsi attribuite delle caratteristiche di debolezza e dipendenza. Probabilmente, sostiene Fromm, questi giudizi di valore vengono sussunti nell'atteggiamento che in seguito si sviluppa nei confronti dell'omosessualità nei due sessi.

Dalla teoria psicoanalitica proviene un'altra spiegazione dell'omofobia, quale *proiezione* (attribuzione esternalizzata) di un conflitto rimosso interno. Tale teoria sembra aver avuto di recente una dimostrazione empirica. Coloro che si dichiarano eterosessuali, ma nei test psicologici rivelano un'attrazione per persone dello stesso sesso, si possono sentire in qualche modo minacciati da gay o lesbiche perché gli omosessuali gli ricordano delle tendenze presenti in loro stessi<sup>24</sup>. L'ansia omofobica sarebbe ancora più elevata in quegli individui cresciuti da genitori autoritari, che rappresentano quell'elemento

superegoico per cui tali desideri vengono repressi allo scopo di evitare la perdita dell'amore genitoriale e la non accettazione. Nello studio è emerso che i partecipanti che avevano genitori con un alto grado di sostegno e accettazione mostravano una maggiore coerenza con il proprio orientamento sessuale implicito, al contrario i partecipanti provenienti da famiglie autoritarie rivelavano maggiore discrepanza fra l'orientamento sessuale dichiarato e quello implicito, come se fosse in atto un meccanismo di negazione.

Questi risultati costituiscono un importante contributo utile a spiegare le dinamiche psicologiche sottese agli atti di bullismo e ai crimini rivolti contro gli omosessuali: essi verrebbero dunque percepiti come una minaccia. Inoltre, tanto più è alto il grado di lotta interiore, tanto più è probabile che questi conflitti vengano riportati all'esterno, accompagnati da una costante sensazione di minaccia<sup>25</sup>. Per un uomo eterosessuale trovarsi a contatto con un uomo effeminato risveglierebbe l'angoscia causata dai caratteri femminili della propria personalità<sup>26</sup>.

### **3. La violenza omofobica.**

L'attenzione delle scienze criminologiche nel corso dell'ultimo decennio si è spostata dai crimini commessi dagli omosessuali ai crimini commessi contro gli omosessuali. Entrambe queste condizioni si fondano sul rischio criminogenetico costituito dall'appartenere ad una minoranza. L'emarginazione sociale, l'impossibilità dell'accettazione, la difficoltà nell'inserimento

<sup>23</sup> Fromm E., *The fear of freedom*, Routledge & Kegan Paul, London, Vol. 14, N. 18, 1942.

<sup>24</sup> Weinstein N., Ryan W. S., DeHaan C. R., Przybylski A. K., Legate N. & Ryan R. M., “Parental autonomy support and discrepancies between implicit and explicit sexual identities: Dynamics of self-acceptance and defense”, in *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 102, 4, 2012.

<sup>25</sup> Ryan R.M., Ryan W.S., “Omofobico? Forse sei gay?”, in *New York Times*, 2012.

<sup>26</sup> Borrillo D., *Storia e critica di un pregiudizio*, Edizioni Dedalo, Bari, 2009.

lavorativo, la negazione dei diritti sono alcune delle premesse che sono state individuate come fattori di rischio per lo sviluppo di comportamenti criminali da parte degli omosessuali. Ancora oggi, nonostante l'omosessualità abbia una margine più ampio di espressione e adattamento, permangono dei rischi di vittimizzazione.

Come abbiamo visto, l'omofobia è inserita in un contesto più ampio di credenze e convinzioni radicate, basate sul pregiudizio e l'eterosessismo. L'incontro di questi due elementi (la condizione di marginalità da una parte e gli aspetti pregiudiziali e discriminatori dall'altra) è come l'incontro tra benzina e fuoco. La violenza omofobica è concepibile come un sistema ricorsivo mediato dall'omofobia interiorizzata, in cui ciascun elemento influenza, in modo peggiorativo, l'altro. Finora abbiamo analizzato le variabili e i tratti che possono essere associati all'omofobia. Nel passaggio dall'omofobia alla violenza omofobica abbiamo immaginato una sorta di gradualità: dal pregiudizio alla discriminazione, dalla violenza all'omicidio (Figura 1).

### 3.1 Pregiudizio.

Le manifestazioni più sottili, individuali, di cui possiamo persino non essere consapevoli, sono rappresentate dalle convinzioni personali e sociali sull'omosessualità, come ad esempio la convinzione che l'omosessualità sia patologica, contro natura, immorale; che le rivendicazioni sociali e giuridiche delle persone omosessuali siano assurde e indivisibili; l'intima giustificazione degli atti di marginalizzazione perpetrati contro una persona per la sua reale o presunta omosessualità. L'ostilità omofoba si può manifestare nelle forme ambigue e socialmente accettate della derisione, dell'ironia: è noto che il

riso, l'umorismo, la satira consentono di veicolare l'aggressività in modi socialmente tollerati, ma mai innocenti<sup>27</sup>. Questi aspetti non implicano necessariamente una ricaduta comportamentale.

### 3.2 Discriminazione.

Un gradino più su troviamo tutti quei comportamenti di discriminazione più o meno velata: sul posto di lavoro, nelle istituzioni, nella cultura, ovvero tutte quelle forme di violenza psicologica, di natura persecutoria, spesso indiretta<sup>28</sup>. Ne è un esempio l'alto livello di stress, sintomi ansiosi e depressivi riscontrati in 13 donne lesbiche in servizio militare che, ormai ex militari, si sono dichiarate perseguitate e costrette ad adottare varie strategie cognitive e comportamentali di *coping*, per non essere scoperte ed estromesse dal servizio<sup>29</sup>. Secondo l'Agenzia per i diritti Fondamentali (FRA) dell'Unione Europea, l'omofobia nel 2009 ha già danneggiato la salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale.

### 3.3 Violenza omofobica.

Quasi al culmine dell'escalation troviamo le manifestazioni di aggressività violenta: percosse, minacce e gesti intimidatori, stalking, abusi,

---

<sup>27</sup> Argentieri S., *A qualcuno piace uguale*, Einaudi, Torino, 2010.

<sup>28</sup> Agüero J. E., Bloch L., & Byrne D., "The relationships among sexual beliefs, attitudes, experience, and homophobia", in *Journal of Homosexuality*, vol. 10, 1-2, 1984; Hebl M. R., Foster J. B., Mannix L. M. & Dovidio J. F., "Formal and interpersonal discrimination: A field study of bias toward homosexual applicants", in *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 28, 6, 2002.

<sup>29</sup> Poulin C., Gouliquer L. & Moore J., "Discharged for homosexuality from the Canadian military: Health implications for lesbians", in *Feminism & Psychology*, vol. 19, 4, 2009.

bullismo. Questi atteggiamenti persecutori possono manifestarsi già in adolescenza. Lo psichiatra e psicoanalista Richard Isay spiega come alcuni adolescenti siano soliti tormentare e picchiare i gay. In questa fase evolutiva e di sviluppo psicosessuale le fantasie omosessuali possono essere particolarmente vivide a causa del conflitto evocato dal contrasto tra il bisogno di essere dipendenti dai genitori e la pressione culturale a separarsi da loro. Molti adolescenti percepiscono questi bisogni e desideri di dipendenza come femminili. Per sfuggire all'intenso desiderio di essere ancora dipendenti dalle loro madri hanno bisogno di affermare la loro mascolinità. L'odio per i gay è proprio una manifestazione particolarmente sintomatica del tentativo degli adolescenti di negare i desideri regressivi di dipendenza esprimendo la loro aggressività, che viene fatta coincidere con la virilità<sup>30</sup>.

### 3.4 Omicidio.

Il culmine della scala della violenza omofoba è rappresentata dall'*omicidio*, uccisione che ha come ragione l'orientamento sessuale della vittima. E' possibile che gli autori di omicidi a danno di omosessuali, bisessuali o transgender presentino delle analogie nel loro profilo criminologico con altri killer, animati da desideri punitivi e di natura morale. E' difficile ricostruire quale sia l'immagine mentale dell'omosessuale nella psiche di un omofobo che arriva a uccidere, ma proponiamo un tentativo di interpretazione.

Recentemente è stato segnalato un videogioco disponibile su *Facebook* che si chiama *Gay*

*Hunter* (Il cacciatore di gay) e che attualmente conta più di 5.300 giocatori. Gli utenti si trovano impegnati ad uccidere il maggior numero di gay che incontrano sulla propria strada: i gay vengono rappresentati come persone che si aggirano nude per i boschi violentando chiunque gli capiti a tiro, motivo per cui è necessario sparare loro colpendoli sul volto ed ucciderli, se non si vogliono subire le loro molestie. I cacciatori sono vestiti e armati, i gay no, ma i cacciatori che sbagliano finiscono sodomizzati dai gay nudi. In questo gioco l'omosessuale è identificato come uno stupratore, in perfetta analogia con le turbe e le fantasie tipiche di certi episodi storici di guerra, che giustificavano la violenza sugli omosessuali: essendo stupratori selvaggi viene legittimata l'azione del cacciatore, che non è altro che una difesa dalla minaccia di essere stuprato. Ora, se è vero che il gioco costituisce l'espressione delle proiezioni e delle fantasie più profonde dell'individuo<sup>31</sup>, questa rappresentazione dell'immagine del gay molto ci racconta sulle fantasie che vengono innescate negli omofobici. Gli stereotipi che caratterizzano le persone GLBT (Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transgender) sono caratterizzati dall'attribuzione di promiscuità e dall'associazione dell'omosessualità all'abuso e alla perversione sessuale.

### **4. Omofobia in Italia.**

I reati basati sull'omofobia vengono classificati come *crimini d'odio* perché, come quelli razziali, sono fondati sull'intolleranza nei confronti della diversità. Nel nostro paese sembra esserci una discrepanza fra i dati ufficiali e la manifestazione di tali reati nella quotidianità.

---

<sup>30</sup> Isay R., *Essere Omosessuali. Omosessualità maschile e sviluppo psichico*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.

A fine 2008, in un comunicato, l'*Arcigay*, definiva l'anno appena trascorso come "un anno da dimenticare" in relazione ai crimini violenti contro persone gay, lesbiche e, soprattutto *transgender*<sup>32</sup>. Nove omicidi, di cui cinque ai danni di persone *transgender*, decine di aggressioni, estorsioni, atti di bullismo e vandalismo erano stati riportati, secondo l'associazione, ai gruppi LGBT e alle forze dell'ordine. Questo dato, tuttavia, non rappresenta che la semplice punta di un iceberg che rimane per lo più sommersa e non è verosimilmente rappresentativa del "barometro" dell'omofobia che si respira in Italia. In altre parole, le informazioni di cui si è a conoscenza sono parziali rispetto alla radice del problema e alle sue conseguenze.

Come spiega infatti Borrillo nel suo saggio<sup>33</sup>, l'omofobia non è soltanto ostilità manifesta, odio irrazionale e spesso violento nei confronti di soggetti omosessuali e *trasgender* o, più in generale, nei confronti di soggetti il cui orientamento sessuale percepito o manifesto, l'identità o l'espressione di genere non corrispondono alla norma sociale, ma è un

fenomeno più complesso volto ad affermare la supremazia eterosessuale. E' espressione di un modello eterosessista che non solo regola i comportamenti e gli standard sociali, ma che condiziona altresì il comportamento psicosociale dell'individuo. Per tale ragione l'aspetto dell'omofobia che richiede maggiore attenzione è ciò che non è immediatamente visibile o, ancor peggio, che non si percepisce come un rischio. Preoccupa molto che in Italia gli atti di ostilità e violenza, o i reati, non vengano denunciati per timore o per effetto della stigmatizzazione della famiglia, della comunità o della società.

Gli unici dati certi sono ricavabili da un report stilato ogni anno da *Arcigay* che contiene l'elenco delle violenze omofobe di cui l'associazione viene a conoscenza attraverso organi di stampa o denunce riservate. Il report dell'*Arcigay*, dagli articoli comparsi sui quotidiani dal 2006 al 2010, conta 37 omicidi e 194 aggressioni. Solo da gennaio 2008 a dicembre 2009 si contano 21 omicidi, 125 aggressioni, 15 estorsioni, 9 episodi di bullismo e 20 episodi di atti vandalici e danneggiamenti. La violenza omofobica, ossia legata specificatamente all'omosessualità, è parte dell'esperienza di essere omosessuali: molti l'hanno subita almeno una volta nella vita e la quasi totalità ha la consapevolezza di esserne una potenziale vittima<sup>34</sup>. Quanto sappiamo rispetto all'Italia conferma sia la diffusione del fenomeno sia le sue caratteristiche. Nella ricerca *Modi di*<sup>35</sup>, il 18% degli intervistati ha dichiarato di aver

---

<sup>31</sup> Klein M., *La psicoanalisi dei bambini*, G.Martinelli, Firenze, 1988.

<sup>32</sup> "Individuo con disturbi dell'identità di genere e del comportamento sessuale che vanno dal travestimento con abiti del sesso anatomico opposto al proprio, alla ricerca di interventi medicochirurgici di modifica degli organi sessuali e dei caratteri sessuali secondari. Nella psicopatologia psicoanalitica si distinguono dettagliatamente i travestiti dai transessuali. [...] I travestiti sono individui di sesso biologico maschile, con un preciso senso psicologico di appartenenza al genere sessuale maschile, che però amano vestirsi con indumenti femminili. [...] I transessuali sono individui di ambo i sessi che si vivono come nati nel corpo 'sbagliato'; il loro senso psicologico di appartenenza è infatti quello del genere sessuale opposto." (Dizionario di Medicina, Treccani.it, 2010).

<sup>33</sup> Borrillo D., *Storia e critica di un pregiudizio*, Edizioni Dedalo, Bari, 2009.

---

<sup>34</sup> Graglia M., *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Carocci, Roma, 2012.

<sup>35</sup> Corbelli G.M., *Modi di Pride*, 2006. Disponibile alla pagina: [http://www.salutegay.it/modidi/risultati\\_della\\_ricerca/Pride\\_Corbelli.pdf](http://www.salutegay.it/modidi/risultati_della_ricerca/Pride_Corbelli.pdf)

recentemente subito più volte attacchi verbali o molestie.

Riportiamo in elenco alcuni esempi significativi di violenza omofobica effettuata nei confronti di soggetti omosessuali in Italia<sup>36</sup>.

- Milano - Febbraio 2011. Ha insultato e aggredito ferendo lievemente una coppia di gay mentre camminavano mano nella mano in una zona sud di Milano. L'aggressione è avvenuta all'alba in via Carlo de Angeli, all'angolo con via Ripamonti. I due hanno incrociato il ragazzo: "Andate via brutti froci", ha gridato il minorenne che poi ha dato un pugno sul volto a uno dei due uomini e ha tentato di aggredire l'altro con un coccio di bottiglia. La vittima si è però difesa ed è rimasta lievemente ferita a una mano.
- Roma - Marzo 2011. Una transessuale colombiana di 26 anni è stata colpita ripetutamente al viso con un martello, riportando gravi fratture al volto. L'aggressione è avvenuta nell'auto di un 36enne romano che è stato arrestato dalla polizia nel suo appartamento.
- Padova - Marzo 2011. Picchiato selvaggiamente e derubato del portafogli. E' quanto avvenuto a un 27enne padovano che, una notte intorno a mezzanotte e mezza, si era appartato in auto con uno sconosciuto, in cerca di un'avventura. L'incontro nel piazzale noto in città per essere sfruttato proprio dalle coppie omosessuali in cerca di sesso mercenario. Secondo il racconto del giovane aggredito, dopo aver consumato il rapporto, si è avvicinato un complice dello sconosciuto e,

a quel punto, sono iniziate le botte. Picchiato e derubato del portafogli che pare contenesse 50 euro.

- Napoli - Aprile 2011. Cinque minuti dopo mezzanotte, centro storico. Esplode la violenza omofoba in vico San Geronimo. Antonello Sannino, 33 anni, presidente di Arcigay Salerno, e Federico Esposito, segretario provinciale di Arcigay Pistoia, vengono aggrediti prima verbalmente poi fisicamente davanti alla sede napoletana dell'associazione di cui sono dirigenti. Responsabile del raid è un residente, identificato dai Carabinieri. Sannino ed Esposito hanno riportato contusioni guaribili in sette giorni.
- Roma - Aprile 2011. Insulti omofobi contro la deputata del Pd, Paola Concia, e la sua compagna. È successo, intorno alle 19:30, nei pressi di piazza del Parlamento. Le due donne stavano camminando mano nella mano, quando un uomo ha iniziato ad insultarle pesantemente. "Lesbiche di merda vi dovevano mandare nei forni", ha urlato contro di loro, tra la gente che assisteva alla scena.
- Milano - Maggio 2011. Ronde armate omofobe. Scooter e furgoni, un nucleo di ragazzi armati di bastoni a caccia di coppie gay. Per sorprenderli nei parcheggi, picchiarli, sfasciare loro l'auto. Lo scenario evocato dall'ultima denuncia dell'Arcigay milanese. Si tratterebbe di un furgone bianco che scarica ragazzi intorno ai vent'anni, armati di bastoni di ferro o legno, che distruggono autovetture e circondano e aggrediscono persone indifese.
- Napoli - Giugno 2011. Hanno aspettato i risultati del ballottaggio per denunciare alla

<sup>36</sup> Chiulli M., *Out. La discriminazione degli omosessuali*, Editori riuniti, Roma, 2012.

stampa l'ennesima aggressione omofoba avvenuta a Napoli. "Ci hanno aggrediti con calci e pugni – racconta una delle due vittime, Fabrizio Sorbara, presidente dell'Arcigay Napoli – e ci hanno urlato in faccia quanto gli facevamo schifo". "Un ragazzo napoletano sui 25 anni – continua Fabrizio – alla vista di un bacio tra me e il mio compagno, e' andato su tutte le furie e ha cominciato a picchiarci sulle spalle fino a separarci. A un certo punto ci ha chiesto cosa stessimo facendo, intimandoci di smetterla perché c'erano bambini".

- Roma – Luglio 2011. Un'aggressione omofoba nei pressi del Gay Village. Protagonista della storia è Alessandro che racconta di essere stato insultato e minacciato.
- Bari – Luglio 2011. Picchiati con calci e pugni tra i locali della movida a Bari Vecchia. Due ragazzi, poco prima delle 23, sono stati insultati e accusati di essere gay solo per aver sfiorato involontariamente il braccio di un bullo. La brutta disavventura è capitata a due giovani, un barese di 23 anni e un calabrese di 24, finiti in ospedale dopo essere stati pestati da quattro piccoli banditi della città vecchia.
- Ravenna – Luglio 2011. Presunto episodio di omofobia in una scuola superiore della provincia: una ragazza di 17 anni, lesbica, avrebbe lasciato l'istituto anche a causa di un duro scontro con una professoressa di religione, la quale avrebbe affermato che "l'omosessualità è una malattia, e i gay finiranno all'inferno". A diffondere la notizia è stato un sito: *Ravenna & Dintorni*. A quanto è dato sapere, la diciassettenne racconta che l'insegnante di religione ha pronunciato le

frasi incriminate in classe, dopo aver saputo dell'omosessualità della ragazza.

- Roma – Luglio 2011. Tre aggressioni omofobe, a Centocelle, all'Eur e in pieno centro, nei pressi del Colosseo. Tutte avvenute in due settimane e denunciate dai responsabili della *Gay Help Line*, la linea telefonica di aiuto alla quale si sono rivolte le vittime di questi episodi. Ragazzi picchiati o fatti oggetto di lanci di pietre e uova perché si baciavano o anche solo perché passeggiavano nei pressi di un luogo di ritrovo della comunità omosessuale romana. Il più recente risale ad una notte quando alcuni giovani, in via dei Fori Imperiali, hanno lanciato uova e vetri contro un ragazzo di rientro da una serata nella Gay Street.
- Roma - Agosto 2011. Il giornalista Marco Pasqua subisce minacce e intimidazioni. Gaetano Saya, fondatore del neonato Partito Nazionale Italiano di ispirazione nazifascista, dichiara: "Non temere Pasqua, un cappio lo riserviamo anche per il tuo collo".
- Bresciano - Agosto 2011. Aggressione verbale ad una coppia abbracciata, un uomo avvicinandosi alla coppia intima loro di andare nel bosco a fare "quelle effusioni", poi insistendo li riempie di insulti e minacce continue.
- Cerignola – Agosto 2011. Non poteva più sopportare i sorrisetti ironici dei suoi concittadini, gli insulti e le allusioni all'omosessualità del fratello maggiore. In un eccesso d'ira Pasquale Intellicato, 20 anni, di Cerignola ha afferrato due coltelli e ha infierito sul fratello: "Sei il disonore della famiglia".

- Latina – Agosto 2011. Un'aggressione omofoba in piazza del Popolo. La vittima, Giovanni Gioia, truccatore e *drag queen*, è stato preso di mira da due giovani rumeni che dopo averlo chiamato “frocio di merda” lo hanno preso a sassate.
- Milano - Settembre 2011. Ventinovenne aggredita verbalmente e picchiata a pugni in faccia perché lesbica, il fatto è accaduto al ristorante dove la vittima era con alcune amiche e la sua fidanzata.
- Milano – Ottobre 2011. Sconcerta apprendere che quattro ragazzi del nostro territorio siano stati arrestati con l'accusa di rapina, ma ancora più sconvolgente è apprendere che lo facevano per noia e che avevano di mira persone omosessuali.

## 5. Omocidi in Italia.

Gli omicidi di gay sono quei delitti in cui la vittima è un omosessuale, morto per cause direttamente legate alla sua sessualità. Si tratta, quasi esclusivamente, di uomini uccisi da uomini e le ragioni di questi omicidi derivano quasi sempre dal fatto che la persona è gay. Nonostante l'O.M.S. abbia da qualche anno cancellato l'omosessualità dall'elenco ufficiale delle malattie, si contano ancora vittime a causa della loro omosessualità.

Nel 2003 nasce in Italia l'*Unar*, l'Ufficio nazionale delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di controllo e garanzia dell'effettività del principio di parità di trattamento tra le persone. L'*Unar* ha commissionato, nel 2010, agli avvocati della Rete Lenford – Associazione avvocatura per i diritti GLBT – una ricerca che identifichi le forme di

discriminazione subite dalle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e transgender.

Pubblicata nel 2011, la ricerca sintetizza una serie di questioni fondamentali e di risultati sconcertanti che restano ignorati nel nostro Paese. Dall'analisi emerge che, nel complesso, non sembra si possa sostenere che al Sud vi sia un maggior grado di intolleranza e omofobia rispetto alle altre regioni italiane. Dalla ricerca quantitativa si ricava la percezione che, nel nostro Paese, esiste nei confronti delle persone omosessuali e bisessuali: il 52% degli italiani intervistati ritiene gli atti sessuali tra le persone dello stesso sesso mai giustificabili, solo il 6% “sempre giustificabili”. Il 24% (un italiano su quattro) degli intervistati ritiene che non vorrebbe persone omosessuali come vicini di casa. Infine, il 92% degli intervistati ritiene che un bambino per crescere felice abbia bisogno di un padre ed una madre eterosessuali.

In Italia le persone omosessuali non godono di alcuna protezione prevista dalla legge e qualunque crimine con un movente omofobo non ha alcuna rilevanza giuridica. Nonostante l'articolo 3 della Costituzione Italiana tuteli tutte le disuguaglianze, si agisce come se tra queste non fosse contemplata la discriminazione nei confronti della categoria omosessuale; così come anche se l'articolo 61 e succ. del Codice Penale rileva le circostanze aggravanti comuni, l'odio omofobico sembrerebbe non farne parte. Da una ricerca condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Ue nel 2009, risulta che l'Italia, in base al numero degli abitanti, è il Paese dell'Ue con il maggior tasso di omofobia sociale, politica e istituzionale. Le cause di questo fenomeno vanno ricercate soprattutto nei continui attacchi che la

Chiesa cattolica sferra nei confronti dell'omosessualità, definendola attitudine "immorale" e "innaturale". Proprio per questa ragione, per il fatto che il 68% dell'omosessualità è tabù, per paura di molestie e violenze, è impossibile avere un dato certo sul fenomeno dell'omofobia nel Paese, impossibilità causata dall'invisibilità delle vittime omosessuali dovuta a una mancanza di tutela e di rilevanza giuridica del movente omofobo.

Analizzando le notizie apparse sugli organi di informazione italiani dal 1990 al 2001, Pini<sup>37</sup> ricostruisce oltre un centinaio di omicidi di gay, le cui cause sono direttamente legate alla loro sessualità e al mondo della prostituzione. Le vittime identificate sono solitamente uomini adulti spesso non visibili come gay, che cercano un incontro occasionale; gli omicidi avvengono solitamente nel corso di questi incontri; il momento è prossimo ad un rapporto sessuale, spesso appena avvenuto; il luogo è la casa della vittima (in almeno il 70% dei casi) e non è premeditato, l'assassino è il partner, solitamente un giovane prostituto o qualcuno disponibile ad un rapporto per interesse, sempre più frequentemente non italiano; l'arma è un oggetto casuale rinvenuto nell'appartamento; la violenza che caratterizza questi omicidi è spesso spropositata e i corpi presentano molte lesioni.

Alcuni casi di omicidio celebri accaduti nella storia possono contribuire a comprendere il filo sottile che lega questo tipo di reati.

e) Partendo da lontano Winckelmann, archeologo e storico dell'arte tedesco, omosessuale dichiarato, a 51 anni, nella mattina dell'8 giugno del 1768 a Trieste in

una camera di una osteria, morì con 7 ferite di coltello al petto e al torace, alcune delle quali mortali, per mano di un ospite dell'osteria di 34 anni; di questo omicidio ufficialmente è stata convalidata l'ipotesi di una rapina, ma in verità i due si frequentarono per settimane e si intuì che tra loro ci fosse un rapporto intimo.

- f) Nel 1975 morì Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, giornalista, regista teatrale e cinematografico e anche lui noto omosessuale. Fu ucciso brutalmente all'età di 53 anni in un idroscalo da un giovane diciassettenne che si prostituì con l'artista. L'omicida si giustificò asserendo che la vittima non voleva stare ai patti presi.
- g) Nel 1982 a Roma venne ucciso Salvatore Pappalardo, operaio residente a Torino, nei giardini di Campidoglio, che erano e sono un luogo di incontro per gay che chiacchierano e passeggiano. Pappalardo fu assalito da tre persone armate di bastoni di legno che lo colpirono ripetutamente alla testa e al corpo finendolo. Un delitto quasi da "giustizieri", commesso al fine di punire gli omosessuali per il solo fatto di esistere. Questo delitto ha rappresentato l'apice della discriminazione antigay.
- h) Non si può non citare l'omicidio di Gianni Versace, avvenuto negli USA. Ventidue anni dopo l'omicidio Pasolini, Versace è stato ucciso in modo diverso, con due colpi di pistola alla nuca, a Miami Beach, il 15 luglio del 1997. Aveva 50 anni, l'assassino invece aveva 27 anni, già ricercato in USA per quattro omicidi a danno di omosessuali. L'omicida era tossicodipendente, giovane

---

<sup>37</sup> Pini A., *Omicidi. Gli omosessuali uccisi in Italia*,

gigolò di lusso, era anche spacciatore. Un serial killer specializzato in delitti gay e gay egli stesso.

Quattro casi sono ancor più significativi dell'omicidio connesso all'omofobia all'interno dell'ambito della prostituzione:

3. Bruno Cosolo, 50 anni, tecnico della Telecom, è stato ucciso nell'aprile del 2000 a Trieste, la sua città. Ammazzato in casa sua da due marinai egiziani, subito dopo aver avuto un rapporto sessuale con un loro amico. Lo hanno colpito una decina di volte al petto, al volto e in tutto il corpo. Poi sono fuggiti senza provare a cancellare le tracce, persino abbandonando il coltello e dimenticando il passaporto di uno di loro. I tre assassini avevano tutti 31anni.

4. Giancarlo Abbate fu ucciso a Roma nel 1990 da due tunisini. Anche lui era di mezza età, ucciso in casa da sconosciuti invitati per fare del sesso; i tunisini molto più giovani di lui, dichiarati eterosessuali, spiegarono che volevano fare del sesso per sfogarsi, ma ottenendo in cambio qualcosa. L'aggressione è stata commessa con molta brutalità, propria dell'*"overkiller"*, cioè colui che uccide con una ferocia e una ripetizione di gesti molto superiore al necessario, 50 coltellate dappertutto.

5. Emilio Polverini, 67 anni, odontotecnico, venne ucciso a marzo del 2000 in casa sua, è stato massacrato con pugni e calci in faccia, imbavagliato e legato con nastro adesivo da pacchi, è morto soffocato dal suo stesso sangue due o tre ore dopo l'aggressione. È certo che la vittima frequentava la zona di prostituzione di piazza della Repubblica, ma non si sa altro di questo caso perché l'omicida ha fatto sparire tutte

le tracce calcolando con minuziosità tutta la dinamica del fatto-reato.

Ricorrono gli stessi elementi caratterizzanti ogni delitto: il luogo è la casa della vittima, la differenza di età tra la vittima e l'omicida, la differenza socio-economica anche, la scarsa o nulla conoscenza tra la vittima e il carnefice. In un numero inferiore di casi tra vittima e omicida esisteva un rapporto di conoscenza basato su un forte squilibrio economico, col più giovane nel ruolo del mantenuto-ospite, la vittima è dichiaratamente o consapevolmente gay mentre l'omicida si dichiara eterosessuale. Inoltre la vittima ha la necessità di tenere una "doppia vita" e l'omicida è un prostituto abituale. La ritualità dell'omicidio è sempre la medesima: l'oggetto del reato è quasi sempre un corpo contundente, quasi sempre viene colpita la testa con molta efferatezza, nei casi in cui l'arma del delitto è il coltello c'è una esasperazione di violenza con la quale viene commesso il reato. Inoltre l'assassino spesso, prima di lasciare l'appartamento, copre con un lenzuolo la vittima, forse quasi per sottolineare la distanza che intercorre tra vittima o omicida, il voler esprimere che la vittima è una cosa che disturba e che va dimenticata, è un corpo su cui va steso un velo.

## 6. Conclusioni.

Questo lavoro ha avuto l'obiettivo di proporre alcuni elementi di interpretazione psicologica e psicoanalitica del fenomeno dell'omofobia attraverso differenti livelli, sia sociologici che individuali (elementi cognitivi, affettivi, tratti di personalità, meccanismi di difesa, fantasie inconse), da cui è possibile osservarla. Ha voluto

anche fornire un'analisi fenomenica della manifestazione dell'omofobia nel nostro paese attraverso dati e statistiche e con l'esemplificazione di casi di cronaca recenti. Lo scenario che si configura non è incoraggiante e spinge a riflettere sulla necessità di utilizzare i risultati degli studi e l'avanzamento delle conoscenze della ricerca per comprendere meglio un fenomeno che miete molte vittime.

Solo attraverso un'adeguata comprensione degli elementi che intervengono nel predisporre l'individuo a crimini d'odio di natura omofobica, si possono discernere quelle variabili su cui è possibile un intervento. Abbiamo proposto una lettura sistemica di tali fenomeni, che agiscono in modo ricorsivo: forse il cambiamento di qualcuno di questi elementi potrebbe portare a esiti diversi e più favorevoli.

Per avere una misura del nostro livello di gestione del problema ci basta fare qualche confronto con altri paesi europei, come ad esempio la Francia, dove l'omofobia viene punita e in caso di discriminazioni è prevista la reclusione. Secondo l'articolo 225-1 del Codice penale francese, una discriminazione consiste in "ogni forma di distinzione tra persone fisiche operata in ragione, tra gli altri fattori, del loro orientamento sessuale", che con la legge del 18 marzo 2003 diventa una circostanza aggravante. In caso di omicidio, il colpevole viene punito con l'ergastolo se il crimine è commesso in ragione dell'orientamento sessuale della vittima. Anche le aggressioni, lo stupro ecc. sono aggravati dall'omosessualità della vittima. Inoltre vengono punite anche le diffamazioni e le ingiurie.

Ma se la giustizia può intervenire principalmente sui reati, forse il compito di noi psicologi,

educatori, operatori sanitari, che condividiamo lo scopo unico del benessere della persona, è quello di agire in un'ottica preventiva. A tal proposito, sono disponibili diverse proposte di percorsi di educazione alla diversità e al rispetto, che prevedono contenuti specifici, diretti a genitori, insegnanti e studenti, con lo scopo di educare i ragazzi attraverso genitori e insegnanti e gli adulti attraverso i ragazzi<sup>38</sup>. L'educazione a non avere paura del diverso e al rispetto dell'altro è un'abilità trasversale, utile a tutti e agisce assolutamente sul benessere della persona perché consente lo sviluppo di individui più sani, con più senso critico e con un minore rischio di sentirsi minacciati fornendo loro maggiori risorse relazionali e di adattamento.

---

<sup>38</sup> Montano A., Andriola E., *Parlare di omosessualità a scuola: riflessioni e attività per la scuola secondaria*, Erickson, Trento, 2011.



**Figura 1** – I gradi di espressione della violenza omofobica

### Bibliografia.

- Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J., & Sanford R. N., *The authoritarian personality*, Harper & Row, New York, 1950.
- Aguero J. E., Bloch L., & Byrne D., “The relationships among sexual beliefs, attitudes, experience, and homophobia”, in *Journal of Homosexuality*, vol. 10, 1-2, 1984.
- Argentieri S., *A qualcuno piace uguale*, Einaudi, Torino, 2010.
- Bassi F., Galli P.F., *L'omosessualità nella psicoanalisi*, Einaudi, Torino, 2000.
- Borrillo D., *Storia e critica di un pregiudizio*, Edizioni Dedalo, Bari, 2009.
- Cabaj R. P., “Substance abuse, internalized homophobia, and gay men and lesbians: Psychodynamic issues and clinical implications”, in *Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy*, vol. 3, 3-4, 2000.
- Carta S., Carta M.G., “Struttura della personalità e atteggiamenti nei confronti dell'omosessualità”, in *Psychofrenia*, vol. VI, 6, 2001.
- Chiulli M., *Out. La discriminazione degli omosessuali*, Editori riuniti, Roma, 2012.
- Connell R., *Gender and power: society, the person, and sexual politics*, Stanford university Press, 1987.
- Corbelli G.M., *Modi di Pride*, 2006. Disponibile alla pagina: [http://www.salutegay.it/modidi/risultati\\_della\\_ricerca/Pride\\_Corbelli.pdf](http://www.salutegay.it/modidi/risultati_della_ricerca/Pride_Corbelli.pdf)
- Freud S., *Il disagio della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino, 1985.
- Fromm E., *The fear of freedom*, Routledge & Kegan Paul, London, Vol. 14, N. 18, 1942.
- Gallup G. G., “Have attitudes toward homosexuals been shaped by natural selection?”, in *Ethology and Sociobiology*, vol. 16, 1, 1995.
- Gallup G. G., & Suarez S. D., “Homosexuality as a by-product of selection for optimal heterosexual strategies”, in *Perspectives in Biology and Medicine*, 1983.
- Graglia M., *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Carocci, Roma, 2012.
- Hebl M. R., Foster J. B., Mannix L. M. & Dovidio J. F., “Formal and interpersonal discrimination: A field study of bias toward homosexual applicants”, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 28, 6, 2002.
- Herek G. M., “Beyond ‘homophobia’: A social psychological perspective on attitudes toward lesbians and gay men”, in *Journal of homosexuality*, vol. 10, 1-2, 1984.
- Herek G. M., “Beyond ‘homophobia’: Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century”, in *Sexuality Research & Social Policy*, vol. 1, 2, 2004.
- Herek G. M., & Capitanio J. P., “Some of my best friends: Intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals' attitudes toward gay men and lesbians”, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 22, 1996.

- Hudson W. W. & Ricketts W. A., “A strategy for the measurement of homophobia”, in *Journal of homosexuality*, vol. 5, 1980.
- Isay R., *Essere Omosessuali. Omosessualità maschile e sviluppo psichico*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.
- Johnson M. E., Brems C. & Alford-Keating P., “Personality correlates of homophobia”, in *Journal of Homosexuality*, vol. 34, 1, 1997.
- Kahn M. J., “Factors affecting the coming out process for lesbians”, in *Journal of Homosexuality*, vol. 21, 3, 1991.
- Klein M., *La psicoanalisi dei bambini*, G.Martinelli, Firenze, 1988.
- Levitt E.E. & Klassen A.D., “Public attitudes toward homosexuality: Part of the 1970 national survey by the Institute for Sex Research”, in *Journal of Homosexuality*, vol. 1, 1, 1974.
- Lingiardi V., Falanga S. & D’Augelli A. R., “The evaluation of homophobia in an Italian sample”, in *Archives of Sexual Behavior*, vol. 34, 1, 2005.
- Montano A., Andriola E., *Parlare di omosessualità a scuola: riflessioni e attività per la scuola secondaria*, Erickson, Trento, 2011.
- Nyberg K. L. & Alston J. P., “Analysis of public attitudes toward homosexual behavior”, in *Journal of Homosexuality*, vol. 2, 2, 1977.
- Pietrantoni L., *L’offesa peggiore, l’atteggiamento verso l’omosessualità: nuovi approcci psicologici ed educativi*, Edizioni Del Cerro, Pisa, 1999.
- Pini A., *Omocidi. Gli omosessuali uccisi in Italia*, Nuovi Equilibri Editore, Roma, 2002.
- Poulin C., Gouliquer L. & Moore J., “Discharged for homosexuality from the Canadian military: Health implications for lesbians”, in *Feminism & Psychology*, vol. 19, 4, 2009.
- Ryan R.M., Ryan W.S., “Omofobico? Forse sei gay?”, in *New York Times*, 2012.
- Rizzo A., *Moda e postmodernità: i conflitti psichici svelati dall’abbigliamento*, Kimerik, Messina, 2013.
- Ross M. W. & Rosser B. R., “Measurement and correlates of internalized homophobia: A factor analytic study”, in *Journal of Clinical Psychology*, vol. 52, 1, 1996.
- Smith K. T., “Homophobia: A tentative personality profile”, in *Psychological Reports*, vol. 29, 3f, 1971.
- Wainwright C., *Homosexual behavior among males: a cross-cultural and cross-species investigation*, Hawthorn Books, New York, 1968.
- Weinberg G., *Society and the Healthy Homosexual*, St. Martin’s Press, New York, 1972.
- Weinstein N., Ryan W. S., DeHaan C. R., Przybylski A. K., Legate N. & Ryan R. M., “Parental autonomy support and discrepancies between implicit and explicit sexual identities: Dynamics of self-acceptance and defense”, in *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 102, 4, 2012.
- Whitehead G. I. & Metzger S. C., “Helping behavior in urban and nonurban settings”, in *The Journal of Social Psychology*, 1981.
- Wilkinson W. W., “Religiosity, Authoritarianism, and Homophobia: A Multidimensional Approach”, in *The International Journal for the Psychology of Religion*, vol. 14, 1, 2004.

# Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo

*Carolina Lamberti\**

## **Riassunto**

Con il presente articolo si intende fornire un resoconto delle politiche europee di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo attivate a partire dal 2001, anno dell'attentato di New York alle Torri Gemelle, al fine di identificare i cambiamenti che sono avvenuti a seguito dei principali attacchi terroristici di questo inizio secolo (tra cui quelli di Madrid nel 2004, Londra nel 2005, Oslo e Utøya nel 2011, Tolosa e Montauban nel 2012, Boston nel 2013). A partire dal dibattito accademico internazionale sulla definizione di terrorismo e di cyber-terrorismo, sono stati messi in evidenza gli attuali tratti distintivi del fenomeno in esame, tenendo conto della sua evoluzione e delle forti implicazioni tecnologiche. I nuovi connotati del terrorismo, peculiari rispetto al passato, hanno imposto nuove strategie di contrasto a livello nazionale e internazionale. Ci si è dunque soffermati sulle politiche europee in materia di lotta al terrorismo e al cyber-terrorismo, nonché sulle principali fonti normative rese nell'UE e in Italia, ponendo altresì in evidenza i problemi legati alla ricerca del delicato equilibrio tra esigenza di sicurezza, da un lato, e tutela delle libertà fondamentali e dell'ordinamento democratico, dall'altro lato.

## **Résumé**

Cet article a pour but de passer en revue les politiques européennes pour combattre le terrorisme et le terrorisme cybernétique, qui ont été adoptées à partir de 2001, suite à l'attentat des tours jumelles à New York. L'objectif est d'identifier les modifications survenues après les grands attentats terroristes du début de ce siècle (Madrid en 2004, Londres en 2005, Oslo et Utøya en 2011, Toulouse et Montauban en 2012, Boston en 2013).

En partant du débat académique sur la définition du terrorisme et du terrorisme cybernétique, cet article met en évidence les traits actuels de ce phénomène, en tenant compte de son évolution et des implications de la technologie. Les nouveaux signes distinctifs du terrorisme, différents par rapport au passé, ont imposé le développement de nouvelles stratégies à échelle nationale et internationale pour le combattre.

Après quoi, l'article fait le point sur les politiques italiennes et européennes, en soulignant les problèmes relatifs à l'équilibre fragile entre les besoins de sécurité et la sauvegarde des libertés et de la démocratie.

## **Abstract**

This article is a review of European policies towards the fight against terrorism and cyber-terrorism that has been operating since 2001, the year of the Twin Tower's attack in New York. Its aim is to identify changes occurred after the major terrorist attacks of the beginning of this century (Madrid in 2004, London in 2005, Oslo and Utøya in 2011, Toulouse and Montauban in 2012, Boston in 2013).

Starting from the international academic debate about the definition of terrorism and cyber-terrorism, the article highlights the current traits of this phenomenon, with an interest towards the massive effects of its technological evolution. The new distinguishing marks of terrorism, different from the past, have imposed the development of new strategies at national and international levels in order to fight against it. Afterwards, the article focuses on Italian and European policies, underlying the problems regarding the delicate balance between security needs and protection of basic freedoms and democracy.

---

\* Laureata in Studi Internazionali e in Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale. Collabora con la cattedra di Criminalità Informatica presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, polo di Forlì.

## 1. Definire il terrorismo.

Il termine “terrorismo” è stato utilizzato per indicare diverse modalità di violenza politica, dal terrorismo perpetrato da Stati dispotici, al terrorismo di stampo indipendentista in India, Irlanda e Spagna, al terrorismo di sinistra degli anni 70 e al terrorismo di destra che si è diffuso alla fine di quegli anni<sup>1</sup>. Quello del terrorismo è un fenomeno ampiamente discusso e, nella letteratura di settore, non è possibile rintracciare un orientamento prevalente rispetto a una sua definizione poiché si tratta, tra l'altro, di un fenomeno che si inserisce a metà tra la scienza politica, la sociologia e la criminologia. Proprio quest'ultima, secondo A. Armborst, sociologo tedesco, avrebbe affrontato in maniera limitata il tema del terrorismo a causa delle difficoltà rilevate nell'analizzarlo come un qualunque altro fenomeno criminoso. Tre sarebbero le ragioni di tale difficoltà: la percezione che i terroristi hanno del terrorismo come reazione a un'ingiustizia subita; l'oggetto della reazione che nella maggior parte dei casi è plurale: lo stato, la società, un gruppo di credenti, un'etnia; la difficoltà nell'osservazione e nella prevenzione del fenomeno a causa delle modalità d'azione. Inoltre, secondo l'autore poc'anzi citato, molti studiosi hanno attribuito un peso maggiore alla dimensione politica del fenomeno trascurando, in questo

---

<sup>1</sup> Per un inquadramento storico del terrorismo si veda Laqueur W., *Storia del terrorismo*, Rizzoli, Milano, 1978. La letteratura sul terrorismo è vasta, i.a., si veda, Hoffman B., *Inside terrorism*, Columbia University Press, New York, 2006; Burleigh M., *Blood and rage: a cultural history of terrorism*, Harper Press, London, 2008. Tra gli autori italiani si veda, i. a., anche Fossati M., *Terrorismo e terroristi*, Bruno Mondadori, Milano, 2003, nonché recentemente Balloni A., “Terrorismo”, in Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia, Volume II, Criminalità, Controllo, Sicurezza*, Clueb – Edizioni Entro le Mura, Bologna, 2013.

senso, l'aspetto propriamente delittuoso relativo alle modalità con cui si svolge l'azione terroristica. Armborst, infatti, ritiene che non sia da discutersi tanto la legittimità dei fini, quanto le pratiche scelte per raggiungerli, a tal punto da affermare che “*It is important to understand that the political claims asserted through terrorism are not illegitimate per se. They are illegitimate from the point of view of the terrorist's adversary of course*”<sup>2</sup>.

Una prima definizione di terrorismo viene offerta solo dopo la rivoluzione francese, quando il termine entra in uso nel linguaggio politico. W. Laqueur a tal proposito rimarca che: “*I termini “terrorismo” e “terrorista” sono apparsi in data relativamente recente: il supplemento del 1798 del Dictionnaire della Académie Française dava il significato del termine “terrorismo” come système, régime de la terror, cioè sistema o regime del terrore*”<sup>3</sup>. Nel corso dei secoli, quindi, il termine è stato utilizzato con riferimento, prima, a quella particolare strategia messa in atto dai governi per sottomettere la popolazione, poi, all'uso sistematico della violenza ai danni delle entità statali da parte di organizzazioni clandestine con finalità politiche.

A. P. Schmid sostiene che il terrorismo è un fenomeno tanto complesso perché legato sia all'ambito criminologico, sia all'ambito politico, e altresì connesso ai concetti di guerra, propaganda e religione. L'autore propone di utilizzare queste cinque lenti concettuali (crimine, politica, guerra,

---

<sup>2</sup> Armborst A., *Modelling terrorism and political violence*, in *International Relations*, vol. 24, n. 4, 2010, p. 416. Disponibile alla pagina <http://ire.sagepub.com/content/24/4/414>

<sup>3</sup> W. Laqueur, *Storia del terrorismo*, cit., pp. 15 e ss. In aggiunta per una ricostruzione della storia della violenza, si veda anche Chesnais J. C., *Storia della violenza*, Longanesi, Milano, 1982.

propaganda, religione) per leggere il fenomeno e comprenderlo in tutti i suoi aspetti<sup>4</sup>. La lente politica, però, sembra dominare le altre. Infatti, è difficile che un atto terroristico, a prescindere dalle motivazioni, non acquisti un significato politico poiché, con l'attentato, il terrorista sfida il monopolio statale dell'uso legittimo della forza. Ad esempio, anche in termini di comunicazione, quindi di propaganda, negli istanti in cui l'attentato si consuma, l'azione terroristica stabilisce una superiorità rispetto allo Stato, una dimostrazione di forza che rappresenta ugualmente uno scontro politico, ma che è necessaria a garantire la pubblicità degli eventi sui *media* e il clima di tensione tra i cittadini. Allo stesso modo, quando ad essere colpiti sono quest'ultimi, il fine è sempre quello di danneggiare, a livello materiale ed emozionale, lo Stato e l'intera popolazione.

Sulla definizione di terrorismo è interessante esaminare ancora una volta la posizione di W. Laqueur che esamina le motivazioni, la personalità e le strategie del terrorista. Quanto alle motivazioni, nota una differenza tra le diverse forme di terrorismo: mentre gruppi terroristici di matrice separatista sono mossi da ragioni puramente politiche, come l'indipendenza del proprio territorio da una nazione cui non sentono di appartenere o il cambiamento dell'ordine sociale, altri gruppi, nazionalisti di stampo religioso, appaiono più pericolosi perché, spesso, privi di un chiaro piano politico<sup>5</sup>. Infatti, secondo Laqueur, tale tipologia di terrorismo è stata la più

efferata degli ultimi anni<sup>6</sup>. A tal proposito si evidenzia che *“il nuovo terrorismo è diverso e non mira a richieste politiche ben definite, ma alla distruzione della società e all'eliminazione di larghi settori della popolazione. Nella sua forma più estrema il terrorismo vuole liquidare tutte le forze sataniche, nelle quali potrebbe essere compresa anche la maggior parte della popolazione di un paese o addirittura del genere umano, come condizione essenziale per la crescita di un altro ceppo umano migliore e in ogni caso diverso”*<sup>7</sup>.

Quanto alle strategie, nell'organizzazione terroristica il nucleo centrale è spesso dislocato rispetto al luogo in cui si muovono gli altri membri dato che solitamente il gruppo preferisce agire in grandi centri che offrono maggiori possibilità in termini di anonimato<sup>8</sup>. Per il terrorista, a livello comunicativo, il ruolo dei *media* resta centrale, sia per questioni operazionali, sia perché offre la possibilità di raggiungere un pubblico molto ampio. Infatti, come sostiene Z. Bauman, *“la notorietà mondiale che prontamente viene assicurata dalle cruente scene degli atti terroristici di relativamente minor rilevanza o significato ne moltiplica la capacità potenziale di incutere paura, giungendo anche là dove le armi relativamente scarse e casalinghe di cui i terroristi dispongono (non paragonabili all'abbondante dotazione di armi ad alta tecnologia dei loro nemici giurati) non potrebbero altrimenti mai giungere, né tantomeno provocare seri danni. Tale notorietà, resa possibile dalla rete televisiva mondiale e dal web, riesce anche a*

---

<sup>4</sup> Schmid A. P., “Frameworks for conceptualising terrorism”, in *Terrorism and Political Violence*, vol. 16, n. 2, 2004. Disponibile alla pagina <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550490483134#.UpocMo3vNXI>

---

<sup>5</sup> Laqueur W., *Il nuovo terrorismo*, Corbaccio, Milano, 2002, pp. 102-103.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*, pp. 103-105.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 55.

*spingere l'universale timore di vulnerabilità e il senso di ubiquità del pericolo ben oltre i limiti della capacità propria degli stessi terroristi*<sup>9</sup>.

Infine, rispetto alla personalità, Laqueur si interroga sulla possibilità di tracciare un “profilo” del terrorista, di un individuo che, per ragioni di carattere morale o materiale, è votato a intraprendere la carriera terroristica. A tal proposito l'autore sostiene che sia preferibile lasciare che ogni singolo caso venga esaminato tenendo conto delle circostanze in cui si verifica<sup>10</sup>. D'altra parte, ci sono una serie di condizioni che influenzano la condotta umana, come quella criminale, che variano in base ai contesti in cui gli attori si inseriscono<sup>11</sup>.

Infine, uno dei lavori più interessanti a riguardo è stato compiuto da A. P. Schmid e A. J. Jongman che, alla fine degli anni '80, hanno elaborato una definizione estesa del concetto di terrorismo servendosi del contributo di un vasto numero di studiosi. I due autori, attraverso un questionario

---

<sup>9</sup> Bauman Z., *Paura liquida*, Laterza, Bari, 2010, p. 133.

<sup>10</sup> Si tenga presente come sia stato precisato che “Alcuni autori, a questo proposito, si rifanno ancora a tipologie ideologiche, distinguendo il terrorismo degli ideologi anarchici e quello dei separatisti nazionalisti, altri ricercatori tentano distinzioni sulla base della descrizione dei tipi di personalità, segnalando o un'alta frequenza di estroversi, estroversi estremi, egocentrici, o la presenza di personalità paranoide o fanatiche. Questa impostazione è evidentemente limitativa, perché il fenomeno è trattato come conseguenza o prodotto esclusivo di soggetti, individui o gruppi, con caratteristiche psicologiche e con connotati ideologici comuni, che attuerebbero le loro scelte in modo autonomo, al di fuori dei rapporti con l'ambiente, ad un momento dato. Perciò vale la pena di ricordare che il clima sociale e culturale in cui il terrorista vive è importante, per lo svilupparsi della sua azione, come l'aria che respira”. Balloni A., “Terrorismo”, in *Manuale di Criminologia, Volume II*, op. cit., p. 139.

<sup>11</sup> Con riferimento alla spendibilità in ambito criminologico della teoria di campo di K. Lewin, Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia, Volume I, Le teorie*, Club-Edizioni Entro Le Mura, Bologna, 2013, p. 14.

inviato a più di 200 ricercatori nel campo del terrorismo, hanno sviluppato una definizione più ampia e dettagliata rispetto a quella proposta inizialmente nel questionario. Tale definizione teneva conto delle critiche e dei commenti ricevuti dai ricercatori e conteneva 16 dei 22 elementi individuati con maggiore frequenza nelle dissertazioni dei colleghi sul tema. Di seguito si riporta la definizione a cui è approdato il loro lavoro di ricerca. “*Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as a message generators. Threat -and violence- based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought*”<sup>12</sup>.

Questa, tra le definizioni qui esaminate, insieme a quella offerta da Wilkinson, è sicuramente una delle più complete, nonostante manchino riferimenti ai mezzi e alle tecniche utilizzati negli attentati.

---

<sup>12</sup> Schmid A. P., Jongman A. J., *Political Terrorism: a new guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories & Literature*, 2005, p. 28. Disponibile alla pagina [http://books.google.it/books/about/Political\\_Terrorism.html?id=NgDks1hUjhMC&redir\\_esc=y](http://books.google.it/books/about/Political_Terrorism.html?id=NgDks1hUjhMC&redir_esc=y)

Infine, in ambito istituzionale, la Decisione Quadro n.475 del 2002 ha avuto il compito e il merito di armonizzare la nozione di terrorismo a livello comunitario. Come si legge all'art. 2, viene considerata terroristica “*l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici*”. Per reato terroristico si intende, come dettato dall'art.1, l'attività intenzionale posta in essere al fine di “*intimidire gravemente la popolazione*”, “*costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto*”, “*destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale*”<sup>13</sup>.

## 2. Definire il cyber-terrorismo.

Lo sviluppo delle società sul piano tecnologico e l'utilizzo sempre maggiore dei sistemi informatici da parte degli Stati hanno facilitato l'organizzazione dei dati e la gestione di settori vitali per le società moderne ma, allo stesso tempo, hanno generato nuove vulnerabilità. Parallelamente, infatti, le organizzazioni terroristiche si sono trasformate per sfruttare l'informatizzazione dei Paesi più evoluti sotto il profilo tecnologico.

In ambito accademico, secondo fonti istituzionali internazionali, è possibile riscontrare due orientamenti principali rispetto al problema di una definizione di cyber-terrorismo: nel primo, *target oriented*, la rete è intesa come obiettivo e come

arma; nel secondo, *tool oriented*, la rete è intesa principalmente come strumento e come supporto<sup>14</sup>. Attualmente, infatti, le organizzazioni terroristiche o i singoli terroristi utilizzano il web con diverse finalità, sia per danneggiare o compromettere i sistemi informatici di un dato Paese<sup>15</sup> (la rete costituisce l'obiettivo e l'arma), sia per svolgere tutte le attività inerenti alla gestione e alla sopravvivenza dell'organizzazione terroristica, quali la propaganda, la raccolta di fondi, la comunicazione, l'organizzazione e il reclutamento<sup>16</sup> (la rete rappresenta un supporto).

D. Denning, esperta di scienze informatiche, fornisce un'esauriente definizione del termine cyber-terrorismo. L'autrice scrive:

*“Cyberterrorism is the convergence of terrorism and cyberspace. It is generally understood to mean unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as cyberterrorism, an attack should result in violence against persons or property, or at least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to death or bodily injury, explosions, plane crashes, water contamination, or severe economic loss would be examples. Serious attacks against critical infrastructures could be acts of cyberterrorism, depending on their impact.*

<sup>14</sup> Talihärm A. M., “Cyberterrorism: in Theory or in Practice?”, in *Defence Against Terrorism Review*, 2010, vol. 3, n. 2, pp. 63-64.

<sup>15</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *The use of internet for terrorist purpose*, United Nations, New York, 2012, pp. 3-7.

Disponibile alla pagina [http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use\\_of\\_Internet\\_for\\_Terrorist\\_Purposes.pdf](http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf)

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Decisione Quadro del Consiglio 13 Giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, 2002/475/GAI. <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

*Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly a costly nuisance would not*<sup>17</sup>.

Il cyber-terrorismo, però, può essere interpretato anche come il semplice utilizzo delle tecnologie informatiche e dei dispositivi da parte dei gruppi terroristici, dove l'attacco cibernetico costituisce solo un aspetto dell'intero fenomeno<sup>18</sup>. Per il terrorista infatti le modalità di sfruttamento del web sono infinite. Il gruppo può svolgere attività di tipo propagandistico o informativo, mobilitare i sostenitori e scovare nuovi adepti, grazie anche alla possibilità di agire nell'anonimato e all'immediatezza della comunicazione, scritta e anche visiva. A tal proposito Y. Tsfatì e G. Weimann hanno svolto uno studio sui siti web dei gruppi terroristici, soffermandosi non solo sul materiale che offrono, ma anche sull'aspetto puramente estetico degli stessi. Quanto ai contenuti, si trovano, anche in più lingue, informazioni relative alla storia dell'organizzazione, immagini di personaggi influenti per il movimento, video, comunicati, interviste e discorsi dei leader. Alcuni siti sembrano essere curati anche a livello grafico, il che testimonia l'alta capacità comunicativa dei terroristi e l'intenzione di aprirsi ad un pubblico più ampio. Da questo punto di vista la rete si rivela un'importante risorsa per l'organizzazione terroristica, poiché *“the network of computer-mediated communication (CMC) is ideal for terrorists-as-communicators: it is decentralized, it cannot be subjected to control or restriction, it is*

*not censored, and it allows access to anyone who wants it*<sup>19</sup>.

Infine, tra le istituzioni europee, l'Europol fornisce una definizione che, in maniera concisa, riassume quanto finora detto. Secondo il rapporto stilato annualmente dall'Europol sulla condizione del terrorismo nel 2012, il cyber-terrorismo *“is used variously to describe activities including electronic attacks on critical infrastructure, intellectual property theft relating to research and development, and even the use of Internet technology for the dissemination of propaganda or for communication purposes”*<sup>20</sup>.

### **3. Caratteristiche del terrorismo alla luce dei principali attentati del XXI secolo.**

Le definizioni prese in considerazione tracciano un *frame* teorico utile per individuare gli elementi costitutivi del fenomeno terroristico attuale che, dal 2001 ad oggi, ha colpito, in misura e con modalità diverse, l'Europa come gli Stati Uniti d'America. Meritano particolare attenzione quegli elementi che nel corso di questi anni si sono modificati e che riguardano la struttura dell'organizzazione e gli strumenti utilizzati.

L'evoluzione inerente all'architettura dell'organizzazione terroristica, prospettata in letteratura e a livello istituzionale, può essere rintracciata, innanzitutto, nell'ambito del terrorismo di ispirazione religiosa di stampo islamico. La struttura del gruppo terroristico di

<sup>17</sup> Denning D. E., *Cyberterrorism*, Georgetown University, 2000. Disponibile alla pagina <http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html>

<sup>18</sup> Krasavin S., *What is Cyber-terrorism?*, Computer Crime Research Center, 2004. Disponibile alla pagina <http://www.crime-research.org/analytics/Krasavin/>

<sup>19</sup> Tsfatì Y., Weimann G., *www.terrorism.com:Terror on the Internet*, in *Studies in Conflict & Terrorism*, n. 25, 2002, p. 319. Disponibile alla pagina <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100290101214>

<sup>20</sup> Europol, *Eu terrorism situation and trend report, 2012*, p. 11. Disponibile alla pagina <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf>

Al-Qaeda, (responsabile di numerosi attentati, tra i quali il tragico attentato agli Stati Uniti nel 2011 e gli attentati alle stazioni di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005) ha subito una serie di trasformazioni nel corso degli ultimi anni. Secondo A. Antinori, l'organizzazione avrebbe attraversato tre fasi, ognuna delle quali caratterizzata da una particolare configurazione. In una prima fase il gruppo era costituito da un direttivo centrale operativo e da un'ampia base di cellule, quindi da una struttura definita "*chain-network*", mentre, nella seconda fase, con il modello a "*star-network*" il direttivo centrale acquisiva maggiore presa sul territorio e cominciava a godere del supporto di cellule delocalizzate<sup>21</sup>. Infine, nella terza e ultima fase, con il modello "*full-matrix network*", il vertice è un "*polo ideologico-mediatico immerso in un'estesa virtual network*" a cui si aggiungono un numero di cellule "dormienti" dislocate a livello internazionale<sup>22</sup>. Inoltre bisogna distinguere il gruppo di Al-Qaeda, costituito dal nucleo centrale e dalle cellule, da una rete periferica di "*formazioni radicali islamiche che pur mantenendo la propria identità organizzativa, interagiscono con Al-Qaeda, anche se vengono spesso scambiate per Al-Qaeda stessa*"<sup>23</sup>.

Lo "schieramento" di cellule a livello globale è stato funzionale alla realizzazione dei principali attentati nel mondo occidentale, sia nelle fasi di progettazione, sia nelle fasi di preparazione dei

terroristi. Basti pensare che i principali direttori dell'11/9 facevano parte di quella che viene definita la "cellula di Amburgo", costituita da studenti stanziati in Germania da tempo e che, solo nel 2000, si erano trasferiti negli Stati Uniti per ultimare la fase di addestramento e di preparazione agli attacchi iniziate in Afghanistan<sup>24</sup>. I terroristi della cellula di Amburgo hanno però usufruito del sostegno di una serie di individui incontrati sul territorio americano, probabilmente dei simpatizzanti, che hanno fornito supporto in termini morali e materiali<sup>25</sup>. Anche gli attentati al sistema dei trasporti di Madrid e di Londra (rispettivamente nel 2004 e nel 2005), sono stati compiuti da cellule, questa volta, però, indirettamente connesse al nucleo dell'organizzazione. In entrambi i casi gli attentati sono stati attribuiti ad Al-Qaeda, sia per le numerose rivendicazioni da parte del gruppo terroristico, sia perché le modalità e i fini dell'azione hanno dimostrato il legame tra i movimenti *qaedisti* e il cuore dell'organizzazione<sup>26</sup>.

La formazione centralizzata e gerarchicamente ordinata viene sostituita o accompagnata da una formazione di tipo orizzontale, che concede maggiore libertà di movimento e di azione ai membri. Nelle organizzazioni così strutturate viene dato grande spazio all'iniziativa dei singoli componenti che acquisiscono in tal senso maggiori responsabilità. Ad esempio, nel caso di Al-Qaeda, è accaduto che i vertici dell'organizzazione siano stati, in alcuni casi, all'oscuro dei progetti terroristici di quella rete

---

<sup>21</sup> Antinori A., "Terrorismo, comunicazione e media. Progettazione di un modello sperimentale di analisi criminologica", in Sette R., *Criminologia e Vittimologia: metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011, p. 130.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> Cipriani A., Cipriani G., *La nuova guerra mondiale. Terrorismo e intelligence nei conflitti globali*, Sperling & Kupfer, Milano, 2005, p. 92.

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 69-75.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Olimpo G., *alqaeda.com*, Bur, Milano, 2008, pp. 45-52.

periferica che si è individuata, a causa della pervasività della propaganda *qaedista*, il cui scopo è proprio quello di raggiungere il maggior numero di fedeli, lasciandoli liberi di agire<sup>27</sup>.

Da tali trasformazioni emergono poi, figure “solitarie”, individui che si sganciano dal gruppo terroristico per agire individualmente. È il caso in cui si costituisce il *solo terrorist*, ovvero il terrorista che opera all'interno dell'organizzazione ma conduce in maniera individuale le fasi esecutive del progetto terroristico. Il caso di M. Merah che nel 2012 uccide sette persone tra Montauban e Tolosa<sup>28</sup>, potrebbe essere interpretato in questo senso. Anche se non è sicuro che Merah appartenesse a una qualche organizzazione *qaedista*, è certo che il giovane avesse trascorso un periodo all'estero, precisamente tra l'Afghanistan e il Pakistan, in un campo per l'addestramento alla lotta armata<sup>29</sup>. Inoltre, poiché il giovane ha agito in nome degli ideali propugnati dal fondamentalismo islamico, nutrendo anche un forte sentimento di appartenenza rispetto ad Al Qaeda, potrebbe rappresentare la tipologia del *solo terrorist*.

Caso apparentemente simile al suddetto è quello del *lone actor* o *lone wolf*, ovvero il singolo che pianifica ed esegue l'attentato in via del tutto autonoma, senza che ci siano legami con altre organizzazioni, se non di tipo ideologico. Il terrorista solitario si forma principalmente su

<sup>27</sup> Cipriani A., Cipriani G., *op. cit.*, p. 92.

<sup>28</sup> “Merah morto con un proiettile in testa. Terroristi rivendicano la strage di Tolosa”, in *Corriere della Sera*, marzo 2012. Disponibile alla pagina [http://www.corriere.it/esteri/12\\_marzo\\_22/tolosa-attesa-per-la-resa-bltz\\_870f9da6-73e7-11e1-970a-fabda8494773.shtml](http://www.corriere.it/esteri/12_marzo_22/tolosa-attesa-per-la-resa-bltz_870f9da6-73e7-11e1-970a-fabda8494773.shtml)

<sup>29</sup> Smith-Spark L., “Who was French gunman Mohammed Merah?”, CNN, 23 marzo 2012. Disponibile alla pagina

Internet, dove può diffondere il suo messaggio, entrare in contatto con esponenti di gruppi estremisti, trovare dei simpatizzanti e reperire informazioni utili alla preparazione dell'attentato, di carattere logistico o tecnico, come istruzioni per fabbricare esplosivi *home made*.

A tal proposito si ricorda l'attentato di Boston compiuto dai fratelli ceceni Tsarnaev quando, nell'aprile del 2013, durante la nota maratona con una forte esplosione causarono tre vittime e più di cento feriti<sup>30</sup>. Come ordigni sono state utilizzate pentole a pressione imbottite di esplosivo e di un mix di chiodi e cuscinetti a sfera<sup>31</sup>.

Attualmente, il caso di A. B. Breivik, giovane nazionalista conservatore norvegese, dipinge in maniera precisa la figura del *lone wolf*<sup>32</sup>, figura difficilmente identificabile e prevedibile, perciò altamente minacciosa. L'autore del doppio attentato sferrato alla Norvegia nel luglio del 2011, dove persero la vita settantasette persone, attraverso la rete ha ampliato la propria formazione e, soprattutto, ha acquisito capacità tecniche utili alla fase esecutiva del suo progetto. Si è poi servito della rete per condividere le informazioni acquisite, attraverso la diffusione di

---

<http://edition.cnn.com/2012/03/21/world/europe/france-shooting-suspect-profile/>

<sup>30</sup> “Attentato Boston, bombe alla maratona”, in *Il Fatto Quotidiano*, 16 aprile 2013. Disponibile alla pagina <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/16/attentato-boston-bombe-alla-maratona-tre-morti-e-oltre-140-feriti-video/563500/>

<sup>31</sup> Seelye K. Q., Schmitt E., Shane S., “Boston bombs were loaded to maim”, in *The New York Times*, 16 aprile 2013. Disponibile alla pagina [http://www.nytimes.com/2013/04/17/us/officials-investigate-boston-explosions.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/04/17/us/officials-investigate-boston-explosions.html?pagewanted=all&_r=0)

<sup>32</sup> Pantucci R., “What Have We Learned about Lone Wolves from Anders Behring Breivik?”, in *Perspective on Terrorism*, 2011, volume 5, n. 5-6. Disponibile alla pagina <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/issue/view/32>

un manifesto contenente il suo progetto politico. Inoltre il caso norvegese ha mostrato l'entità di una minaccia terroristica che non è più riconducibile alle forme di terrorismo che molti Paesi europei ed extraeuropei hanno già sperimentato nel tempo (il terrorismo politico dell'Italia degli anni '70, il terrorismo separatista dell'Irlanda del nord e dei Paesi Baschi, il terrorismo di Al-Qaeda che ha interessato più di un Paese occidentale), ma da una tipologia più insidiosa perché pensata e agita da un individuo autoctono che colpisce lo Stato e la comunità d'appartenenza.

I cambiamenti inerenti agli strumenti impiegati dalle organizzazioni terroristiche riguardano principalmente l'uso di Internet per l'esecuzione o la preparazione dell'attentato, nonché per il potenziamento stesso dell'organizzazione. La rete è utilizzata come arma quando l'attacco ha l'obiettivo di danneggiare o invalidare i sistemi informatici o le infrastrutture di un dato Paese, mentre può essere utilizzata come mezzo per reperire informazioni, *know-how*, proseliti, fondi di finanziamento e sostanze utili all'azione terroristica, prima difficilmente e diversamente reperibili. Se il *web* risulta fondamentale per il terrorista che agisce in solitaria, allo stesso tempo, viene utilizzato dall'organizzazione terroristica, verticistica o orizzontale, soprattutto per la possibilità di comunicare in maniera anonima e immediata. In alcuni casi è stato utilizzato anche come una sorta di campo d'addestramento virtuale, ad esempio tra quelli che sarebbero stati gli attentatori dell'11/9, quando in Afghanistan “iniziarono ad allenarsi per l'azione suicida [...] apprendendo la lingua inglese, come prenotare viaggi e usare internet. Ma non solo, durante quello stage furono addestrati a usare il computer

con giochi per simulare il volo”<sup>33</sup>. Inoltre nel 2010, allo scopo di diffondere il messaggio *qaedista* oltre i confini del mondo musulmano, è nata la prima rivista online di Al-Qaeda, “*Inspire*”<sup>34</sup>, che oltre ad essere il principale strumento di propaganda, fornisce una serie di informazioni di carattere tecnico/strategico per la preparazione degli attentati. Proprio da questa rivista i fratelli Tsarnaev hanno appreso le nozioni necessarie a fabbricare gli ordigni utilizzati durante l'attentato alla maratona di Boston<sup>35</sup>. Anche nel caso degli attentati di Madrid e di Londra, Internet è stata la fonte da cui attingere l'ispirazione e le informazioni di carattere tecnico per la creazione degli esplosivi<sup>36</sup>.

L'attentato che ha colpito al cuore gli Stati Uniti ha mostrato per la prima volta e in maniera tangibile la portata e la realtà del terrorismo internazionale, segnando l'inizio di un'epoca caratterizzata da quella che Beck, nell'ambito della teoria del rischio, definisce “*globalizzazione del rischio terroristico*”<sup>37</sup>. Nella società mondiale del rischio è la percezione della violenza, l'anticipazione del pericolo avvertito a “*dare*

<sup>33</sup> Cipriani A., Cipriani G., *La nuova guerra mondiale. Terrorismo e intelligence nei conflitti globali*, cit., p.70.

<sup>34</sup> Olimpio G., “Ecco la rivista per fare le bombe in casa”, in *Corriere della sera*, 1 luglio 2010. Disponibile alla pagina [http://www.corriere.it/esteri/10\\_luglio\\_01/olimpio-magazine-terroristi\\_2e44e79e-850a-11df-a3c2-00144f02aabe.shtml](http://www.corriere.it/esteri/10_luglio_01/olimpio-magazine-terroristi_2e44e79e-850a-11df-a3c2-00144f02aabe.shtml)

<sup>35</sup> Durante T., “Investigators discover Boston bombs were detonated by a remote control as suspect admits he learned to build the devices from al Qaeda propaganda magazine”, in *Daily Mail*, 23 aprile 2013. Disponibile alla pagina <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2313782/Dzhokhar-Tsarnaev-Boston-Marathon-bomber-admits-learned-build-bomb-Inspire-magazine.html>

<sup>36</sup> Olimpio G., *alqaeda.com*, cit., pp. 45-52.

<sup>37</sup> Beck U., *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*, Laterza, Bari, 2008, p. 250.

*impulso alla globalizzazione del terrore*<sup>38</sup>. I cambiamenti strutturali e strumentali del terrorismo sono in parte il prodotto dei mutamenti avvenuti a livello sociale, così il graduale e progressivo sviluppo tecnologico dei Paesi ha generato una serie infinita di benefici per le nostre società ma, allo stesso tempo, ha creato nuove vulnerabilità. D'altra parte, il fenomeno terroristico, come suggerito da A. Balloni, in quanto fenomeno sociale, dovrebbe essere letto nei termini della teoria del campo lewiniana che individua una stretta connessione tra l'agire umano e il contesto nel quale si realizza<sup>39</sup>. Ragion per cui *“si deve portare l'attenzione sul rapporto che intercorre tra il verificarsi o il modo di evolversi di un singolo evento e la presenza, nell'ambiente in cui esso si sviluppa, di determinate condizioni concrete”*<sup>40</sup>.

#### **4. La policy europea antiterrorismo tra passato e presente.**

La strategia antiterrorismo dell'Unione Europea è il risultato di un lungo percorso di riforme interne al sistema comunitario e di adattamenti alle politiche di *counterterrorism* delle Nazioni Unite, per questo, prima di introdurre l'attuale strategia è necessario ripercorrere brevemente le tappe principali di un iter legislativo che ha inizio negli anni '80.

La lotta alla criminalità organizzata e alle diverse forme di terrorismo comincia ad occupare un posto nell'agenda politica europea a partire dagli anni '70, quando alcuni Stati membri si trovavano

a fronteggiare un tipo di terrorismo prettamente nazionale<sup>41</sup> e quando alle Olimpiadi di Monaco si consumava l'attentato terroristico del gruppo filopalestinese “Settembre Nero”<sup>42</sup>.

In quegli anni iniziavano a prospettarsi misure volte ad assicurare la massima collaborazione tra gli Stati in ambito penale per semplificare, nei casi di estradizione, le fasi del procedimento<sup>43</sup>. Successivamente tali misure vennero implementate attraverso la Convenzione di Schengen del 1985 che stabiliva l'apertura delle frontiere e la libera circolazione dei cittadini tra gli Stati e, al contempo, sanciva la collaborazione e il coordinamento tra le forze di polizia dei Paesi aderenti, con la messa a punto di un sistema per lo scambio di informazioni: il SIS, Sistema d'Informazione Schengen<sup>44</sup>.

Negli anni '90, precisamente nel 1992, con il trattato di Maastricht, che estendeva la cooperazione comunitaria ad ambiti non economici con l'istituzione dei due pilastri, la PESC, la Politica Estera e di Sicurezza Comune e la CGAI, la Cooperazione in materia di Giustizia e Affari Esteri, la lotta al terrorismo trovava una collocazione giuridica in quest'ultima. I settori che rientravano nei nuovi ambiti di collaborazione

---

<sup>41</sup> Di Stasio C, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 178.

<sup>42</sup> Quirico S., “L'Unione Europea e il terrorismo (1970-2010). Storia, concetti, istituzioni”, in *PAST*, n. 2, 2013, p. 17. Disponibile alla pagina <http://past.unipmn.it/index.php?cosa=ricerca,monografi&paper=3342&collana=20>

<sup>43</sup> Si veda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, disponibile alla pagina <http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/090.htm>

<sup>44</sup> Lo spazio e la cooperazione Schengen, disponibile alla pagina [http://europa.eu/legislation\\_summaries/justice\\_freedom\\_security/free\\_movement\\_of\\_persons\\_asylum\\_immigration/133020\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/133020_it.htm)

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, pp. 247-251.

<sup>39</sup> Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia, Volume II, Criminalità, Controllo, Sicurezza*, op. cit., p. 139.

<sup>40</sup> Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia, Volume I, Le teorie*, op. cit., p. 14.

erano disciplinati in maniera particolare. Infatti, il *“Secondo ed il Terzo pilastro furono concepiti come una via di mezzo tra la collaborazione intergovernativa classica, sviluppatasi fino ad allora, e sottoposta solo alle regole del diritto internazionale ed il quadro istituzionale comunitario, caratterizzato da procedure legislative e giudiziarie molto avanzate”*<sup>45</sup>. Successivamente con il trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, venivano comunitarizzate le materie oggetto del terzo pilastro (che diventava Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), compiendo un passo importante verso l'adozione di strategie comuni nella lotta al terrorismo, conferendo in tale contesto un ruolo di rilievo all'Europol. Nello stesso anno, il Consiglio di Tampere invitava ad aumentare gli sforzi in termini di collaborazione a livello comunitario e con gli Stati terzi; inoltre, proponeva l'istituzione di Eurojust (che verrà poi istituito nel febbraio del 2001, con il trattato di Nizza), *“un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico. L'Eurojust dovrebbe avere il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea”*<sup>46</sup>. Da ultimo, con il trattato di Lisbona, entrato in

vigore nel 2009, venivano apportate alcune modifiche in quei settori rilevanti per la lotta al terrorismo. Il trattato introduceva la figura dell'Alto rappresentante per la politica estera, quale portavoce dell'Ue all'esterno. Stabiliva principi e obiettivi comuni per l'azione esterna dell'Unione. Inoltre, come si legge nel sito istituzionale dell'Ue, *“la maggior parte delle disposizioni che nei precedenti trattati disciplinavano le relazioni esterne vengono riunite nel nuovo trattato sotto un unico titolo, al fine di agevolarne la comprensione e migliorare la coerenza dell'azione dell'UE”*<sup>47</sup>. Infine, con il trattato, la Carta dei diritti fondamentali diventava giuridicamente vincolante, fornendo una cornice di riferimento per l'attività legislativa.

Sul piano operativo si può affermare che la lotta al terrorismo in ambito europeo si sviluppa e si potenzia in maniera organica solo a partire dal 2001, anno in cui gli Stati Uniti subiscono l'attentato al *World Trade Center*. In quell'occasione, dopo poco più di una settimana, il Consiglio Europeo, riunitosi in sessione straordinaria, stabiliva che la lotta al terrorismo diventava un obiettivo prioritario dell'Unione Europea e varava un Piano d'Azione con il quale intendeva fronteggiare la minaccia del terrorismo internazionale<sup>48</sup>. Il programma in questione si componeva di cinque punti: *rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia* (attraverso l'istituzione del mandato d'arresto europeo,

<sup>45</sup> Balice S., *La lotta al terrorismo nell'Unione Europea*, 2003, p. 5. Disponibile alla pagina [http://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20050205080025.pdf](http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050205080025.pdf)

<sup>46</sup> Consiglio Europeo di Tampere, conclusioni della presidenza. Disponibile alla pagina [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm)

<sup>47</sup> [http://europa.eu/lisbon\\_treaty/faq/index\\_it.htm#12](http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_it.htm#12)

<sup>48</sup> Conclusioni e Piano di Azione del Consiglio Europeo straordinario del 21 settembre 2001. Disponibile alla pagina [http://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20050122163238.pdf](http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050122163238.pdf)

l'attuazione delle misure stabilite al Consiglio di Tampere, l'istituzione di squadre investigative comuni e una più stretta collaborazione con le istituzioni statunitensi); *sviluppare gli strumenti giuridici internazionali* (attuando le convenzioni internazionali sul terrorismo); *porre fine al finanziamento del terrorismo* (rendendo effettiva in ambito europeo la convenzione delle Nazioni Unite in materia e ampliando la direttiva europea sul riciclaggio); *rafforzare la sicurezza aerea* (attraverso un aumento dei controlli sui trasporti aerei); *coordinare l'azione globale dell'Unione Europea*<sup>49</sup>.

Successivamente, per attuare il *Piano d'Azione*, sono state emanate le Decisioni Quadro per la creazione di Eurojust (2002/187/GAI), per il mandato d'arresto europeo (2002/584/GAI) e per una nozione comune di terrorismo (2002/475/GAI). Più tardi, veniva adottata la direttiva in materia di antiriciclaggio (2005/60/CE) per il contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il *Piano d'Azione* del 2001 veniva rivisitato e aggiornato nel 2004, dopo gli attentati di Madrid, e nel 2005 a seguito degli attentati di Londra, quando viene predisposta la *Strategia dell'Unione Europea contro il terrorismo* allo scopo di fronteggiare il problema terroristico in maniera completa e globale.

Il programma antiterrorismo dell'Unione Europea si articola su quattro piani che verranno esaminati singolarmente: la *prevenzione*, la *protezione*, il *perseguimento* e la *risposta*.

Rispetto al primo punto, la *Strategia* intende affrontare il fenomeno della radicalizzazione e del reclutamento a livello europeo e internazionale,

---

<sup>49</sup> *Ibidem*.

creando “*un quadro giuridico solido per impedire l'incitamento alla violenza e il reclutamento, esaminando modi per impedire il reclutamento di terroristi tramite Internet*”<sup>50</sup>. L'Unione intende lavorare per rimuovere quelle condizioni, quali anomalie governative, modernizzazione rapida e incontrollata, carenza di prospettive economiche e occupazionali<sup>51</sup>, che favoriscono i processi di radicalizzazione. A tal proposito occorre richiamare un importante documento, stilato pochi mesi prima della *Strategia*, ovvero la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul tema della radicalizzazione violenta<sup>52</sup>. Nella comunicazione l'attenzione è rivolta non solo ai fattori che contribuiscono all'estremismo, ma anche al ruolo che i nuovi media possono rivestire nei processi di radicalizzazione. Infatti, si afferma che “*l'incitamento a commettere atti terroristici costituisce reato. L'uso di Internet come mezzo di incitazione alla radicalizzazione violenta o come tramite per il reclutamento di terroristi è estremamente preoccupante tenuto conto dell'efficacia e della portata mondiale, in tempo reale, di questo strumento*”<sup>53</sup>. Secondo la

---

<sup>50</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *Strategia antiterrorismo dell'Unione europea*, 14469/3/05, Bruxelles, novembre 2005, p. 8. Disponibile alla pagina

<http://register.consilium.eu.int/pdf/it/05/st14/st14469-re04.it05.pdf>

<sup>51</sup> *Ibidem*, p.9.

<sup>52</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, *Reclutamento per attività terroristiche - Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta*, COM 2005 (313), Disponibile alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0313:FIN:IT:PDF>

<sup>53</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, *Reclutamento per attività terroristiche - Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta*, COM 2005 (313), p.4. Disponibile alla pagina <http://eur->

Commissione, la lotta all'estremismo violento richiede la promozione di progetti formativi volti, da un lato, a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell'integrazione e dello scambio interculturale, dall'altro lato, a migliorare le politiche d'integrazione già attive per i cittadini dei Paesi terzi. Allo stesso modo sono necessarie altre politiche di indirizzo sociale dirette a garantire lo sviluppo occupazionale, la riqualificazione dei quartieri degradati, la partecipazione politica e, in termini generici, il grado di inclusione sociale dei cittadini. La strategia si propone di sviluppare, in ambito preventivo, le politiche qui esaminate, accompagnate dalla ricerca e da una maggiore collaborazione a livello comunitario.

Per attuare il secondo punto, relativo alla "protezione", l'Europa ha intenzione di potenziare i controlli dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, di aumentare il grado di sicurezza, soprattutto quando il trasporto implica la presenza di viaggiatori, attraverso l'introduzione di "informazioni biometriche nelle carte di identità", per verificare l'autenticità dei documenti. La strategia intende intervenire elevando il livello di protezione delle infrastrutture critiche e agevolando ulteriormente la comunicazione interna all'Ue, anche attraverso l'istituzione del SIS II e della Frontex, un'agenzia preposta all'analisi della sicurezza delle frontiere esterne<sup>54</sup>.

Per quanto riguarda il "perseguimento", terzo elemento cardine nella strategia dell'Ue contro il terrorismo, grande importanza viene data alla collaborazione tra forze di polizia e autorità

giudiziarie, sia nazionali che europee. Inoltre si segnala la necessità del mantenimento del mandato d'arresto europeo<sup>55</sup>. Infine, quanto alle "risposte", che si collocano sul quarto e ultimo livello della strategia, l'Ue si impegna a stabilire le modalità di intervento in situazioni di crisi ed emergenza, ad assicurare assistenza e risarcimento alle vittime di attentati terroristici e alle famiglie delle vittime, oltre che a collaborare con organizzazioni internazionali, quindi, in concerto e tramite le Nazioni Unite<sup>56</sup>.

Un ulteriore slancio alla politica antiterrorismo dell'Unione è stato dato dall'adozione del programma di Stoccolma che stabilisce una serie di obiettivi da realizzare nel periodo 2010-2014. La lotta al terrorismo, unitamente ad altre tipologie di crimine, quali criminalità organizzata, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, tratta di esseri umani, traffico di droga, criminalità informatica, crimini economici e corruzione, rientra tra gli obiettivi del programma e assume una posizione prioritaria. Nel testo del programma si legge che "Il Consiglio europeo riafferma la sua strategia antiterrorismo che consiste in quattro settori d'azione - prevenzione, perseguimento, protezione, risposta - e chiede di rafforzare il settore della prevenzione"<sup>57</sup>. Relativamente a quest'ultimo, il programma sottolinea l'importanza di agire per contrastare l'estremismo violento, l'attività di proselitismo che viene svolta in Internet e il finanziamento al terrorismo, e invita gli Stati a potenziare le capacità operative delle

<sup>55</sup> *Ibidem*, pp. 12-14.

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp.15-16.

<sup>57</sup> Programma di Stoccolma, disponibile alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:IT:PDF>

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0313:FIN:IT:PDF](http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0313:FIN:IT:PDF)

<sup>54</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *Strategia antiterrorismo dell'Unione europea*, 14469/3/05, p.11.

autorità competenti in materia e la cooperazione a livello locale tra istituzioni e società civile. A questo scopo nel settembre del 2011, come sancito dalla Comunicazione n. 673 del 2010, è stato creato il *Radicalization Awareness Network*, “una rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione [...] per mettere in comune le esperienze, le conoscenze e le buone prassi allo scopo di aumentare la consapevolezza del problema della radicalizzazione e di consolidare le tecniche di comunicazione per contrastare le dinamiche del discorso terrorista”<sup>58</sup>.

### 5. La cybersecurity in Europa.

La Convenzione sul *Cyber-crime* tenutasi a Budapest nel 2001 ed entrata in vigore nel luglio del 2004 ha posto le basi per una legislazione in materia di crimini informatici ed è tuttora, a distanza di dodici anni, il principale atto internazionale vincolante<sup>59</sup>. L'interesse nei confronti dei pericoli connessi all'uso criminoso della rete si era già presentato tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 del XX secolo, con una serie di raccomandazioni, come rimarcato nel preambolo dell'accordo di Budapest<sup>60</sup>. La convenzione, rivolta agli Stati membri e aperta a Stati terzi, nasce dalla necessità “di perseguire, come questione prioritaria, una politica comune

*in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata e sviluppando la cooperazione internazionale*”<sup>61</sup>. Il testo contiene le disposizioni relative alle condotte sanzionabili e le disposizioni relative alla cooperazione, nazionale e internazionale, rispetto all'accessibilità, la conservazione e la trasmissione dei dati informatici. Vengono considerati reati contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici i seguenti comportamenti, quando commessi intenzionalmente: l'accesso, l'intercettazione, la manipolazione e il danneggiamento dei dati e dei sistemi informatici, compreso l'uso improprio di apparecchiature connesse all'utilizzo di computer<sup>62</sup>. Sono disciplinati inoltre i reati informatici quali la falsificazione e la frode informatica e i reati contro la proprietà intellettuale<sup>63</sup>. Infine, relativamente ai contenuti, la convenzione ritiene sanzionabili la produzione, la diffusione, l'offerta e il possesso di pornografia infantile attraverso i sistemi informatici<sup>64</sup>. Nel testo vengono stabilite ulteriori misure volte a una maggiore collaborazione tra organismi nazionali e internazionali per la mutua assistenza, quindi per lo scambio e la raccolta di dati informatici a fini investigativi e per questioni relative alle procedure di estradizione<sup>65</sup>.

Il quadro legislativo delineato a Budapest è stato rafforzato dalla Convenzione sulla Prevenzione del Terrorismo, tenutasi a Varsavia nel 2005, che si è posta l'obiettivo di accrescere il livello di prevenzione e la cooperazione tra gli Stati nella

<sup>58</sup> La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura, COM 2010 (673) p.8. Disponibile alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:IT:PDF>

<sup>59</sup> Dal sito del Consiglio d'Europa, sezione dedicata al *cybercrime*. *Criminalità Informatica. Una minaccia per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto*. Disponibile alla pagina <http://hub.coe.int/it/what-we-do/rule-of-law/cybercrime/>

<sup>60</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, 2001. Disponibile alla pagina <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/185-Italian.pdf>

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

lotta al terrorismo. Il documento introduce l'illiceità per tre tipologie di condotte considerate funzionali alla commissione di un atto terroristico: la provocazione pubblica, l'arruolamento e la formazione<sup>66</sup>.

Si afferma inoltre, ivi, che le misure volte a prevenire o reprimere i fenomeni terroristici devono essere applicate tenendo conto della legge e dei valori democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e, infine, dei trattati internazionali in materia<sup>67</sup>.

I cambiamenti avviati dalla Convenzione di Varsavia sono stati, poi, ulteriormente potenziati nel 2008 da alcuni emendamenti alla Decisione Quadro n. 475 del 2002. Quest'ultima è stata modificata dalla Decisione Quadro n. 919 del 2008, entrata in vigore nel 2010 che nei considerando, ai punti 3 e 4, specifica l'entità della minaccia terroristica ponendo l'accento sui cambiamenti che sono avvenuti in seno alle organizzazioni terroristiche, costituite da cellule in parte autonome (non più organizzate gerarchicamente) che utilizzano le nuove tecnologie e, in particolare Internet, come strumenti principali di comunicazione. Come si legge: *“Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti terroristiche locali e singoli individui in Europa e costituisce inoltre una fonte di informazioni sulle risorse e sui metodi terroristici, fungendo così da «campo di addestramento virtuale». Attività quali la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a*

*fini terroristiche si sono moltiplicate ad un costo e con un rischio estremamente bassi”*<sup>68</sup>.

Sulla base di tale premessa, la Decisione Quadro introduce la punibilità per i reati connessi alle attività terroristiche, quali l'istigazione, il reclutamento e l'addestramento, anche se commessi attraverso Internet, portando a termine quell'iter che era stato intrapreso a Varsavia per accrescere l'efficacia nella lotta al terrorismo. Nel gennaio del 2013 è stato istituito lo *European Cybercrime Centre* (EC3), centro nevralgico del sistema di contrasto al *cybercrime*, che si occupa principalmente dei crimini che hanno ad oggetto le infrastrutture critiche e i sistemi informatici, lo sfruttamento sessuale dei minori e la frode e il furto dei dati online<sup>69</sup>. L'EC3 ha il compito di collaborare con altri istituti, tra i quali l'ENISA, il cui mandato è stato appena rinnovato, e il CERT, ovvero il *Computer Emergency Response Team*, che nasce nel 2011 e si ufficializza nel Settembre del 2012.

Infine, v'è da aggiungere che nel febbraio del 2013 è stato compiuto un importante passo avanti nella lotta ai crimini informatici. Infatti, l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, insieme alla Commissione, hanno elaborato, nella forma di Dichiarazione Comune, la prima strategia dell'Unione Europea per la sicurezza informatica, intitolata *“An Open, Safe and Secure*

<sup>66</sup> Council of Europe, *Convention on the Prevention of Terrorism*, 2005. Disponibile alla pagina <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/196.htm>

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Decisione Quadro del Consiglio 2008/919/GAI che modifica la Decisione Quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

Disponibile alla pagina <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:330:0021:0023:IT:PDF>

<sup>69</sup> Si veda, a riguardo, il sito istituzionale del *European Cybercrime Centre*, disponibile alla pagina <https://www.europol.europa.eu/ec3>

*Cyberspace*<sup>70</sup>. Il piano di sicurezza nasce dall'esigenza di fronteggiare quelle criticità che sono inevitabilmente connesse all'uso massivo delle tecnologie informatiche, sia da parte di attori statuali, sia da parte di attori non statuali. Nasce dal presupposto che affinché il *cyberspace* possa essere un luogo sicuro e libero, tutti quei valori, quei principi e quelle regole che l'Unione Europea applica a livello comunitario debbano essere estese, allo stesso modo, al mondo di Internet.

L'adozione della strategia europea da parte degli Stati membri costituisce un passo fondamentale per assicurare lo sviluppo e il funzionamento delle reti che ormai sono direttamente connessi al funzionamento stesso delle società. L'adozione delle misure di contrasto al *cybercrime* risulta doverosa, considerato che le priorità stabilite dal piano di *cybersecurity* sono in linea con le iniziative dedicate alle ITC nell'ambito del progetto Europa 2020, che si pone l'obiettivo di costituire un'Agenda Digitale Europea per “indirizzare gli Stati verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”<sup>71</sup>. La strategia stabilisce cinque priorità volte ad aumentare il livello di sicurezza e di sviluppo delle reti informatiche, le capacità di risposta ai crimini informatici, quindi il grado di preparazione degli enti che operano nel settore pubblico e nel settore privato, favorendo una maggiore collaborazione tra gli stessi, a livello nazionale e a livello comunitario.

---

<sup>70</sup> European Commission, *Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace*, JOIN(2013), Bruxelles. Disponibile alla pagina [http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec\\_comm\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf)

<sup>71</sup> Agenda Digitale Europea. Disponibile alla pagina [http://europa.eu/legislation\\_summaries/information\\_society/strategies/si0016\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_it.htm)

Appare chiaro che il lavoro delle istituzioni rischia di rivelarsi debole o, addirittura inutile, se non è accompagnato dall'impegno e dalla consapevolezza degli utenti che quotidianamente si avvalgono di Internet. In questo senso sarà cruciale il ruolo svolto dall'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione (ENISA), nata nel 2004 per fornire consulenza e assistenza agli organismi europei in materia di sicurezza delle ICT, che, a partire dall'anno in corso, avrà maggiori responsabilità. L'ENISA, infatti, avrà il compito di promuovere una serie di iniziative volte, da un lato, a sensibilizzare gli internauti, soprattutto i più giovani (ad esempio attraverso una competizione che verrà lanciata nel 2014 dove studenti universitari proporranno le loro iniziative in termini di *network and information security*) e, dall'altro lato, volte a fornire agli Stati le competenze teoriche e pratiche per affrontare situazioni d'emergenza, come la *Cyber Europe*, l'esercitazione in cui, attraverso la simulazione di un cyber attacco, vengono testate le capacità di resilienza degli Stati. Anche la Commissione avrà un ruolo attivo nella stessa direzione, al fianco dell'ENISA, nell'organizzazione del *cybersecurity month*, mese dedicato alla sensibilizzazione degli utenti sui temi della sicurezza in rete e nella promozione della ricerca sul *cybercrime* a tutti i livelli, ad esempio attraverso l'introduzione di programmi di formazione nelle scuole degli Stati membri<sup>72</sup>.

Sul piano legislativo la Commissione intende ampliare e potenziare il quadro normativo a partire dalle direttive in materia, nel rispetto dei

---

<sup>72</sup> *Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace*, JOIN(2013), p.8.

principi stabiliti durante la Convenzione di Budapest<sup>73</sup>.

Sul piano della difesa la strategia ribadisce la necessità di una maggiore collaborazione tra il pubblico e il privato, tra gli enti europei che si occupano di sicurezza informatica, le autorità nazionali competenti in materia, il mondo accademico e le organizzazioni internazionali. Secondo la Commissione, per garantire standard di sicurezza più elevati, è necessario che migliori il dialogo tra produttori e consumatori delle ICT e che le aziende con livelli di protezione maggiore ottengano un vantaggio sul mercato in termini di competitività<sup>74</sup>.

Nel documento si chiarisce che tutti gli obiettivi enucleati dalla strategia devono essere raggiunti nel rispetto della legge, della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza e di tutti quei valori fondamentali che sono alla base dell'UE, poiché riuscire a garantire una maggiore sicurezza significa, prima di tutto, garantire la libertà e i diritti fondamentali dell'uomo, che vanno assicurati anche nel cyberspazio.

## 6. Considerazioni conclusive.

M. Crenshaw, in un articolo datato 1981, citava Grabosky il quale sosteneva che il terrorismo trovava le condizioni favorevoli per svilupparsi nelle città poiché queste presentavano molte più opportunità in termini criminali. I terroristi potevano comunicare e spostarsi facilmente restando anonimi e, cosa più importante, avevano a disposizione un ampio numero di *target* e un pubblico molto vasto<sup>75</sup>. Sembra che le stesse

condizioni che Grabosky attribuiva alle città oggi si possano riscontrare in Internet o, volendo essere più generici, nella *Computer Mediated Communication*. Il fenomeno terroristico, infatti, si è modificato sotto l'impulso delle tecnologia informatiche che hanno ampliato le opportunità dei terroristi, semplificando attività che prima erano vincolate, in termini spaziali e temporali. Da un lato, quindi, il terrorismo tradizionale perde alcune delle sue caratteristiche (relativamente alla struttura dell'organizzazione e ai metodi di comunicazione) per i vantaggi offerti dal mezzo informatico, dall'altro lato, si comincia a incontrare con maggiore frequenza un terrorismo che si serve principalmente di Internet come strumento di azione, ragione per cui l'Unione Europea ha stabilito una prima strategia di sicurezza per il cyberspazio.

Il discorso sulla lotta al terrorismo è strettamente connesso al dibattito sulla legittimità delle misure di contrasto adottate dal governo americano a partire dagli attentati alle Torri Gemelle, quando a distanza di poche settimane sono stati emanati il *Patriot Act* e il *Military Order*. Tra i vari provvedimenti<sup>76</sup>, il *Patriot Act* ha stabilito l'aumento dei fondi destinati alle attività investigative, l'ampliamento del sistema di sorveglianza del traffico telefonico e telematico e ha introdotto la detenzione obbligatoria per stranieri sospettati di terrorismo<sup>77</sup>. Il *Military Order* del novembre 2001, sulla *Detenzione*, il

---

Disponibile alla pagina  
<http://www.jstor.org/stable/421717>

<sup>76</sup> Si rimanda al testo della legge disponibile su Internet all'URL <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>

<sup>77</sup> *Stati Uniti D'America, Patriot Act 2001*, reperito su Internet all'URL <http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista8.nsf/ServNavig/28>

---

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 9.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p.12.

<sup>75</sup> Crenshaw M., "The Causes of Terrorism", in *Comparative Politics*, vol. 13, n. 4, 1981, p. 382.

*Trattamento e il Procedimento nei confronti di non cittadini nella Guerra al Terrorismo*<sup>78</sup>, ha introdotto speciali commissioni militari per giudicare i presunti terroristi, anche in territorio straniero, inoltre ha conferito al Presidente degli Stati Uniti il potere esclusivo di formulare l'accusa e il trattamento per quelli che vengono considerati “*enemy combatants*” (categoria che non gode dei diritti previsti a livello nazionale e internazionale per via di una “*definizione jolly*”, come rimarcato da T. E. Frosini)<sup>79</sup>. Nel gennaio 2002 è stata istituita la prigione di massima sicurezza presso la base navale di Guantanamo, sull'isola di Cuba, dove i presunti terroristi (in attesa di giudizio) sopravvivono in condizioni disumane, come emerge dai racconti di alcuni giornalisti che hanno avuto modo di accedervi<sup>80</sup>. Nonostante l'amministrazione Obama abbia mostrato sin dall'inizio la volontà di chiudere la prigione di Guantanamo (si ricorda l'ordine esecutivo firmato da Presidente nel gennaio del 2009)<sup>81</sup>, per questioni burocratiche e politiche, attualmente la prigione è ancora in funzione<sup>82</sup>.

Le recenti vicende sulle attività di spionaggio dei servizi segreti americani hanno riaperto il dibattito

---

<sup>78</sup> Il testo completo dell'ordinanza è disponibile sulla pagina <http://www.fas.org/irp/offdocs/eo/mo-111301.htm>

<sup>79</sup> Frosini T. E., “Lo stato di diritto si è fermato a Guantanamo”, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4, 2005. Disponibile alla pagina [http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/guantanamo\\_frosini/index.html](http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/guantanamo_frosini/index.html)

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> Comunicato di Amnesty International, 20 gennaio 2014. Disponibile alla pagina <http://www.amnesty.it/Cinque-anni-fa-la-promessa-di-Obama-amnesty-international-chiede-di-chiudere-guantanamo-e-porre-fine-a-ipocrisia-su-diritti-umani>

<sup>82</sup> Molinari M., “Guantanamo verso la chiusura”, *La Stampa*, 23 maggio 2013, disponibile su Internet all'URL <http://www.lastampa.it/2013/05/23/esteri/guantanamo->

sui provvedimenti adottati dal governo statunitense nella guerra al terrorismo. Negli ultimi mesi, infatti, si è scoperto che la *National Security Agency*, l'NSA, per ragioni legate al contrasto del terrorismo, ha effettuato intercettazioni a carico dei cittadini e dei capi di governo di almeno 37 Paesi<sup>83</sup>. Lo scandalo sulle intercettazioni dell'NSA è scoppiato a seguito della diffusione da parte di Edward Snowden, ex membro dell'agenzia americana, dei documenti relativi alle intercettazioni, con cui si è avuto modo di constatare, ancora una volta, la dimensione del sistema di sicurezza americano. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale lavora in concerto con la *Central Intelligence Agency* (CIA) e, attraverso un particolare reparto, lo *Special collection service* (Scs), svolge attività di spionaggio in numerose località (almeno 19 europee), lavorando sotto copertura all'interno delle ambasciate, dove attraverso macchinari sofisticati è in grado di intercettare qualsiasi mezzo di comunicazione<sup>84</sup>. Questo tipo di attività è considerato illegale se svolto dall'interno di un consolato o di una ambasciata, ma le unità dell'Scs “sono ufficialmente accreditate come personale diplomatico e godono di privilegi speciali [...] sotto la protezione diplomatica possono guardare e ascoltare indisturbate”<sup>85</sup>. Tra le località europee sotto controllo c'è anche l'Italia dove l'Scs, almeno fino al 2010, ha lavorato dalle ambasciate e dai

---

[verso-la-chiusura-M7IUq0SdADGYHDkykIBzO/pagina.html](http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/10/22/news/d-atagate-i-numeri-sui-paesi-spiati-69155944/)

<sup>83</sup> Sul sito del quotidiano Repubblica è disponibile una mappa interattiva con i Paesi oggetto delle intercettazioni

<http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/10/22/news/d-atagate-i-numeri-sui-paesi-spiati-69155944/>

<sup>84</sup> “Europa sotto controllo”, *Der Spiegel*, in *Internazionale*, n. 1024, 2013, pp. 16-18.

<sup>85</sup> *Ibidem*, p. 17.

consolati di Milano e Roma<sup>86</sup>. Proprio a Roma, come a Berlino, le apparecchiature per le intercettazioni sarebbero state posizionate sul tetto dell'ambasciata di Via Veneto, all'interno di una struttura cubica simile a una tenda, così sostiene D. Campbell, il giornalista che alla fine degli anni '80 ha svelato lo scandalo *Echelon*<sup>87</sup>. Inoltre, anche l'ambasciata italiana a Washington è stata interessata dalle attività di spionaggio dell'NSA che, come rivelano i documenti di Snowden, ha raccolto informazioni presenti nei computer e, attraverso particolari strumenti installati all'interno dell'edificio, ha intercettato il traffico telefonico<sup>88</sup>. Come è stato accennato, anche i cittadini sono entrati nel mirino dei servizi segreti americani. In Francia e in Germania sono stati raccolti metadati relativi alle comunicazioni via Internet, mentre in Italia sono state raccolte informazioni sulle comunicazioni telefoniche, come si legge in *“un file del programma top secret “Boundless Informant” titolato “Italy” rivela che, tra il 10 dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, la Nsa ha raccolto 45.893.570 metadati telefonici”*<sup>89</sup>. Attualmente non è stato ancora possibile stabilire con certezza la data di inizio di tali attività. Si pensa intorno al 2004, ma è certo che i provvedimenti del governo americano, pensati inizialmente per migliorare l'efficienza della strategia antiterrorismo, siano stati utilizzati nel corso degli anni con finalità diverse, come dimostra l'intensa attività di spionaggio che sembra essere immotivata perché a carico di Paesi - come l'Italia, la Francia e la Germania - che si

sono impegnati, al fianco delle autorità americane, nella lotta al terrorismo.

Quella delle intercettazioni è l'ultima dimostrazione che, a partire dal 11/9, sono state attuate una serie di misure d'emergenza che, a prescindere dal grado della minaccia terroristica, sono rimaste tali e che, dunque, rischiano di essere lesive dei diritti fondamentali di ogni individuo. Inoltre non si spiega come mai nel 2001, prima del famigerato attentato, le informazioni sulla comunicazione tra i cittadini erano già disponibili, come dimostrano le intercettazioni dei contenuti degli sms scambiati tra i cittadini americani prima e dopo l'attentato a WTC, resi pubblici da Wikileaks<sup>90</sup>. Secondo il giornalista che per primo ha trattato lo scandalo dell'NSA, G. Greenwald, la motivazione antiterroristica non basterebbe a spiegare più di dieci anni di intercettazioni, come afferma in un recente articolo per il *The Guardian*, pubblicato in Italia dalla rivista *Internazionale*: *“ormai è difficile avere dei dubbi sul fatto che gli Stati Uniti abbiano ingannato il resto del mondo sostenendo che lo scopo di questo sistema di sorveglianza segreta era proteggere gli americani dal terrorismo. Sappiamo per certo che l'Nsa ha spiato conferenze economiche, l'Organizzazione degli stati americani, compagnie petrolifere, ministeri di paesi stranieri che sovrintendono alle risorse energetiche”*<sup>91</sup>. Lo scandalo dell'NSA ha riaperto il dibattito sulla protezione dei dati personali nelle società

<sup>86</sup> Greenwald G., Maurizi S., “Da qui ci spiano gli americani”, *L'Espresso*, n. 49, 2013, pp. 36 e ss.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Bravo F., “Tecnologie di controllo sociale. Monitoraggio ed intercettazione del contenuto degli SMS”, in *Information Society & ICT Laws*, 2 dicembre 2009. Disponibile alla pagina <http://www.informationsociety.it/ictlaw/tecnologie-di-controllo-sociale-monitoraggio-ed-intercettazione-del-contenuto-degli-sms.html>

informatizzate, dibattito che, da quando l'uso delle tecnologie informatiche ha iniziato ad affermarsi sistematicamente, non si è mai esaurito. Sul sistema di spionaggio messo a punto dalle istituzioni americane possono essere fatte due diverse considerazioni: una di carattere politico e una di carattere sociologico.

Sul versante politico, in primo luogo le intercettazioni hanno violato protocolli internazionali e creato situazioni di grande imbarazzo a livello diplomatico, in secondo luogo hanno mostrato, ancora una volta, come nel caso *Echelon*, l'importanza della relazione che lega gli Stati Uniti ai Paesi anglosassoni che non sono stati sottoposti a intercettazioni in virtù di un patto siglato dopo la seconda guerra mondiale che stabilisce la condivisione delle attività di spionaggio e il non spionaggio reciproco<sup>92</sup>.

Sul piano sociologico, lo scandalo delle intercettazioni pone un problema più ampio, ovvero quello della legittimità degli attuali sistemi di sorveglianza. La sorveglianza si configura come attività dualistica poiché è sinonimo, allo stesso tempo, di controllo e di cura<sup>93</sup>, ed è per via di tale dualità che viene messa in discussione. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha trasformato la società e il tessuto sociale, ciò “*significa che molti nuovi tipi di rapporti sono diventati possibili senza che si dia copresenza. I*

---

<sup>91</sup> Greenwald G., “L'alibi della sicurezza non basta più”, *The Guardian*, in *Internazionale*, n. 1024, 2013, p. 19.

<sup>92</sup> “Angela Merkel spiata dal 2002. Un centro Nsa-Cia anche a Roma”, in *La Stampa*, 26 ottobre 2013. Disponibile alla pagina <http://www.lastampa.it/2013/10/26/esteri/angela-merkel-spiata-dal-un-centro-nsacia-anche-a-roma-ijfpGKCpQNrWD5AF40xxbP/pagina.html>

<sup>93</sup> Lyon D., *La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 3.

*corpi e l'esperienza personale si separano*”<sup>94</sup>. Allo stesso modo, si è trasformata la dimensione della sorveglianza, spostandosi sul piano virtuale, così le tradizionali tipologie di controllo sono state sostituite da forme più pervasive e, come sostiene Lyon, invisibili, con le quali è stata progressivamente eliminata la classica distinzione tra ciò che appartiene alla sfera pubblica e ciò che appartiene alla sfera privata<sup>95</sup>. Come sosteneva M. Foucault “*lo spostarsi delle pratiche illegali è correlativo ad una estensione e ad un affinamento delle pratiche di punire*”<sup>96</sup> e, aggiungerei, delle pratiche di controllo. Bisogna considerare, infatti, che esiste un tipo di sorveglianza che è generalizzata ed è funzionale allo svolgimento di una serie di attività quotidiane che implicano il trasferimento di dati personali, di conseguenza inevitabile, mentre esiste una sorveglianza connessa al mantenimento della sicurezza, quindi a ragioni di carattere strategico, che dovrebbe essere selettiva. Nel caso dell'NSAa, ad esempio, le intercettazioni non solo non sono state riservate a un “pubblico” di sospetti, bensì alla generalità dei cittadini, ma sono state destinate anche a leader politici ed è un provvedimento che non può trovare giustificazioni nell'alibi della lotta al terrorismo poiché se, come sostengono le istituzioni americane, molti attentati sono stati sventati agendo in questo modo, è altrettanto vero che non è stato rispettato il diritto alla *privacy* dei cittadini, come delle istituzioni oggetto di intercettazioni.

La politica antiterrorismo adottata dagli Stati Uniti ha avuto un duplice effetto. Da un lato, la guerra

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>95</sup> *Ibidem*, p. 25.

<sup>96</sup> Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, Einaudi, Torino, 1976, p. 84.

al terrorismo ha determinato il potenziamento dello Stato rispetto al nemico “comune” attraverso quei meccanismi di “*rappresentazione pubblica della criminalità*”<sup>97</sup> funzionali alla creazione del consenso e, quindi, al governo di una società. Dall'altro lato, a causa dei provvedimenti scarsamente democratici adottati dal governo americano, è stato svelato il lato oscuro della democrazia occidentale per eccellenza. Cosa succede se lo Stato con l'intento di tutelare i propri cittadini finisce col privarli delle libertà fondamentali? Non è lo stesso Stato che, per ripristinare la legalità, così facendo, finisce per infrangerla?

Lo scandalo dell'NSA ha sollevato molti dubbi e molti timori e sorge spontanea una domanda, ovvero: qual è il limite delle politiche antiterrorismo e, come chiedeva P. Gilbert già alla fine degli anni '90, “*quanto sono legittime le misure che vengono adottate per salvaguardare l'integrità dello Stato e la sicurezza dei suoi cittadini?*”<sup>98</sup>. Il problema del bilanciamento tra garanzia dei diritti fondamentali e ragioni di sicurezza nella lotta al terrorismo dipende dal modo in cui i Paesi stabiliscono di combattere il terrorismo, se in termini di reato o in termini di guerra, come sosteneva l'autore, affermando che “*il terrorista sfida lo stato sapendo che così lo costringe ad affrontare il dilemma di come trattarlo*”<sup>99</sup>. Nel primo caso si potrà agire nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico, mentre nel secondo caso sarà più

semplice agire attraverso misure straordinarie, quindi superando il limite della legalità<sup>100</sup>.

In questo contesto risultano preziose le parole dell'ex presidente della Corte internazionale dell'Aja, A. Cassese, che nel 2003 scriveva: “*Gli stati dovrebbero invece adottare strategie di ampio respiro, per prevenire la criminalità internazionale attraverso una serie di misure di carattere sociale, economico, politico e psicologico, e usando la forza solo in situazioni estreme e con misure di portata limitata*”<sup>101</sup>. Le sue parole rispecchiano l'orientamento dell'Unione Europea, che, almeno sulla carta, alla lotta al terrorismo antepone la salvaguardia delle libertà e dei diritti degli individui.

#### **Bibliografia.**

- Antinori A., “Terrorismo, comunicazione e media. Progettazione di un modello sperimentale di analisi criminologica”, in Sette R., *Criminologia e Vittimologia: metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
- Armbrorst A., *Modelling terrorism and political violence*, in *International Relations*, vol. 24, n. 4, 2010 (disponibile alla pagina: <http://ire.sagepub.com/content/24/4/414>).
- Balice S., *La lotta al terrorismo nell'Unione Europea*, 2003 (disponibile alla pagina: [http://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/doc\\_s/20050205080025.pdf](http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/doc_s/20050205080025.pdf)).
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia*, Volumi I-II, Clueb - Edizioni Entro Le Mura, Bologna, 2013.
- Bauman Z., *Paura liquida*, Laterza, Bari, 2010.
- Beck U., *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*, Laterza, Bari, 2008.
- Beck U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.
- Bravo F., “Tecnologie di controllo

<sup>97</sup> Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002, pp. 245-248.

<sup>98</sup> Gilbert P., *Il dilemma del terrorismo. Studio di filosofia politica applicata*, Feltrinelli, Milano, 1997.

<sup>99</sup> *Ibidem*, p. 207.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> Fossati M., *Terrorismo e terroristi*, Mondadori, Milano, 2003, p. 245.

- sociale. Monitoraggio ed intercettazione del contenuto degli SMS”, in *Information Society & ICT Laws*, 2 dicembre 2009 (disponibile alla pagina: <http://www.informationssociety.it/ictlaw/tecnologie-di-controllo-sociale-monitoraggio-ed-intercettazione-del-contenuto-degli-sms.html>).
- Burgess M., *Terrorism: the problems of definition*, 2003 (disponibile alla pagina: [http://www.juscogens.org/english/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2569:terrorism-the-problems-of-definition&catid=468:definition-typology-and-analysis-of-terrorism&Itemid=334](http://www.juscogens.org/english/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:terrorism-the-problems-of-definition&catid=468:definition-typology-and-analysis-of-terrorism&Itemid=334)).
  - Burleigh M., *Blood and rage: a cultural history of terrorism*, Harper Press, London, 2008.
  - Chesnais J. C., *Storia della violenza in Occidente dal 1800 a oggi*, Longanesi, Milano, 1982.
  - Cipriani A., Cipriani G., *La nuova guerra mondiale. Terrorismo e intelligence nei conflitti globali*, Sperling & Kupfer, Milano, 2005.
  - Council of Europe, *Convention on the Prevention of Terrorism*, Warsaw, 2005 (disponibile alla pagina: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/196.htm>).
  - Crenshaw M., *The Causes of Terrorism*, in *Comparative Politics*, vol. 13, n. 4, 1981 (disponibile alla pagina: <http://www.jstor.org/stable/421717>).
  - De la Calle L., Sánchez-Cuenca I., “What we talk about when we talk about terrorism”, in *Politics & Society*, 2011, vol. 39, n.3 (disponibile alla pagina: <http://pas.sagepub.com/content/39/3/451>).
  - Denning D. E., *Cyberterrorism*, Georgetown University, 2000 (disponibile alla pagina: <http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html>).
  - Di Stasio C., *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.
  - Durante T., “Investigators discover Boston bombs were detonated by a remote control as suspect admits he learned to build the devices from al Qaeda propaganda magazine”, in *Daily Mail*, 23 aprile 2013 (disponibile alla pagina: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2313782/Dzhokhar-Tsarnaev-Boston-Marathon-bomber-admits-learned-build-bomb-Inspire-magazine.html>).
  - European Commission, *Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace*, JOIN(2013), Bruxelles (disponibile alla pagina: [http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec\\_comm\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf)).
  - Europol, *Eu terrorism situation and trend report*, 2012 (disponibile alla pagina: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf>).
  - Europol, *Eu terrorism situation and trend report*, 2013 (disponibile alla pagina: <https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2013-eu-terrorism-situation-and-trend-report>).
  - Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, Einaudi, Torino, 1976.
  - Fossati M., *Terrorismo e terroristi*, Bruno Mondadori, Milano, 2003.
  - Frosini T. E., “Lo stato di diritto si è fermato a Guantanamo”, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4, 2005 (disponibile alla pagina: [http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/guantanamo\\_frosini/index.html](http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/guantanamo_frosini/index.html)).
  - Gibbs J. P., “Conceptualization of terrorism”, in *American Sociological Review*, 1989, vol. 54, n. 3 (disponibile alla pagina: <http://links.jstor.org>).
  - Gilbert P., *Il dilemma del terrorismo. Studio di filosofia politica*, Feltrinelli, Milano, 1997.
  - Greenwald G., “L'alibi della sicurezza non basta più”, *The Guardian*, in *Internazionale*, n. 1024, 2013.
  - Greenwald G., Maurizi S., “Da qui ci spiano gli americani”, *L'Espresso*, n. 49, 2013.
  - Hoffman B., *Inside terrorism*, Columbia University Press, New York, 2006.
  - Krasavin S., *What is Cyber-terrorism?*, Computer Crime Research Center, 2004 (disponibile alla pagina: <http://www.crime-research.org/analytics/Krasavin/>).
  - Laqueur W., *Il nuovo terrorismo*, Corbaccio, Milano, 2002.
  - Laqueur W., *Storia del terrorismo*, Rizzoli, Milano, 1978.
  - Lyon D., *La società sorvegliata*.

- Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Feltrinelli, Milano, 2002.
- Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002.
  - Olimpo G., *alqaeda.com*, Bur, Milano, 2008.
  - Olimpio G., “Ecco la rivista per fare le bombe in casa”, in *Corriere della Sera*, 1 luglio 2010 (disponibile alla pagina: [http://www.corriere.it/esteri/10\\_luglio\\_01/olimpio-magazine-terroristi\\_2e44e79e-850a-11df-a3c2-00144f02aabe.shtm](http://www.corriere.it/esteri/10_luglio_01/olimpio-magazine-terroristi_2e44e79e-850a-11df-a3c2-00144f02aabe.shtm))
  - Pantucci R., “What Have We Learned about Lone Wolves from Anders Behring Breivik?”, in *Perspective on Terrorism*, 2011, volume 5, n. 5-6. (disponibile alla pagina: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/issue/view/32>).
  - Polidori C. M., *Il terrorismo internazionale negli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali e i relativi strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia*, Centro Militare di Studi Strategici, 2008 (disponibile alla pagina: [http://www.cesdis.it/ctrig/Il\\_terrorismo\\_internazionale.pdf](http://www.cesdis.it/ctrig/Il_terrorismo_internazionale.pdf)).
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2009 (disponibile alla pagina: [http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti\\_relazione2009.pdf](http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti_relazione2009.pdf)).
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2010 (disponibile alla pagina: [http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/relazione2010/relazione\\_2010.pdf](http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/relazione2010/relazione_2010.pdf)).
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2011 (disponibile alla pagina: <http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/relazione/2011/relazione-politica-informazione-sicurezza-2011.pdf>).
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2012 (disponibile alla pagina: <http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti/Relazione-2012.pdf>).
  - Quirico S., “L'Unione Europea e il terrorismo (1970-2010). Storia, concetti, istituzioni”, in *PAST*, n. 2, 2013 (disponibile alla pagina: <http://past.unipmn.it/index.php?cosa=ricerca.monografie&paper=3342&collana=20>).
  - Schmid A. P., “Frameworks for conceptualising terrorism”, in *Terrorism and Political Violence*, vol. 16, n. 2, 2004 (disponibile alla pagina: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550490483134#.UpocMo3vNXI>).
  - Schmid A. P., Jongman A. J., *Political Terrorism: a new guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories & Literature*, 2005 (disponibile alla pagina: [http://books.google.it/books/about/Political\\_Terrorism.html?id=NgDks1hUjhMC&redir\\_esc=y](http://books.google.it/books/about/Political_Terrorism.html?id=NgDks1hUjhMC&redir_esc=y)).
  - Seelye K. Q., Schmitt E., Shane S., “Boston bombs were loaded to maim”, in *The New York Times*, 16 aprile 2013 (disponibile alla pagina: <http://www.nytimes.com/2013/04/17/us/officials-investigate-boston-explosions.html?pagewanted=all&r=0>).
  - Sette R., *Criminologia e Vittimologia: metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
  - Smith-Spark L., “Who was French gunman Mohammed Merah?”, CNN, 23 marzo 2012 (disponibile alla pagina: <http://edition.cnn.com/2012/03/21/world/europe/france-shooting-suspect-profile/>).
  - Sofsky W., *Rischio e Sicurezza*, Einaudi, Torino, 2005.
  - Talihärm A. M., “Cyberterrorism: in Theory or in Practice?”, in *Defence Against Terrorism Review*, 2010, vol. 3, n. 2.
  - Tsfati Y., Weimann G., “www.terrorism.com: Terror on the Internet”, in *Studies in Conflict & Terrorism*, 2002, n. 25 (disponibile alla pagina: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100290101214>).
  - United Nations Office on Drugs and Crime, *The use of internet for terrorist purpose*, United Nations, New York, 2012 (disponibile alla pagina: [http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use\\_of\\_Internet\\_for\\_Terrorist\\_Purposes.pdf](http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf)).

- Weimann G., *Cyberterrorism how real is the threat?*, United States Institute of Peace, special report, 2004 (disponibile alla pagina <http://www.usip.org/publications/cyberterrorism-how-real-threat>).
- Wilkinson P., *The strategic implications of terrorism*, 2000 (Disponibile alla pagina: <http://www.comw.org/rma/fulltext/00sondhi.pdf>).